

Collana della Rivista di Diritto Romano

diretta da Ferdinando Zuccotti

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

Ferdinando Zuccotti

PAELEX
NOTE SULLE UNIONI CONIUGALI
IN ROMA ARCAICA



Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

ISBN 978-88-5513-090-5 - ISSN 2499-6491

Copyright 2022

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione elettronica e pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da: AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano
E-mail segreteria@aidro.org <<mailto:segreteria@aidro.org>>
sito web www.aidro.org <<http://www.aidro.org/>>

In copertina:

Busto di fanciulla in gesso laccato e dorato (Firenze 1900). Di proprietà dell'autore

Stampa: E.Lui Tipografia

<i>Nota</i>	p.	10
-------------------	----	----

I

PRIME CONSIDERAZIONI SULLA «PAELEX»

1. La <i>paelex</i> come moglie in un matrimonio misto patrizio-plebeo o in ogni caso non confarreato	p.	11
2. L'ostilità patrizia verso tali unioni e la dualità tra <i>Pudicitia</i> patrizia e <i>Pudicitia</i> plebea	"	13
3. Il divieto di toccare l'ara di Giunone ed il carattere latamente aristocratico di tale divinità	"	16
4. La testimonianza di Gellio e l'etimologia del termine ' <i>paelex</i> '	"	19
5. Il lemma festino ' <i>pellices</i> ' e l'ipotesi di una bigamia nella Roma arcaica	"	26
6. Il passo di Giulio Paolo (10 <i>ad l. Inl. et Pap.</i> , D. 50.16.144) e le testimonianze di Masurio Sabino e Granio Flacco	"	30
7. Il termine ' <i>paelex</i> ' nelle fonti letterarie	"	32
8. Il matrimonio nell'ordinamento patrizio ed in quello plebeo	"	36
9. Matrimoni di età arcaica ed inverosimiglianza di una ricostruzione fondata sulla dualità patrizio-plebea	"	37
10. Il ratto delle Sabine e la pluralità delle <i>species nuptiarum</i>	"	38
11. Donne cui doveva essere vietato di <i>aram Iunonis tangere</i> e significato della proibizione per la <i>paelex</i>	"	40
12. La <i>paelex</i> e la concubina	"	43

II

«PAELEX» E «CONVENTIO IN MANUM»

1. Premessa	p.	45
2. La 'paelex' come donna che attende di divenire moglie attraverso il compiersi dell'anno di 'usus'	"	46
3. La necessità del consenso degli aventi potestà sugli sposi nel matrimonio	"	48
4. Assenza di trattazioni giurisprudenziali circa il matrimonio quale atto giuridico	"	53
5. Le <i>nuptiae</i> religiose e l'unione matrimoniale di <i>ius Quiritium</i> : irrilevanza giuridica del consenso dei nubendi	"	59
6. Status giuridico di coniugi quale mera conseguenza della <i>conventio in manum</i>	"	62
7. <i>Confarreatio</i> e <i>coemptio</i>	"	66
8. Compiersi dell' <i>usus</i> annuale ed unione matrimoniale di diritto civile	"	67
9. Condizione della donna prima del compiersi dell' <i>usus</i> : la 'paelex'	"	70
10. I verosimili motivi del divieto numano	"	71
11. L'introduzione decenvirale del matrimonio senza <i>conventio in manum</i> ed il perdersi dell'esatta nozione di 'paelex'	"	73
12. Riprove della verosimiglianza di tale congettura	"	76

III

«USUS», «TRINOCTIUM» E «PAELEX»

1. La <i>paelex</i> come donna in attesa di divenire moglie attraverso il periodo annuale dell' <i>usus</i>	p.	79
2. La convivente che attende il compiersi dell' <i>usus</i> prima della riforma decenvirale	"	82
3. Da 'paelex' a 'uxor': il matrimonio senza <i>conventio in manum</i> e la scomparsa della 'paelex', con conseguente smarrirsi dell'esatto significato del termine	"	84

4. L' <i>usus</i> prima dell' <i>usurpatio trinoctis</i> : interruzione dell' <i>usus</i> muliebre prima delle XII Tavole e cd. ' <i>usurpatio</i> ' nella <i>usucapio</i> del dominio	p.	86
5. La prescrizione acquisitiva arcaica e la novità del ' <i>trinoctio abesse</i> '	"	88
6. Incertezze pratiche in ordine ai matrimoni che si perfezionavano mediante l' <i>usus</i>	"	93
7. Esigenze che richiedevano un matrimonio privo di <i>conventio in manum</i>	"	98
8. I matrimoni misti tra patrizi e plebei prima della <i>lex Canuleia</i> , il problema dei <i>sacra</i> ed il matrimonio <i>sine manu</i>	"	100
9. La riforma matrimoniale duodecimtabulare e le trasformazioni semantiche in negativo del termine ' <i>paelex</i> '	"	104

IV

SULL'ORIGINARIO SIGNIFICATO DEL TERMINE «PAELEX»

1. Premessa	p.	111
2. I significati postdecemvirali della parola ' <i>paelex</i> ' e il prevalere di accezioni di segno negativo	"	113
3. Persistere in alcune fonti di un parallelo significato di ' <i>paelex</i> ' di segno tendenzialmente positivo: l'epitaffio di Geneia	"	121
4. Alcune conclusioni	"	126

V

QUALCHE OSSERVAZIONE FINALE SULLE UNIONI CONIUGALI IN ROMA ARCAICA

1. L'arcaico significato di ' <i>paelex</i> ': testimonianze delle fonti e metodo d'indagine	p.	129
2. Totale assenza di fonti attestanti un rito matrimoniale di diritto civile nel diritto romano	"	132
3. La costruzione del matrimonio <i>sine manu</i> su convivenza ed <i>adfectio maritalis</i> ed il suo significato	"	135

4. Riscontri di diritto comparato	p.	137
5. L'illusione prospettica del rito matrimoniale civile in Roma	”	139
6. Commiato	”	141
<i>Indice delle fonti</i>	p.	145
<i>Indice degli Autori</i>	”	151

Paelex

Note sulle unioni coniugali in Roma arcaica

Il primo degli articoli – *Prime considerazioni sulla «paelex»* – che compongono questi scritti, concepiti in maniera organica e unitaria, è destinato alla raccolta «In memoria di Giuseppe Provera», il secondo – «*Paelex» e «conventio in manum»* – agli *Studi* in onore di Mariagrazia Bianchini, il terzo – «*Usus», «trinoctium» e «paelex»* – agli *Studi* in onore di Letizia Vacca, il quarto – *Sull'originario significato del termine «paelex»* – comparirà, in una versione alquanto diversa, in «*Specula Iuris*».

Di tale destinazione ad opere separate è rimasto in queste pagine il fatto che i lavori citati in nota non vengono riferiti in maniera completa soltanto la prima volta che compaiono nel libro, ma ogni volta che ricompaiono in un nuovo capitolo: problema che non dovrebbe infastidire soverchiamente l'eventuale lettore.

I.

Prime considerazioni sulla «paelex»

1. La *paelex* come moglie in un matrimonio misto patrizio-plebeo o in ogni caso non confarreato - 2. L'ostilità patrizia verso tali unioni e la dualità tra *Pudicitia* patrizia e *Pudicitia* plebea - 3. Il divieto di toccare l'ara di Giunone ed il carattere latamente aristocratico di tale divinità - 4. La testimonianza di Gellio e l'etimologia del termine '*paelex*' - 5. Il lemma festino '*pellices*' e l'ipotesi di una bigamia nella Roma arcaica - 6. Il passo di Giulio Paolo (10 *ad l. Iul. et Pap.*, D. 50.16.144) e le testimonianze di Masurio Sabino e Granio Flacco - 7. Il termine '*paelex*' nelle fonti letterarie - 8. Il matrimonio nell'ordinamento patrizio ed in quello plebeo - 9. Matrimoni di età arcaica ed inverosimiglianza di una ricostruzione fondata sulla dualità patrizio-plebea - 10. Il ratto delle Sabine e la pluralità delle *species nuptiarum* - 11. Donne cui doveva essere vietato di *aram Iunonis tangere* e significato della proibizione per la *paelex* - 12. La *paelex* e la concubina.

1. Tra gli studi degli ultimi anni sulla figura della '*paelex*'¹, alcuni da poco apparsi² ed altri meno recenti³, mi ha fatto piacere leggere nell'ultimo articolo di Boudewijn Sirks⁴ un'ipotesi, circa il significato del divieto per tale soggetto di «toccare» l'ara di Giunone⁵, che ritornava ad un'idea che già da anni avevo intuito e preso in considerazione, anche se non ne avevo sinora mai scritto altresì in quanto, come si vedrà, la congettura in esame non mi sembra in ogni caso dimostrabile fino in fondo e d'altra parte, a ben guardare, per quanto affascinante urta inesorabilmente contro svariati dati offerti dalle fonti relative al

¹) Stante il numero elevatissimo di scritti in cui il tema della '*paelex*' viene trattato incidentalmente o in ogni caso in maniera tendenzialmente del tutto marginale, non si pretende qui di poter dare un panorama bibliografico completo sull'argomento, e vengono presi in considerazione solo gli studi per così dire più importanti sul tema.

²) Cfr. P. ARCÉS, *Il regime giuridico-sacrale della «paelex» tra «pallakia» e concubinato*, in «RDR» XX, 2020, p. 25 ss.

³) Si veda in particolare L. PEPPE, *Paelex e spurius*, in «Mélanges A. Magdelain», Paris, 1998, p. 343 ss.

⁴) *Paelex, concubium and the lex Canuleia*, in «Scritti M. Marrone», Torino, 2019, p. 241 ss.

⁵) '*Paelex aram Iunonis ne tangit; si tangit, Iunoni crinibus demissis agnum feminam caedit*': cfr. C.G. BRUNS, *Fontes Iuris Romani Antiqui*⁷, Tübingen, 1909, I, p. 8 n. 2, «FIRA.», I², Firenze, 1968, p. 13 n. 13, e «Roman Statutes – ed. M.H. Crawford –, London, 1996, II, p. 562. Sulla posizione della norma sulla *paelex* nello *ius Papirianum* si veda tra l'altro G. VALDITARA, *Leges e iurisprudenzia fra democrazia e aristocrazia*, in «SDHI.», LXXX, 2014, p. 22.

quadro generale del diritto matrimoniale della Roma arcaica⁶. Ed il fatto che ora la prenda in esame e la propugni come soluzione possibile lo studioso oxoniese quasi mi costringe gradevolmente a ritornare su tale congettura, da lui avanzata come soluzione di per sé convincente e verosimile nonché potenzialmente definitiva della risalente questione⁷.

Si tratta dell'idea che la nozione di '*paelex*' coincidesse in origine, dal punto di vista dell'ordinamento patrizio, con la figura della donna sposata per via diversa da quella delle nozze confarreate, come mi era accaduto di congetturare, o che in ogni caso, come opina Boudewijn Sirks, fosse in particolare la moglie plebea di un matrimonio tra membri dei due diversi ordini, patrizio e plebeo⁸.

⁶) L'idea di un ordinamento matrimoniale patrizio esclusivo e chiuso ai plebei, a ben vedere, era latamente già diffusa nelle teorie ricostruttive dei secoli scorsi: si veda paradigmaticamente, con ulteriore bibliografia, C.W. WESTRUP, *Recherches sur les formes antiques de mariage dans l'ancien droit romain*, København, 1943, p. 15 e nt. 3, che parla della *confarreatio* come «une forme spécialement de mariage valide devant la loi civile» nell'ambito di un «droit coutumier patricien» e di un «leur propre droit matrimonial», un tipo di unione coniugale che sarebbe stato «le seul mariage que Romulus aurait réglementé» (p. 16) e «du caractère exclusivement patricien» (p. 22): l'unico matrimonio che avrebbe avuto come conseguenza la *manus* del marito sulla moglie, e quindi il solo che avrebbe costituito *iustae nuptiae*, mentre i plebei – «dehors de la religion de la Cité patricienne» – avrebbero avuto su mogli e figli un potere naturale e di fatto, ma non di diritto civile, che avrebbero solo in seguito ottenuto non attraverso la *coemptio*, che sarebbe pervenuta a tale risultato solo in tempi più recenti, ma mediante l'*usus* (p. 26 s. e 28 ss.); da qui, in tale prospettiva, il detto '*patricios qui patrem cire possunt*' (Liv., *urb. cond.* 10.8.10). H. LÉVY-BRUHL, *Nouvelles perspectives sur le mariage romain*, in *Nouvelles études sur le très ancien droit romain*, Paris, 1947, p. 64 ss., pensava all'*usus*, fondato però da subito sul matrimonio, come alla più antica forma di matrimonio romano.

⁷) Sul tema della '*paelex*', oltre a quanto via via richiamato in queste note, si vedano specificamente (cfr. altresì *supra*, p. 11 nt. 2 ss.) B. ALBANESE, *Questioni di diritto romano arcaico: Sex suffragia. Sulla legge di Numa a riguardo della Paelex. Liv. 1,40,4 e la creazione della prima coppia consolare*, in «Minima Epigraphica et Papyrologica», IX (fasc. 11), 2006, p. 52 ss., P. ARCES, *La pelex tra poligamia e concubinato in Roma antica*, in «Più cuori e una capanna. Il poliamore come istituzione» – cur. E. Grande e L. Pes –, Torino, 2018, p. 207 ss., M. DE BERNARDI, *In margine a D. 50, 16, 144*, in «Gaetano Scherillo. Atti del convegno», Bologna, 1994, p. 71 ss., W. ERDMANN, '*Paelex*', in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», XVIII.2, Stuttgart, 1942, c. 2225 ss., M.V. SANNA, *Dalla paelex della lex numana alla concubina*, in «BIDR.», CIX, 2015, p. 173 ss., M. TRAMUNTO, *Paelex aedem Innonis ne tangito; Gell. N.A. 4.3.3*, in «Les exclus dans l'Antiquité. Actes du colloque organisé a Lyon les 23-24 septembre 2004» – cur. C. Wolff –, Paris, 2007, p. 179 ss., e G. BRESCIA, *La Paelex e Giunone tra diritto e mito*, in «Numa. I culti, i confini, l'omicidio» – cur. L. Garofalo –, Bologna, 2022, p. 91 ss. (cfr. M. LENTANO, *Un corpus normativo ispirato*, ivi, p. 15 e nt. 30 e p. 22 s.). Di Graziana Brescia, grazie alla gentilezza dell'autrice, ho potuto leggere anche il dattiloscritto del suo libro *Pro me tenet altera caelum. Giunone e la paelex: dinamiche di un conflitto femminile tra terra e cielo*, di prossima pubblicazione.

⁸) SIRKS, *op. cit.*, p. 251 ss. (l'idea che il divieto fosse in primo luogo volto a impedire

Boudewijn Sirks prospetta l'ipotesi per cui la *paelex* dell'età arcaica, ed in particolare sino alla *lex Canuleia*, sarebbe stata la donna plebea unita ad un patrizio per il tramite di nozze appunto non confarreate, e dunque «a partner in a religiously not sanctioned way»⁹, alla quale non spettava il *nomen* di 'matrona', riservato, prima della *lex Canuleia*, alle donne patrizie¹⁰. I figli nati da tale unione, pur ritenuti legittimi e cittadini romani dal punto di vista plebeo, sarebbero stati individuati dai patrizi col termine 'spuri', proprio in conseguenza dell'essere nati da nozze non riconosciute dal loro gruppo e dal suo diritto sacro¹¹. La *lex Canuleia*, dunque, avrebbe rappresentato la prima tappa storica del progressivo slittamento di significato non solo del 'conubium'¹², ma anche della parola 'paelex', alla quale, in origine, non sarebbe stato associato il giudizio morale negativo attestato per il periodo successivo, quando il termine indicherà, in linea di massima, la concubina di un uomo sposato¹³.

2. L'argomentazione di Boudewijn Sirks richiama in particolare la paura dei membri del patriziato, ai tempi della sua cosiddetta serrata, del venir meno con i matrimoni misti dell'esclusivo possesso degli *auspicia* da parte di tale ordine (Liv., *urb. cond.* 4.2.6)¹⁴, ma credo che oltre alle molte attestazioni liviane di tale

le nozze di un patrizio con una plebea era già prospettata da Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III.1, Leipzig, 1887, p. 79 s.: cfr. WESTRUP, *Recherches*, cit., p. 54 ss.) In effetti, il problema che rimane in ombra in tale tentativo di spiegazione è quello di motivare una norma del tempo di Numa impiegando come causa del suo dispositivo vicende posteriori di vari secoli al secondo re di Roma, ed invece connesse alla cd. serrata del patriziato di età protorepubblicana: né in tale trattazione viene adeguatamente spiegato perché il solo matrimonio preso in considerazione quale causa del fenomeno della *paelex* sarebbe quello di una plebea con un patrizio, e non viceversa. Postulare invece che per i patrizi, sin dai primordi di Roma, qualsiasi unione non confarreata desse origine non a un matrimonio e a una moglie legittima ma ad una unione irregolare ed appunto ad una *paelex*, per quanto alla fine come si vedrà non convincente sino in fondo, è quantomeno ipotesi per tal verso più logica e lineare

⁹) SIRKS, *op. cit.*, p. 252.

¹⁰) In realtà il termine 'matrona' che Boudewijn Sirks (*op. cit.*, p. 242) riferisce *tout court* alle donne confarreate, quantomeno per l'età monarchica, in epoca posteriore sembra in realtà richiedere il solo requisito del matrimonio con *conventio in manum*, con in più forse la condizione di *univira*, ossia di essersi sposata una sola volta (cfr. Serv., in *Verg. Aen.* 11.476): si veda in particolare R. FIORI, 'Materfamilias', in «BIDR.», XCVI-XCVII, 1993-1994, p. 455 ss., in particolare p. 457 ss. e 475 ss. Sull'episodio relativo alla menzione delle sole *matronae* nelle parole della Fortuna Muliebre ai tempi di Coriolano e sulla conseguente esclusione dal suo culto delle donne binube, cfr. *infra*, p. 16 nt. 22.

¹¹) Si veda PEPPE, *Paelex e spurius*, cit., p. 354 ss.

¹²) SIRKS, *Paelex*, cit., p. 249 ss., e *infra*, p. 38 ss.

¹³) SIRKS, *op. cit.*, p. 253: si veda *infra*, p. 19 ss., 26 ss. e 30 ss.

¹⁴) Sulla narrazione liviana relativa al dibattito sul *conubium* tra patrizi e plebei si ve-

atteggiamento da lui ricordati vi siano ulteriori elementi, e forse ancor più decisivi, da richiamare, ed in particolare si potrebbe segnalare il noto *‘quam enim aliam vim conubia promiscua habere nisi ut ferarum prope ritu volgentur concubitus plebis patrumque?’* (4.2.6), frase in cui si sommano e rincorrono l’aggettivo *‘ferus’*, il verbo *‘volgo’*, che ha anche il significato di «prostituire», ed il sostantivo dall’eco alquanto carnale *‘concubitus’* (da *‘concumbo’*)¹⁵: espressioni che tra l’altro ricordano assai da vicino la drammatica protesta di Virginio, nel noto episodio che secondo la tradizione mise fine al secondo decemvirato, allorché sua figlia venne assegnata giudizialmente ad Appio Claudio (3.47.8): *‘Icilio – inquit – Appi, non tibi filiam despondi et ad nuptias, non ad stuprum educavi. placet pecudum ferarumque ritu promisce in concubitus ruere? passurine haec isti sint nescio: non spero esse passuros illos qui arma habent’*¹⁶, frase ancor più significativa se si tiene presente come Appio Claudio sia subito prima definito come una sorta di *nefas* estraneo al genere umano (3.47.1: *‘... unum Ap. Claudium et legum expertem et civilis et humani foederis esse ...’*)¹⁷. Ed è notevole per tal verso altresì quanto nel quarto libro liviano precede la ricordata indicazione dei matrimoni tra patrizi e plebei (4.2.5), che ben esprime lo scandalo per un simile sovvertimento dei valori su cui, nella prospettiva dei *patres*, si era sino allora fondata Roma – *‘conlutionem gentium, perturbationem auspiorum publicorum privatorumque adferre, ne quid sinceri, ne quid incontaminati sit, ut discrimine omni sublato nec se quisquam nec suos noverit’* –, nonché per certi aspetti ancora di più quello che segue (4.2.6-7), dove si esprime l’orrore per il caos che sarebbe conseguito all’ammissione di simili matrimoni per quanto riguarda la condizione personale dei figli che ne sarebbero derivati: *‘ut qui natus sit ignoret, cuius sanguinis, quorum sacrorum sit; dimidius patrum sit, dimidius plebis, ne secum quidem ipse concors. parum id videri quod omnia divina humanaeque turbentur’*¹⁸.

da in particolare, nella prospettiva che qui interessa, G. GUASTELLA, *La rete del sangue: simbologia delle relazioni e modelli dell’identità nella cultura romana*, in «Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici», XV, 1985, p. 49 ss..

¹⁵ «ThLL», IV, c. 102, sv. *‘concumbo’*, ll. 27 ss. («coire»). Sul parallelismo nelle fonti antiche tra la sessualità animale e determinati comportamenti umani cfr. GUASTELLA, *op. cit.*, p. 99 e nt. 139. Si veda in generale G. FRANCIOSI, *La plebe senza genti e il problema della ‘rogatio Canuleia’*, in «Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana», I, Napoli, 1984, p. 121 ss., 125 ss e 171 ss. (cfr. tra l’altro WESTRUP, *Recherches sur les formes antiques de mariage*, cit., p. 54 s.).

¹⁶ Cfr. F. ZUCCOTTI, *Il ‘furor’ del patricida e il testamento di Malleolo*, in «Labeo», XXXVII, 1991, p. 201 ss. (si veda GUASTELLA, *op. cit.*, p. 99). Sulla *conlutio sanguinis* derivante da nozze peregrine e servili cfr. Svet., *Aug.* 40.3 (*‘Magni praeterea existimans sincerum atque ab omni collutione peregrini ac servilis sanguinis incorruptum servare populum, et civitates Romanas paucissime dedit et manumittendi modum terminavit’*): si veda ancora GUASTELLA, *op. cit.*, p. 64. Cfr. J. GAGÉ, *Matronalia. Essai sur les dévotions et les organisations cultuelles des femmes dans l’ancienne Rome*, Brussels, 1963, p. 242 e 251 ss.

¹⁷ ZUCCOTTI, *op. ult. cit.*, p. 206 s.

¹⁸ Cfr. PEPPE, *Paelex et spurius*, cit., p. 354, SIRKS, *Paelex*, cit., p. 251 ss., e GUASTELLA,

Se qui la prospettiva dei patrizi sembra quasi distinguere i membri dei due ordini come esseri appartenenti a due differenti generi umani, rendendo quindi per più versi perfettamente logico che una donna sposata in tal modo non potesse toccare l'ara di Giunone, vi è poi un ulteriore passo liviano, su cui Boudewijn Sirks non si sofferma, che rende alquanto più concretamente verosimile l'ipotesi di un divieto religioso riguardante i matrimoni misti ed in particolare le nozze non confarreate¹⁹:

Liv., *urb. cond.* 10.23.1-10: eo anno prodigia multa fuerunt, quorum averruncandorum causa supplicationes in biduum senatus decrevit; publice vinum ac tus praebitum; supplicatum iere frequentes viri feminaeque. insignem supplicationem fecit certamen in sacello Pudicitiae Patriciae, quae in foro bovario est ad aedem rotundam Herculis, inter matronas ortum. Verginiam Auli filiam, patriciam plebeio nuptam, L. Volumnio consuli, matronae quod e patribus enupsisset sacris arcuerant. brevis altercatio inde ex iracundia muliebri in contentionem animorum exarsit, cum se Verginia et patriciam et pudicam in Patriciae Pudicitiae templum ingressam, ut uni nuptam ad quem virgo deducta sit, nec se viri honorumve eius ac rerum gestarum paenitere <ex> vero gloriaretur. facto deinde egregio magnifica verba adauxit. in vico Longo ubi habitabat, ex parte aedium quod satis esset loci modico sacello exclusit aramque ibi posuit et convocatis plebeiis matronis conquesta iniuriam patriciarum, 'hanc ego aram' inquit 'Pudicitiae Plebeiae dedico; vosque hortor ut, quod certamen virtutis viros in hac civitate tenet, hoc pudicitiae inter matronas sit detisque operam ut haec ara quam illa, si quid potest, sanctius et a castioribus coli dicatur'. eodem ferme ritu et haec ara quo illa antiquior culta est, ut nulla nisi spectatae pudicitiae matrona et quae uni viro nupta fuisset ius sacrificandi haberet; volgata dein religio a pollutis, nec matronis solum sed omnis ordinis feminis, postremo in oblivionem venit.

Ancora nel 297 a.C., dunque, Virginia – patrizia che si era sposata con un plebeo, per quanto console, e dunque al di fuori dell'ordinamento patrizio e delle sue consuetudini ('e patribus enupsisset': 'enubo' parrebbe avere in primo luogo il significato di «extra suum ordinem nubere»)²⁰ – viene scacciata dalle altre matrone dalla celebrazione dei riti ('sacris arcuerant') della dea Pudicizia,

op. cit., p. 84 ss. Sull'analogo episodio della fanciulla di Ardea di cui narra Liv., *urb. cond.* 4.9.1-11, si veda E. VOLTERRA, *Sul diritto familiare di Ardea* (1967), in *Scritti giuridici*, III, Napoli, 1991, p. 109 ss.

¹⁹ Si veda SIRKS, *op. cit.*, p. 249 ss. e *passim*. A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, Napoli, 1975, p. 219, afferma che «la tesi dei *patres* era, all'ingrosso, che i plebei appartenessero a una razza inferiore (o comunque a una stirpe diversa da quella dei Quiriti)».

²⁰ Cfr., sv. 'enubo', Æ. FORCELLINI, «Lexicon Totius Latinitatis», rist. Bologna, 1965, II, p. 274, e «ThLL.», V.2, c. 615, ll. 1 ss., che pongono come primo significato del lemma «extra suum ordinem nubere». Si veda G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*³, Napoli, 1983, p. 68 s.

cui era dedicato un tempio del foro Boario, cosicché ella dedica un sacello alla dea nel vico Lungo ove abitava: e da allora si cominciò così a distinguere tra il tempio della Pudicizia Patrizia (*‘in sacello Pudicitiae Patriciae’*) e quello della Pudicizia Plebea (*‘Pudicitiae Plebeiae dedico’*)²¹. Benché l’episodio si collochi circa quattro secoli dopo i tempi di Numa Pompilio ed un secolo e mezzo dopo la *lex Canuleia*, risulta quindi che le donne patrizie sposate con un plebeo – o plebee sposate con un patrizio –, e perciò sembrerebbe con nozze non confarreate, potessero positivamente venire escluse dai riti che riguardavano le tipiche donne dell’ordine patrizio, e che dunque, così come solo alle donne sposate con la *confarreatio* spettava il titolo di *‘matrona’*, le altre potessero venire allontanate dalle cerimonie pertinenti alle donne invece normalmente sposate in tal modo²². E allo stesso modo in cui Virginia viene coralmente esclusa dalla festa della Pudicizia, in ipotesi si potrebbe quindi pensare che le mogli non confarreate fossero similmente limitate anche per quanto riguarda il culto di Giunone²³.

3. Certamente, Giunone è una dea alquanto più importante e per così dire centrale nella religione romana rispetto alla Pudicizia, e non sarebbe così piano e semplice postulare una sua apprensione da parte dell’ordine patrizio, tale da addirittura escludere le donne plebe non sposate con la *confarreatio* dal

²¹) Sull’episodio e le sue implicazioni si vedano GAGÉ, *Matronalia*, cit., p. 20 s, 30, 72, 116 s. e *passim*, e TRAMUNTO, *Paelex aedem Iunonis ne tangito*, cit., p. 181 (cfr. PEPPE, *Paelex e spurius*, cit., p. 354, e R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano. Dal diritto classico al diritto giustiniano*, Milano, 1951, p. 351 nt. 940, che, in particolare, lo mette in relazione con la figura della *‘paelex’*). Si vedano altresì N. BOËLS-JANSSEN, *La vie religieuse des matrones dans la Rome archaïque*, Roma, 1993, p. 237 ss., e L. ARENDS OLSEN, *La femme et l’enfant dans les unions illégitimes à Rome. L’évolution de droit jusqu’au debut de l’Empire*, Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt a.M. - New York - Wien, 1999, p. 33 s. e 53.

²²) Episodio in certo modo analogo a quello del culto della *Pudicitia* può essere considerato per tal verso un aneddoto secondo cui, quando le matrone romane convinsero Coriolano a non portar guerra contro Roma al fianco dei Volsci, ed il Senato concesse loro di edificare un tempio alla Fortuna Muliebre, il giorno della dedica la statua della dea disse «Voi mi avete dato, o matrone, alla legge sacra della città» (Dion. Hal., *ant. Rom.* 8.56.3: Οσίῳ πόλεως νόμῳ γυναικες γαμεταὶ δεδόκατέ με; cfr. Liv., *urb. cond.* 2.40.12, Val. Max., *mem.* 1.8.4 – *‘rite me, matronae, dedistis riteque dedicastis’* –, e Aug., *civ. Dei* 4.19): ed avendo la dea usato l’espressione *‘matronae’*, si stabilì che non potessero toccare la statua o servire la dea se non le matrone univire, escludendo quelle che avessero contratto seconde nozze. Si veda TRAMUNTO, *Paelex*, cit., p. 180 s., e, sul valore di essere *‘univira’*, R. SALLER, *I rapporti di parentela e l’organizzazione familiare*, in «Storia di Roma», IV. «Caratteri e morfologie», Torino, 1989, p. 527 s., nonché, su tale condizione nei culti muliebri, GAGÉ, *Matronalia*, cit., p. 6, 53, 62 e 121 ss.

²³) Cfr. tra l’altro M.A. LEVI, *Gli dei plebei e gli dei dei patrizi*, in «Homenaje J.M. Blázquez», Madrid, 1996, p. 117 ss.

suo culto: ma, anche senza voler qui approfondire più di tanto tale questione, e tenendo in ogni caso presente come il divieto riguardante la *paelex* fosse limitato all'entrare in contatto fisico con l'altare della dea²⁴, è soprattutto da considerare come nella religione romana ed in genere in Italia tale dea si moltiplichi all'infinito in una folla di *Iunones* ed in una moltitudine di epiteti (come osservava Georges Dumézil)²⁵, per cui non è di per sé da escludere che il divieto della norma numana potesse in ipotesi riguardare soltanto un altare particolare relativo a una determinata ipostasi di Giunone²⁶: d'altra parte non è neppure da dimenticare – in una approssimazione qui inevitabile, mentre del resto si tratta per ora solo di saggiare la verosimiglianza di massima di tale tesi – che la triade Capitolina (Giove, Giunone e Minerva) si connoti presto in senso «aristocratico» in opposizione alla triade plebea (Libero, Libera e Cerere), e come, già nel 496 a.C., la costruzione del santuario delle tre divinità plebee, sull'Aventino, sia da vari storici considerato la risposta di tale ordine al tempio della triade Capitolina, situato sul Campidoglio²⁷: fattore che evidentemente potrebbe nel caso contribuire a spiegare perché in ultima analisi

²⁴) Cfr. S. TONDO, *Leges regiae e paricidas*, Firenze, 1973, p. 62 s.

²⁵) *La religion romaine archaïque avec un appendice sur la religion des Etrusques*, Paris, 1974, trad. it. – *La religione romana arcaica. Con un'appendice su La religione degli Etruschi* –, Milano, 1977, p. 261 ss.: è stato addirittura ipotizzato – ma Dumézil critica tale congettura: cfr. soprattutto p. 33 ss. – che in origine 'iuno' fosse l'equivalente femminile di 'genius', e quindi uno spirito protettore attribuito a ogni donna (cfr. D. SABBATUCCI, *La religione di Roma antica dal calendario festivo all'ordine cosmico*, Milano, 1988, p. 185 ss.), e che solo in seguito da tale pluralità sarebbe scaturita la grande dea. Sulle varie *Iunones* quali ipostasi della dea cfr. J.A. HILD, 'Iuno', in C.V. DAREMBERG, E. SAGLIO, «Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines», III.1, Paris, 1873, p. 668 ss. e soprattutto p. 682 ss. P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Milano, 1990, p. 152 s., fa ad esempio riferimento a *Iuno Lucina*, protettrice del parto, e a *Iuno Regina*, che tutela la *dignitas* dello statuto matronale. Si veda altresì GAGÉ, *Matronalia*, cit., p. 13 ss. e *passim* (cfr. p. 65 e 87), e P. NOAILLES, *Iunon, déesse matrimoniale des Romains* (1939), in *Fas et ius. Etudes de droit romain*, Paris, 1948, specie p. 42 s.

²⁶) Si veda TONDO, *op. cit.*, p. 62 s., che sottolinea come nel culto di Giunone l'impiego della *mensa* sia attestato in luogo della normale *ara* (cfr. Macr., *Sat.* 3.11.5-6, Dion. Hal., *ant. Rom.* 2.50.3, e Fest., *verb. sign.* sv. 'mensae' e 'curiales mensae', L. p. 175 e 56), cosicché il divieto di *aram tangere* doveva riguardare anche la *mensa*.

²⁷) Si veda in breve J. BAYET, *Histoire politique et psychologique de la religion romaine*, Paris, 1957, trad. it. – *La religione romana. Storia politica e psicologica* –, Torino, 1992, p. 131 s.: cfr. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, cit., p. 274 ss. e 332 s. Sull'ostilità patrizia, opposta alle tendenze della Roma dei re e culminata nella guerra Latina (340-338) con la devastazione di Lavinio, verso gli influssi religiosi ellenizzanti, cfr. LEVI, *Gli dei plebei*, cit., p. 117 s. (cfr. M. TORELLI, *Lavinio e Roma, Riti iniziatici e matrimonio tra archeologia e storia*, Roma, 1984, p. 203 ss.). Sul ruolo assunto da Cerere, dea plebea, nella *confarreatio* patrizia si veda in ogni caso GAGÉ, *Matronalia*, cit., p. 16 s. (cfr. ARENDS OLSEN, *La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome*, cit., p. 30 s.).

le mogli plebee potessero essere escluse da determinati riti connessi al culto di Giunone, o quantomeno dai riti di una sua determinata ipostasi.

Nello stesso senso, d'altra parte, convergono altresì le implicazioni che il matrimonio confarreato doveva assumere nella prospettiva patrizia, contribuendo altresì a mettere a fuoco lo sdegno scandalizzato di tale ordine verso i matrimoni misti che si è visto in Livio: infatti nel rito della *confarreatio* dovevano sin dalle origini esservi formule e ritualità atte a manifestare la rinuncia ai propri *sacra familiaria* e nel caso altresì *gentilicia* da parte della donna, onde evitare che essa, accettando i *sacra* del marito senza rinunciare ai propri, incorresse nella temuta *perturbatio sacrorum*, ossia all'appartenenza a una duplice serie di *sacra*, contraria agli *iura manium* e foriera di ostilità e di vendette dei trapassati²⁸. Analoghe formule solenni di ripudio dei *sacra* della donna furono in seguito verosimilmente introdotte altresì per la *coemptio* nonché forse per l'*usus*²⁹, ma non sembra verosimile che in origine il matrimonio plebeo, traducendosi, in particolare, nella prima delle due forme di *conventio in manum*, di per sé le prevedesse (per quanto riguarda i *sacra gentilicia*, poi, è paradigmatico il detto '*plebs gentes non habet*')³⁰. Tale empietà rappresentata dalla *perturbatio sacrorum*, ossia dal sommarsi di due distinti *sacra* nella medesima persona, poteva quindi verosimilmente essere in buona parte a base del motivo dello sdegno patrizio verso i matrimoni misti, visti come una unione che non rispettava le prescrizioni religiose e percepiti con sfavore dalla divinità: e che quindi non avevano nulla di umano né di civile, ma si riducevano appunto ad un *concubitus* alla maniera di bestie selvagge³¹.

²⁸) Si veda A. MAIURI, *Sacra privata. Rituali domestici e istituti giuridici in Roma antica*, Roma, 2013, p. 49 ss. (cfr. SIRKS, *Paelex*, cit., p. 245 e 251, FRANCIOSI, *La plebe senza genti*, cit., p. 172 ss., e A. CORBINO, *Status familiae*, in «Homo, caput, persona La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana», Pavia, 2010, p. 186 s.). Si veda altresì WESTRUP, *Recherches sur les formes antiques de mariage*, cit., p. 10 s., 23 ss., 25 s. e 78. (cfr. R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, Napoli, 2018, p. 18 s., e S.A. CRISTALDI, *Confarreatio e svolgimento delle nozze*, in «Religione e Diritto Romano. La cogenza del rito», Tricase, 2015, p. 174 ss.).

²⁹) Cfr. MAIURI, *op. cit.*, p. 58 s., e FRANCIOSI, *op. ult. cit.*, p. 125 ss. e 171 ss.

³⁰) Si vedano tra l'altro V. GIUFFRÈ, «*Plebei gentes non habent*», in «Labeo», XVI, 1970, p. 329 ss., e GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., p. 158 ss. e 279 ss.: ma cfr. in ogni caso J.-Cl. RICHARD, *Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plebéen*, Roma, 1978, p. 181 ss. Sul carattere patrizio della *confarreatio* e plebeo della *coemptio*, in una più ampia prospettiva italica, si veda tra l'altro TORELLI, *Lavinio e Roma*, cit., p. 122 ss.

³¹) MAIURI, *op. cit.*, p. 34 s. e 68 ss., e SIRKS, *Paelex*, cit., p. 252 s. Sul parallelo con la sessualità animale cfr. *supra*, p. 14 nt. 15.

4. Se tutto questo potrebbe dunque rendere estremamente verosimile l'identificazione della *paelex* con la donna sposata, in particolare, mediante matrimonio misto o in ogni caso non confarreato, è da notare come nel loro dettato le fonti a disposizione non ostino più di tanto ad una simile idea ricostruttiva, anche in quanto, a ben vedere si tratta di testi non troppo significativi e soprattutto alquanto poveri di effettive spiegazioni di tale risalente figura, limitandosi in linea di massima poco più che a riferire l'antica norma numana in connessione, tuttavia, a verosimilmente recenziori significati di «paelex».

Gell., *noct. Att.* 4.3.3: 'Paelicem' autem appellatam probrosamque habitam, quae iuncta consuetaque esset cum eo, in cuius manu mancipioque alia matrimonii causa foret, hac antiquissima lege ostenditur, quam Numae regis fuisse accepimus: 'Paelex aedem Iunonis ne tangito; si tangit, Iunoni crinibus demissis agnum feminam caedito'. 'Paelex' autem quasi πάλλαξ, id est quasi παλλακίς. Ut pleraque alia, ita hoc quoque vocabulum de Graeco flexum est.

Incominciando dal passo di Gellio³², l'aspetto più notevole è parso soprattutto l'etimologia che egli ci dà della parola «paelex», posta come derivata dal greco πάλλαξ. Ma tale spiegazione etimologica sembra destare non poche perplessità.

In effetti, a tale proposito, riandando ad un mio vecchio articolo³³,

³² Sul passo, oltre a C. CASTELLO, *In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano*, Milano, 1940, p. 9 ss. (cfr. p. 37 ss.), e ad G. HANARD, *Manus et mariage à l'époque archaïque. Un essai de mise en perspective ethnologique*, in «RIDA», 2ª s., XXXVI, 1989, p. 228 ss., si vedano GIUNTI, *Adulterio e leggi regie*, cit., p. 142 ss., PEPPE, *Paelex*, cit., p. 345 ss., U. BARTOCCI, *Le species nuptiarum nell'esperienza romana antica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nella testimonianza delle fonti*, Roma, 1999, p. 64 s., S.A. CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali a Roma*, in «Le relazioni affettive non matrimoniali», Torino, 2014, p. 145 s., R. LAURENDI, *Leges regiae e Ius Papirianum. Tradizione e storicità di un corpus normativo*, Roma, 2013, p. 83 ss. e 108 ss., SIRKS, *Paelex*, cit., p. 241 ss. e 246, ARCES, *Il regime giuridico-sacrale della «paelex»*, cit., p. 29 ss. (cfr. ID., *La paelex tra poligamia e concubinato*, cit., p. 211 ss.) e BRESCIA, *La Paelex*, cit., p. 91 ss. Oltre a ARENDS OLSEN, *La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome*, cit., p. 25 s., cfr. altresì ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 11 ss., C. BUSACCA, *Iustae nuptiae. L'evoluzione del matrimonio romano dalle fasi precittadine all'età classica*, Milano, 2012, p. 174 e nt. 44, R. QUADRATO, «*Maris atque feminae coniunctio*»: «*matrimonium*» e unioni di fatto, in «Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato», Milano, 2014, p. 376 ss. (= «Index», XXXVIII, 2010, p. 231 s.), e M. RIZZUTI, *Il problema dei rapporti familiari poligamici. Precedenti storici e attualità della questione*, Napoli, 2016, p. 18 ss.

³³ F. ZUCCOTTI, «... *Qui fruges excantassit* ...». *Il primigenio significato animistico-religioso del verbo «excantare» e la duplicità delle previsioni di xii Tab. VIII.8*, in «Atti del III Seminario Romanistico Gardesano», Milano, 1988, p. 90 nt. 9, ove peraltro mi occupavo del verbo «*pellicio*» in quanto usato da *Tab. VIII.8b* («*neve alienam segetem pellexeris*»: Serv., in *Verg. Buc.* 8.99) e solo in maniera marginalmente incidentale della parola «paelex».

Leo Peppe mi rimproverava amichevolmente di attardarmi a considerare «ancora» ‘*pellex*’ come derivante da ‘*pellicio*’, mentre «il Tondo ha dimostrato in modo conclusivo» che il termine ‘*paelex*’ «deriverebbe direttamente dal greco πάλλαξ, ... e potrebbe quindi trattarsi di un grecismo preumano, quindi romuleo»³⁴. Ma in realtà si tratta di una descrizione della questione alquanto incerta ed ottimistica, e i dati a disposizione non sembrano affatto deporre del tutto in tal senso.

In realtà l'ipotetica relazione etimologica tra la forma ‘*pellex*’ ed i lemmi ‘*pellis*’ (‘*scortum*’) e ‘*pellicio*’³⁵ è l'unico dato relativamente sicuro ed accettabile secondo Ernout e Meillet³⁶, che io incidentalmente citavo, i quali notano come «tous ces mots» – ‘*paelex*’ e ‘*pellex*’, insieme altresì a παλλακή e πάλλαξ – «se ressemblent, sans se laisser réduire à un original commun, ce qui n’eton-ne pas pour un mot de ce sens»³⁷.

³⁴) PEPPE, *Paelex*, cit., p. 344 e nt. 4 (cfr. SANNA, *Dalla paelex*, cit., p. 184 nt. 40). Curioso come LAURENDI, *Leges regiae*, cit., p. 86, attribuisca a me la paternità di tale tesi etimologica («non va trascurata la teoria dello Zuccotti, secondo cui il sostantivo *paelex* deriverebbe non già dal greco *pollaké*, ma dal verbo *pellicio* ...»: ciò è inesatto, sia in quanto mi riferivo alla sola forma ‘*pellex*’, sia in quanto si tratta di una spiegazione etimologica che derivavo da Alfred Ernout ed Antoine Meillet (cfr. *infra*, nt. 36): ma in ogni caso non posso che ringraziare l'autrice dell'attribuzione.

³⁵) Sul nesso linguistico tra ‘*paelex*’ (‘*pellex*’) e ‘*pellicio*’ si veda in ogni caso *infra*, p. 121 ss.

³⁶) A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étimologique de la langue latine. Histoire des mots*, 4^a ed. *augm.* (J. André), Paris, 1994, p. 474. Si vedano in ogni caso H. FRISK, *Griechisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg, 1960-1972, II, rist. 2006, sv. παλλακή, p. 468 s., e A. WALDE, J.B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*⁴, Heidelberg, 1965, II, rist. 2006, sv. ‘*paelex*’, p. 233 s. Comunque ERNOUT, MEILLET, *loc. cit.*, ipotizzano, nel caso che ‘*paelex*’ derivi da παλλακή «un intermédiaire étrusque» (cfr. P. CHANTRAINE, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, IV.1, Paris, 1977, p. 853 s., sv. παλλακή): *contra* TONDO, *Leges regiae e paricidas*, cit., p. 59 s. Per una derivazione di ‘*pellex*’ da ‘*pellicio*’ si veda anche A. VANIČEK, *Etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache*, Leipzig, 1874, p. 156 (cfr. p. 94 per ‘*pellax*’), e *Griechisch-lateinisches etymologisches Wörterbuch*, I, Leipzig, 1877, p. 528.

³⁷) M. DE VAAN, *Etymological Dictionary of Latin and the Other Italic Languages*, Leiden-Boston, 2016, p. 439, sv. ‘*paelex*’, ricorda che tale sostantivo viene di solito confrontato con l'antico irlandese ‘*airech*’, col greco παλλακή e l'avestico ‘*pairika-*’ (cfr. G. DEVOTO, *Origini indoeuropee*², Padova, 2005, p. 375 e 380, e V. PISANI, *Storia della lingua latina*, I. *Le origini, e la lingua letteraria fino a Virgilio e Orazio*, Torino, 1962, p. 149, e *Testi latini arcaici e volgari con commento glottologico*³, Torino, 1975, p. 40 e nt. III): ma, nota Michiel de Vaan, l'irlandese e l'avestico hanno una ‘-r’, il greco ha una ‘a’ e poi ‘ll’, in entrambi i casi forme lontane da quella latina; per il latino *paelex*, piuttosto, egli propenderebbe per **paed-Vk-s*, da cui *paedor*, ma avverte che è solo un'ipotesi non molto fondata. Per una derivazione di ‘*paelex*’ dal semitico (cfr. S. LEVIN, *Hebrew {pi(y)lēgēš}*, *Greek παλλαγή*, *Latin paelex: the origin of intermarriage among the Early Indo-Europeans and Semites*, in «General Linguistics», XXIII.3, 1983, p. 191 ss., che pensa che ‘*paelex*’ sia un prestito da una lingua mediterranea, forse semitica) si veda G. SEMERANO, *Le origini della cultura europea*, II. *Dizionari etimo-*

Quanto invece alla «dimostrazione» della derivazione di ‘paelex’ dal greco πάλλαξ («ragazza») propugnata da Salvatore Tondo, essa sembra richiedere, più che un convincimento razionale, per vari versi un vero e proprio atto di fede da parte del lettore. Infatti πάλλαξ è termine non appartenente al greco letterario ma, parrebbe, alla lingua parlata, e non è attestato dalle fonti se non nella forma diminutiva παλλάκιον (usata da Platone il Comico – *fr.* 222 Kassel, Austin – citato da Poll., *onom.* 2.9)³⁸: lemma, quest’ultimo, che peraltro viene posto altresì in relazione, si può notare, con παλλακεία³⁹ e quindi con παλλακίς («concubina»)⁴⁰, mentre per stessa ammissione di Salvatore Tondo⁴¹ non risultano soverchiamente significative le ulteriori fonti grammatiche ed antiquarie che registrano πάλλαξ e παλλάκιον, cosicché l’ipotesi di una derivazione di ‘paelex’ da πάλλαξ rappresenta più che altro un’opinione dell’autore in massima parte priva di un

logici, Firenze, 1994, 1, *Dizionario della lingua greca*, p. 220, sv. Παλλακή: «παλλακή - ἥς, παλλακίς: orig. Meretrice, concubina. Lat. ‘paelex’ prostituta. Ebr. pīleḡeš, aram. pīlaqtā, av. pairikā (donna demoniaca per il suo fascino seduttore), m. pers. parīk, irl. airech (meretrice, concubina). Se ne ignorò l’origine. E’ la donna della casa chiusa, prostituta sacra che si offre nei ‘recinti’, nel santuario di Afrodite (Herod., I, 199): l’av., il pers. etc. richiamano la base accad. parakku (cella, tempio, ‘Cella Heiligtum’ ...), sum. barag; cfr. accad. parāku (chiudere, sbarrare, ‘sperren’) in analogie con ḫarīm: acc. ḫarāmu (segregare, ‘absondern’ ...) da cui ḫarimtu, ḫarintu, ḫarmatu (segregata, prostituta, ‘Abgesonderte, Prostituirte’ ...): παλλακή corrisponde quindi all’aggettivo verb. di parāku, parāqu, che sono allotropic di accad. palāku ([‘Gebiet] abteilen’ ...): accad. palku (‘abgegrenzt’)), mentre in *Dizionario etimologici*, 2, *Dizionario della lingua latina e di voci moderne*, p. 500, sv. ‘paelex’, si rinvia al lemma precedente: «paelex (*pe(l)ex*, *pelica*), -icis, v. πάλλαξ, παλλακή»; cfr. altresì R. BEEKES, *Etymological Dictionary of Greek*, Leiden-Boston, 2016, II, p. 1147, sv. παλλακή: sull’etimologia semitica (cfr. P.M. MEYER, *Der römische Konkubinat nach den Rechtsquellen und den Inschriften*, Leipzig, 1895, rist. Aalen, 1966, p. 8, L. CECI, *Le etimologie dei giuristi romani*, Torino, 1892, p. 96 nt. 1, e ERDMANN, ‘Paelex’, cit., c. 226) e sul concubinato presso gli antichi ebrei cfr. in breve CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., p. 10 ss., e CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali*, cit., p. 144 nt. 2. In ogni caso, se il termine greco sembra derivare dal semitico (o dall’imprestito semitico di una parola straniera), molti autori considererebbero in ogni caso la parola latina un’imprestito dal greco (così TONDO, *Leges regiae e paricidas*, cit., p. 58 nt. 162): ma si veda LEVIN, *op. cit.*, p. 190, secondo cui «The most reasonable guess seemed to be that it belonged to some lost indigenous language of the Mediterranean basin and was borrowed independently by Hebrew, Greek, and Latin with irregular adjustments» (cfr. p. 192: «Greek and Latin must have borrowed the word from a related language under circumstances unfavorable to recognition of the cognate morpheme»).

³⁸ TONDO, *op. cit.*, p. 56 s. (cfr. PEPPE, *op. cit.*, p. 344 s. e nt. 6). Si veda BRESCIA, *Pro me tenet altera caelum*, cit., § I.4 e nt. 46.

³⁹ H.G. LIDDEL, R. SCOTT, *Greek-English Lexicon. With a Revised Supplement*, Oxford, 1996, p. 1293, sv. παλλάκιον.

⁴⁰ Cfr. H. ESTIENNE (STEPHANUS), *Thesaurus Graecae Linguae*, rist. Napoli, 2008, VIII, c. 101, sv. παλλακίς.

⁴¹ TONDO, *op. cit.*, p. 56 ss.

vero e proprio tentativo veramente compiuto di dimostrazione⁴². Né infine è qui il caso di ripercorrere la ricostruzione tratteggiata da Salvatore Tondo, sulla scorta di Alois Walde, del passaggio dalla *alfa* della parola greca alla forma in ‘ae’ di ‘*paelex*’ attraverso la forma secondaria *παῖλακ*⁴³. Si tenga in ogni caso presente che secondo Pierre Chantraine «la seule notion qui permet de réunir tous ces mots» – *παλλακή, πάλλαξ* e quindi indirettamente altresì ‘*paelex*’ – «sur un même champ sémantique est celle de ‘jeunesse’ qui convient à Athéna» – *Παλλάς* – «aux jeunes garçons et à la concubine, qui est d’abord la jeune esclave que le mari prend en surplus de l’épouse (cf. *Il.* 9,452)»⁴⁴.

D’altro lato, quanto tale ipotesi etimologica lascia pressoché completamente in ombra, e che viceversa appare il vero aspetto decisivo della questione, è il motivo per cui, derivando in ipotesi dal greco *πάλλαξ* («ragazza»), il latino ‘*paelex*’ viri abbastanza velocemente, parrebbe, verso il significato di ‘*foemina probosa*’ ed anzi di «concubina» (‘*quasi πάλλαξ, id est quasi παλλακίς*’, aggiunge Gellio non del tutto congruamente): accezione che sembrerebbe ad una prima considerazione assurgere già dai tempi quantomeno di Numa Pompilio a un preciso significato del lessico giuridico-sacrale⁴⁵.

⁴² TONDO, *op. cit.*, p. 64 («Tirando infine le somme, mi pare che analisi delle forme e analisi dei contenuti si saldino nel loro risultato ultimo, ... vale a dire che nella parola *paelex* debba riconoscersi un relitto linguistico», e che questa risulta «assunta in un’accezione tecnica appropriata, di cui già i vecchi giuristi di età repubblicana avevano smarrito il senso esatto», e dunque «non può trattarsi ... che di una parola precedente o coeva alla normazione numana, già da questa fissata nell’uso scritto»; cfr. p. 79 nt. 232: «un grecismo prenumano (cioè romuleo)». Tra l’altro, tenendo presente la ricostruzione di E. PERUZZI, *Origini di Roma*, Bologna, 1970-1973, II, p. 9 ss. (*Romolo e le lettere greche*) e l’importanza di Gabii circa il greco «importato» a Roma, non si può escludere di per sé che la norma numana sulla *paelex* (sulla cui relazione con riti matrimoniali arcaici che nell’espressione ‘*ubi tu Gaius ego Gaia*’ – cfr. *infra*, p. 53 ss. – sembrano, nel designare la donna col solo *praenomen*, rifarsi a usi sabini: cfr. PERUZZI, *op. cit.*, I, p. 101) sia in realtà una norma preesistente a Roma stessa, quantomeno nell’uso di vietare a determinate donne di *aram Iunonis tangere*: si veda ad esempio S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, I, Milano, 1981, p. 271 e 289, per la derivazione della norma sulla *verberatio parentis* dalla cultura sabina (cfr. F. ZUCCOTTI, *Ancora sulla configurazione originaria della sacertà*, in «*Iura*», LXIV, 2016, p. 311 nt. 28, e, per la verosimile preesistenza a Roma della norma sulla *termini exaratio*, p. 330 nt. 80 e p. 364 nt. 142: sulla anteriorità alla fondazione di Roma della lingua latina e le sue conseguenze ricostruttive – ad esempio nel lemma ‘*mancipatio*’ – mi permetto di rinviare al mio articolo *I glittodonti del diritto romano. Alcune ipotesi sulla struttura dell’arcaico ordinamento quiritario*, in «*RDR*», III, 2003, p. 389 ss.).

⁴³ Si veda, in riferimento ad A. WALDE, *Lateinische Etymologien*, in «*Indogermanische Forschungen*», XLIX, 1921, p. 85 ss. (*n.v.*), TONDO, *Leges regiae e paricidas*, cit., p. 61 e nt. 175.

⁴⁴ CHANTRAINE, *Dictionnaire étymologique*, IV.1, cit., p. 853 s., sv. *παλλακή*. Si veda in generale M.I. FINLEY, *Marriage, Sale and Gift in the Homeric World* (1955), in *Economy and Society in Ancient Greece*, London, 1981, p. 233 ss.

⁴⁵ TONDO, *op. ult. cit.*, p. 64 s e nt. 186, secondo cui l’accezione della parola ‘*paelex*’

In conclusione, la derivazione diretta di ‘paelex’ da πάλλαξ appare un’ipotesi possibile e magari dotata di un certo grado di probabilità, ma senz’altro non certo un dato ormai dimostrato in modo conclusivo. E si vedrà tra l’altro come, in D. 50.16.144, Granio Flacco prospetti invece un parallelismo semmai tra ‘pellex’ e παλλακή⁴⁶.

In ogni caso, sembra soprattutto da tenere presente come Aulo Gellio, al pari di non pochi altri autori latini, in generale potesse essere sensibilmente influenzato dalla cosiddetta concezione stoica del linguaggio, ove l’individuazione dell’origine etimologica di una parola non era strumentale soltanto alla sua spiegazione linguistica, ma diveniva altresì una via privilegiata per illuminare la stessa realtà ontologica del fenomeno reale indicato dal termine e il suo meccanismo scientifico⁴⁷ (come dirà ad esempio Isidoro di Siviglia –

sarebbe «già fissata nell’uso scritto» dalla normazione numana: cfr. *Introduzione alle «leges regiae»*, in «SDHI.», XXXVII, 1971, p. 46 s., ove si dice che la *paelex* sarebbe la donna che «il signore assume, ponendola accanto a sé e in insidiosa concorrenza con la sposa legittima ..., al rango di concubina»). In particolare, tale spiegazione etimologica non dà conto del fatto che in greco πάλλαξ ha il significato primario di «giovane ragazza» (cfr. ESTIENNE [STEPHANUS], *Thesaurus*, cit., VIII, c. 103, e LIDDEL, SCOTT, *Greek-English Lexicon*, cit., p. 129) e soltanto come secondario e derivato quello di «concubina» (per una spiegazione di tale nesso semantico si veda – cfr. *supra*, p. 22 nt. 44 – Pierre Chantraine), mentre in ipotesi dovrebbe invece giungere a Roma, come attesterebbe la norma numana, nel senso specifico di «concubina». Si deve tra l’altro tenere presente che mentre in greco per indicare la concubina il solo termine risulta παλλακή (πάλλαξ) – a parte eventualmente il termine λέκτρον, che significando «letto» passa altresì a indicare traslatamente il «concubinato» ed in certo modo la «concubina»: cfr., sv. λέκτρον, L. Rocci, *Vocabolario greco-italiano*²², Milano - Roma - Napoli - Città di Castello, 1970, p. 1134, e LIDDEL, SCOTT, *Greek-English Lexicon*, cit., p. 1037 –, in latino il termine ‘paelex’ è in ogni caso affiancato dal termine ‘concubina’ (oltre che in certo modo da ‘contubernalis’: cfr. «ThLL.», IV, c. 790 ll. 39 ss.), per cui il l’eventuale corrispondenza tra παλλακή (πάλλαξ) e ‘paelex’ risulta giocoforza diversamente atteggiarsi nelle due lingue. Su come infatti ‘paelex’ abbia altresì un originario significato non connotato in maniera negativa che si conserva a lungo cfr. *infra*, p. 113 ss. e 121 ss., e su come in origine anche nel greco παλλακίς non vi sia alcun senso peggiorativo cfr. É. BOISACQ, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque étudiée dans ses rapports avec les autres langues indo-européennes*, Heidelberg-Paris, 1916, p. 743, sv. ‘hom. παλλακίς’. Da segnalare lo scetticismo circa il termine ‘paelex’ di J. CARCOPINO, *Les prétendues «lois royales»*, in «MEFRA.», LIV, 1937, p. 372.

⁴⁶ Si veda *infra*, p. 30 ss.

⁴⁷ Cfr. in breve P. MATTHEWS, *La linguistica greco-latina*, in «Storia della linguistica» – cur. G.C. Lepschy –, I, Bologna, 1990, p. 203 ss., specie p. 212 ss., L. FORMIGARI, *Il linguaggio. Storia delle teorie*, Roma-Bari, 2005, p. 36 ss., e W. LESZL, *Linguaggio e discorso*, in «Il sapere degli antichi» – cur. M. Vegetti –, Torino, 1985, p. 13 ss. (si veda in particolare M. POHLENZ, *Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung*, Göttingen, 1959, trad. it. – *La Stoa. Storia di un movimento spirituale*, Milano, 2005, p. 69 ss. e 549 ss.). Cfr. in generale M.L. GATTI, *Etimologia e filosofia. Strategie comunicative del filosofo nel «Cratilo» di Platone*, Milano, 2006, *passim* e soprattutto p. 63 ss., e, sulla concezione del linguaggio di Varrone, S. ROESCH, *La place du signifié dans les étymologies de Varron*, in «Conceptions latines du sens et

etym. 12.4.41-42 – ‘venenum autem dictum, eo quod per venas vadit; infusa enim pestis eius per venas vegetatione corporis aucta discurrit et animam exigit. unde non posse venenum nocere, nisi hominis tetigerit sanguinem’) ⁴⁸. Tale peculiare visione dei fenomeni linguistici, ovviamente, poteva nel caso risultare non poco fuorviante, anche perché, nell’andare al fenomeno reale indicato dal termine, si tendeva inevitabilmente a ricercare nella parola greca ed in quella latina dallo stesso etimo un significato analogo se non eguale, in vista dell’unicità del dato ontologico che entrambe dovevano indicare ⁴⁹. Il tentativo di Gellio di ricollegare ‘paelex’ a πάλλαξ potrebbe quindi non rappresentare soltanto una spiegazione etimologica della parola latina, ma un più o meno cosciente tentativo di interpretare la parola latina sulla base dell’accezione greca del termine corrispondente, operato a freddo in base a preconcetti ideologici (tantopiù che egli sembra tra l’altro forzare il senso di πάλλαξ – «ragazza» – implicitamente verso l’accezione di παλλακή, «concubina»).

Inoltre, sempre a proposito del passo delle *Noctes Atticae*, per quanto tale aspetto non mi sembri soverchiamente sottolineato dalla dottrina ⁵⁰, stupisce

de la signification», Paris, 1999, p. 65 ss. e in particolare p. 68 ss. (cfr. P. FLOBERT, *La place du signifié dans les étymologies de Varron*, ivi, p. 59 ss.).

⁴⁸ Sulle concezioni linguistiche di Isidoro di Siviglia cfr. ancora FORMIGARI, *op. cit.*, p. 41. Sul vero «senso» delle parole, che i ‘*Graeci vocant ἐτυμολογίαν*’, si veda Varr., *ling. Lat.* 5.2 (cfr. MATTHEWS, *op. cit.*, p. 213).

⁴⁹ Sulle non agevoli corrispondenze etimologiche tra ‘classicus’ ed ἐγκριθεῖς tracciate in Gellio si veda ad esempio M. CITRONI, *Gellio, 19, 8, 15 e la storia di classicus*, in «Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici», LVIII, 2007, p. 181 ss., in particolare p. 196 ss. Indicativo ad esempio come in *noct. Att.* 1.18.3-6 Gellio rifiuti l’etimologia varroniana di ‘fur’ da ‘*furvum*’ (cfr. ZUCCOTTI, «... *Qui fruges excantassit* ...», cit., p. 184 e nt. 219) a favore della derivazione dal greco φῶρ (cfr. ERNOUT, MEILLET, *Dictionnaire étymologique*, cit., p. 262 s. sv. ‘fur’). In generale, su Gell., *noct. Att.* 10.4.2, cfr. (omonima della romanista) I. PIRO, *Il de verborum significatu di Verrio Flacco*, Palestrina, 2007, p. 29 ss. Si veda tra l’altro nel recente volume di J. ZABŁOCKI, *Scripta Gelliana*, Warsawa, 2020, il saggio (2007) *The Intellectual Background of Aulus Gellius*, p. 13 ss., in particolare p. 20 ss. (cfr. R. D’ALESSIO, *Il diritto in Gellio*, in «Index», XLIX, 2021, p. 56 ss.).

⁵⁰ In effetti, ci si è molto soffermati sul valore dell’endiadi ‘*in manu mancipioque*’, ma non risulta essere stato sollevato sotto tale aspetto il problema del rapporto tra la donna e il potestario: si vedano ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 13 (secondo cui l’espressione ‘*in manu mancipioque*’ è volta ad indicare, insieme alla *coemptio*, la *confarreatio* e l’*usus*), e PEPPE, *Paelex*, cit., p. 345 ss. (per il quale la differenza precipua tra la *uxor* e la *paelex* sarebbe proprio nell’essere la prima appunto *conventa in manum*: cfr. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie*, cit., p. 151 ss.), che dubita altresì – p. 346 s. – della congruità tecnica dell’espressione, specie in riferimento alla locuzione ‘*matrimonii causa*’ che ha senso se riconnessa a ‘*mancipium*’ ma non se riferita a ‘*manus*’: cfr. J. GAUDEMET, *Observations sur la Manus*, in «RIDA.», 2^a s., II, 1953, p. 332 s. (per il quale Aulo Gellio usa il sintagma seguendo i *veteres* o Servio Sulpicio), F. GALLO, *Osservazioni sulla signoria del pater familias in epoca arcaica*, in «Studi P. De Francisci», II, Milano, 1956, p. 202 nt. 1 (per il quale l’endiadi

il lettore sufficientemente attento quella sorta di definizione della ‘paelex’ come una donna «che convive abitualmente con uno che abbia un’altra donna in potestà a causa di matrimonio» (*iuncta consuetaque esset cum eo, in cuius manu mancipioque alia matrimonii causa foret*): probabilmente Gellio – o la sua fonte – insistono su tale aspetto in quanto la ‘paelex’ si definisce nei suoi tratti in relazione al cosiddetto matrimonio *cum manu* ed all’epoca arcaica⁵¹, ma tale perifrasi sembra non accorgersi di come, esprimendosi in tal modo, si parli in realtà di qualsiasi uomo che abbia sotto la propria potestà una donna *matrimonii causa*, e quindi anche di chi, in ipotesi, abbia nella propria *manus* una nuora sposata con il figlio *alieni iuris*: un suocero che, dunque, potrebbe magari anche essere vedovo e libero di stato, per cui si fuoriuscirebbe del tutto, se anche una donna convivesse con lui, dal fenomeno della ‘paelex’ così come descritto dallo stesso Gellio⁵². Né appare improbabile che tale difficoltà nasca da un affrettato prestito da un’altra fonte malamente seguita e forse riassunta o epitomata (e a tale distratta fretta sembra forse da ricollegare altresì il ricorso ad ‘*aedes*’ – ‘paelex aedem Iunonis ne tangito’ – anziché al termine ‘*ara*’, presente in Festo e normal-

‘in manu mancipioque’ viene in modo «eccezionale» usata ora in luogo di ‘*manus*’, ora in luogo di ‘*patria potestas*’), E. VOLTERRA, *Nuove ricerche sulla «conventio in manum»* (1966) in *Scritti giuridici*, III, cit., p. 32 ss. (che ribadisce la natura non giuridica dell’endiadi, in cui il termine ‘*mancipium*’ indicherebbe la *mancipatio* attraverso cui si realizza la *coemptio*: cfr. anche HANARD, *Manus et mariage à l’époque archaïque*, cit., p. 228 ss., che riferisce – p. 230 – l’endiadi ad una tradizione in cui era necessaria la compresenza di *manus* e matrimonio), L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei «iura praediorum»*, I, Milano, 1969, p. 249 nt. 176 (che non sembra comprendere bene il problema ma in ogni caso difende l’endiadi in esame: cfr. p. 277 ss. e nt. 9), e A. WATSON, *Two Notes on Manus* (1979), in *Studies in Roman Private Law*, London, 1991, p. 18 s. («very untechnical»). Si vedano più di recente CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali*, cit., p. 146 e nt. 7, BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 64 s., SANNA, *Dalla paelex*, cit., p. 185 e nt. 43, e BRESCIA, *La Paelex*, cit., p. 94 s. e nt. 13. Sulla ‘*manus*’ in Gellio cfr. in generale ZABLOCKI, *Scripta Gelliana*, cit., p. 45 ss. (*The Picture of a Roman Family in ‘Noctes Atticae’ by Aulus Gellius*, 1995). Non è il caso di sollevare qui la questione, ampiamente dibattuta in dottrina ma alla fine non convincente, della *manus* sulla moglie che spetterebbe al marito *filiusfamilias* e non al *pater* di questo (cfr. l’ancora attuale esame della questione in VOLTERRA, *Nuove ricerche*, cit., p. 3 ss.).

⁵¹ Per il collegamento temporale tra la locuzione ‘in manu mancipioque’ e la *lex Numa* (*‘hac antiquissima lege ostenditur’*) cfr. BARTOCCI, *op. cit.*, p. 64 s.: sulla distinzione tra matrimonio ‘*cum manu*’ e ‘*sine manu*’ cfr. p. 19 ss.

⁵² Cfr. la eguale locuzione cui ricorre Gell., *noct. Att.* 18.6.9 (*‘matrem autem familias appellatam esse eam solam, quae in mariti manu mancipioque aut in eius in cuius maritus manu mancipioque esset, quoniam non in matrimonium tantum, sed in familiam quoque mariti et in sui heredis locum venisset’*), dove invece viene esplicitata l’alternativa tra donna entrata in *potestate* come moglie o come nuora: oltre ad HANARD, *op. cit.*, p. 167 s., cfr. PEPPE, *Paelex*, cit., p. 346 ss., e in particolare p. 349, che però, concentrato sul problema dell’endiadi ‘in manu mancipioque’ (cfr. *supra*, nt. 50), non rileva tale aspetto della questione.

mente accettato dalle ricostruzioni moderne)⁵³.

5. Se il passo di Aulo Gellio non appare quindi più di tanto attento e accuratamente perspicuo ed esatto, del pari non sembra dirci molto di conclusivo il lemma di Festo⁵⁴:

Fest., *verb. sign.*, sv. '*pelices*' (L. 248): '*Pelices*'⁵⁵ nunc quidem appellantur alienis succumbentes non solum feminae, sed etiam mares. Antiqui proprie eam pelicem nominabant, quae uxorem habenti nubeat. Cui generi mulierum etiam poena constituta est a Numa Pompilio hac lege: '*Pelex aram Iunonis ne tangito; si tanget, Iunoni crinibus dimissis agnum feminam caedito*'.

Al di fuori della citazione della norma numana (al cui proposito peraltro appare forse quantomeno distratto ed affrettato il ricorso al termine '*poena*', dato che in ogni caso si tratterebbe in maniera più propria semmai di un *piaculum*)⁵⁶, la trattazione in esame sembra destare non poche perplessità, a co-

⁵³ Si veda tra l'altro Macr., *Sat.* 3.11.5-6 (cfr. «Roman Statutes», cit., II, p. 562). Si vedano TONDO, *Leges regiae e paricidas*, cit., p. 56 e nt. 154, GIUNTI, *Adulterio e leggi regie*, cit., p. 143 e nt. 166 (che sottolinea la conoscenza del *De Verborum Significatu* di Verrio Flacco da parte di Aulo Gellio), CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali*, cit., p. 145 nt. 5, e LAURENDI, *Leges regiae*, cit., p. 89 ss. (che preferisce la versione gelliana '*aedem*'). ALBANESE, *Questioni*, cit., p. 52 nt. 1, sottolinea come '*aedis*' non abbia solo il valore di «tempio», ma altresì quello di «struttura minore contenuta in un tempio», e quindi altresì il significato di «altare» (cfr. «ThLL», I, c. 907 ss., sv. '*aedes*': si veda tuttavia LAURENDI, *op. cit.*, p. 89 nt. 233).

⁵⁴ Si vedano GIUNTI, *Adulterio e leggi regie*, cit., p. 141 ss., BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 63 s., PEPPE, *Paelex*, cit., p. 345 ss., CRISTALDI, *op. ult. cit.*, p. 146 ss., LAURENDI, *Leges regiae*, cit., p. 83 ss., SIRKS, *Paelex*, cit., p. 246 s., ARCES, *Il regime giuridico-sacrale della «pelex»*, cit., p. 33 ss., ID., *La pelex tra poligamia e concubinato*, cit., p. 215 ss., e BRESCIA, *La Paelex*, cit., p. 95 ss. Cfr. altresì ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 11 ss.

⁵⁵ La dizione '*pelex*' (cfr. «ThLL», X.1, c. 37, ll. 49 ss.) viene considerata meno antica della forma '*paelex*' (cfr. ALBANESE, *Questioni*, cit., p. 52 nt. 1, BRESCIA, *op. ult. cit.*, p. 96 e nt. 19, e LAURENDI, *Leges regiae*, cit., p. 85 nt. 222, per cui sarebbe addirittura «un volgarismo dovuto certamente alla tradizione manoscritta»): in realtà la scelta '*pelex*' anziché di '*paelex*' (cfr. ad esempio Isid., *etym.* 10.229 – '*Pelex ... dicta enim a fallacia, id est versutia, subdolositate vel mendacio*' – nonché 10.204: '*Pellax a perlicendo*') potrebbe altresì essere forse dovuta alla tendenza coeva a porre in relazione il termine con il verbo '*pellicio*': cfr. altresì *infra*, p. 121 e nt. 49.

⁵⁶ Ad esempio anche ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 14, parla di «pena»: per una più corretta sussunzione in termini di '*piaculum*' della sanzione della norma numana si vedano B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*², Milano, 1998, p. 6 s., e V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*⁴, Napoli, 1997, p. 12 s.; tuttavia è anche da notare come '*poena*' travalichi l'accezione strettamente criminalistica, e giunga ricomprendere in linea di massima anche le sanzioni religiose (cfr.

minciare dall'affermazione '*antiqui proprie eam pelicem nominabant, quae uxorem habenti nubeat*', nella quale la notizia di una diffusione di una sorta di poligamia e della possibilità di una bigamia nella Roma arcaica ha destato un certo sconcerto nella dottrina moderna⁵⁷, dove un simile fenomeno contraddirebbe il quadro generale degli antichi usi matrimoniali romani ed anzi implicherebbe la necessità di una revisione totale dell'istituto, rendendo necessaria una sua difficilmente configurabile nuova ricostruzione generale, alla luce di tale singolo elemento, che sembra porsi in completo ed insanabile contrasto con la generale massa dei dati a disposizione (a meno di intendere qui '*nubere*' – ma sembra improbabile – nel senso scherzoso di '*concumbere*', «giacere carnalmente», secondo un uso del verbo tipico in particolare di Plauto)⁵⁸. E nonostante i tentativi anche recenti in questo senso⁵⁹ non si rintraccia in effetti la possibilità

«ThLL», X.1, c. 2501, ll. 12 ss. e c. 2503 ll. 18 ss.).

⁵⁷) Cfr. *infra*, p. 108 s. e nt. 92 ss.: contro tale idea di una poligamia romana di età arcaica si vedano, ad esempio, ALBANESE, *Questioni*, cit., p. 52, e SIRKS, *Paelex*, cit., p. 243 s. («polygamy had no place in Roma»). BRESCIA, *La Paelex*, cit., p. 97 e nt. 27, invoca a favore della originaria monogamia romana il fatto che Dion. Hal., *ant. Rom.* 2.30.6, riferisca che Romolo, dopo il ratto delle Sabine, scelga un eguale numero di uomini a cui darle in sposo: ma l'argomento non sembra molto probante (cfr. *infra*, p. 39 nt. 94). Cfr. LAURENDI, *Leges regiae*, cit., p. 99 ss., e M. SALVADORE, *Due donne romane*, Palermo, 1990, p. 24 ss. e 54 s. (si veda tra l'altro FRANCIOSI, *Clan gentilizio e struttura monogamiche*, cit., p. 171 ss.). Tra l'altro, secondo CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali*, cit., p. 160 s., in Plauto si assiste ad una relativa incompatibilità tra matrimonio e concubinato.

⁵⁸) Cfr. *supra*, p. 14 nt. 15: '*nubo*', infatti, nelle commedie plautine, assume talvolta il significato di '*concumbere*' (cfr. FORCELLINI, «Lexicon», cit., III, p. 401, sv. '*nubo*', *sub* II.2): ALBANESE, *Questioni*, cit., p. 52 ss., sostiene senz'altro che '*uxorem habenti nubere*' sia un errore dei manoscritti per '*uxorem habenti succumbere*' (cfr. LAURENDI, *Leges regiae*, cit., p. 102 s., e SANNA, *Dalla paelex*, cit., p. 186 nt. 44). Si veda BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 63 e nt. 38 (secondo cui qui '*nubo*' significava «evidentemente», «con un uso atecnico ma frequente, una relazione non occasionale ma stabile e duratura e a tutti nota», richiamando E. CANTARELLA, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Roma, 1988, p. 225, che in realtà si occupa qui soltanto dell'omosessualità passiva); in effetti tale senso ironico del verbo è sì presente nelle fonti, ma non in maniera così massiccia come vorrebbe l'autore: mancando la voce '*nubo*' nei volumi del *Thesaurus Linguae Latinae* pubblicati, si può vedere, *sub* tale voce ('*nub**', '*nupl**', '*nups**') il CDROM «Bibliotheca Teubneriana Latina» (per un significato di '*nubo*' non nel senso di '*ustae nuptiae*' cfr. anche SANNA, *Dalla paelex*, cit., p. 187 s.). Si veda tra l'altro Isid., *etym.* 10.229 ('*Pelex apud graecos proprie dicitur, a Latinis concuba*'): cfr. I. PIRO, *Unioni confarreate e 'diffarreatio'. Presupposti e limiti di dissolubilità delle unioni coniugali in età regia*, in «Index», XXV, 1997, p. 269 ss., R. ASTOLFI, *Sintesi della storia della bigamia a Roma*, in «SDHL», LXXVI, 2010, p. 281 ss., BRESCIA, *La paelex*, cit., p. 116 nt. 18, CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali*, cit., p. 47 ss., e LAURENDI, *Leges regiae*, cit., p. 121 s. (si veda *infra*, p. 121 ss.).

⁵⁹) Si vedano in particolare GIUNTI, *Adulterio*, cit., p. 146 ss. e nt. 175 ss. (secondo cui si tratterebbe «di un regime poligamico nella sostanza ma la cui formale monogamia sopravvive grazie alla rigorosa distinzione – giuridico-sociale oltre che terminologica – tra lo *status* di *uxor* e quello di concubina»), PEPPE, *Paelex*, cit., p. 358 s. (per il quale si sareb-

di far rientrare congruamente tale pretesa poligamia nel generale quadro del diritto matrimoniale arcaico (che, non si dimentichi, insieme a quello successorio costituisce le scaturigini del diritto pontificale privato)⁶⁰, mentre per converso una tale eventualità scardinerebbe la più parte dei punti fermi in materia (si pensi alla *conventio in manu* attuata *usu farro coemptione* e ai troppi problemi pressoché irrisolvibili che spalancherebbe la possibilità di un secondo matrimonio)⁶¹, cosicché tale supposta bigamia rimane elemento scarsamente credibile

be passati da un «regime di poligamia nel quale la seconda moglie ... si presenta come 'aggiuntiva' alla prima», ed entrambe erano indicate come '*uxores*', «a una situazione di poligamia diseguale» il cui la seconda moglie, indicata come '*paelex*', «ha uno stato inferiore», e ARCES, *La paelx tra poligamia e concubinato*, cit., p. 217 e 221 ss., e *Il regime giuridico-sacrale della «paelx»*, cit., p. 34 ss. e 40 ss. (secondo cui, stante la posizione inferiore della *paelex*, si sarebbe trattato, seguendo Leo Peppe, di una sorta di «poligamia diseguale» – cfr. anche BRESCIA, *op. cit.*, p. 96 s –, mentre «la degradazione delle *paelx* a concubina sarebbe invece riconducibile all'ultima età monarchica», richiamando a quest'ultimo proposito RIZZUTI, *Il problema dei rapporti familiari poligamici*, cit., p. 22 e nt. 18: l'autore – p. 44 – pone tale notizia in relazione al preteso progetto di Cesare – Suet., *Caes.* 52, e Cass. Dion., *hist. Rom.* 44.7.3 – di introdurre la poligamia a Roma per legittimare il figlio avuto da Cleopatra). Si veda tra l'altro la precedente edizione di R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, Padova, 2000, p. 2 s. e nt. 5, secondo cui, in una prospettiva fortemente dogmatica, il fatto che Gell., *noct. Att.* 4.3.3, e D. 50.16.144 (cfr. *infra*, p. 30 ss.) neghino alla seconda donna la qualifica di moglie potrebbe significare che l'ulteriore matrimonio di cui parla Festo sia nullo, mentre «ciò di cui si rimprovera la concubina, che rimane tale, è di considerarlo valido» (p. 5, ineffabilmente: «la concubina si pente di considerare valido il matrimonio con chi era già sposato e non intende che quell'atto abbia effetto»: si veda anche R. ASTOLFI, *Sintesi della storia della bigamia*, cit., p. 281 s., e *Il matrimonio nella Roma preclassica*, cit., p. 16, dove si afferma che si punisce la concubina «perché, praticando il culto di Giunone, si considera moglie di un uomo che ne ha già una»). Cfr. SANNA, *Dalla paelex*, cit., 187 ss., e LAURENDI, *Leges regiae*, cit., p. 99 ss.

⁶⁰ In effetti sembra per tal verso probabile, com'è noto, che la giurisprudenza pontificale abbia preso le mosse appunto da simili questioni, essenziali per disciplinare la continuità della *familia* e dei suoi culti, in quanto conoscere la composizione della famiglia ed in particolare chi fosse l'*heres* era di decisiva importanza, come sottolineava Fritz SCHULZ (*History of Roman Legal Science*², Oxford, 1953, trad. it. – *Storia della giurisprudenza romana* –, Firenze, 1968, p. 23 s.) richiamandosi in primo luogo a Joseph RUBINO (*Untersuchungen über römische Verfassung und Geschichte*, Cassel, 1839, p. 217 ss.: cfr. P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*², München-Leipzig, 1912, p. 30 s.), per gli scopi del culto familiare ed in particolare per la trasmissione dei *sacra privata*, cui come si sa i pontefici riservavano una fondamentale attenzione (si veda anche R. VON JHERING, *Der Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, Leipzig, 1852-1865: cito dalla traduzione della prima parte dell'opera di Luigi Bellavite, *Lo spirito del diritto romano nei diversi gradi del suo sviluppo*, Milano, 1855, in particolare p. 211 s.): cfr. ZUCCOTTI, *Ancora sulla configurazione originaria della sacertà*, cit., p. 311 nt. 27.

⁶¹ I maggiori problemi si concretizzerebbero ovviamente nell'*usus*, dove sarebbe difficile considerare la convivenza tale da condurre dopo un anno ad uno stato matrimoniale in presenza di una seconda donna convivente o addirittura già sposata dall'uomo: cfr. *infra*, p. 67 ss. (in presenza di un duplice legame muliebre, in effetti, difficilmente la

(aspetto dopotutto forse non del tutto stupefacente nel *de verborum significatu*)⁶² o al massimo può essere considerato un eco dell'antico uso greco di un concubinato aventi precisi effetti sul piano dell'ordinamento giuridico nonché non privo di considerazione e di rispetto da un punto di vista sociale⁶³. Ma sull'argomento si tornerà in ogni caso nel terzo capitolo di queste ricerche⁶⁴.

Anche l'altra affermazione di Festo, del resto, non risulta del tutto chiara, poiché nelle frasi iniziali – '*pelices nunc quidem appellantur alienis succumbentes non solum feminae, sed etiam mares*' – non si comprende bene se il riferimento ai '*mares*' voglia alludere ad uomini che si sottopongono ad altri uomini, e quindi a rapporti omosessuali, oppure – o anche – a uomini che svolgono un ruolo *lato sensu* passivo invece in una relazione con donne⁶⁵ (si tenga tra l'altro presente che ad esempio il verbo '*nubo*', che propriamente deriva dal velo della sposa e quindi si riferisce innanzitutto ad essa, assume altresì ironicamente il significato dell'ammogliarsi di un uomo con una donna più ricca, nobile e comunque di forte carattere, unione in cui sarà appunto quest'ultima

covivenza avrebbe potuto essere considerata effettuata a fine matrimoniale e tale da produrre quindi gli effetti dell'*usus*). Su come il pericolo di bigamia si concretizzasse molto più facilmente in epoche più recenti ed in relazione al matrimonio senza *conventio in manum* cfr. *infra*, p. 108 e nt. 94 (sulla impossibilità della bigamia nel regime del matrimonio *cum manu* e la sua condanna nel *Phormio* di Terenzio – vv. 941 ss., 1004 ss. e 1040 ss. – si veda tra l'altro P. RASI, *Consensus facit nuptias*, Milano, 1946, p. 195 ss.).

⁶² Anche se nel testo, per citare l'opera, si parla com'è ovvio dell'epitomatore Sesto Pompeo Festo (II secolo d.C.), non si deve dimenticare la paternità di Verrio Flacco, dell'epoca augustea (si veda F. BONA, *Opusculum festinum*, Pavia, 1982, p. 8, e *Contributo allo studio della composizione del «de Verborum Significatu» di Verrio Flacco*, Milano, 1964, p. 1 ss.: cfr. ARCÉS, *Il regime giuridico-sacrale della «paelex»*, cit., p. 30 nt. 20 e p. 35 nt. 34): si vedano in ogni caso ad esempio le incongruità della voce '*sacer mons*' (Fest., *verb. sign.*, L. p. 424: cfr. F. ZUCCOTTI, *Dall'arcaica sacertà consuetudinaria alla sacertà politica protorepubblicana*, in «Studi G. Melillo», III, Napoli, 2009, p. 1557 ss. = *Sacramentum Civitatis. Diritto costituzionale e ius sacrum nell'arcaico ordinamento giuridico romano*, Milano, 2016, p. 107 ss.), o le diverse spiegazioni parallele e coesistenti fornite alla locuzione '*sexagenarii de ponte deicere*' (Fest., *verb. sign.*, sv. '*de pontani*' e '*sexagenarios*', L. p. 66 e 452: cfr. ZUCCOTTI, *Ancora sulla configurazione originaria della sacertà*, cit., p. 373 ss.). Sul metodo di Verrio Flacco si veda BONA, *Contributo*, cit., soprattutto p. 165 ss., e, per le incongruenze sostanziali tra le varie glosse, ad esempio p. 83 s.

⁶³ Come avverte TONDO, *Leges regiae e paricidas*, cit., p. 56 s. (cfr. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie*, cit., p. 150 nt. 177, E. CANTARELLA, *Norma e sanzione in Omero: contributo alla protostoria del diritto greco*, Milano, 1999, p. 177 ss., e M. SILVER, *Slave-Wives, Single Women and «Bastards» in the Ancient Greek World. Law and Economics Perspectives*, Oxford-Philadelphia, 2018, p. 13 ss. e 19 ss.).

⁶⁴ Cfr. *infra*, p. 108 e nt. 94.

⁶⁵ Cfr. SIRKS, *Paelex*, cit., p. 246. Suet., *Iul.* 49.1, riferisce che Dolabella parlava di Cesare per i suoi rapporti omoerotici con il re Nicomede come '*paelicem reginae, spondam interiorem regiae lecticae*' (cfr. CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., p. 21). Cfr. anche Cic., in *Sall.* 21 ('*potest verum ab altero audire. sed tu, omnium mensarum assecula, omnium cubiculorum in aetate paelex et idem postea adulter, omnis ordinis turpitudine es et civilis belli memoria*').

il cosiddetto capofamiglia)⁶⁶.

Anche il passo di Festo – al di là della citazione probabilmente più esatta ('... *aram* ...') della norma numana rispetto a Gellio – non sembra dunque recare elementi perspicui e risolutivi in ordine alla figura della '*paelex*'.

6. Non molte ulteriori notizie sembrano infine ricavabili dal terzo passo relativo alla definizione di tale figura, costituito come è noto da un escerto di Giulio Paolo recato dal Digesto giustiniano e posto dalla *Palingenesia* di Otto Lenel sotto il titolo '*de concubinis*'⁶⁷:

D. 50.16.144 (Paul. 10 *ad l. Inl. et Pap.*): Libro memorialium Massurius scribit 'pellicem' apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat: quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari. Granius Flaccus in libro de iure Papiriano scribit pellicem nunc volgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat: [quosdam] <quondam>⁶⁸ eam,

⁶⁶) Cfr. FORCELLINI, «Lexicon», cit., III, p. 401, sv. '*nubo*', II.1.b: «item dicitur quum vir uxori subijcitur servitque aut propter dotem, aut propter nobilitatem»: si vedano, in riferimento a Marziale (*epigr.* 1.24.4 e 8.12.1 ss.: «non voglio essere sposato da mia moglie»), E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., p. 225, e SALLER, *I rapporti di parentela*, cit., p. 526 (sull'analogo Iuv., *sat.* 6.136 ss., cfr. SALLER, *op. cit.*, p. 525 s.).

⁶⁷) Insieme a D. 25.7.1: O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, Leipzig 1889, rist. Graz, 1960, I, c. 1134 n. 975 s. Su D. 50.16.144 si vedano H.J. WOLFF, *Marriage Law and Family Organization in Ancient Athens: A Study on the Interrelation of Public and Private Law in the Greek City*, in «Traditio», II, 1944, p. 73, HANARD, *Manus et mariage à l'époque archaïque*, cit., p. 229 s., DE BERNARDI, *In margine a D. 50, 16, 144*, cit., p. 71 ss., GIUNTI, *Adulterio e leggi regie*, cit., p. 145 s., BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 61 ss., PEPPE, *Paelex*, cit., p. 351, C. FAYER, *La famiglia romana*, III, Roma, 2005, p. 14 ss., LAURENDI, *Leges regiae*, cit., p. 101 e 111 ss., CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali*, cit., p. 150 ss., SIRKS, *Paelex*, cit., p. 241, ARCES, *Il regime giuridico-sacrale della «pelex»*, cit., p. 37 ss., ID., *La pelex tra poligamia e concubinato*, cit., p. 218 ss., BRESCIA, *La Paelex*, cit., p. 97 ss., M.V. SANNA, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. Matrimonium iustum - matrimonium iniustum*, Napoli, 2012, p. 175 s., ed EAD., *Dalla paelex*, cit., p. 179 ss. Cfr. altresì CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., p. 13, ed ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 15 s. Cfr. tra l'altro Th.A.J. MCGINN, *Concubinage and the Lex Iulia on Adultery*, in «Transactions of the American Philological Association», CXXI, 1991, p. 344 ss., e SILVER, *Slave-Wives, Single Women and «Bastards»*, cit., p. 75 s.

⁶⁸) Contro l'emendamento – accettato da Krüger e Mommsen – di '*quosdam*' in '*quondam*', si pone, con argomenti non lievi, LAURENDI, *Leges regiae*, cit., p. 114 ss.; preferisce invece correggere in '*quoniam*' TRAMUNTO, *Paelex*, cit., p. 183 e nt. 24: per la posizione tradizionale si vedano DE BERNARDI, *In margine*, cit., p. 72 e 76 s., ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, cit., p. 3 s., e BRESCIA, *La Paelex*, cit., p. 99 e nt. 33 e *Pro me tenet altera caelum*, cit., § I.3 e nt. 34 (cfr. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano*, cit., p. 350 s., ALBANESE, *Questioni*, cit., p. 52 nt. 5, SANNA, *Dalla Paelex*, cit., p. 180 s., e CRISTALDI, *op. ult. cit.*, p. 151 s.).

quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam *παλλακὴν* Graeci vocant⁶⁹.

Rispetto a Gellio e a Festo, che tendono a identificare *tout court* la ‘paelex’ con la concubina dell’uomo già sposato, e presentano anzi tale significato come originario, nel passo di Paolo la prospettiva risulta invertirsi, e Masurio Sabino dichiara che in origine (*‘apud antiquos’*, che parrebbe alludere agli antichi Romani piuttosto che i giuristi tardorepubblicani, come pur si è ritenuto⁷⁰, dato che qui un simile riferimento non avrebbe molto senso in quanto Paolo contrappone a ciò che viene detto da Sabino quanto poi riferito da Granio Flacco, che con ‘nunc’ si riferisce appunto all’epoca tardorepubblicana)⁷¹ la ‘paelex’ era la concubina⁷² che viveva con un uomo, senza che rilevasse che costui fosse o meno già sposato, mentre in tempi più recenti (*‘nunc’*) secondo Granio Flacco (che vive tra repubblica e impero)⁷³ ‘vulgo’ si diceva ‘paelex’, in

⁶⁹ Cfr. riassuntivamente *Bas.* 2.2.139: Παλλακὴ ἐστὶν ἡ συζῶσα τιμὴν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ νομίμως χωρὶς γάμου· ἡ δὲ ἥττον τιμωτέρα φίλη λέγεται («Pellex est, quae cum aliquo in domo eius sine nuptiis legitime vivit: minus honestior autem amica dicitur»: C.G.E. HEIMBACH, *Basilicorum libri*, I, Leipzig, 1833, rist. Milano, 2002, p. 53): si vedano CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., p. 14, e SANNA, *Dalla paelex*, cit., p. 193 nt. 71.

⁷⁰ D. MANTOVANI, *Quando i giuristi diventarono «veteres». Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in «Augusto. La costruzione del Principato. Atti del Convegno (Roma, 4-5 dicembre 2014)», Roma, 2017, p. 309 s. e nt. 180, tende invece ad avvicinare l’espressione ‘antiqui’ del frammento a ‘veteres’, ossia ai giuristi tardorepubblicani (cfr. anche WESTRUP, *Recherches sur les formes antiques de mariage*, cit., p. 42 nt. 1, che rinvia ad A. PERNICE, *Marcus Antistius Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, I, Halle, 1873, p. 5 s.): similmente TONDO, *Leges regiae e paricidae*, cit., p. 58 nt. 161, e CRISTALDI, *op. ult. cit.*, p. 151. Si veda DE BERNARDI, *In margine*, cit., p. 74 e nt. 19, che in riferimento alla posizione di Salvatore Tondo (cfr. anche *Introduzione alle «leges regiae»*, cit., p. 47 e nt. 10) osserva: «non mi sembra però che gli *antiqui* dovessero essere per forza dei giuristi». Cfr. LAURENDI, *Leges regiae*, cit., p. 121, e SANNA, *Dalla paelex*, cit., p. 180 s. nt. 25 e p. 189 nt. 58. Sull’evoluzione del termine e circa il suo «significato non preciso» si veda in particolare CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., p. 12 ss., e – per la lettura dell’*‘apud antiquos’* di Sabino nel senso di «tempi primitivi» – p. 15 (cfr. p. 13: «nell’età più antica»). Si veda tra l’altro anche SALVADORE, *Due donne*, cit., p. 55 s. e nt. 101. Cfr. altresì VALDITARA, *Leges e iurisprudencia fra democrazia e aristocrazia*, cit., p. 59.

⁷¹ Si vedano DE BERNARDI, *In margine a D. 50, 16, 144*, cit., p. 71 ss., e BRESCIA, *La Paelex*, cit., p. 119 s. nt. 33 (cfr. ALBANESE, *Questioni*, cit., p. 52).

⁷² Sulla locuzione ‘*quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari*’ (frutto di interpolazione, con la sostituzione di ‘concubina’ a ‘paelex’, secondo RASI, *Consensus facit nuptias*, cit., p. 89 s.) cfr. G. FINAZZI, *Amicitia e doveri giuridici*, in «Homo, caput, persona», cit., p. 721 s., e M. BRUTTI, *Il diritto privato di Roma antica*², Torino, 2011, p. 217. Sul valore di ‘amica’ cfr. BRESCIA, *Pro me tenet altera caelum*, cit., § II.1.

⁷³ Su Granio Flacco ed il suo ‘*Ius Papirianum*’ cfr. DE BERNARDI, *op. cit.*, p. 72 ss. e 78 ss. e nt. 26 s. Sul significato sessuale assunto da ‘amica’ (*‘quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari’*) si vedano M.T. QUINTILLÀ ZANUY, *La interdicción lingüística en las denominaciones latinas para ‘prostituta’*, in «Revista de Estudios Latinos», IV,

un'accezione più ristretta, l'amante abituale di un uomo sposato (non si parla più dell'elemento della convivenza), mentre altri intendevano con tale termine sempre soltanto colei che appunto convive con un uomo senza esservi sposata, ancora una volta indipendentemente dalla condizione matrimoniale di quest'ultimo (ossia come già gli *antiqui* di Sabino)⁷⁴.

7. In effetti, guardando alle fonti letterarie in generale⁷⁵, il senso più ricor-

2004, p. 108 ss., e, su come dalla tarda repubblica acquisti anche il significato di «prostituta», J.N. ADAMS, *Words for 'prostitute' in latin*, in «Rheinisches Museum für Philologie», CXXVI, 1983, p. 348 ss. Una fonte alquanto interessante ma misteriosa viene citata da Rossella Laurendi (*Leges regiae*, cit., p. 113), secondo cui a Lucio Vero sarebbe attribuibile questa affermazione: «*Tria sunt coniunctionis nomina apud iuris auctores et alios: uxor, pellex, amica. Uxor aiebat Verus, nomen est dignitatis, non voluptatis. Pellex honestior est quam amica, ut quae accedat propius ad uxoris naturam: est enim παλλακή quasi legitime coniugis dimidium*»: e tale fonte – riportata staccata dal testo e con il margine rientrato, come per i testi antichi – viene curiosamente indicata come «S.H.A., Casaubonus, *Ael. Ver.*, ad Spartianum» e riportata nell'indice delle fonti (p. 203) come «S.H.A., *Ael. Ver.*», ma senza indicazioni numeriche. L'autrice mutua probabilmente tale citazione da CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., p. 14, che però correttamente la riferisce a Isaac Casaubon, secondo il quale «Elio Vero diceva ...». Anche C. DU CANGE, *Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis*, Niort, 1883-1887, II, c. 483a, sv. «*concupina*», riporta la citazione («inquit Casaubonus ad Spartianum in *Ælio Vero*»). Ma tale più lunga asserzione ovviamente non compare nel *Verus* dell'*Historia Augusta* – dove il § 5.11 reca ben diversamente la sola affermazione «*Idem uxori conquerenti de extraneis voluptatibus, dixisse fertur: patere me per alias exercere cupiditates meas: uxor enim dignitatis nomen est, non voluptatis*» – né tantomeno, ad una sommaria compulsazione, nelle fonti riportate nel «ThLL», X.1, sv. «*paelex*», c. 37 ss., si riesce a rintracciarla. Consultando I. CASAUBON, *Historiae Augustae Scriptores Sex* nella versione edita a Parigi nel 1603, priva di note, a p. 22, nel capitolo dedicato all'*Aelius Verus* di Elio Sparziano (5), non vi è traccia di tale asserzione, ma nell'edizione Leiden, 1661, di *Historiae Augustae Scriptores Sex*, con note di Isaac Casaubon, Claude Saumaise e Jan Gruter, a p. 119, nt. 2 a *Ael. Ver.* 5, compare finalmente la frase in questione su *uxor, pellex* e *amica*: ma è appunto un commento di Casaubon.

⁷⁴ Si veda PEPPE, *Paelex*, cit., p. 351, secondo cui per Granio Flacco in sostanza «la *paelex* è *uxoris loco sine nuptiis*, mentre a proposito della specificazione *sine nuptiis* è stata avanzata l'ipotesi che vi si debba vedere una *uxor* posta nella casa senza solenne celebrazione del matrimonio» (cfr. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano*, cit., p. 350). Insiste sulla polisemia del termine «*paelex*» risultante da D. 50.16.144 ed in genere da queste fonti BRESCIA, *La Paelex*, cit., p. 99 s.. Sul rapporto tra le affermazioni di Granio Flacco e di Sabino cfr. DE BERNARDI, *op. cit.*, p. 76 ss., e, sulla indicazione di Sabino come «*Massurius*», p. 83 ss. Sulla specificazione «*sine nuptiis*» cfr. P. RASI, *Consensus facit nuptias*, cit., p. 89, e ORESTANO, *op. cit.*, p. 350 e nt. 940, che intendono l'espressione come unione in cui non siano state celebrate le formalità matrimoniali: si veda SANNA, *Dalla paelex*, cit., p. 180 nt. 23 (cfr. altresì WESTRUP, *Recherches sur les formes antiques de mariage*, cit., p. 42 s. e 70 s.).

⁷⁵ Per un censimento delle occorrenze del «*paelex*» fino al II secolo d.C. si veda A. MARTÍN RODRÍGUEZ, *Lacunes lexicales dans le champ sémantique de la femme en latin*, in «Au-

rente di «paellex» risulta in linea di massima quello di «amante» piuttosto che quello di «concubina». Già nelle commedie plautine, infatti, la presenza della «paellex» sembra essere legata a relazioni extraconiugali, anche di breve durata: nel *Rudens* (1046 s.) si assiste infatti alla lamentela di un marito per la per la gelosia della moglie («ne uxor mea med extrudat aedibus, quae me paellices adduxce dicet ante oculos suos»), mentre nella *Cistellaria* (36 s.) parlano alcune *pellices* («viris cum suis praedicant nos solere, suas paellices esse aiunt») ⁷⁶: e anche Cecilio Stazio, nel

tour du lexique latin. Communications faites lors du XIII^e Colloque International de Linguistique Latin, Bruxelles, 4 au 9 avril 2005», Bruxelles, 2008, p. 71 ss.

⁷⁶ Sulle *paellices* nel *Rudens* cfr. C. FAYER, *Meretrix. La prostituzione femminile nell'antica Roma*, Roma, 2013, p. 172 ss., e, sulle *meretrices* della *Cistellaria*, p. 124 ss. Si vedano in particolare R. LÓPEZ GREGORIS, *Retrato femenino en la comedia plautina. La modernidad de Fronesia*, in «Pan», III, 2014, p. 49 ss., A. WATSON, *The Law of Persons in the Later Roman Republic*, Oxford 1967, p. 9 s., L. PEPPE, *Le forti donne in Plauto*, in «Plauto testimone della società del suo tempo», Napoli, 2002, p. 80 ss., e BRESCIA, *Pro me tenet altera caelum*, cit., § II.1 s. (sul concubinato in Plauto e la diffusa avversione dei suoi tempi per il matrimonio cfr. E. COSTA, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, Torino, 1890, rist. Roma, 1968, p. 183 ss.: su come in epoca augustea il concubinato tese a dilagare in vista della rigidità della legislazione matrimoniale cfr. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I. *Diritto di famiglia*, Roma, 1925, rist. Milano, 1963, p. 315 ss., E. VOLTERRA, «Concubinato (diritto romano)», in «NNDI», III, Torino, 1957, p. 1052 s., SALLER, *I rapporti di parentela*, cit., p. 533 s., e di recente SANNA, *Dalla paellex*, cit., p. 176 s. e 179). Oltre a CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., p. 16 s., si vedano tra l'altro CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali*, cit., p. 149 e nt. 23 e p. 157 ss. e 164, e TRAMUNTO, *Paellex*, cit., p. 182 e nt. 17. Il termine *paellex* o «pellex» non risulta comparire in Terenzio (cfr. peraltro, circa la ricorrente indicazione della concubina come «pro uxore» o «in uxoris loco» – *Andr.* 146 e 273, *Haut.* 98 e 104 –, E. COSTA, *Il diritto privato romano nelle commedie di Terenzio*, Bologna, 1893, rist. Roma, 1970, p. 52 s. e 113 s., e SANNA, *Dalla paellex*, cit., p. 196). Da segnalare che Nevio scrisse una *palliata* dal titolo «Paellex» (cfr. «The Cambridge History of Classical Literature», II. «Latin Literature», Cambridge, 1982, p. 803, che traduce «The temptress»), di cui rimane un solo verso («Desine socii tuo, fratri patrui mei»: O. RIBBECK, *Scaenicae Romanorum poesis fragmenta*, II. *Comicorum fragmenta*³, Leipzig, 1898, p. 20 n. 66), citato da Non. Marc., *comp. doct.* III, sv. «socrus», I, p. 330 L., a proposito di «socrus», usato dagli antichi anche al maschile in luogo di «socer» («socrus et masculino genere veteres dici posse voluerunt»): i manoscritti di Nonio Marcello introducono la citazione con «Naevius pellico», corretto da F.H. BOTHE (*Poetae Scenici Latini*, Leipzig, 1834, VI, p. 17) in «pellice» (sul carattere in ogni caso superato di tale edizione cfr. S. PAPONI, *Per una nuova edizione di Nevio comico*, Siena, 2005, p. 9 ss.); nella seconda edizione teubneriana dei *Comicorum fragmenta* (Leipzig, 1873, p. 17) Ribbeck per la scelta del titolo («Paellex» anziché «Pellex») rinviava alla corretta grafia del sostantivo secondo A. FLECKEISEN, *Fünfzig Artikel aus einem Hülfsbüchlein für lateinische Rechtschreibung. Der zwanzigsten Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten ehrerbietig gewidmet*, Frankfurt a.M., 1821, p. 23 (n.v.). In entrambe le edizioni Otto Ribbeck confronta il titolo di Nevio con altri simili (Παλλακή) di Alessi, Menandro e Difilo (si veda R. CANTARELLA, *Letteratura greca*¹², Milano - Roma - Napoli - Città di Castello, 1972, p. 385 ss.: cfr. LAURENDI, *Leges regiae*, cit., p. 87 s.). E.H. WARMINGTON, *Remains of Old Latin*, II. *Livius Andronicus, Naevius, Pacuvius and Accius*, London - Cambridge (Mass.), 1936, p. 94 s., preferisce la forma del titolo «Pellex» (probabilmente perché più vicina al testo della fonte, No-

Plocium ('*Quis vostrarum fuit integra aetatula quae hoc idem a viro impetrarit suo, quod ego anus modo effeci, paelice ut meum privarem virum?*')⁷⁷, parla di essa come una rivale della moglie⁷⁸.

In varie fonti, poi, con '*paelex*' ci si riferisce alla donna coinvolta in un rapporto incestuoso: così Cicerone (*Cluent.* 70.199: '*at quae mater! quam caecam crudelitate et scelere ferri videtis, cuius cupiditatem nulla umquam turpitudine retardavit, quae vitiis animi in deterrimas partis iura hominum convertit omnia, cuius ea stultitia est ut eam nemo hominem, ea vis ut nemo feminam, ea crudelitas ut nemo matrem appellare possit. atque etiam nomina necessitudinum, non solum naturae nomen et iura mutavit, uxor generi, noverca fili, filiae paelex*') definisce Sassia – la madre snaturata di Cluenzio, sua accusatrice – '*paelex*' rispetto a sua figlia, in quanto sua rivale nell'accoppiarsi con il marito de lei⁷⁹. E similmente Ovidio, nelle *Metamorfosi* (opera in cui il termine ricorre molte volte), riferisce a Mirra, che volontariamente si è congiunta all'ignaro padre Cinira, l'idea di essere '*paelex*' rispetto alla madre, oltre che sorella dei suoi figli (10.348 s.: '*tunc eris et matris paelex et adultera patris? tunc soror nati genetrixque vocabere fratris?*'). Ma anche in questi casi il significato del termine rimane quello di «amante», mentre l'ulteriore qualifica di «incestuosa» è semplicemente una conseguenza del particolare contesto parentale in cui si colloca il rapporto⁸⁰.

nio Marcello) e traduce il frammento (n. 64) con «Stop! That's enough against your father-in-law, against my cousin». Il termine '*paelex*' compare anche nell'*Iliona* di Pacuvio (RIBBECK, *Tragicorum Romanorum Fragmenta*², Leipzig, 1871, p. 103 v. 17): '*paelici superstitionis cum recordi coniuge*' (Fest., *verb. sign.*, sv. '*vecors*', L. 512 s.: '*vecors est turbati et mali cordis. Pacuvius in Iliona: ...*').

⁷⁷ RIBBECK, *Comicorum fragmenta*³, cit., p. 61, v. 154 ss. Cfr. CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., p. 17.

⁷⁸ Citato da Gell., *noct. Att.* 2.23.10. Cfr. CRISTALDI, *op. ult. cit.*, p. 149 nt. 25.

⁷⁹ Su Sassia (Cic., *Cluent.* 5.12 ss., 9.26-10.29, 60.167, 62.175-68.194 e 70.199: cfr. Sen., *contr.* 6.6.1 e 9.6.1, e Quint., *inst. or.* 11.1.61 s. e *decl. min.* 388.32) si vedano in breve V. GIUFFRÈ, *Imputati, avvocati e giudici nella «pro Cluentio» ciceroniana*, Napoli, 1993, p. 21 s., ed E. NARDUCCI, *Cronaca criminale e letteratura nella pro Cluentio*, in CICERONE, *Difesa di Cluenzio*, Milano, 2004, p. 19 ss. Sul concubinato nelle opere di tale autore cfr. E. COSTA, *Cicerone giurconsulto*, Bologna, 1927, rist. Roma, 1964, I, p. 63., e – sul diritto familiare di Larino, che sarebbe diverso da quello romano, tanto che Sassia può sposare il genero – p. 57 s. (cfr. CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., p. 17 s., e CRISTALDI, *op. ult. cit.*, p. 149 e nt. 24). Sull'uso di '*paelex*' nella *pro Cluentio* e sull'influenza di tale passo nei retori si veda G. LA BUA, *Diritto e retorica: Cicerone iure peritus in Seneca Retore e Quintiliano*, in «Ciceroniana. Rivista del Centro Studi Ciceroniano» (= «Ciceroniana on line. A Journal of Roman Thought», «Atti del XII Colloquium Tullianum [Salamanca, 7-9 ottobre 2004]»), XII, 2006, p. 201 ss. (su Sassia si veda da ultima C. MASI DORIA, *Sassia: gli eccessi della scelleratezza femminile*, in «Liber amicorum et amicorum. Festschrift/Studi L. Peppe», Lecce, 2021, p. 409 ss. e specificamente p. 416 ss., nonché BRESCIA, *Pro me tenet altera caelum*, cit., § VI.3).

⁸⁰ Cfr. CASTELLO, *op. cit.*, p. 19 s., e BRESCIA, *Pro me tenet altera caelum*, cit., § VI.2.

Parrebbe semmai un poco strano che Ovidio riferisca tale qualifica alla donna che ha subito una sorta di stupro, come il poeta fa in *met.* 1.622 e 726 a proposito di Io e in *met.* 2.469, 508 e 530 a proposito di Callisto⁸¹, nonché soprattutto – violenza alquanto più certa – in *met.* 6.537 e 606 a proposito di Filomena, violata da Tereo, re di Tracia, che ne aveva sposato la sorella Procne, il quale le aveva altresì poi mozzato la lingua per impedire che lei riferisse l'accaduto⁸². Ma in ogni caso la qualifica di «paelex» data alla donna violentata non fa in fondo altro che descrivere oggettivamente – in maniera distante da quella odierna, ma certo più consona alla mentalità romana – il fatto comunque che la donna risulta essersi accompagnata sessualmente al suo stupratore e risulta perciò esserne ad ogni modo l'«amante» e quindi la «paelex», cosicché in fondo queste occorrenze non differiscono sensibilmente da quelle prese già in considerazione in ordine al significato di «paelex» nelle fonti letterarie⁸³.

Nel complesso, le fonti tardorepubblicane usano il termine in questione in consonanza alla doppia definizione di Granio Flacco, ossia talora nel signi-

⁸¹) Cfr. CASTELLO, *op. cit.*, p. 18 ss., e CRISTALDI, *op. ult. cit.*, p. 148 nt. 22. Graziana Brescia (*La Paelex*, cit., p. 102 ss.: cfr. *Pro me tenet altera caelum*, cit., § III.2 ss.) avanza un'interessante interpretazione, in riferimento soprattutto alla vicenda della ninfa Callisto, sedotta da Giove e trasformata in orsa da Giunone e poi in costellazione con il figlio Arcade da Giove stesso (Ovid., *met.* 2.404 ss.), secondo cui a provocare l'ira di Giunone sarebbe il fatto che la *paelex* si appropri di un ruolo di *uxor* che non le appartiene rimanendo incinta: «si potrebbe ipotizzare che questa sovrapposizione si verifichi non quando la *paelex* ha rapporti sessuali col marito di un'altra, ma quando diviene *mater*» (p. 12), e che l'essere gravida porterebbe infatti la *paelex* a toccare in quanto *mater* l'altare di Giunone, in riferimento alla funzione di Giunone (Licinia) protettrice appunto del parto, invadendo così spazi altrui (quello delle «*instae nuptiae*») e provocando l'ira della dea e la sua reazione esiziale nei confronti della *paelex* (Ovid., *met.* 2.466 ss. e 475 ss.): tesi che in effetti, pur non riferendosi all'epoca più arcaica ed alla norma umana, sembra in effetti spiegare la reinterpretazione successiva della figura della *paelex* ed segnatamente la visione che ne ha in particolare Ovidio (cfr. *supra*, p. 35 nt. 81). Sul termine «paelex» in Seneca (tragico) si veda tra l'altro D. AVERNA, *Sintomi di una 'tragica' malattia: quando l'amore non è corrisposto ...*, in «Inverbis», IV.2, 2014 («Atti del Congresso su 'Percorsi del tragico'»), p. 65 ss.

⁸²) Cfr. CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., p. 19, CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali*, cit., p. 149 nt. 25, e TRAMUNTO, *Paelex*, cit., p. 182 e nt. 18. Sull'episodio si veda tra l'altro Mart., *epigr.* 10.51.4 (cfr. BRESCIA, *Pro me tenet altera caelum*, cit., § VI.4). Sul mito di Procne e Filomena cfr. T. PRIVITERA, *Terei puellae: metamorfosi latine*, Pisa, 2007, in particolare p. 36 s., 47 ss., 54 ss. e 77 ss.

⁸³) G. RIZZELLI, *In bas servandae integritatis custodias nulla libidi inrumpet* (Sen. contr. 2.7.3). *Donne, passioni, violenza*, in F. LUCREZI, F. BOTTA, G. RIZZELLI, *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici*³, Lecce, 2016, p. 165 ss. e 170 ss. (cfr. CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., p. 19). Si veda BRESCIA, *La Paelex*, cit., p. 105 ss.. Su come nella mentalità romana la violenza subita non fosse una scusante per la donna cfr. E. CANTARELLA, *La vita delle donne*, in «Storia di Roma», IV, cit., p. 52 s..

ficato di «concubina», forse più antico e già indicato da Sabino⁸⁴, nonché soprattutto, più latamente, in quello di «amante», secondo la alquanto diffusa accezione più recente, se non addirittura in quello di «prostituta».

8. Se quindi si considera la non conclusiva precisione delle fonti nel definire la nozione di '*paelex*' ed anzi le contraddizioni ed i vari problemi che esse manifestano, non sembrerebbe dunque affatto impossibile postulare che in origine la norma di Numa prendesse in realtà in considerazione le donne sposate con un matrimonio misto tra patrizi e plebei, o in ogni caso, anche al di fuori dell'ipotesi di unioni tra membri dei due diversi ordini, maritate in modo diverso rispetto alla *confarreatio*. Ed in tal senso sembrerebbe deporre, oltre all'orrore patrizio per matrimoni di tale tipo e per l'offesa ai *sacra* da essi implicata, soprattutto la circostanza che ancora la patrizia Virginia venga secoli dopo esclusa dalle celebrazioni relative alla *Pudicitia* appunto in quanto, parrebbe, non sposata ad un patrizio con matrimonio *confarreato*⁸⁵.

Dal punto di vista dell'ordinamento, cioè, si sarebbe considerato come un «non matrimonio» ogni forma di nozze diverse dall'unico tipo previsto dalle consuetudini di tale ordine, degradando quindi ogni diversa unione a nient'altro che una sorta di concubinato. Si avrebbe cioè una situazione non dissimile all'odierna prospettiva del diritto canonico, che non considera rilevanti unioni diverse da quelle contratte con matrimonio appunto cattolico e quindi vede come «pubblici concubini» la moglie e il marito che si siano in particolare uniti con «rito «civile»⁸⁶ (relativamente nota la vicenda, che nel 1958 diede luogo a un clamoroso processo, dei coniugi di Prato, che essendo sposati solo in comune furono accusati dall'autorità ecclesiastica di vivere in «scandaloso concubinato»)⁸⁷.

⁸⁴ Si veda ad esempio Liv., *urb. cond.* 39.53.3 e 40.9.2: cfr. CRISTALDI, *op. ult. cit.*, p. 148 nt. 21, e BRESCIA, *Pro me tenet altera caelum*, cit., § VII.3. CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., p. 18 e 20, interpreta '*paelex*' in riferimento alla nascita del re macedone Perseo (Liv., *urb. cond.* 39.53.3) nel senso di «donna di assai bassa estrazione sociale», probabilmente equivocando sul significato della locuzione '*ex vulgato corpore*'. ma tale lettura non sembra del tutto giustificata se riferita propriamente al significato di '*paelex*' né della locuzione in esame (su cui esatto significato, nonché sulle analoghe nascite di Vologese re dei Parti – Tac., *ann.* 12.44 – e forse di Tolomeo figlio di Filippo II – Curt. Ruf., *hist.* 9.8.22-24 – cfr. BRESCIA, *Pro me tenet altera caelum*, cit., § VII.3 e nt. 441).

⁸⁵ Cfr. *supra*, p. 13 ss. Sul *conubium* tra patrizi e plebei si veda in breve GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., p. 160 ss.

⁸⁶ Cfr. in breve V. PARLATO, *Note su matrimonio e unioni civili nella concezione cattolica e nel diritto canonico*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», VI, 2014, p. 9 ss. (*estr.*).

⁸⁷ Essi furono quindi considerati «pubblici peccatori» cui dovevano essere negati, finché non rimediassero a tale condizione, tutti i sacramenti, la possibilità di essere padri-

Non del tutto diversamente, quindi, anche i patrizi potrebbero aver considerato in ipotesi il matrimonio diverso dalla *confarreatio* in termini appunto di «concubinato», escludendo perciò in particolare la donna, in quanto ‘*paellex*’, dai riti che, come il pregare toccando l’altare di Giunone o il partecipare alle cerimonie della dea Pudicizia, presupponevano appunto un regolare matrimonio *confarreato*, l’unico riconosciuto dall’ordinamento patrizio e quindi da quello romano.

9. Questa era grosso modo l’idea che mi si era presentata alla mente molti anni or sono, e che come si vede andrebbe ben oltre la tesi di Boudewijn Sirks, che invece in certo modo si limita a considerare ‘*paellex*’ la donna sposata con un eterogeneo matrimonio tra patrizi e plebei. Per quanto più estrema, infatti, tale prima idea mi sembra più coerente, in quanto non si vede come potessero essere considerati in termine di concubinato i matrimoni «misti» perché mancava la *confarreatio* e non invece le normali unioni matrimoniali tra plebei, dove parimenti doveva del tutto assente tale elemento qualificante dell’unico matrimonio ammesso dall’ordinamento patrizio⁸⁸, mentre del resto tale più lata congettura potrebbe altresì essere riferita senza problema all’epoca di Numa Pompilio e dunque al contesto in cui venne in essere la norma⁸⁹.

Ma anche se tale tesi potrebbe incontrare come si è visto dei relativi ri-

ni a battesimi e cresime e di avere un funerale religioso, oltre alla benedizione della casa e l’accesso all’acqua santa; il processo terminò in appello – erano tempi diversi da oggi – con l’assoluzione degli ecclesiastici per la ragione di fondo che appunto quello canonico è un ordinamento a sé ed è quindi libero di giudicare gli eventi dal proprio specifico punto di vista: come si affermava nell’incriminata lettera pubblica del vescovo di Prato, per tale ordinamento «il matrimonio cosiddetto civile per due battezzati assolutamente non è matrimonio, ma soltanto l’inizio di uno scandaloso concubinato» (cfr. G. CORBI, *Il matrimonio del diavolo*, in «La Repubblica» 3.3.1998 – <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1998/03/03/il-matrimonio-del-diavolo.html> –, e la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 23.8.1958, in «Il Foro Italiano», LXXXII.2, 1959, p. 23 s. e 37 s.).

⁸⁸) Sulle tesi in tal senso di Carl Wium Westrup cfr. *supra*, p. 12 nt. 6.

⁸⁹) SIRKS, *Paellex, conubium and the lex Canuleia*, cit., p. 249 ss., tende infatti a motivare la sua interpretazione più che altro in riferimento alla contrapposizione protorepubblicana tra patrizi e plebei e al conseguente divieto di *conubium*, ma per quanto riguarda l’introduzione della norma da parte di Numa Pompilio si limita ad invocare (p. 247 s.) il *contagio inquinans* della *paellex* rispetto all’altare di Giunone – anche P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma, 1959, p. 276, parlava di «valenza contaminante della *pellex* (*femina probrasa*)» –, perdipiù rifacendosi (cfr. ad esempio p. 248 nt. 28) alle invero superate tesi di H. WAGENVOORT, *Roman Dynamism*, Oxford, 1947, specie p. 48 ss. (cfr. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, cit. p. 33 ss. e in particolare p. 34 e nt. 4): sulla concezione, cui si rifa qui Boudewijn Sirks (p. 244 e 247) di ‘*juno*’ come sorta di ‘*genius*’ femminile cfr. *supra*, p. 17 nt. 25.

scontri (o quantomeno l'assenza di espliciti elementi di segno contrario) nelle fonti a disposizione, tale idea non mi è mai apparsa sino in fondo convincente, ed è per questo, come dicevo, che non mi sono mai risolto a scriverne. E questo anche senza considerare – prospettiva che condurrebbe molto lontano e sarebbe assai ardua da affrontare in base a dati storici sicuri – che non si hanno invero notizie né tracce di un simile carattere «patriziocentrico» delle istituzioni, in particolare matrimoniali, della Roma protostorica, né tantomeno di una tale prevalenza della prospettiva patrizia nel conformarsi dell'ordinamento romano più arcaico.

10. Si torni infatti alla norma di Numa Pompilio '*paelex aram Iunonis ne tangito; si tanget, Iunoni crinibus dimissis agnum feminam caedito*' (secondo il dettato di Festo)⁹⁰: sarebbe possibile credere che con il termine '*paelex*' la *lex regia* potesse riferirsi a qualsiasi donna sposata con nozze non confarreate e quindi a tutti i matrimoni pur accompagnati da *coemptio*? Le fonti sembrano nel loro complesso deporre in senso opposto, specie in quanto, se ovviamente le origini di Roma presentano anche per tal verso punti alquanto oscuri che impediscono di entrare in tutti i dettagli degli istituti (ed entrarvi sarebbe del resto un sprofondare in diatribe ricostruttive per lo più irrisolvibili), in effetti sembrerebbe comunque alquanto poco credibile l'esistenza una simile discriminazione, foriera di tensioni e alla lunga di ribellioni, che trattasse la donna plebea regolarmente sposata con i riti propri di tale ordine più o meno nei termini di una semplice concubina, cui erano in particolare interdetti i riti riservati invece alle donne confarreate patrizie. La situazione in realtà risulta essere stata alquanto più fluida e verosimilmente certo più tollerante.

In primo luogo è nota la relativa diffusione, prima della cosiddetta serrata del patriziato, di matrimoni «misti» tra membri dei due ordini (così come con stranieri e nemici vinti), come risulta altresì in particolare dal discorso del tribuno Canuleio in Liv., *urb. cond.* 4.3.4 e 4.4.7 ss., mentre dal canto loro i patrizi non accampano certo una antichità senz'altro originaria di tale peculiare divieto di *conubium* tra i due ordini (Liv., *urb. cond.* 4.2.1 ss.)⁹¹.

D'altra parte, guardando a quella sorta di «primo» matrimonio romano

⁹⁰) Cfr. *supra*, p. 17 nt. 26 e p. 26 ss.

⁹¹) Sulla prospettiva patrizia qui seguita da Livio si veda FRANCIOSI, *La plebe senza genti*, cit., p. 171 ss., che in ogni caso, a proposito degli argomenti invocati da Canuleio, sottolinea tra l'altro (p. 174) come la concessione del *conubium* ad altre *civitates* non implicasse di per sé la possibilità di matrimoni misti tra le varie classi sociali, dato che era normale che le classi egemoni di diverse città praticassero lo scambio matrimoniale tra gruppi gentilizi, così come la *allectio inter patricios* di nuovi gruppi clanici giunti da fuori non aveva di per sé nulla a che fare con la questione del *conubium*.

descrittoci dalle fonti, ossia a quello conseguente al cosiddetto ratto delle Sabine⁹², Livio usa varie volte il termine ‘*conubium*’ (*urb. cond.* 9.1.1, 3 e 5), nel senso lato di ‘*coniugium*’ (‘*concubitus*’)⁹³, dichiarando prima che appunto i Sabini avevano negato ai Romani il matrimonio con le loro figlie (1.9.14: ‘*sed ipse Romulus circumibat docebatque patrum id superbia factum qui conubium finitimis negassent*’), ma facendo poi parlare le donne sabine, quando si frappongono tra le schiere dei due popoli per por fine alla battaglia, appunto di «matrimonio» (1.13.3: ‘*si adfinitatis inter vos, si conubii piget, in nos vertite iras*’)⁹⁴; e anche senza voler entrare per ora in tale complesso argomento, sembra in ogni caso che la convivenza forzata delle Sabine con i Romani (1.9.10-12), che sarebbe arduo considerare sin dall’inizio in termini di nozze – altresì in vista dell’ovvia mancanza dell’assenso degli aventi potestà su di esse, su cui si tornerà⁹⁵ –, si trasformi in seguito in un ‘*conubium*’ in vista appunto del tempo trascorso,

⁹² Sulla normale penuria di donne nelle società protostoriche e sul contesto in cui si situa il cd. ratto delle Sabine si veda SALVADORE, *Due donne*, cit., p. 13 ss.: cfr. p. 31 ss. Cfr. GAGÉ, *Matronalia*, cit., p. 11, 135 e 274 (Sabine come «prime» matrone romane), p. 13 (Sabine e visione dei *Matronalia*), p. 66 ss. (estraneità di Giunone alla leggenda del ratto), p. 70 e 102 (secondarietà del ruolo femminile nella Roma primitiva).

⁹³ Anche se sovente i giusromanisti altresì in fonti come questa, relative al periodo più arcaico, intendono ‘*conubium*’ nel senso, proprio del lessico giuridico successivo, di «reciproca capacità matrimoniale» (cfr. E. VOLTERRA, ‘*Matrimonio (diritto romano)*’, in «ED.», XXV, Milano, 1975, p. 733 ss.: cfr. *Nuove osservazioni sulla ‘conventio in manum’* [1951], in *Scritti giuridici*, II, Napoli, 1991, p. 205 ss., e *La nozione giuridica del conubium* [1953], *ivi*, p. 283 ss.), qui il termine risulta indicare semplicemente il «matrimonio»: cfr. «ThLL», IV, c. 814 s., sv. ‘*conubium*’, e in particolare c. 815, ll. 39 ss. – «2. latiore sensu i.q. matrimonium, coniugium, concubitus» –, tuttavia ponendo Liv., *urb. cond.* 1.13.3 (‘*si conubii piget*’) nella sezione «1. terminus technicus iuris publici» (c. 814, ll. 80 ss. – dove peraltro non si coprende bene l’aggettivo ‘*publicus*’ – e c. 815, ll. 3 s.), mentre ciò di cui invece potevano rincrescersi i Romani era ovviamente il matrimonio contratto con le Sabine, non certo l’astratta capacità matrimoniale rispetto ad esse: più corretto FORCELLINI, «Lexicon», cit., I, p. 792, sv. ‘*conubium*’, che pone come primo significato quello di «matrimonio» – «1.) Proprie. 1. Strictu sensu ... iustum matrimonium» – e solo come secondo significato quello di «capacità matrimoniale» («2. Latiori sensu est jus conjugii legitimum»).

⁹⁴ Si veda in breve, nella prospettiva che qui interessa, M. LENTANO, *Marito e moglie*, in «Il sapere mitico. Un’antropologia del mondo antico» – cur. M. Bettini –, Torino, 2021, p. 190 ss. Desta invece perplessità M. BETTINI, *Sposare una Sabina*, in «Storia mitica del diritto romano» – cur. A. McClintock –, Bologna, 2020, p. 19 ss., scritto teso a dimostrare che sin da tale episodio, situantesi alle origini di Roma, «vengono da subito disegnate alcune linee portanti della futura istituzione romana» (p. 23), ma perlopiù basato sulle testimonianze di Dionigi di Alicarnasso (*ant. Rom.* 2.30.5 ss.) e Plutarco (*Rom.* 19.7 ss.), senza preoccuparsi del fatto che tale corrispondenza tra primordi di Roma ed età «adulta» dell’ordinamento sia più che altro dovuta al fatto che in realtà lo storico greco di età augustea e l’ancor più tardo Plutarco verosimilmente ricostruiscono l’episodio fondandosi appunto sulle istituzioni a loro coeve.

⁹⁵ Cfr. *infra*, p. 48 ss.

ossia in una lata applicazione dell'*usus* matrimoniale⁹⁶.

Quindi in linea di massima nella prima storia Romana, pur certo in gran parte leggendaria, furono comunque conosciute svariate forme matrimoniali, legate oltre che alla *confarreatio* alle forme di *conventio in manum* della *coemptio* e dell'*usus*, e, anche senza indulgere agli aspetti latamente mitologici del periodo più arcaico, si può osservare come appaia intrinsecamente inverosimile che i patrizi potessero imporre agli altri che ne erano esclusi il proprio sistema matrimoniale, giungendo a far sì che il re Numa Pompilio negasse addirittura alle donne sposate con nozze non *confarreate* il permesso di toccare l'ara di Giunone. Certamente, vi poterono in seguito essere dei tentativi più o meno riusciti e compiuti nel senso di considerare in termini di '*paelex*' la donna sposata al di fuori del rito *confarreato* ed in particolare la donna maritata in un matrimonio misto patrizio-plebeo: ed in effetti l'episodio della *Pudicitio* mostra il periodico reiterarsi di sforzi in tal senso, anche se all'alba del terzo secolo a.C. esso sembra del tutto tardivo ed antistorico nonché, verosimilmente, più che altro frutto di diatribe ed odii tra le donne romane⁹⁷. Ma se specie al tempo della cosiddetta serrata del patriziato i patrizi poterono magari ricorrere anche a tale tentativo di soluzione, pretendendo di parificare alla «concubina» determinate donne pur sposate in modo diverso dalla *confarreatio*, e nel caso forse anche in parte riuscendovi, in ogni caso non risulta poter essere questo il significato originario della *lex Numae* sulla *paelex*.

11. Per quanto riguarda quindi l'originario significato di '*paelex*', dunque, sembrerebbe che il lato significato di «concubina» su cui si incentrano le tre testimonianze pervenuteci, ossia Gellio, Festo e le citazioni recate da Paolo, costituisca apparentemente la sola via praticabile per pervenire ad una soluzione in ordine a tale figura.

Tuttavia è *in limine* da rilevare come, nell'estrema frammentarietà di quan-

⁹⁶) Cfr. *infra*, p. 93 ss.

⁹⁷) Sulla antichità dell'*usus* matrimoniale e sulla sua verosimile precedenza rispetto alle forme della *confarreatio* e della *coemptio* cfr. BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 94 ss., che sottolinea tra l'altro come la storicità della sequenza gaiana '*usu farreo coemptione*' (*inst.* 1.110: '*olim itaque tribus modis in manum conveniebant: usu, farreo, coemptione*') sia attestata dal fatto che la ritroviamo inalterata in tutte le fonti in materia (Arnob., *adv. gent.* 4.20, Boeth., *ad Cic. top.* 3.14, Serv., *ad Georg.* 1.31). In ordine al carattere precivico ed italico di non pochi istituti romani si vedano J. CLACKSON, *Roman Law and its Italic context*, in «Roman Law before the Twelve Tables. An Interdisciplinary Approach», Edinburgh University Press, 2021, p. 9 ss., e M.C. NAGLAK, N. TERRENATO, *Central Italian Elite Groups as Aristocratic Houses in the Ninth to Six Centuries BCE*, ivi, p. 25 ss. (cfr. *supra*, p. 22 nt. 42, e *infra*, p. 69 nt. 93). Sulla «disciplina non uniforme» del matrimonio romano arcaico si veda CORBINO, *Status familiae*, cit., p. 187 s.

to pervenutoci, non sia possibile delineare sino in fondo il portato esatto di tale *lex Numae*: infatti ignoriamo se la norma sulla «paelex» esaurisse o meno, nel «sistema», per così dire, del diritto sacrale arcaico, i casi di divieto di «toccare» l'ara di Giunone, cioè se vi fossero o meno a tale proposito magari altresì altre norme, anche solo implicite e consuetudinarie, che proibissero altresì a donne differenti tale comportamento.

In effetti, se il divieto è connesso alla assenza nella donna della condizione di «sposata» – tanto che essa dovrà sacrificare l'agnella «*crinibus dimissis*», ossia, sembrerebbe, con un'acconciatura che di per sé denuncia il suo *status* di nubile⁹⁸ –, ne consegue che la concubina non è la sola persona esclusa dal culto della dea, risultando ovviamente oggetto di tale divieto altresì in generale, oltre che forse le vedove⁹⁹, le giovani e meno giovani semplicemente non maritate, indipendentemente dal fatto che convivano o no con un uomo e che siano onorate vergini ovvero *feminae* in ogni caso *probosae*. Sorge quindi il problema del rapporto tra tale ben più vasta congerie di donne e la nozione originaria di «paelex», che potrebbe in estrema ipotesi, nella norma umana, compendiare nel suo primigenio significato tutti tali generi di donne per poi concentrarsi solo in seguito sulla più ristretta nozione di «concubina»¹⁰⁰: accezione che nel caso potrebbe essersi poi affermata definitivamente, come mostrano le tre fonti in materia pervenuteci, specie in quanto la donna che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, più di ogni altra teneva ad accampare una condizione di donna maritata, doveva essere appunto colei che, pur senza essere propriamente sposata, conviveva comunque *more uxorio* con un uomo¹⁰¹.

Se però si tiene presente come la dottrina abbia da tempo concordato sulla natura di estrinsecazione del «potere di ordinanza» del *rex* proprio delle

⁹⁸) Si veda in tal senso TONDO, *Leges regiae*, cit., p. 63 s. e nt. 83, seguito dalla più parte della dottrina romanistica (cfr. LAURENDI, *Leges regiae*, cit., p. 95 ss., si veda anche EAD., *The leges regiae through Tradition, Historicity and Invention: A Comparison of Historico-literary and Jurisprudential Sources*, in «Roman Law before the Twelve Tables», cit., p. 102 ss.): alquanto dubbioso tuttavia PEPPE, *Paelex*, cit., p. 344 nt. 6 e p. 353. Si vedano ALBANESE, *Questioni*, cit., p. 54, CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali*, cit., p. 155 s., e BRESCIA, *La Paelex*, cit., p. 107. Cfr. TORELLI, *Lavinio e Roma*, cit., p. 33 ss. e 148 ss., e BOËLS-JANSSEN, *La vie religieuse des matrones*, cit., p. 103 ss. Una curiosa interpretazione della norma in O. SACCHI, *Il 'tri-vaso' del Quirinale. Implicazioni giuridico-culturali legate alla destinazione/fruizione dell'oggetto*, in «RIDA», 3ª s., XLVIII, 2001, p. 344 nt. 209 («... va menzionata una legge antichissima per cui era vietato alla paelex di avvicinarsi al tempio di Giunone *crinibus dimissis*. Poteva avvicinarsi per sacrificare un agnello ma non con i capelli sciolti»). Su determinate acconciature muliebri rituali cfr. GAGÉ, *Matronalia*, cit., p. 105 e 166 ss.

⁹⁹) Cfr. *infra*, p. 71 ss. e nt. 102.

¹⁰⁰) Cfr. in ogni caso *supra*, p. 22 nt. 42.

¹⁰¹) Sul ricorso a locuzioni quali «*pro uxore*» o «*in uxoris loco*» da parte di Terenzio per indicare la concubina cfr. *supra*, p. 33 nt. 76.

cosiddette *leges regiae*¹⁰², può darsi si possa superare tale problema, pur nell'origine in linea di massima forse leggendaria della norma, postulando che Numa Pompilio abbia di fatto provveduto a risolvere un caso concreto di tale genere – verosimilmente tenendo altresì presente una tradizione di consuetudini in materia forse altresì preromane che non è improbabile considerassero anche altre categorie di donne cui tale comportamento era vietato¹⁰³ – appunto stabilendo che la donna che aveva violato in concreto il divieto dovesse sacrificare un'agnella a Giunone '*crinibus dimissis*', e che la '*paelex*' in questione, secondo il cosiddetto criterio dell'*id quod plerumque accidit*, fosse appunto in qualche modo una concubina che simulava un inesistente stato coniugale: con ciò fidandosi dell'unico dato testuale del resto a disposizione che identifica in linea di massima la '*paelex*' appunto con la «concubina» e su cui appunto concordano Gellio, Festo e le citazioni recate da Paolo¹⁰⁴.

Del resto, a portare ad escludere un più lato significato originario di '*paelex*' vi è un'ulteriore considerazione: infatti esclusa, in quanto non sposata, dal culto di Giunone, a rigore vi sarebbe altresì la schiava¹⁰⁵, che per quanto stabilmente unita a un compagno in una famiglia di fatto non ha capacità matrimoniale e quindi non può essere considerata coniugata. Ma, anche guardando alla storia di tale termine in età più recenti ed alle sue più moderne interpretazioni, non risulta che '*paelex*' sia mai stato posto in qualche relazione con la condizione servile, per quanto sovente le concubine potessero essere di tale estrazione, ed anzi è in ogni caso da notare – per quanto tali nessi etimologici non siano come si è visto definitivamente affidabili – che il gruppo terminologico greco facente capo a *πάλλαξ* e *παλλακή* non presenti, come invece avviene per analoghi termini latini come ad esempio '*puer*' o come il greco *παῖς*, accezione rinviante alla condizione servile¹⁰⁶ (benché, come si è ricordato, Pierre Chantraine faccia presente appunto la normale condizione di «giovane schiava» della concubina omerica)¹⁰⁷.

Del resto, se l'incapacità matrimoniale dello schiavo è dogma dello *ius*

¹⁰²) Cfr. in sintesi ZUCCOTTI, *Ancora sulla configurazione originaria della sacertà*, cit., p. 313 s. e nt. 33.

¹⁰³) Sulle possibili origini preromane di tali divieti cfr. *supra*, p. 22 nt. 42.

¹⁰⁴) Cfr. *supra*, p. 19 ss., 26 ss. e 30 ss.

¹⁰⁵) Cfr. PEPPE, *Paelex e spurins*, cit., p. 352 s., e SIRKS, *Paelex*, cit., p. 247 ss.

¹⁰⁶) Cfr. «ThLL», X.2, c. 2509, sv. '*puer*', e specificamente c. 2517, ll. 47 ss. («*cum respectu dominorum, sc. de servis ... usu commune de mancipiis variis ...*»), e ESTIENNE (STEPHANUS), *Thesaurus*, cit., VIII, sv. *παῖς*, c. 54 s. («*puer i.e. servus*»)

¹⁰⁷) Cfr. *supra*, p. 19 ss. e nt. 44: tuttavia non mancavano nella Atene classica concubine di origine libera (cfr. BRESCIA, *Pro me tenet altera caelum*, cit., § I.4, in riferimento a Isae. *Pyrr.* [III].39). Sulla normale origine servile delle concubine a Roma cfr. SALLER, *I rapporti di parentela*, cit., p. 533.

civile, non si deve dimenticare che la norma sulla ‘paelex’ si colloca invece propriamente in un contesto di *ius sacrum*, e che gli schiavi, in età arcaica, in tale ambito godevano di una migliore considerazione, cosicché, pur senza avere intenzione di approfondire più di tanto questo problema, si può forse concludere che, per quanto riguarda la percezione della loro unione in termini matrimoniali in una prospettiva religiosa, il problema rimane per vari versi piuttosto aperto¹⁰⁸: ma appare in ogni caso alquanto arduo considerare la parola ‘paelex’ come un termine generale e generico tale da poter ricomprendere qualsivoglia donna esclusa, per qualsiasi motivo, dal poter «toccare» l’ara di Giunone¹⁰⁹.

12. Resta tuttavia irrisolto un ulteriore problema alquanto più centrale ed importante dal punto di vista dell’antico *ius civile* romano, ed anzi denso di conseguenze, nella sua ipotetica soluzione, in ordine alla ricostruzione dell’intero quadro *lato sensu* sistematico della materia matrimoniale nel diritto quiritario arcaico: ossia la questione se in ipotesi – prima dell’introduzione decemvirale dell’*usurpatio trinoctis* – sia considerabile in termine di ‘paelex’, propriamente, la donna che attende l’anno previsto dall’istituto dell’*usus* prescrittivo ai fini dell’acquisizione maritale della *manus* su di essa, potendo anzi essere questo, eventualmente, il significato forse originario di ‘paelex’; problema da non tradurre senz’altro in una sua sussunzione nella figura di «concubina» in senso stretto, ma che sembra dover venire posto quand’anche si voglia considerare tale donna pur nel caso talvolta in certo modo comunque sposata, anche se verosimilmente su un piano religioso e non civilistico, ma ad ogni modo, in quel primo periodo, non ancora sottoposta alla potestà del marito o del pa-

¹⁰⁸) Su come in ogni caso gli schiavi fossero però considerati privi di quel ‘genius’ attribuito invece ai liberi (Plaut., *Capt.* 977, e *Pers.* 108) si veda J. ANDREAU, R. DESCAT, *Esclaves en Grèce et à Rome*, Paris, 2006, trad. it. – *Gli schiavi nel mondo greco e romano* – Bologna, 2009, p. 151 s. Peraltro, nelle fonti letterarie è normale l’uso di ‘uxor’ (così come di ‘coniunx’) in riferimento alla schiava nelle unioni servili: cfr. QUADRATO, «*Maris atque feminae coniunctio*», cit., p. 394 ss. (= «Index» p. 243 ss.). Sul *contubernium* si veda CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali*, cit., p. 191 ss.

¹⁰⁹) Cfr. in ogni caso, nel senso di una piana sovrapposizione tra ‘paelex’ e ‘concubina’, ad esempio «Oxford Latin Dictionary», VI, Oxford, 1977, p. 1281, sv. ‘paelex’, che brutalmente definisce tale soggetto, senza sfumature di sorta, come «a mistress installed as rival or in addiction to a wife» (cfr. anche F. CALONGHI, *Dizionario latino-italiano*¹⁰, Torino, 1969, p. 1983, sv. ‘paelex’ – «concubina d’un uomo ammogliato, in contr. alla moglie e come sua rivale» –, ed O. BADELLINO, *Dizionario italiano-latino*, Torino, 1970, p. 675, sv. «concubina», secondo cui, piuttosto gratuitamente, mentre la ‘concubina’ sarebbe «colei che convive con un celibe, senza essere sposata», invece la ‘paelex’ sarebbe la «concubina di un uomo ammogliato»).

dre di questi: e dunque, in una situazione in quanto tale non considerabile a tutti gli effetti come un normale matrimonio di fronte allo *ius Quiritium*. E di questo decisivo aspetto del problema ci si occuperà nel prossimo capitolo ¹¹⁰.

¹¹⁰) Cfr. *infra*, p. 46 ss., ed altresì p. 79 ss.

II

«*Paelex*» e «*conventio in manum*»

1. Premessa - 2. La '*paelex*' come donna che attende di divenire moglie attraverso il compiersi dell'anno di '*usus*' - 3. La necessità del consenso degli aventi potestà sugli sposi nel matrimonio - 4. Assenza di trattazioni giurisprudenziali circa il matrimonio quale atto giuridico - 5. Le *nuptiae* religiose e l'unione matrimoniale di *ius Quiritium*: irrilevanza giuridica del consenso dei nubendi - 6. *Status* giuridico di coniugi quale mera conseguenza della *conventio in manum* - 7. *Confarreatio* e *coemptio* - 8. Compiersi dell'*usus* annuale ed unione matrimoniale di diritto civile - 9. Condizione della donna prima del compiersi dell'*usus*: la '*paelex*' - 10. I verosimili motivi del divieto numano - 11. L'introduzione decemvirale del matrimonio senza *conventio in manum* ed il perdersi dell'esatta nozione di '*paelex*' - 12. Riprove della verosimiglianza di tale congettura.

1. Nel precedente capitolo¹ si è tentato di mettere a fuoco la nozione di '*paelex*' in base agli scarsi dati a disposizione, specie in relazione all'ipotesi recentemente avanzata da Boudewijn Sirks² secondo cui tale figura, alla quale com'è noto una *lex Numa* vietava di toccare l'ara di Giunone³, potesse in realtà essere nella sua concezione originaria una donna sposata con un matrimonio misto tra un membro del patriziato e una componente della plebe, ovvero – si può aggiungere, andando oltre la sua tesi – una donna che comunque si era sposata al di fuori della *confarreatio* e quindi, dal punto di vista dell'ordinamento patrizio, non era in ipotesi vista come regolarmente coniugata ma come una sorta di «concubina»⁴; e scartata tale congettura, che contrasta con il variegato insieme delle *species nuptiarum* già diffuse a Roma nell'alto periodo monarchico⁵, si era arrivati alla conclusione che l'unica soluzione che appare dotata di una certa verosimiglianza sembrerebbe quella di accettare la pur non del tutto soddisfacente ed esaustiva testimonianza delle fonti a disposizione, che nel loro insieme

¹) Cfr. *supra*, specie p. 11 ss., 37 s. e 38 ss.

²) B. SIRKS, *Paelex, conubium and the lex Canuleia*, in «Scritti M. Marrone», Torino, 2019, p. 241 ss.

³) '*Paelex aram Iunonis ne tangito; si tangit, Iunoni crinibus demissis agnum feminam caedito*': cfr. *supra*, p. 11 nt. 5.

⁴) Cfr. *supra*, p. 19 ss., 26 ss., 30 ss. e 38 ss.

⁵) Cfr. *supra*, p. 37 s. e 38 ss.

convergono verso il significato di «concubina»⁶.

Rimaneva tuttavia aperto un ulteriore problema, ossia la questione se nel caso si potesse considerare più propriamente in termini di '*paelex*' la donna che attendeva il compiersi dell'anno previsto dall'istituto dell'*usus* per l'acquisizione maritale della *manus* su di essa: potendo anzi in ipotesi rinvenire proprio in tale particolare soggetto quel significato originario di '*paelex*' che poi andrà smarrito nell'oblio. E poiché la risposta a tale quesito richiedeva necessariamente di addentrarsi un poco più a fondo nella materia del matrimonio in età arcaica e soprattutto nelle varie forme di *conventio in manum*, si era appunto preferito rinviare tale argomento⁷.

2. A ben vedere, il problema della donna che attende il compiersi del periodo previsto per entrare nella mano maritale può essere affrontata in due diverse prospettive, a seconda di come si consideri la donna in tale situazione. La prima teoria, già avanzata in particolare già un'ottantina di anni fa, tendeva, in linea di massima, a parificare tale donna appunto ad una «concubina», sia pure *sui generis*, in quanto qualificata appunto dal fatto che si trattava di una convivente destinata a divenire moglie, ma che intanto veniva comunque vista appunto come una '*concubina*' *tout court*⁸. Tuttavia, seguendo un'altra stra-

⁶ Le fonti sulla nozione di '*paelex*' si riducono essenzialmente a Gell., *noct. Att.* 4.3.3, a Fest., *verb. sign.*, sv. '*pelices*' (L. 248), e a D. 50.16.144 (Paul. 10 *ad l. Iul. et Pap.*), ove vengono citati Masurio Sabino e Granio Flacco, oltre alle testimonianze letterarie che però si limitano ad attestare particolari accezioni del termine nei vari periodi (cfr. *supra*, p. 19 ss., 26 ss., e 30 ss.). Per altre forse decisive testimonianze epigrafiche ma poco considerate in letteratura cfr. *infra*, p. 121 ss.

⁷ Si vedano in ogni caso L. PEPPE, *Paelex e spurius*, in «Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage A. Magdelain», Paris, 1998, p. 351 ss., e SIRKS, *Paelex*, cit., p. 243 ss.

⁸ Si veda in tal senso C.W. WESTRUP, *Recherches sur les formes antiques de mariage dans l'ancien droit romain*, København, 1943, il quale, presupponendo un ordinamento matrimoniale patrizio esclusivo e chiuso ai plebei (p. 15 ss.), mentre questi ultimi avrebbero in origine avuto su mogli e figli un potere naturale e di fatto, ma non di diritto civile (p. 26 ss.: cfr. *supra*, p. 12 nt. 6), ipotizza che una antica escogitazione per superare tale limite sarebbe stato appunto il far acquistare la *manus* sulla donna mediante l'*usus*, prospettiva per cui in una prima fase si sarebbe ammesso un matrimonio *sine manu* di grado minore e dal punto di vista dello *ius civile* patrizio considerato una sorta di unione inferiore, e in seguito una relativa regolarizzazione di tale rapporto, con l'acquisto della *manus* sulla donna, mediante il decorso del tempo: e durante tale periodo si sarebbe verificato un particolare tipo di «concubinatus», che l'autore chiama «*paelical*» (si vedano C. FAYER, *La famiglia romana*, II, Roma, 2005, p. 318 s. e nt. 457, e L. ARENDS OLSEN, *La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome. L'évolution di droit jusqu'au debut de l'Empire*, Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt a.M. - New York - Wien, 1999, p. 26: cfr. «ThLL», X.1, c. 40, sv. '*paelicalus*'): non ancora un matrimonio (WESTRUP, *op. cit.*, p. 42 s.), ma una situazione di tipo parti-

da non del tutto coincidente, è pur sempre possibile non identificare tale soggetto con una normale concubina, sia pur per più versi peculiare, e considerarla invece in termini di '*paelex*', scorgendovi diversamente una donna – nel caso talora in qualche modo magari talora anche «sposata», sia pur, come si vedrà, su un piano religioso e non propriamente di *ius Quiritium* – che non è ovviamente ancora *conventa in manum* del marito o dell'avente potestà su di lui, e che quindi non è ancora ad ogni effetto «moglie», così da trovarsi, finché l'acquisto del potere familiare su di essa non si compie per *usus* dopo un anno, nella condizione inferiore appunto di '*paelex*', cui tra l'altro è in ogni caso vietato accedere al culto di *Iuno*⁹: anche se in ogni caso si tratterebbe di una figura ben differenziata dalla «concubina» in senso comune ed anzi propriamente non tale, ma appunto '*paelex*'¹⁰. E in questo senso verrebbero in esame i vari fatti che possono aver dato inizio a tale convivenza, variamente messi a fuoco dalla dottrina specie più recente, che tende a rinunciare a postulare in tale rapporto un'unione *iure civili*, e che possono andare da un vero e proprio matrimonio (*nuptiae*), ma valido solo sul piano dello *ius sacrum* e non accompagnato da *conventio in manum*, ad una mera convivenza di fatto ma attuata per così dire in senso matrimoniale: sembrerebbe infatti di per sé da escludere, in effetti, che l'*usus* potesse trasformare dopo un anno in matrimonio qualsiasi concubinaggio, ipotesi invero alquanto difficile da configura-

colare (p. 73 s.), tollerata dai *mores* anche se in linea di principio concretizzantesi '*sine legibus*' (Serv., *ad Georg.* 1.31: cfr. WESTRUP, *op. cit.*, p. 67 e 71; si vedano anche C.St. TOMULESCU, *Gains 1.111 und die Ehe usu*, in «Sein und Werden im Recht. Festgabe U. von Lübtow», Berlin, 1970, p. 401 ss., e G. HANARD, *Manus et mariage à l'époque archaïque*, in «RIDA.», 2^a s., XXXVI, 1989, p. 231 ss.) in quanto estranea all'ordinamento cittadino e dunque, in tale visione, al diritto patrizio (impostazione che l'autore suffraga altresì con varie considerazioni di diritto comparato: cfr. p. 68 ss. e 72 s.). In ogni caso, nella visione di Carl Wium Westrup, tale forma di «*paelicat*» sarebbe strutturalmente un mero «concubinato», nascendo in tutto e per tutto come tale, data l'impossibilità dei plebei di sposarsi secondo l'ordinamento patrizio, e solo in seguito si sarebbe distinto da esso su di un piano strettamente giuridico, poiché si ammise che l'*usus* potesse trasformarlo in un matrimonio «minore» (cfr. U. BARTOCCI, *Le species nuptiarum nell'esperienza romana antica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nella testimonianza delle fonti*, Roma, 1999, p. 35 e nt. 107). Sull'anno di *usus* come situazione di concubinato cfr. I. PIRO, «*Usu*» in *manum convenire*, Napoli, 1994, p. 158 ss.

⁹) Cfr. *supra*, p. 16 ss. e 42 s.

¹⁰) Se infatti la '*paelex*' non viene definita propriamente in termini di '*concubina*' né da Festo (*verb. sign.*, sv. '*pelices*', L. 248), né da Aulo Gellio (*noct. Att.* 4.3.3), né da Grano Flacco in D. 50.16.144 (Paul. 10 *ad l. lul. et Pap.*), soltanto Sabino in tale passo la «traduce» nella più recente nozione di '*amica*' e '*concubina*' ('*quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari*'), ma evidenziando ('*nunc*') che si tratta di un'accezione non antica né originaria (cfr. *infra*, p. 116 nt. 26). Si veda R. LAURENDI, *Leges regiae et Ius Papirianum. Tradizione e storicità di un corpus normativo*, Roma, 2013, p. 108.

re ed anzi di per sé assurda: la ‘*concubina*’, nonostante tutto il tempo eventualmente trascorso, rimaneva sempre tale, né poteva trasformarsi in moglie *conventa in manum*¹¹. In tale prospettiva, il termine ‘*paelex*’ avrebbe dunque avuto in origine un significato più ristretto e specifico, per allargarsi solo in seguito, venendo meno tale discriminante con l’introduzione decemvirale dell’*usurpatio trinoclis* e del matrimonio civile privo di *conventio in manum*, al senso più generico di «concubina», e quindi dilatarsi ulteriormente in quello di «amante»¹² e latamente di ‘*foemina probosa*’ come le fonti – e in particolare Masurio Sabino e soprattutto Granio Flacco citati da Giulio Paolo in D. 50.16.144¹³ – attestano¹⁴.

3. Il primo problema che si pone se si prende in considerazione l’ipotesi per cui la ‘*paelex*’ sarebbe stato alquanto di differente dalla «concubina» (un *tertium genus* sia rispetto a quest’ultima sia alla moglie riconosciuta dal *ius Quiritium*, ossia una quasi «sposa» non ancora *conventa in manum* e perciò, come si vedrà, non riconosciuta civilisticamente come una moglie a tutti gli effetti)¹⁵ risulta dunque indagare il tipo di «matrimonio» o meglio di «unione» che poteva nel caso distinguere tale donna convivente dalla «concubina» *tout court*, nonché vedere se tali ‘*nuptiae*’ fossero o meno sempre necessarie per arrivare, attraverso l’*usus*, ad una *conventio in manum*; questioni cui si aggiunge il problema – che può avere implicazioni fondamentali in ordine, come si vedrà, alla *conventio in manum* – se tale «matrimonio» avesse altresì un valore per così dire civilistico, ossia spiegasse i suoi effetti altresì sul piano dello *ius Quiritium*,

¹¹) Sui requisiti dell’*usus* che lo differenziavano dalla mera convivenza contubernale cfr. in breve PIRO, «*Usus in manum convenire*, cit., p. 152 ss.: ovviamente tale rapporto è falsato da chi reputa assoluto ed atemporale il valore del ‘*nuptia*’ gaiano di *inst.* 1.111 (cfr. *infra*, p. 53 ss. e nt. 53), come ad esempio R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, Napoli, 2018, p. 257 ss. Su come peraltro la convivenza non risulti in ogni caso un elemento essenziale neppure del matrimonio classico (*sine manu*) si veda R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano. Dal diritto classico al diritto giustiniano*, Milano, 1951, p. 76 ss. e 85 ss. (cfr. P. GIUNTI, *Consors vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano, 2004, p. 162 ss.).

¹²) Sulle fonti letterarie in materia (cfr. *supra*, p. 32 ss.), si veda G. BRESCIA, *La Paelex e Giunone tra diritto e mito*, in «Numa. I culti, i confini, l’omicidio» – cur. L. Garofalo –, Bologna, 2022, p. 104 ss.

¹³) D. 50.16.144 (Paul. 10 *ad l. Iul. et Pap.*): ‘Libro memorialium Massurius scribit ‘*pellicem*’ apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat: quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari. Granus Flaccus in libro de iure Papiriano scribit pellicem nunc volgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat: [quosdam] <quondam> eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam παλλακὴν Graeci vocant’. Cfr. *supra*, p. 30 ss.).

¹⁴) Cfr. *supra*, p. 32 ss., e *infra*, p. 113 ss.

¹⁵) Cfr. *infra*, p. 62 ss. e 67 ss.

oppure rimanesse in ogni caso limitato, nelle sue esplicazioni giuridiche, all'ambito, oltre che sociale, della religione e quindi dello *ius sacrum*¹⁶.

In *limine*, tuttavia, rimane innanzitutto da chiarire un punto in realtà alquanto trascurato dalla dottrina, ossia quello della sufficienza del consenso degli sposi a «perfezionare» il matrimonio, fine per il cui raggiungimento d'altronde si ammette pianamente la necessità del consenso altresì ed invero innanzitutto degli aventi potestà su di essi. In effetti, è comunemente ammesso senza problema che a tal fine è necessario che non solo i soggetti che detengono la potestà su uno e l'altro sposo, ma altresì tutti i discendenti intermedi fra essi e l'avente potestà debbano acconsentire alle nozze, poiché altrimenti in futuro cadrebbero sotto la loro potestà discendenti non desiderati (*nemini invito suus heres adgnascitur*)¹⁷: e anche se ovviamente non si può dire da quale epoca esattamente si sia imposta la necessità di quest'ultimo requisito, in ogni caso l'assenso del potestario rimane fermo specie ed anzi a maggior ragione per l'epoca arcaica, dato che, come è stato osservato, «per il diritto antico il matrimonio dipende piuttosto dalla volontà degli aventi potestà che da quella dei coniugi stessi»¹⁸; né si deve dimenticare che per sposarsi bastava l'età pubere, età che femmine e maschi raggiungevano più o meno tra i dodici ed i quattordici anni, e che tale requisito era ovviamente calcolato su una maturità prettamente fisica e non psichica: cosa che di per sé doveva rendere ancor più imprescindibile e decisivo il consenso degli aventi potestà¹⁹.

¹⁶ Cfr. *infra*, p. 59 ss.

¹⁷ Cfr. D. 23.2.2, Paul. 35 *ad ed.* (*Nuptiae consistere non possunt nisi consentiant omnes, id est qui coeunt quorumque in potestate sunt*), su cui ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano*, cit., p. 210 (cfr. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 127).

¹⁸ Cfr. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*¹⁴, Napoli, 1993, p. 442 s. Sul *consensus* parentale nel matrimonio *sine manu* cfr. P. RASI, *Consensus facit nuptias*, Milano, 1946, p. 60 ss. e p. 94 ss. («nel periodo arcaico l'unico consenso che ha rilevanza giuridica è quello del *pater familias*»).

¹⁹ Si tenga anzi presente la concreta eventualità di un matrimonio anche della figlia non ancora *viripotens*, cosicché la bambina veniva consegnata ancor prima dei dodici anni al promesso sposo, anche se solo al compimento dell'età prevista tale convivenza sarebbe diventata un *iustum matrimonium* (gli uomini invece tendevano a sposarsi per lo più dopo i vent'anni: cfr. R. SALLER, *I rapporti di parentela e l'organizzazione familiare*, in «Storia di Roma», IV. «Caratteri e morfologie», Torino, 1989, p. 527): si vedano in breve E. CANTARELLA *La vita delle donne*, ivi, p. 560, e R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in «Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato», Milano, 2014, p. 339 ss. (= «BIDR.», CV, 2011, p. 211 ss.): cfr. D. 23.1.9, Ulp. 35 *ad ed.* (*Quaesitum est apud Iulianum, an sponsalia sint, ante duodecimum annum si fuerint nuptiae collatae. et semper Labeonis sententiam probavi existimantis, si quidem praecesserint sponsalia, durare ea, quamvis in domo loco nuptiae esse coeperit: si vero non praecesserint, hoc ipso quod in domum deducta est non videri sponsalia facta. quam sententiam Papinianus quoque probat*) e D. 23.2.4, Pomp. 3 *ad Sab.* (*Minorem annis duodecim nuptiam tunc legitimam uxorem fore, cum apud virum expleset duodecim annos*), su cui ORESTANO, *op. cit.*, p.

Anche senza volere qui indagare la possibilità, prospettata in dottrina, che in origine tale consenso o altresì ‘*auctoritas*’ avrebbe dovuto venire espresso in forme solenni poi cadute in desuetudine per quindi limitarsi ad una semplice autorizzazione alle nozze²⁰, resta dunque in ogni caso ferma l’imprescindibilità per così dire «costitutiva» di tale consenso dell’avente potestà²¹,

180, e, sul *consensus* matrimoniale in età classica, p. 187 ss. Peraltro, doveva trattarsi per così dire di bambine piuttosto precoci: cfr. ad esempio D. 48.5.14.8, Ulp. 2 *adulti*: ‘*si minor duodecim annis in domum deducta adulterium commiserit ...*’ (cfr. E. VOLTERRA, *Ricerche intorno agli sponsali in diritto romano* [1932], in *Scritti giuridici*, I, Napoli, 1991, p. 375 ss. e specificamente p. 377, e di recente I. PIRO, *Spose bambine. Risaleenza, diffusione e rilevanza giuridica del fenomeno in età romana. Dalle origini all’epoca classica*, Milano, 2013, p. 174 ss.).

²⁰ Cfr. E. VOLTERRA, ‘*Matrimonio (diritto romano)*’, in «ED.», XXV, Milano, 1975, 745 s.). Si noti come tale principio resista fermo ancora in età classica e oltre (cfr. *ep. Ulp.* 5.2: ‘*... et utrique consentiant, si sui iuris sunt, aut etiam parentes eorum, si in potestate sunt*’); oltre a A. CORBINO, *Status familiae*, in «Homo, caput, persona La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana», Pavia, 2010, p. 202 e nt. 147, si veda ORESTANO, *op. cit.*, p. 208 ss. Si veda altresì M. SALVADORE, *Due donne romane*, Palermo, 1990, p. 27 ss. e nt. 30, che richiama Apul., *Met.* 6.9, e Sen., *contr.* 8.6, che parlano della imprescindibilità del consenso del *pater* della sposa, notando come VOLTERRA, *op. ult. cit.*, p. 783 nt. 50, citi il passo di Apuleio senza analizzarlo sotto questo aspetto (cfr. invece M. DELLA LUNA, *Antiquitus libera matrimonium esse placuit. Profili evolutivi del matrimonio nel diritto romano e nel diritto moderno*, in «Atene e Roma», n.s., XXXII, 1987, p. 135 s.).

²¹ Su come negli *sponsalia* il consenso della figlia si presuma, e su come ‘*oportet*’ che ella acconsenta a quanto deciso dal *pater*, cfr. D. 23.1.11, Iul. 16 *dig.*, e D. 23.1.7, Paul. 35 *ad ed.* (si veda ORESTANO, *op. cit.*, p. 210 s.). Anche il matrimonio cui il figlio è coortato (*metus*) risulta del resto per i classici ed i giustinianeî valido (cfr. D. 23.2.21, Ter. Clem. 3 *l. Iul. et Pap.*, e D. 23.2.23, Cels. 15 *dig.*, oltre a C.I. 5.4.14, *Diocl. et Max.*), secondo Riccardo Orestano (p. 218 ss.) per la «tecnica impossibilità di ammettere che si potesse avere matrimonio senza volontà». Anche l’istituto degli *sponsalia* risulta deporre per una tendenziale irrilevanza del consenso dei due figli, ed in particolare della donna: al di là dei molti problemi ricostruttivi che riguardano tale figura (sul consenso della figlia negli sponsali e nel matrimonio, e su come essa potesse essere in età ancora tale da non poter dissentire, si veda in particolare E. VOLTERRA, *Sul consenso della filiafamilias agli sponsali* [1929], in *Scritti giuridici*, I, cit., p. 291 ss. e p. 293 nt. 1, e *Ancora sul consenso della filiafamilias agli sponsali* [1935], *ivi*, p. 527 ss.: cfr. U. BARTOCCI, ‘*Spondebatur pecunia aut filia. Funzione ed efficacia arcaica del dicere spondeo*’, Roma, 2002, specie p. 25 ss. e 79 ss.), sembra che, anche quando non si volessero considerare gli sponsali romani più antichi coercibili (come pur suggerisce il parallelo con gli sponsali di diritto latino: cfr. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*, cit., p. 446 s.), in ogni caso appare estremamente inverosimile che il *paterfamilias* avrebbe dato definitivamente la sua parola solenne tramite *sponsio* qualora il rispetto di questa fosse poi dipensa dal volere di un terzo che assumesse una rilevanza esterna, ed in particolare di una ragazzina dodicenne (cfr. tra l’altro SALVADORE, *Due donne*, cit., p. 61 ss.). Si vedano in generale le notazioni di Y. THOMAS, *À Rome, pères citoyens et cité des pères*, in «Histoire de la famille» – *cur.* A. Burguière, C. Klapish-Zuber, M. Segalen, F. Zonabend –, I. «Mondes lointains, mondes anciens», Paris, 1986, p. 226, che osserva, in relazione alla volontà della donna all’atto del matrimonio, che «quant à la fille, il est proprement ridicule de voir évoquer, dans les manuels de droit romain, son *consensus*» (*n.v.*: cfr. SALVADORE, *op. cit.*, p. 66

che del resto corrisponde pianamente ad una considerazione comparatistica ed antropologica del fenomeno, dato che il matrimonio basato sul semplice libero consenso degli sposi è un istituto che, nella sua compiuta effettività, si è in linea di massima realizzato appieno soltanto nell'ultimo secolo ed in relazione, si può dire, al solo mondo occidentale, mentre per quanto riguarda la storia precedente ed ancora oggi la maggior parte del mondo il fatto che due giovani si debbano sposare rimane nei suoi decisivi presupposti una questione decisa dalle famiglie²² (e questo, su un piano sostanziale, pur persino di fronte ad un matrimonio canonico, fondato sull'essenziale purezza del solo consenso tra i nubendi, è fattore che, com'è noto, a lungo non ha in ogni caso impedito che tale pur fondamentale aspetto rimanesse in pratica soltanto formale e che di fatto l'unione contratta restasse appunto una decisione presa in primo luogo dai gruppi parentali)²³.

Viceversa in molte trattazioni dottrinali, se pur si ricorda la necessità del consenso degli aventi potestà sugli sposi tra i requisiti generali del matrimonio, quando poi si passa a trattare specificamente di tale istituto questo dato viene come dimenticato, e si parla dell'unione nuziale come di alcunché

nt. 120). Sul fenomeno si veda in particolare I. PIRO, *Spose bambine*, cit., p. 21 ss., e *Le spose bambine in Roma antica. Tra prassi sociale e riflessione giurisprudenziale*, in «Matrimoni forzati e diritti negati. Le spose bambine» – cur. A.C. Amato Mangiameli –, Torino, 2015, p. 18 ss., nonché *Il fenomeno delle spose bambine. Una piaga non solo antica*, in «No tan lejano. Una visión de la mujer romana a través de temas de actualidad», Valencia, 2018, p. 47 ss.

²² Si veda ad esempio S. HARKNESS, C.J. MAVRIDIS, J. JI LIU, Ch.M. SUPER, *Parental Ethnotheories and the Development of Family Relationships in Early and Middle Childhood*, in «The Oxford Handbook of Human Development and Culture. An Interdisciplinary Perspective» – cur. L. Arnett Jensen –, Oxford University Press, 2005, p. 271 e in particolare p. 576 s. («As we have seen, in the distant past, in most societies, parents, kin, and the community usually had the power to arrange things as they chose. Marriage was assumed to be an alliance between two *familiae*»). Per il mondo islamico attuale, cfr. in particolare R. ALUFFI, *Islamic Law. Marriage*, in «Routledge Handbook of Religious Laws» – cur. R. Bottoni, S. Ferrari – London, 2019, p. 250 ss. («The Islamic marriage is not simply the union of a man and a woman; it involves also an alliance between two family groups»); si veda in generale G.J. BROUDE, S.J. GREENE, *Cross-Cultural Codes on Husband-Wife Relationships*, in «Ethnology», XXII.3, 1983, p. 263 ss. Non è il caso di richiamare qui digressivamente pur indicativi istituti presenti presso vari popoli «tradizionali» quali il «devirato» ed il «sororato» (cfr. in breve «Dizionario di antropologia. Etnologia Antropologia culturale Antropologia sociologica» – cur. U. Fabietti e F. Remotti –, Bologna, 1997, p. 414 e 701), ove, appunto per mantenere l'alleanza tra le famiglie, la vedova o il vedovo devono sposare il fratello o la sorella del defunto o della morta.

²³ Si vedano tra l'altro J. GAUDEMET, *Le mariage en Occident*, Paris, 1987, trad. it. – *Il matrimonio in Occidente* –, Torino, 1989, p. 25 s. (nei primi secoli, «Il figlio 'sotto tutela' non ha alcuna capacità giuridica. Quindi il suo consenso non è richiesto né efficace»), 42 ss., 78, 132 s., 240 ss., e D. LOMBARDI, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo ad oggi*, Bologna, 2008, p. 142 ss.

fondato essenzialmente sul consenso dei nubendi (né è qui il caso di approfondire come tale impostazione, estesa senza problemi al diritto romano arcaico, sia dovuta in linea di massima prospettive dottrinali molto a lungo adagate, in una crasi ricostruttiva fra tradizione romana e modello canonistico, su una in realtà successiva visione contrattuale ed in specie consensualistica del matrimonio)²⁴. Infatti, analizzando i requisiti del matrimonio, accanto al *conubium* e all'età necessaria, trattando del consenso è normale giustapporre alla volontà dei coniugi quella dei titolari della *patria potestas*; ma quando si passa a parlare specificamente del *matrimonium* e dei suoi rapporti con la *conventio in manum*, l'atto nuziale diviene sovente alcunché di basato esclusivamente sul consenso dei nubendi, e della volontà conforme degli aventi potestà non si fa più menzione alcuna²⁵: impostazione che risulta essersi insensibilmente trasmessa altresì alle più recenti ricostruzioni del matrimonio e dei suoi rapporti con la *conventio in manum*, pur alquanto differenti nei presupposti e nelle soluzioni proposte da quelle dominanti nel passato²⁶. Questa tralaticia impostazione, fondata come accennato su di una ben asse-

²⁴) Si vedano in sintesi BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 11 ss., e FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, cit., p. 323 ss. (= «BIDR.» p. 197 ss.) Sugli aspetti storici di tali costruzioni si veda ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano*, cit., p. 22 ss., 42 ss. e 50 ss., e su come tale visione venga poi superata da una visione *lato sensu* possessoria, p. 69 ss. (sulla fondamentale critica alla concezione contrattuale di C. MANENTI, *Della inapplicabilità delle condizioni ai negozi giuridici e in specie delle condizioni apposte al matrimonio*, Siena, 1889, specie p. V ss. e 31 ss., si veda ancora ORESTANO, *op. cit.*, p. 59 ss.). Cfr. altresì E. VOLTERRA, *Consensus facit nuptias* (1980), in *Scritti giuridici*, III, Napoli, 1991, p. 585 ss.

²⁵) Esemplare in tal senso VOLTERRA, *Matrimonio*, cit., che a p. 745 s., nel paragrafo dedicato ai requisiti del matrimonio, indica quale presupposto il «consenso dei titolari della *patria potestas* sui coniugi», ma nei paragrafi successivi parla in via pressoché esclusiva del consenso dei nubendi (p. 747, 756, 757, 760 e *passim*) e specificamente della «sola volontà dei nubendi» (p. 749), anche se pur richiama (p. 748) il caso della sposa-bambina inferiore a dodici anni (cfr. *supra*, p. 49 nt. 19). Si veda, più linearmente, M. BALESTRI, *Matrimonio nel diritto romano*, in «Digesto⁴. Discipline privatistiche. Sezione civile», XI, Torino, 2001, p. 320 e 322. Si tenga tra l'altro presente che, nel caso della liberta manomessa dal patrono a scopo di matrimonio, quest'ultimo poteva prenderla in moglie prescindendo del tutto dalla volontà della donna, ossia anche contro il suo volere: cfr. D. 23.2.28 (Marcian. 10 *inst.*) e 29 (Ulp. 3 *l. Inl. et Pap.*), su cui si veda in particolare E. VOLTERRA, *Sul divorzio della liberta* (1936), in *Scritti giuridici*, I, cit., p. 522 ss. Sull'episodio narrato da Liv., *urb. cond.* 4.9.1 ss., in cui ad Ardea il matrimonio viene deciso esclusivamente dalla madre della donna e dai suoi tutori, si veda E. VOLTERRA, *Sul diritto familiare di Ardea* (1967), in *Scritti giuridici*, II, Napoli 1991., p. 118 ss.

²⁶) Cfr. indicativamente BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., in particolare p. 130 ss., PIRO, *«Usus» in manum convenire*, cit., p. 41 ss., e GIUNTI, *Consors vitae*, cit., p. 3 ss. Si vedano altresì in generale M.V. SANNA, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. Matrimonium iustum - matrimonium iniustum*, Napoli, 2012, p. 75 ss., e P.O. CUNEO, *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.)*, Roma, 2013, p. 81 ss.

stata tradizione romano-canonistica e quindi essenzialmente recenziore, è in maniera implicita ma coerente applicata altresì alle unioni matrimoniali del diritto romano arcaico, con conseguenze com'è facile immaginare invero distorcenti: una falsa prospettiva che, prima ancora delle costruzioni giuridiche intorno all'unione coniugale delle origini, investe innanzitutto la stessa prospettiva di massima dell'atto o cerimonia con cui ci si raffigurano le nozze e la percezione immediata e si potrebbe dire quasi istintiva della struttura e delle peculiarità che si vogliono loro proprie²⁷.

4. A ben guardare, infatti, risultano alquanto scarse le notizie conservateci dalle fonti in ordine al matrimonio nella Roma più antica: qualche notazione sull'unione confarreata trasmessaci da Dionigi di Alicarnasso²⁸, le norme limitatrici del divorzio e le un po' fantasiose illazioni sulla cessione della moglie a scopo di filiazione di cui narra Plutarco²⁹, alcuni generici cenni di Plinio il Vecchio³⁰ e di Apuleio³¹, e quindi spigolature che si possono raccogliere in Cicerone, Boezio e Quintiliano³², nonché infine la formula *'ubi tu Gaius*

²⁷ Si veda ad esempio, in una rigida prospettiva dogmatica, ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 34 ss («Contrazione del matrimonio»).

²⁸ Dion. Hal., *ant. Rom.* 2.25.1-7 (partecipazione della moglie ai beni e ai culti del marito): cfr. 2.27.4 (cfr. BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 50 ss., e PIRO, «Usus» in *manum convenire*, cit., p. 37 nt. 1).

²⁹ Plut., *Lyc.-Num.* 3.1: cfr. M. DE SIMONE, *Sulle tracce di un'antica prassi: la c.d. cessione della moglie*, in «AUPA», XLIV, 2010-2011, p. 7 ss. e in particolare 27 s. Si veda tra l'altro M. SALVADORE, *Due donne*, cit. p. 13 ss., che scorge nella pretesa norma numana «una forma di diandria» (p. 16), introdotta nell'interesse pubblico stante la ricordata penuria di donne (cfr. *supra*, p. 38 ss. e nt. 92) nelle società arcaiche (cfr. E. PERUZZI, *Origini di Roma*, Bologna, 1970-1973, I, p. 117 ss.). Sul noto episodio della cessione della moglie Marcia, incinta, a Quinto Ortensio Ortalo da parte di Catone Uticense si vedano in particolare SALVADORE, *op. cit.*, p. 16 ss., e DE SIMONE, *op. cit.*, p. 12 ss. (cfr. J. GAUDEMET, *Observations sur la Manus*, in «RIDA», 2^a s., II, 1953, p. 345 ss., L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna in età repubblicana*, Milano, 1984, p. 70 ss., e PIRO, «Usus» in *manum convenire*, cit., p. 93 s.): ma mentre l'episodio di Catone concretizza semplicemente, semmai, una cessione di fatto e non certo giuridica della moglie, la pretesa norma numana indicata da Plutarco, oltretutto in un parallelo con i costumi spartani, desta non poche perplessità: si veda in particolare A. GUARINO, *rec. a R. FLACELIÈRE, Caton d'Utique et les femmes* – in «L'Italie préromaine et la Rome républicaine. Mélanges J. Heurgon», Roma, 1976, p. 293 ss –, in «Labeo», XXIV, 1978, p. 361 ss., ora (*La moglie di Catone minore*) in *Pagine di diritto romano*, II, Napoli, 1993, p. 364 ss., che giudica tale notizia assai improbabile.

³⁰ Plin., *nat. hist.* 18.3.10-11: *'in sacris nihil religiosius confarreationis vinculo erat ...'* (cfr. BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 58 s.).

³¹ Apul., *met.* 5.26.6-7 (*'ob istud tam dirum facinus confestim toro meo divorce tibi que res tuas habeto, ego vero sororem tuam – et nomen quo tu censeris aiebat – iam mihi confarreatis nuptiis coniugabo'*) (cfr. BARTOCCI, *op. ult. cit.*, p. 59 ss.).

³² Cic., *top.* 3.14 (*'Genus enim est uxor; eius duae formae: una matrumfamilias, eae sunt, quae*

*ibi et ego Gaia*³³, l'acquisto reciproco che i nubendi avrebbero fatto di se stessi³⁴, il rito dell'acqua e del fuoco³⁵ e quello delle tre monete riferitoci da Nonio Marcello fondandosi su Varrone³⁶, nonché le non chiare notizie sulla *paelex*³⁷. E poco più.

Del resto, si noti che, mentre alcune di queste notizie si riferiscono al peculiare matrimonio compreso nella *confarreatio*, altre, come le norme sul ripudio in caso di adulterio, avvelenamento dei figli e furto delle chiavi riferite da Plut., *Rom.* 22, sono connesse all'immolazione del marito che avesse venduto la moglie, e quindi alla *conventio in manum*: sono davvero ben poche

in manum convenerunt; altera earum, quae tantum modo uxores habentur: si vedano Boeth., *ad Cic. top.* 3.14, e Quint., *inst. or.* 5.10.62 (cfr. *infra*, p. 73 nt. 105).

³³) Plut., *quest. Rom.* 30 (271.d-e): Διὰ τί τὴν νόμφην εἰσάγοντες λέγειν κελεύουσιν ὅπου τὸ Γάιος, ἐγὼ Γαῖα; («Perché, accompagnando la sposa, la costringono a dire: «Dove tu Gaio, io Gaia»?»); la formula ci è pervenuta solo in greco: cfr. Quint., *inst. or.* 1.7.28 («*Nam et 'Gaius' C littera significatur, quae inversa mulierem declarat, quia tam Gaias esse vocitatus quam Gaios etiam ex nuptialibus sacris apparet*»), Cic., *Mur.* 12.27 («*In omni denique iure civili aequitatem reliquerunt, verba ipsa tenuerunt, ut, quia in alicuius libris exempli causa id nomen invenerant, putarunt omnis mulieres quae coemptionem facerent 'Gaias' vocari*»), Fest., *verb. sign.*, sv. «*Gaia Caecilia*» (L. p. 215: «... quae tantae probitatis fuit ut id nomen ominis boni causa frequentent nubentes ...»: cfr. altresì Plin., *nat. hist.* 8.48.74.194, e Inc. Auct., *l. de praen.* 7). Si veda P. BONFANTE, *Corso di diritto romano, I. Diritto di famiglia*, Roma, 1925, rist. Milano, 1963, p. 60 nt. 7: cfr. HANARD, *Manus et mariage à l'époque archaïque*, cit., p. 189 ss., CANTARELLA, *Sui rapporti tra matrimonio e «conventio in manum»*, cit., p. 475, GIUNTI, *Consors vitae*, cit., p. 171 ss., e N. BOËLS-JANSSEN, *La vie religieuse des matrones dans la Rome archaïque*, Roma, 1993, p. 183 ss.

³⁴) Serv., *ad Aen.* 4.103 («*coemptio enim est ubi libra atque aes adhibetur, et mulier atque vir inter se quasi emptionem faciunt ... quoniam coemptione facta mulier in potestatem viri cedit atque ita sustinet [liberis] conditionem liberae servitutis*»). Si veda BARTOCCI, *op. ult. cit.*, p. 80 s. e 131.

³⁵) Non. Marc., *comp. doct.* II, sv. «*faxis*», I, p. 161 L.: «*FAXS pro face: Varro ... de vita populi Romani lib. II: cum a nova nupta ignis in face adferretur <e> foco eius sumptus, cum fax ex spinu alba esset et eam puer ingenuus anteferret*» (Riposati 78 = Salvatore 388): si vedano, per una spiegazione del rito, A. PITTÀ, *M. Terenzio Varrone, de vita populi Romani. Introduzione e commento*, Pisa, 2015, p. 237 ss. (n. 59), e BOËLS-JANSSEN, *La vie religieuse des matrones*, cit., p. 164 ss. e 193 ss. (cfr. WESTRUP, *Recherches sur les formes antiques de marriage*, cit., p. 12 s.).

³⁶) Non. Marc., *comp. doct.* XII, sv. «*nubentes*», III, p. 852 L.: «*NUBENTES veteri lege Romana asses III ad maritum venientes solere pervehere atque unum, quem in manu tenerent, tamquam emendi causa mariti dare, alium, quem in pedem haberent, in foco Larium familiarumque ponere, tertium <quem> in sacciperione condidissent, compito vicinali solere [resenare] <reservare>. Inde Vergilius Georg. lib. I [31]: teque sibi generum Tethys emat omnibus undis. Quos ritus Varro lib. I de Vita Populi Romani diligentissime percucurrit*» (Riposati 25 = Salvatore 304): si vedano, per una interpretazione della cerimonia, A. PITTÀ, *M. Terenzio Varrone*, cit., p. 103 ss. (n. 10), e BOËLS-JANSSEN, *La vie religieuse des matrones*, cit., p. 201 ss. Cfr. E. VOLTERRA, *Intorno a Varro De vita Populi Romani, lib. 5. Frag. 25* (1967), in *Scritti giuridici*, III, cit., p. 129 ss.

³⁷) Cfr. *supra*, p. 19 ss., 26 ss. e 30 ss. Sulle cerimonie nella realtà sociale e religiosa del matrimonio romano si veda in generale CUNEO, *Ricerche sul matrimonio romano*, cit., p. 139 ss. (cfr. C. FAYER, *La famiglia romana*, II, cit., p. 500 ss. e 512 ss.).

quelle che riguardano le nozze in quanto tali³⁸.

Ancor meno i giuristi, soprattutto con riguardo all'epoca arcaica, parlano in una prospettiva civilistica di «matrimonio» quale atto nunziale, e tale istituto, in una ben diversa prospettiva, verrà semmai enfatizzato da trattazioni alquanto tarde che non si riferiscono certamente ai primordi di Roma³⁹: Gaio, in particolare, pur usando non poco tale termine (specie per quanto riguarda il problema del *conubium*)⁴⁰, in relazione al diritto arcaico parla pressoché incidentalmente delle '*nuptiae*' una sola volta, in *inst.* 1.111, in un contesto – *inst.* 1.109 ss. – ove tratta esplicitamente soltanto dei tipi di *conventio in manum*⁴¹, mentre risulta alquanto dubbia l'affermazione, su cui faceva perno nella sua tesi Edoardo Volterra ma che risulta ancora corrente in dottrina, che Gaio tratterebbe del «matrimonio» appunto in modo separato in *inst.* 1.55-95, poiché viceversa in tale luogo egli parla in realtà dei presupposti (soprattutto del *conubium*) e degli effetti (in particolare riguardo ai figli) del matrimonio, ma mai dell'atto delle '*nuptiae*' o comunque dello «sposalizio», ossia del matrimonio cd. «*in fieri*» come rito *lato sensu* «contrattuale» (né, così come non tratta del atto matrimoniale in riferimento alla *conventio in manum*, del resto Gaio non indulge mai, nel suo primo commentario, a spiegare cosa sia il cosiddetto matrimonio in quanto tale, *cum manu* o *sine manu* che sia)⁴².

Anche senza voler certo qui approfondire un argomento su cui, come è stato notato, si è detto tutto ed il contrario di tutto⁴³, ci si può limitare a osservare che, come si è accennato, il riferimento in tale più specifico senso alle *nuptiae* di Gaio risulta in un unico luogo, in via piuttosto incidentale, ed è il ri-

³⁸) Cfr. *infra*, p. 59 ss.

³⁹) Cfr. Ulp. 1 *inst.*, D. 1.1.1.3 ('*Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censer*'), Mod. 1 *reg.*, D. 23.2.1 ('*Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio*') e *Iust. Inst.* 1.9.1 ('*Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuum vitae consuetudinem continens*'): si veda CUNEO, *Ricerche sul matrimonio romano*, cit., p. 55 ss. Sulla «dialettica» tra '*nuptiae*' e '*matrimonium*' cfr. GIUNTI, *Consors vitae*, cit., p. 218 ss.

⁴⁰) Cfr. Gai, *inst.* 1.55, 58, 59, 61, 63, 64, 68, 90, 91, 111, 118, 137a e 144. Si veda BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 89 ss.

⁴¹) Si veda BARTOCCI, *op. ult. cit.*, p. 89 ss. e nt 3 (cfr. p. 6 nt. 6).

⁴²) Tali locuzioni, come noto, sono criticate da E. VOLTERRA, '*Matrimonio*', cit., p. 755 ss. e *La conception du mariage d'après les juristes romains* (1940), in *Scritti giuridici*, II, cit., p. 4 ss. (cfr. BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 36 ss.). Su tale criticata distinzione si veda in ogni caso ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano*, cit., p. 14 s., e, sul valore meramente religioso di tale atto, p. 182 ss.

⁴³) Cfr. indicativamente BARTOCCI, *op. ult. cit.*, p. 11 ss.

ferimento alla donna che senza essere *conventa in manum* convive con il marito e dopo un anno cade sotto il suo potere:

Gai., *inst.* 1.111: usu in manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat: nam velut annua possessione usu capiebatur, in familiam viri transiebat filiaeque locum optinebat.

Tuttavia, anche se l'aggettivo sostantivato '*nupta*' farebbe di per sé pensare a un regolare matrimonio privo di *conventio in manum*, si devono in ogni caso considerare alcuni fattori che ridimensionano fortemente il valore di tale dato. In primo luogo, Gaio appare trattare dell'*usus* avendo presente il momento successivo all'introduzione della *usurpatio trinoctis*, che subito ricorda nel seguito del passo (*'itaque lege duodecim tabularum cautum est, ut si qua nollet eo modo in manum mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni usum interrumperet'*)⁴⁴, ossia tenendo presente paradigmaticamente un'epoca in cui il matrimonio privo di *conventio in manum* si era ormai stabilizzato nell'ordinamento roman: cosa evidentemente non poco dubbia ed anzi senz'altro da escludere per l'età o dei primordi, se non altro perché, come si vedrà meglio in seguito, Gaio presenta il '*trinoctio abesse*' appunto come un'innovazione decemvirale⁴⁵. Inoltre, si può forse aggiungere, egli ha presente una secolare situazione in cui l'istituto dell'antico *usus* si è in generale ormai trasformato in *usucapio*, ossia in un non del tutto coincidente modo di acquisto della sola proprietà che in particolare richiede un *titulus* o *insta causa*: elemento cui il '*nupta*' di *inst.* 1.111 parrebbe assai da vicino rinviare⁴⁶ (ed infatti, se tale termine parrebbe altresì escludere *in nuce* che qualsivoglia convivenza e concubinato durando un anno possa trasformarsi in una *conventio in manum* e dunque in un regolare matrimonio, è improbabile che per l'epoca arcaica, come si vedrà tra breve, tale esclusione avvenisse in maniera così assoluta e fossero comunque sempre richieste le preventive *nuptiae*)⁴⁷. Ma

⁴⁴) Sul passo, oltre ad HANARD, *Manus et mariage*, cit., p. 193 ss., cfr. BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 94 ss. e 101 ss. (oltre a H.J. WOLFF, *Trinodium*, in «RHD.», XVI, 1939, p. 145 ss., cfr. PIRO, «*Usus* in manum convenire, cit., p. 121 ss., GIUNTI, *Consort vitae*, cit., p. 235 ss., e SANNA, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali*, cit., p. 77 ss.). Sulla congettura che le tre notti coincidessero con il periodo dei *Lemuria* (cfr. J.G.A. WILMS, *De vrouw sui iuris*. Cicero, *pro Flacco* 34, 84 *en de manusvestiging door usu*, Gent, 1938, p. 28 ss.: n.v.) si vedano tra l'altro A. WATSON, *The Law of Persons in the Later Roman Republic*, Oxford, 1967, p. 19 ss., e *Two Notes on Manus* (1979), in *Studies in Roman Private Law*, London, 1991, p. 15 s., PIRO, *op. ult. cit.*, p. 135 nt. 35, e BARTOCCI, *op. ult. cit.*, p. 111 nt. 61.

⁴⁵) Cfr. *infra*, p. 86 ss. e nt. 35.

⁴⁶) Sui rapporti tra *usus* matrimoniale ed *usucapio* nella dottrina (cfr. PIRO, «*Usus* in manum convenire, cit., p. 7 ss.) si veda *infra*, p. 93 ss. e nt. 58.

⁴⁷) Cfr. *infra*, p. 67 ss. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano*, cit., p. 320

soprattutto risulta strano come la locuzione ‘*anno continuo nupta perseverabat*’ riferisca il comportamento della donna non tanto alla situazione di fatto rilevante agli effetti dell’*usus*, ossia alla coabitazione in una prospettiva matrimoniale con il marito, ma allo stesso essere ‘*nupta*’, ossia ad un «continuare ad essere sposata» che, se si vuole interpretare ‘*nupta*’ in riferimento ad un regolare matrimonio, come fa non poca parte della dottrina, non avrebbe molto senso, stanti altresì le dubbie possibilità, in epoca monarchica, della donna *conventa in munu* di divorziare (e del resto in tal caso Gaio avrebbe dovuto semmai specificare che si sarebbe trattato di un divorzio), mentre qui si attribuisce invece tale facoltà, in ipotesi, altresì ad una giovanissima *alieni iuris*⁴⁸. Gaio appare cioè sovrapporre non molto linearmente il piano della perdurante convivenza con quello del matrimonio una volta per tutte contratto⁴⁹, e tale non lieve confusione si spiega agevolmente appunto in riferimento all’epoca postdecemvirale e all’introduzione dell’*usurpatio trinoctis*, quando appunto la donna ‘*nupta*’ poteva non ‘*perseverare*’ nella convivenza per un anno, e dove quindi era agevole ed anzi ovvio distinguere l’avvenuto matrimonio dalla comunanza ininterrotta di vita che conduceva altresì alla *conventio in manum*, essendo ormai le due cose disgiunte mercé l’*usurpatio trinoctis*⁵⁰. Ma a Gaio infatti interessava del resto descrivere l’istituto non nella sua archeologia protostorica, bensì quale si era realizzato appunto nella sua fase per così dire adulta – dalla legislazione duodecimtabulare in poi – nelle vicende storiche del diritto romano, sinché tali peculiarità non erano scomparse (*inst.* 1.111: ‘*sed hoc totum ius partim legibus sublatum est, partim ipsa desuetudine*

nt. 842, evidenzia l’importanza di un frammento di Seneca (‘*de matrimonio*’, in *Opera* – cur. F. Haase –, III, Leipzig, 1878, p. 343 n. 88) in cui, a sottolineare una particolarità del diritto locale in antitesi con quello romano, si afferma che a Cordoba non si poteva avere matrimonio *sine nuptiis*, il cui rituale doveva essere ancor più solenne del rito sponsalicio, consistente in sacrifici a Cerere e in inni cantati (‘*Cordubenses nostri, ut maxime laudant nuptias, ita et qui sine his convenissent, excluderunt creatione hereditatum, et iam pacta ne osculo quidem, nisi Cereri fecissent et hymnos cecinissent, attingi voluerunt...*’).

⁴⁸) Sul divorzio in età arcaica cfr. *infra*, p. 63 nt. 68: ma in realtà Gaio, in *inst.* 1.111, con la frase ‘*anno continuo nupta perseverabat*’ appare avere presente ovviamente il matrimonio *sine manu* e il venir meno dei suoi requisiti di fatto che vi poneva fine, ed infatti ricorda subito dopo la situazione postdecemvirale (‘... itaque lege duodecim tabularum cautum est, ut si qua nollet eo modo in manum mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset...’), come denota già nella prima parte del passo l’espressione ‘*anno continuo*’, che anticipa in certo modo (‘*itaque*’) il riferimento al *trinodium* (cfr. *infra*, p. 97 nt. 64).

⁴⁹) Si vedano le notazioni critiche di S. SOLAZZI, *Glosse a Gaio*, I (1936), in *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli, 1972, p. 223 ss., e soprattutto le osservazioni (p. 227) sulla frase ‘*enim veluti annua possessione usucapiebatur*’ (cfr. PIRO, «*Usus*» in *manum convenire*, cit., p. 17 s.).

⁵⁰) Cfr. *infra*, p. 73 ss. e 98 ss.

obliteratum est»⁵¹. E del resto che Gaio abbia qui soprattutto presente il referente dell'*usucapio rei* risulta dimostrato dal fatto che, dicendo '*usu in manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat*' sembra dimenticare l'ovvio elemento per cui, se la donna poteva *non perseverare*, anche l'uomo poteva certo non persistere nel matrimonio, per cui, più o meno, a ben vedere avrebbe dovuto grosso modo scrivere qualcosa come '*usu in manum mulier conveniebat, si ea et vir anno continuo nupti perseverassent*' (anche se in dottrina non si è tributata soverchia attenzione a tale problema): se non lo fa è verosimilmente perché, guardando all'acquisto prescrittivo di una *res*, che è un incremento patrimoniale cui difficilmente il soggetto, pur potendolo certo fare, rinuncerebbe, non si occupa di tale rara ipotesi; ma ovviamente il vincolo coniugale è cosa diversa, e anche l'uomo, come la donna, può tornare sulle sue precedenti decisioni e preferire che l'*usus* non si compia e la *conventio in manum* non abbia luogo, ponendo unilateralmente fine alla situazione matrimoniale⁵².

In ogni caso, al di là di tale non chiaro né definitivo riferimento a '*nupta*' – su cui pur una certa dottrina ha fatto leva per dimostrare la estraneità del matrimonio alla *conventio in manum*⁵³ – è un fatto che i giuristi classici non parlino soverchiamente del matrimonio (sposalizio) quale atto iniziale della convivenza⁵⁴, anche per quanto riguarda il cosiddetto matrimonio *cum manu*, e il tema incontra testimonianze soltanto recenziori nonché relative a tutt'altri contesti concettuali, appunto come '*nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio*' (Mod. 1 reg., D. 23.2.1)⁵⁵. E soprattutto non ne parla Gaio nelle sue *Istituzioni*, dove una trattazione di tale isti-

⁵¹) Si veda, oltre a L. PEPPE, *Storie di parole, storie di istituti sul diritto matrimoniale arcaico romano*, in «SDHI», LXIII, 1997, p. 124 s. («quella di Gaio è in realtà un'esposizione rias-suntiva e tarda»), L. FRANCHINI, *La desuetudine delle XII tavole nell'età arcaica*, Milano, 2005, p. 20 ss. Sul tramonto della *conventio in manum* cfr. tra l'altro ORESTANO, *La struttura del matrimonio romano*, cit., p. 111 s e nt. 310.

⁵²) Sul persistere del matrimonio ma senza *conventio in manum* per decisione, oltre che da parte della donna, dello stesso marito, problema ignorato da Gaio ma pur certamente sussistente, cfr. *infra*, p. 93 ss. e nt. 64 (si veda I. PIRO, *Unioni confarreate e «dif-farreatio». Presupposti e limiti di dissolubilità delle unioni coniugali in età regia*, in «Index», XXV, 1997, p. 257 s.)

⁵³) VOLTERRA, 'Matrimonio', cit., p. 763, e *La conception du mariage*, cit., p. 14 s. Cfr. ad esempio nello stesso ordine di idee in relazione alle *nuptiae*, ossia senza tentare di distinguere il loro valore sul piano sacrale e su quello civilistico, H. LÉVY-BRUHL, *Nouvelles perspectives sur le mariage romain*, in *Nouvelles études sur le très ancien droit romain*, Paris, 1947, p. 69 ss.

⁵⁴) Sulle più tarde fonti relative al matrimonio come *coniunctio* basata sul *consensus* si veda in particolare CUNEO, *Ricerche sul matrimonio romano*, cit., p. 55 ss.

⁵⁵) Sul principio delle fonti secondo cui '*consensus facit nuptias*' – D. 24.1.32.13, Ulp. 33 *ad Sab.* ('... non enim coitus matrimonium facit, sed maritalis affectio ...'), e D. 35.1.15 = D. 50.17.30, Ulp. 35 *ad Sab.* ('*nuptias enim non concubitus, sed consensus facit*') – si veda in particolare ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano*, cit., p. 200 ss.

tuto, nel quadro della descrizione invece particolareggiata dei suoi vari effetti (*inst.* 1.55-95) avrebbe avuto pur un evidente senso anche per esaminare le condizioni per la sua validità e le conseguenze della loro assenza (si pensi solo, ad esempio, in ipotesi ai vizi del consenso)⁵⁶. Ne parlano invece, ed in maniera parziale ma sufficientemente piana e tranquilla, le fonti letterarie, come si è accennato relativamente generose di riferimenti alle cerimonie religiose, ai riti ed alle formule che si sarebbero tradotti appunto in un «matrimonio» (*nuptiae*)⁵⁷.

5. Ma se il «matrimonio» è praticamente ignorato dai giuristi, che pur nella logica del diritto dovrebbero invece trattarne, sorge a questo punto naturale un dubbio ed anzi un sospetto: ossia che le *nuptiae*, di cui in particolare parla incidentalmente Gai., *inst.* 1.111, consistano in realtà in un matrimonio che si situa solo su di un piano religioso, ossia di *ius sacrum*, e che rimane privo di effetti sul piano dello *ius humanum*, ossia del diritto quiritario e civile. Ed è questa in effetti la posizione che si fa strada e ormai tende ad affermarsi nella più recente dottrina⁵⁸.

⁵⁶ Sul consenso e i suoi vizi si veda in particolare RASI, *Consensus facit nuptias*, cit., p. 94 ss., anche in riferimento al potestariato. Su come il matrimonio, nella sistematica dei giuristi romani, non occupi un posto a sé ma venga trattato, nelle opere istituzionali, nei trattati di *ius civile* e di *ius praetorium*, in connessione alla *patria potestas*, alla dote ed all'*actio rei uxoriae*, si veda ORESTANO, *op. cit.*, p. 33 ss.

⁵⁷ Come si è visto all'inizio di questo paragrafo. Sulle «*nuptiae*» quale insieme delle cerimonie sociali e religiose (cfr. WESTRUP, *Recherches sur les formes antiques de mariage*, cit., p. 11 ss.) che solevano accompagnare il sorgere del rapporto (cfr. Tac., *ann.* 11.27) si veda ancora ORESTANO, *op. cit.*, p. 318 s. e nt. 840 e 842. Si veda tra l'altro RASI, *Consensus facit nuptias*, cit., p. 90 ss., che tiene a distinguere le *nuptiae* – cerimonia iniziale solennizzante la creazione del vincolo – dal *matrimonium*, ossia dal *vinculum* o rapporto giuridico che ne deriva. Cfr. di recente S.A. CRISTALDI, *Confarreatio e svolgimento delle nozze*, in «Religione e Diritto Romano. La coerenza del rito», Tricase, 2015, p. 182 ss., ed in particolare CORBINO, *Status familiae*, cit., p. 186 ss. – che sottolinea la differenza tra la valenza religiosa e sociale delle *nuptiae*, di per sé non necessarie, ed il matrimonio, quale relazione qualificata di diritto civile fondata su altri elementi (in particolare l'*affectio maritalis*) e che poteva ben sussistere pur in assenza delle prime –, nonché ID., *Il matrimonio in età arcaica e repubblicana*, in «Index», XL, 2012, p. 155 ss.

⁵⁸ Oltre a E. CANTARELLA, *Sui rapporti tra matrimonio e «conventio in manum»* (1963), in *Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti*, Milano, 2011, p. 467 ss. (cfr. tra l'altro E. VOLTERRA, *La conventio in manum e il matrimonio romano* [1968], in *Scritti giuridici*, III, cit., p. 155 ss.), si vedano PIRO, «*Usus* in manum convenire», cit., p. 45 ss., e BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 27 ss. (su come fu la donna sabina ad imporre alla nuova patria tutti i costumi nuziali – Dio Cass., *hist. Rom.* 56.5.5 – cfr. C. CASCIONE, *Antichi modelli familiari e prassi corrente in età protoimperiale*, in «Ubi tu Gaius», cit., p. 64 ss.). Si veda in particolare Dion. Hal., *ant. Rom.* 2.30.6, che parla di riti non romani ma stranieri (... οἷς αὐτὰς συνήρμοτε κατὰ τοὺς πατρίους ἐκάστης ἔθισμός, ἐπὶ κοινωνίᾳ κυρὸς καὶ ὕδατος ἐγγυῶν τοὺς

Per quanto apparentemente estrema, tale congettura non risulta affatto priva di precisi riscontri nel panorama delle fonti e degli argomenti ricostruttivi a disposizione. Se infatti si considera che i più puntuali riferimenti di tali testimonianze sono per lo più alla *confarreatio*, che risulta insieme matrimonio (religioso) e *conventio in manum*⁵⁹, le restanti fonti *lato sensu* relative all'istituto sono alquanto generiche, ed il dato che alla fine rimane da tale congerie di testi non è altro che una complessiva e vaga dichiarazione della sacralità dell'istituto, senza alcuna precisazione in ordine alle sue concrete peculiarità e caratteristiche: la notizia più nitida e concreta è paradossalmente, forse, quella della pur bella formula nunziale *'ubi tu Gaius ego Gaia'*⁶⁰. Se i giuristi di questi elementi non si occupano affatto, sembra verosimile che ciò sia da riconnettere alla circostanza che, nella loro cosiddetta *Isolierung*, essi non potevano fare diver-

γάμους, ὡς καὶ μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς ἐπιτελοῦνται χρόνων ...: «a cui le univa secondo le usanze del paese di ciascuna donna» [cfr. Dionisio di Alicarnasso, *Storia di Roma arcaica (Le antichità romane)* – cur. F. Cantarelli –, Milano, 1984, p. 168]), e si noti come il ricorso a riti stranieri era in ipotesi comprensibile se il loro valore rimaneva confinato su di un piano religioso dei *ius sacrum*, ma sarebbe stato inverosimile se fosse stato da situare nell'ambito civilistico dello *ius Quiritium*. Su come la *deductio in domum mariti* (cfr. CUNEO, *Ricerche sul matrimonio romano*, cit., p. 145 ss.), e le altre cerimonie non avessero valore giuridico (ossia civilistico) cfr. anche E. VOLTERRA, *Quelques observations sur le mariage des filii-familias* (1948), in *Scritti giuridici*, II, cit., p. 97 ss. Del resto, benché non sia qui il caso di procedere ad un esame esaustivo delle fonti in materia, appare estremamente indicativo in tal senso ad esempio D. 24.1.66.1 (Scaev. 9 dig.: *'Virgini in hortos deductae ante diem tertium quam ibi nuptiae fierent, cum in separata diaeta ab eo esset, die nuptiarum, priusquam ad eum transiret et priusquam aqua et igni acciperetur, id est nuptiae celebrentur, optulit decem aureos dono: quaesitum est, post nuptias contractas divorzio facto an summa donata repeti possit. respondit id, quod ante nuptias donatum proponeretur, non posse de dote deduci'*, dove la locuzione *'priusquam ad eum transiret et priusquam aqua et igni acciperetur, id est nuptiae celebrentur'*) che mostra efficacemente come le *nuptiae* consistessero nella *deductio* della sposa *in domum mariti* ed in riti come quello (cfr. *supra*, p. 54 nt. 35) dell'acqua e del fuoco (cfr. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano*, cit., p. 170 ss.): e anche qualora si volesse considerare interpolata la spiegazione *'id est nuptiae celebrentur'* (cfr. E. LEVY, *Der Hergang der römischen Ehescheidung*, Weimar, 1925, p. 71), tale prospettiva non potrebbe che risultarne rafforzata, sopravvivendo tale concezione delle *nuptiae* anche in tempi successivi a Scevola e all'età classica (sul passo cfr. da ultima P.O. CUNEO, *Riflessioni in margine a D. 24.1.66.1 Scaev. 9 Digest.*, di prossima pubblicazione negli *Studi* in memoria di Giovanni Negri).

⁵⁹) Cfr. Plin., *nat. hist.* 18.3.10, Apul., *met.* 5.26.6-7 e probabilmente Dion. Hal., *ant. Rom.* 2.25.1-7 (cfr. *supra*, p. 53 nt. 28 e 30 s.). Si vedano tra l'altro CANTARELLA, *Sui rapporti*, cit., p. 476 ss. e 479 ss., CRISTALDI, *Confarreatio e svolgimento delle nozze*, cit., p. 171 ss., e BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 50 ss. e 58 ss.

⁶⁰) BOËLS-JANSSEN, *La vie religieuse des matrones*, cit., p. 183 ss. (cfr. *supra*, p. 54 nt. 33): PIRO, *«Usus» in manum convenire*, cit., p. 49 nt. 27, tenta di collegare le reciproche interrogazione nunziali (cfr. *supra*, p. 54 nt. 34) alla formula *'ubi tu Gaius ego Gaia'*, che fa sospettare anche qui una corrispondenza tra le reciproche domande dei nubendi (ma cfr. *infra*, p. 66 s. e nt. 81 s.).

samente, in quanto simili aspetti dovevano essere privi di ogni rilevanza agli effetti del diritto civile: nel cui più ristretto ambito non è affatto impossibile che il «matrimonio», quale atto a sé fondativo dello stato nuziale, semplicemente non esistesse affatto⁶¹.

Come si diceva, per quanto in apparenza eterodossa, nel quadro dei diritti antichi tale idea non è affatto strana: nell'Atene classica, ad esempio, il matrimonio legittimo nasceva dalla precedente ἐγγύη, promessa in cui il padre si impegnava a dare e il fidanzato a prendere la donna in moglie, seguita a tempo debito dalla consegna al marito della sposa, senza che i nubendi prestassero alcun specifico consenso⁶²; nei diritti germanici, ciò che soprattutto rilevava era la *deductio in domum mariti* della donna, nonché l'avvenuta consumazione del matrimonio (elemento che ha lasciato traccia nel compromesso canonistico del matrimonio rato e non consumato, dove da un lato si preserva l'essenzialità del consenso della tradizione romana recenziore, dall'altro si dà altresì relativo spazio alle concezioni barbariche che, per parlare di matrimonio, esigevano appunto l'accoppiamento carnale)⁶³. Ed anche nel matrimonio ebraico arcaico, dove l'età minima verrà poi fissata dai rabbini in dodici anni per le femmine e tredici per i maschi, era normale che i figli non venissero neppure consultati e la conclusione del matrimonio fosse decisa dai genitori, ed in ogni caso il consenso della sposa, anche se di età maggiore, non era neppure necessario e l'unione era conclusa dal padre anche in assenza della figlia: inoltre la consegna della sposa al marito poteva avvenire, dopo il

⁶¹) Su come lo *ius civile* per quanto riguarda la costituzione del matrimonio, in particolare *sine manu*, si affidi precipuamente ai *mores* e quindi alla regolamentazione religiosa e sociale dell'istituto si veda ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano*, cit., p. 303 ss. Sulle origini nello *ius sacrum* del matrimonio romano cfr. anche ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 7 s. e 11 s.

⁶²) Si veda sinteticamente A. BISCARDI, *Diritto greco antico* (Milano, 1982), ora in «Rivista di Diritto Ellenico», V, 2015, p. 78 s. e nt. 49. Anche nel diritto romano la *deductio in domum* non risulterebbe rivestire alcun valore essenziale, ma soltanto religioso e sociale: cfr. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano*, cit., p. 162 ss.

⁶³) Nelle consuetudini dei popoli germanici, infatti, il vincolo matrimoniale non era definitivamente saldato se non dalla copula: era anzi ancora usanza, ancora sul finire del Medioevo, che dopo la prima notte di nozze il marito potesse restituire la moglie ai suoi parenti e prenderne un'altra se non l'aveva trovata vergine: si vedano A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, III, Padova, 1872, p. 259 ss. e 276 s., e M. SCOVAZZI, *Le forme primitive del matrimonio germanico* (1957), in *Scritti di storia del diritto germanico*, Milano, 1975, p. 43 ss. Sul valore giuridico della *deductio* in una prospettiva storica cfr. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano*, cit., p. 52 ss., e sul principio della necessità della *copula* nei Padri della Chiesa nonché sul principio '*matrimonium non facit coitus sed voluntas*', p. 275 ss. Sul diritto canonico si veda G.P. MONTINI, *Il matrimonio inconsumato (can. 1061)*, in «Diritto Matrimoniale Canonico», III, Città del Vaticano, 2005, p. 307 ss.

contratto nuziale e nel caso dopo il fidanzamento conseguente, anche senza che si passasse per lo sponsalizio, che quindi non era di per sé giuridicamente necessario⁶⁴; anche in tempi più recenti, poi, com'è noto è qui soltanto il marito che dichiara di prendere in moglie la donna, mentre questa accetta l'anello e tace⁶⁵ (fattore che ancora oggi ha tra l'altro reso in un primo tempo problematico in Italia il riconoscimento di effetti civili al matrimonio israelitico)⁶⁶. La mancanza di una concreta ed esplicita prestazione del consenso degli sposi non è dunque caratteristica affatto strana nel matrimonio antico, né deve poi stupire in un contesto ove, come si è accennato, più della volontà dei nubendi contava quella degli aventi potestà su di essi⁶⁷.

6. D'altra parte, non mancano indizi e pressoché positive riprove che il matrimonio per così dire *in fieri* fosse istituto sconosciuto al diritto civile romano e che in antico l'unione matrimoniale, agli effetti del diritto quiritario umano, si realizzasse in maniera automatica mediante la sola *conventio in manum*. Come in altri ordinamenti antichi, in effetti, nella Roma monarchica non esisteva uno «sponsalizio» avente effetti sul piano del diritto quiritario, e la condizione di coniugi legittimi derivava semplicemente da altri e differenti eventi giuridici, e specificamente dalla *conventio in manum* della donna conseguente a *confarreatio*, a *coemptio* o al compiersi dell'*usus* annuale: e per quanto possa a prima vista apparire strana, tale soluzione risulta l'unica possibile ad una più attenta considerazione dei problemi in materia.

Innanzitutto sembra notevole quanto implicitamente Gaio, in *inst.* 1.111, risulta dire affermando '*usu in manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat*': implicando quindi che, altresì prima e indipendentemente dell'introduzione decemvirale dell'*usurpatio trinoctis*, la donna ai fini dell'acquisto *in manum* doveva «rimanere» (*perseverare*) quale '*nupta*' per un anno, proposizione che comporta dunque che essa, nonostante le precedenti *nuptiae*, potesse vicever-

⁶⁴) Cfr. Vulg., *Tob.* 7.9-12 e 14-16: si veda R. DE VAUX, *Les institutions de l'Ancien Testament*, Paris, 1958 (1961²) - 1960, trad. it. - *Le istituzioni dell'Antico Testamento*³ -, Genova, 1998, p. 39 ss.

⁶⁵) Si veda A.M. RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica*, Torino, 2002, p. 97 ss. Il diritto ebraico più antico prevedeva anche una ulteriore forma particolare di matrimonio, di origine biblica, ma poi vietato ed anzi punito in epoca rabbinica: quello attraverso l'impossessamento fisico della donna (*bià*), in cui il futuro sposo diceva di fronte a testimoni (che poi uscivano dalla stanza) «tu diventi mia moglie mediante questa unione» (cfr. RABELLO, *op. cit.*, p. 100).

⁶⁶) Si vedano per tutti A. ALBISETTI, *I matrimoni degli acattolici: gli ebrei*, in «Il diritto ecclesiastico», 1990, p. 457 ss., e A.S. MANCUSO, *Il matrimonio celebrato secondo l'Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche*, in «Nuove Autonomie», IV-VI, 2006, p. 807 ss.

⁶⁷) Cfr. *supra*, p. 48 ss.

sa *non perseverare*, ossia smettere di essere «moglie» (*'nupta perseverabat'*). Il «matrimonio» (*'nuptiae'*) non era quindi un'unione definitiva che impegnava i coniugi «per sempre» ed alla quale si poteva semmai porre fine con il divorzio⁶⁸, come si sarebbe naturalmente portati a pensare, ma già uno stato di per sé «fluido» e reversibile che impegnava non definitivamente i coniugi, ed in cui anche la donna (o forse meglio l'avente potestà su di essa in via di aferesi)⁶⁹ poteva porre fine, mancando la *conventio in manum*, alla sua condizione di *'nupta'* e quindi al matrimonio: aspetto che – anche senza volere qui entrare nelle non brevi discussioni dottrinali circa la natura di tale preteso matrimonio – costituisce uno stranissimo iato rispetto alla *conventio in manum* cui normalmente si coniugava, e dalla quale si poteva uscire solo attraverso la *diffarreatio* e, nel caso di *coemptio*, mediante la *remancipatio* o *emancipatio* della donna⁷⁰. Ciò sembrerebbe comportare che le *nuptiae* non fossero un atto di per sé virtualmente definitivo e potenzialmente irremeabile, e che in ipotesi per porvi fine non occorresse un esplicito atto opposto quale il divorzio, ma che fosse invece sufficiente un semplice comportamento contrario dei due soggetti alla permanenza nello stato di *'nupti'*, quale appunto il «*nupta non perseverare*» implicato da Gaio.

Ma se una simile costruzione creerebbe pressoché irrisolvibili problemi di coordinamento sistematico se inquadrata nell'ambito dello *ius civile*⁷¹, ogni

⁶⁸ Sul divorzio (ripudio) in età arcaica ed i suoi stretti limiti si vedano per tutti ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 22 s. e 143 ss., e P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Milano, 1990, p. 1 ss., e *Consors vitae*, cit., p. 3 ss., e, su Tab. IV.3, p. 130 ss., 145 ss. e 235 ss. Si veda da ultima PIRO, *Unioni confarreate e «diffarreatio»*, cit., p. 255 ss.

⁶⁹ Si veda di recente M. DE SIMONE, *Una congettura sull'arcaico filiam abducere*, in «AUPA», XLV, 2012, p. 321 ss.

⁷⁰ Sulla *diffarreatio* si vedano PIRO, *Unioni confarreate e «diffarreatio»*, cit., p. 253 ss. (cfr. *Tra le pieghe dell'arcaica confarreatio. Il rituale del farro e la sua simbologia*, in «Studi Urbinate», LXXXVII, 2020, p. 119 ss., e *Gai. 1.112: l'adeguamento rituale della confarreatio*, in «Liber amicarum et amicorum. Festschrift/Studi L. Peppe», Lecce, 2021, p. 475 ss.) e P. GIUNTI, «*Iuris civili minima*: ancora sulla natura della 'diffarreatio'», in «Vincula iuris. Studi M. Talamanca», Napoli, 2001, IV, p. 255 ss. (cfr. tra l'altro PEPPE, *Storie di parole, storie di istituti*, cit., p. 123 ss., e CRISTALDI, *Confarreatio e svolgimento delle nozze*, cit., p. 153 ss.) Si veda ad esempio, in una rigida prospettiva dogmatica, ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., p. 440 s., nonché PIRO, «*Usu* in manum convenire», cit., p. 92 ss.

⁷¹ E. VOLTERRA, *Ancora sulla manus e sul matrimonio* (1948), in *Scritti giuridici*, II, cit., p. 88, e *Nuove osservazioni sulla 'conventio in manum'* (1951), *ivi*, p. 201, invoca tra l'altro a suffragio della sua tesi sulla scissione tra matrimonio e *conventio in manum* l'argomento che «nell'epoca antica doveva essere frequente il caso del matrimonio fra un uomo e una donna sottoposti alla medesima *patria potestas*, unione che certamente non poteva essere accompagnata dalla *conventio in manum*». Il tema viene enunciato ma per nulla approfondito, mentre in effetti la questione non appare affatto così semplice. In primo luogo, in-

questione sembra molto più facilmente risolversi nel quadro dello *ius sacrum*, dove tali nessi costruttivi su cui si fondava l'istituto erano del tutto assenti e dove anzi, in estrema congettura, poteva al massimo essere sufficiente, per scontare l'ipotetico illecito religioso dell'abbandono dello stato nuziale, magari un *piaculum* del genere di quello previsto, ad esempio, per la vedova che non avesse rispettato il *tempus lugendi*, che doveva appunto provvedere a sacrificare una vacca gravida⁷².

fatti, è noto come i romani evitassero assolutamente il matrimonio tra cugini, considerato di per sé unione sfortunata e foriera di disgrazie (cfr. G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*³, Napoli, 1983, p. 84 ss. e 92 ss.: lascia invece perplessi, di fronte ai casi storicamente attestati dalle fonti, la tesi di un divieto normativo sostenuta da L. GAROFALO, *Sull'Orazio sororicida*, in «Storia mitica del diritto romano» – cur. A. McClintock –, Bologna, 2020, p. 82 ss., sulla scia di M. BETTINI, *Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica*, Bologna, 2009, p. 62 s.): i due sposi avrebbero quindi dovuto essere due secondi cugini sottoposti alla *potestas* del bisnonno, il che rende alquanto meno facile tale eventualità. Anche senza voler qui considerare l'ipotesi di un *consortium ercto non cito*, che complicherebbe alquanto la questione, ci si può limitare ad osservare che in realtà alcuni effetti in ordine alla posizione potestativa della sposa ci sarebbero verosimilmente stati in ogni caso, dato che questa non si sarebbe più trovata nella posizione di bisnipote nei confronti del nonno, bensì di trisnipote, assumendo la posizione di *filia* rispetto al marito, anch'esso bisnipote del *paterfamilias*: e tale effetto, che mutava per tal verso l'asse ereditario della famiglia, non sembra che si potesse realizzare mediante le *nuptiae* religiose ovvero attraverso il fantomatico matrimonio postulato da Edoardo Volterra (comunque, nella sua tesi, un matrimonio *cum manu* o *sine manu*, e quindi di per sé inidoneo a influire sulla condizione familiare di diritto civile dei nubendi), ma solo attraverso un atto avente valore sul piano dello *ius Quiritium*, ossia ancora una volta una forma di *conventio in manum*; esclusa per ovvi motivi una *coemptio*, non si può drasticamente del tutto escludere la *confarreatio*, che anche senza dar luogo ad una compiuta *conventio in manum*, in questo caso impossibile, avrebbe potuto comunque produrre le conseguenze secondarie, e in particolare il mutamento della posizione della donna all'interno della famiglia: ma quella che, pur in un terreno massimamente congetturale, appare la soluzione più verosimile è la funzione onnisanante dell'*usus*, che dopo un anno avrebbe agevolmente potuto conformare la situazione di diritto allo stato di fatto esistente, rendendo giuridicamente la donna non più *filia* del padre naturale, ma *loco filiae* rispetto al marito. Certamente, si tratta di illazioni non dimostrabili, ma questo sembrerebbe tutto sommato l'alveo di ricerca da percorrere verso una possibile soluzione.

⁷² Si vedano in breve P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma, 1959, p. 225, e B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*², Milano, 1998, p. 6 (oltre E. VOLTERRA, *Osservazioni sull'obbligo del lutto nell'editto pretorio* [1933], in *Scritti giuridici*, I, cit., p. 449 ss., cfr. R. ASTOLFI, *Sintesi della storia della bigamia in Roma*, in «SDHI», LXXXVI, 2010, p. 283 e nt. 9 – dove si sottolinea che l'*infamia* era prevista tanto per la bigamia quanto per chi non rispettassee il *tempus lugendi* – e M. RIZZUTI, *Il problema dei rapporti familiari poligamici. Precedenti storici e attualità della questione*, Napoli, 2016, p. 22). In ogni caso l'infrazione del divieto comportava una sanzione ma non l'invalidità delle nozze, né funzionava come impedimento ad esse (cfr. E. VOLTERRA, *Un'osservazione in tema di impedimenti matrimoniali* [1934], in *Scritti giuridici*, I, cit., p. 477 ss.): appare dunque verosimile che tale prescrizione agisse sul piano del diritto sacrale e non su quello del diritto civile.

Ma la riprova migliore che tali *nuptiae* dovessero collocarsi su un piano di *ius sacrum* e non di diritto umano e quindi civilistico viene dalla stessa struttura del cosiddetto *matrimonium sine manum*⁷³, ove tale rito è pur presente con la sua promessa di massima di essere coniugi senza ulteriori specificazioni e quindi virtualmente per sempre, ma dove d'altra parte il vincolo civilistico viene ben diversamente fondato non su un impegno giuridico di tal genere, ma com'è noto semplicemente sulla convivenza *more uxorio* dei coniugi e la reciproca *affectio maritalis*: elementi fattuali e dunque liberamente reversibili da cui traggono origine, in particolare, gli effetti giuridici dell'unione matrimoniale, in particolare riguardo ai figli⁷⁴. In tale prospettiva, sembra chiaro che se le *nuptiae*, col loro impegno potenzialmente definitivo ad essere coniugi, dovessero collocarsi anch'esse sul piano dello *ius civile*, ne deriverebbe una irrimediabile contraddizione con la circostanza che invece il matrimonio si fonda fattualmente su fattori oggettivi e perduranti cui d'altra parte i coniugi possono senza problema porre fine agendo su di un mero piano di fatto: ma tale incongruità si sana, né sussiste più alcun problema, se invece le *nuptiae* si situano viceversa sul diverso piano dello *ius sacrum*, e costituiscono quindi ancora una volta una cerimonia dagli effetti ininferenti nell'ambito del diritto civile, mantenuta del resto più per motivi religiosi e per rispetto della tradizione sociale che per le sue effettive conseguenze pratiche⁷⁵.

⁷³) Cfr. CANTARELLA, *La vita delle donne*, cit., p. 565 ss.

⁷⁴) Cfr. in sintesi BALESTRI, *Matrimonio nel diritto romano*, cit., p. 320.

⁷⁵) Il fatto che le cd. *nuptiae* costituissero una cerimonia comune tanto al matrimonio *cum manu* (quantomeno nella *coemptio* e – ma non sempre – nell'*usus*) quanto a quello *sine manu*, in effetti, dando luogo a due vincoli alquanto differenti (basti pensare alle modalità di cessazione del matrimonio) e fondati su presupposti completamente diversi (il legame pressoché definitivo nel primo, la convivenza e l'*affectio maritalis* reversibili nel secondo), è elemento che mostra nel modo più piano come le *nuptiae* si collocassero con i loro effetti giuridici su un piano diverso e separato rispetto allo *ius Quiritium*, ossia sul piano dello *ius sacrum* (cfr. *supra*, p. 59 ss.): e tale prospettiva viene in particolare definitivamente confortata dal fatto che i giuristi qualificano '*nuptiae*' il legame rituale (e di tipo appunto religioso) contratto dalla fanciulla non ancora *viripotens*, che però dal punto di vista civilistico non costituisce *iustae nuptiae*, e per di più distinguendo tra l'impubere idonea a *virum pati*, che perciò poteva considerarsi *nupta* anche se minore, e la bambina troppo piccola a tal fine, che non poteva in nessun modo, nonostante le avvenute cerimonie, considerarsi *nupta* (cfr. PIRO, *Spose bambine*, cit., p. 130 ss. e specificamente p. 139, e S. TAFARO, *Pubes e viripotens nell'esperienza giuridica romana*, Bari, 1988, p. 72 ss.: si vedano altresì K. HOPKINS, *The Age of Roman Girls at Marriage*, in «Population Studies», XVIII, 1965, p. 309 ss., e B.D. SHAW, *The Age of Roman Girls at Marriage: Some Reconsiderations*, in «The Journal of Roman Studies», LXXVII, 1987, p. 28 ss.). Del resto, già il solo fatto che si distinguesse tra le *nuptiae* ed il più ristretto ambito delle *iustae nuptiae* risulta di per sé implicare due ordinamenti diversi e paralleli, e quindi la separazione, sotto tale aspetto, tra *ius sacrum* e *ius civile* (cfr. in ogni caso E. VOLTERRA, «*Iniustum matrimonium*» [1972], in

7. E se come si è accennato anche gli studi più recenti in materia⁷⁶, come già taluni autori più antichi⁷⁷, risultano convergere in tale direzione, non stupisce che tale impostazione si sommi ad una riconsiderazione delle caratteristiche essenziali delle varie *species nuptiarum*, ossia dei modi in cui avveniva la *conventio in manum*, vista ormai prevalentemente come forma altresì matrimoniale: se ciò è relativamente piano ed assodato per quanto riguarda la *confarreatio*, la cui duplice natura emerge dalle fonti ed è da tempo largamente riconosciuta dalla dottrina⁷⁸, anche per quanto riguarda la *coemptio* si guarda soprattutto all'adattamento della *nuncupatio* che facevano della *mancipatio* un negozio '*matrimonii causa*' (ossia appunto una *coemptio*)⁷⁹ e che nel silenzio su tale punto delle fonti poteva forse altresì contenere, oltre a tale locuzione, ulteriori indicazioni circa la posizione di moglie assunta dalla donna così «acquistata», come in primo luogo se si sposava con *paterfamilias* o con un suo discendente, e quale⁸⁰.

Come la *confarreatio*, anche la *coemptio* sembrerebbe dunque aver assunto una duplicità di scopi (almeno in una prospettiva moderna), e valere sia per l'acquisto della *manus* sia ai fini appunto matrimoniali, che dal punto di vista dello *ius Quiritium* si dovevano realizzare e perfezionare appunto con essa. In effetti, se la descrizione di Gaio riguarda semplicemente la *coemptio* quale forma di *conventio in manum*, nulla esclude che in realtà – come avveniva nella *confarreatio* – essa costituisse un rito più complesso ove in particolare fossero presenti altresì fondamentali ritualità religiose (e sul piano dello *ius sacrum* risultano può darsi spiegabili le ricorrenti affermazioni, che già si trovano in

Scritti giuridici, III, cit., p. 177 ss.).

⁷⁶) Cfr. PIRO, «*Usus in manum convenire*», cit., p. 160 ss., e BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 101 ss.

⁷⁷) Cfr. già H. LÉVY-BRUHL, *Les origines du mariage sine manu*, in «RHD.», XIV, 1936, p. 462, secondo cui, pur essendo la donna già *nupta*, nel primo anno destinato al compiersi dell'*usus* essa rimane in uno stato precario, sfavorevole, in cui il marito la può ripudiare senza limiti. Per le prospettive di Riccardo Orestano cfr. *supra*, p. 61 nt. 61.

⁷⁸) Cfr. CANTARELLA, *Sui rapporti tra matrimonio e «conventio in manum»*, cit., p. 476 ss.

⁷⁹) Si veda in particolare BARTOCCI, *op. ult. cit.*, p. 171 ss., che tende a presentare i tre modi della *conventio in manum* come forme matrimoniali, anche se rinuncia ad indagare in tale prospettiva l'*usus* per la scarsità di notizie su di esso (cfr. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, cit., p. 327 nt. 17 [= «BIDR.» p. 200 nt. 17], che per tale motivo giudica il tentativo non riuscito): ma si vedrà come il problema, nonostante la scarsità di notizie sull'*usus*, non sia affatto insuperabile, e come appaia del tutto verosimile che la condizione di legittimi coniugi venisse in essere, insieme all'acquisto della *manus* sulla donna, semplicemente al compiersi del periodo annuale prescritto (cfr. *infra*, p. 67 ss.).

⁸⁰) Sulla *nuncupatio* della *coemptio* e la locuzione '*matrimonii causa*' si veda BARTOCCI, *op. ult. cit.*, p. 122 ss.

Cicerone⁸¹, di una reciproca acquisizione dei coniugi tra loro – ‘*mulier atque vir inter se quasi emptionem faciunt*’ –, del tutto assurda ed inaccettabile sul piano dello *ius civile* ma senza problema possibile su quello dello *ius sacrum*)⁸²: cosicché, nel suo complesso, il rito imperniato su di una *mancipatio* debitamente adattata doveva essere tale da comportare sia l’acquisto della *manus* sulla donna, sia la sua assunzione del titolo di moglie (duplice effetto che del resto, viste le svariate applicazioni del rito *per aes et libram* nel diritto romano arcaico – talune, come la *mancipatio familiae*, ancor più stupefacenti – non dovrebbe sorprendere più di tanto)⁸³.

8. Se quindi sul piano civilistico la *coemptio* e la *confarreatio* dovevano essere per così dire «costitutive» dello stato matrimoniale che si creava tra i coniugi con l’acquisto della *manus*, anche l’*usus*, per quanto sovente negato, doveva avere effetti in origine non dissimili, e con il compiersi di esso la donna doveva trovarsi non solo *conventa in manum*, ma acquistare altresì lo stato di moglie nell’ambito dello *ius Quiritium*⁸⁴. Tale qualità di «moglie» legittima da un punto di vista civilistico, in effetti, non poteva fondarsi di per sé sulle *nuptiae* di cui parla Gaio (*inst.* 1.111: ‘*usu in manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat*’), anche perché, se esse non risultano avere un simile effetto nella *coemptio*, non potevano neppure produrlo in assenza di essa o di altra *conventio in manum*, rimanendo come si è visto su di un piano religioso ininferente agli effetti del diritto umano quiritario⁸⁵: ma soprattutto in quanto, specie per l’età più antica, non sembra affatto verosimile che tali *nuptiae* vi fossero sempre e comunque, e che il loro ruolo risultasse in ipotesi decisivo per aversi una convivenza *more uxorio* che non si risolvesse in un mero concubinato: fine al cui accertamento potevano essere sufficienti altri elementi da cui fosse

⁸¹) Serv., *ad Aen.* 4.103 (cfr. *supra*, p. 54 nt. 34) e *ad Georg.* 1.31 (‘*quod autem ait ‘emat’ ad antiquum pertinet ritum, quo se maritus et uxor invicem coebebant, sicut habemus in iure*’), e Boeth., *ad Cic. top.* 3.14 (‘*Coemptio vero certis solemnitatibus peragebatur, et sese in coemendo invicem interrogabant, vir ita: an sibi mulier materfamilias esse vellet? illa respondebat velle. item mulier interrogabat: an vir sibi paterfamilias esse vellet? ille respondebat velle. quam solemnitatem in suis institutis Ulpianus exponit*’): cfr. per tutti PIRO, «*Usus*» in *manum* convenire, cit., p. 45 ss., e BARTOCCHI, *op. ult. cit.*, p. 130 ss.

⁸²) Si veda per tutti ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*, cit., p. 435 nt. 1 («non è accettabile, per quanto sostenuta da romanisti autorevolissimi, la tesi secondo cui gli sposi si compravano a vicenda»).

⁸³) Non è qui il caso di indulgere a digressioni sull’estrema adattabilità a scopi nuovi del *gestum per aes et libram* e sugli adattamenti operati in tal senso dai giurisperiti arcaici, come in particolare nel caso estremo della cd. *mancipatio familiae*.

⁸⁴) Cfr. BARTOCCHI, *op. ult. cit.*, p. 127 ss.

⁸⁵) Cfr. *supra*, p. 65 nt. 75.

possibile dedurre l'intenzione di considerarsi reciprocamente coniugi pur in assenza di tale cerimonia religiosa (come enfatizza, con l'espressione '*sine legibus*', Servio grammatico – *ad Georg.* 1.31 – affermando '*usu, si verbi gratia mulier anno uno cum viro, licet sine legibus, fuisse*')⁸⁶. Semmai la *nuptiae* dovettero può darsi diventare un elemento imprescindibile solo in seguito, in coincidenza probabilmente con l'introduzione dell'*usurpatio trinocis* e la nuova regolamentazione che tale tipo di unione di fatto, come si vedrà in seguito, dovette con ogni probabilità conoscere, quale matrimonio privo di *conventio in manum*, a partire dalle XII Tavole⁸⁷.

Infatti, come si è visto in precedenza⁸⁸, il «primo» matrimonio romano perfezionatosi attraverso l'*usus* risulta probabilmente essere stato, secondo una tradizione può darsi leggendaria ma narrata da Livio (*urb. cond.* 1.9.6 ss.) non certo dimenticando il dato positivo degli istituti matrimoniali romani⁸⁹, quello del ratto delle Sabine, dove i parenti di tali donne non solo avevano rifiutato il matrimonio ai Romani (1.9.14), ma dove ovviamente il titolare della *patria potestas*, cui la donna era stata sottratta, non era evidentemente né presente per consentire alle *nuptiae* né del resto risultava, data la situazione, per nulla disposto in tale senso: e dove anzi, nel concitato svolgersi di tale atto violento (1.9.10-12), è comunque inverosimile che si indulgesse anche solo a formalità religiose⁹⁰: ma tuttavia, in seguito, le donne rapite risulteranno in ogni caso mogli dei loro rapitori, e tali esse stesse si dichiareranno quando irromperanno sul campo di battaglia per far cessare lo scontro tra Romani e Sabini (1.13.3)⁹¹. E anche senza voler qui indulgere a digressioni sul fantomatico «matrimonio per ratto», che in una prospettiva giuridica non sembrerebbe essere del resto mai esistito⁹², risulta qui chiaro che nell'ordinamento

⁸⁶) Cfr. *supra*, 46 nt. 8.

⁸⁷) Si veda *infra*, p. 82 ss.

⁸⁸) Cfr. *supra*, p. 38 ss..

⁸⁹) Si veda sinteticamente M. LENTANO, *Marito e moglie*, in «Il sapere mitico. Un'antropologia del mondo antico» – cur. M. Bettini –, Torino, 2021, p. 194 ss. (cfr. *supra*, p. 38 ss. e nt. 94).

⁹⁰) Sui riti matrimoniali non romani cui fa riferimento Dion. Hal., *ant. Rom.* 2.30.6, cfr. *supra*, p. 59 nt. 58. Si veda tra l'altro SALVADORE, *Due donne*, cit., p. 34 s., il quale ne deduce che a Roma non erano in uso i riti matrimoniali alban, «attenendosi la popolazione ad una unione di fatto, ad una convivenza ... che doveva creare gli effetti del matrimonio». Per quanto riguarda l'inverosimiglianza di un vero e proprio matrimonio celebrato con le Sabine prima della «consumazione», si tenga tra l'altro presente, oltre a non sussistere a Roma tracce di matrimoni di gruppo, che il loro numero, stando alle fonti, si sarebbe aggirato su varie centinaia (cfr. ancora SALVADORE, *op. cit.*, p. 33 s.).

⁹¹) Cfr. *supra*, p. 39.

⁹²) Si veda tra l'altro M. BETTINI, *Sposare una Sabina*, in «Storia mitica del diritto romano», cit., p. 21 s., e M. TORELLI, *Lavinio e Roma, Riti iniziatici e matrimonio tra archeologia*

romano l'unico istituto idoneo a rendere possibile tale nuovo *status* delle Sabine potesse essere soltanto – nell'assenza di ulteriori atti giuridicamente rilevanti – appunto l'*usus*, dato che qui la convivenza aveva un esplicito fine matrimoniale sin dal momento del ratto, effettuato appunto, come dichiara Romolo, per procurarsi delle mogli⁹³.

Se già da tale probabilmente leggendario ma decisivo episodio emerge come le *nuptiae* non fossero imprescindibili per dar vita a quella convivenza di tipo matrimoniale che, a differenza del mero concubinato, legittimava l'*usus* e quindi il suo effetto sanante circa la condizione di legittimi coniugi nonché in ordine all'acquisto della *manus* sulla donna, più in generale è da notare come la verosimile necessità della partecipazione a tale cerimonia dell'avente potestà sull'*alieni iuris* affinché prestasse il suo decisivo consenso rendesse le *nuptiae* non sempre possibili: oltre al ratto delle Sabine, si pensi ad esempio al caso dello straniero e della straniera immigrati da soli a Roma e quivi privi di una famiglia⁹⁴, o all'ipotesi della libertà manomessa nel caso a scopo matri-

e storia, Roma, 1984, p. 117 ss. In effetti, in una prospettiva giuridica, ciò che dà vita al matrimonio sembrerebbe non essere il mero accadimento del ratto in sé né la copula che di regola ne consegue, bensì, secondo l'impostazione romana, nel caso la successiva convivenza e quindi la sanatoria mediante *usus* che ne scaturisce (cfr. PEPPE, *Storie di parole, storie di istituti*, cit., p. 171 ss.): per quanto riguarda il preteso matrimonio per ratto nell'arcaico diritto greco, si veda lo scetticismo di BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 78 (cfr. M. SILVER, *Slave-Wives, Single Women and «Bastards» in the Ancient Greek World. Law and Economics Perspectives*, Oxford-Philadelphia, 2018, p. 63 ss.).

⁹³ Liv., *urb. cond.* 1.9.14-15. Sulla storicità della sequenza gaiana (*inst.* 1.110) '*usu, farreo coemptione*', che si ritrova anche in altre fonti (Arnob., *adv. gent.* 4.20, Boeth., *ad Cic. top.* 3.14, e Serv., *ad Georg.* 1.31) si veda BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 94 e nt. 11 s., che richiama TORELLI, *Lavinio e Roma*, cit., p. 119, il quale tuttavia, tracciando una ricostruzione delle arcaiche istituzioni matrimoniali laziali in cui l'*usus*, da situare in un contesto religioso, avrebbe avuto la funzione di saggiare l'attitudine a procreare dei giovani coniugi (p. 117 ss.: cfr. E. CANTARELLA, «*Usu farreo coemptione*». *Ipotesi recenti sul matrimonio romano* [1992], in *Diritto e società*, cit., p. 579 ss.), tende a trascurare che quella di Gaio, ripresa dagli autori successivi, è una impostazione che riguarda lo *ius Quiritium* romano, anche se essa può in ipotesi corrispondere alle prospettive dello *ius sacrum* laziale (nel cui ambito peraltro egli riconosce una funzione istituzionale al *raptus* – p. 113 ss. – in relazione al successivo *usus* matrimoniale: p. 120; cfr. *supra*, p. 68 nt. 92). Sull'*usus* come più antica forma di matrimonio romano cfr. anche LÉVY-BRUHL, *Nouvelles perspectives sur le mariage romain*, cit., p. 64 ss.

⁹⁴ Non interessa ovviamente qui il problema dell'esistenza del *conubium* tra i nubendi, che benché alquanto antico nella storia italica (cfr. E. VOLTERRA, *La nozione giuridica del conubium* [1950], in *Scritti giuridici*, II, Napoli, 1991, p. 302 ss.) così come in generale nel risalente mondo mediterraneo (per il contesto attico cfr. in breve BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 63 s., 69 e 71), mi appare in ogni caso elemento difficile da generalizzare nella Roma più primitiva, ove è nota l'endemica penuria di donne (cfr. *supra*, p. 53 nt. 29, nonché p. 39 nt. 92) e dove anzi il matrimonio con le Sabine avviene appunto dopo che ai Romani, secondo Livio (*urb. cond.* 1.9.14) era stato negato il *conubium* (cfr. *supra*, p. 38 ss.).

moniale, il cui patrono era dunque lo stesso sposo o il padre dello sposo⁹⁵, o ancora all'eventualità di una donna *sui iuris* priva di un tutore (o perché ancora una volta senza parenti o perché nessuno voleva assumere tale incarico)⁹⁶; in questi casi, la necessità del consenso dell'avente potestà doveva rendere di per sé ardua la via delle *nuptiae* religiose, ed è giocoforza postulare che la convivenza non in termini di concubinato bensì di ordine matrimoniale venisse pianamente dedotta da ulteriori e diversi fattori, sia pur soprattutto di ordine sociale ovvero economico, sufficientemente univoci nel mostrare tale intenzione nuziale. Anche senza voler qui approfondire più di tanto simili questioni, appare quindi sufficientemente chiaro che l'*usus* acquisitivo non potesse, specie nella Roma più arcaica, essere condizionato in maniera generalizzata e dirimente dalla sussistenza di precedenti *nuptiae* religiose (che tra l'altro costituivano altresì una cerimonia di non lieve risonanza sociale che in certi casi si poteva preferire senz'altro evitare)⁹⁷.

9. A questo punto, sulla base di tali preliminari considerazioni, si può dunque ritornare alla figura della *paelex*, da cui queste veloci note hanno preso le mosse, ed alla questione se essa possa essere identificata con la donna convivente *more uxorio* e, prima del compimento dell'anno di *usus*, non ancora *uxor* e *conventa in manum*, ma in ogni caso destinata a diventare tale.

Se infatti è da ritenere che la donna – indipendentemente dalla sussistenza di *nuptiae* religiose, che comunque non avevano rilevanza *iure civili* –

⁹⁵) Su come tra l'altro, nel caso della liberta manomessa dal patrono a scopo di matrimonio, quest'ultimo potesse prenderla in moglie senza che rilevasse la volontà della donna e quindi anche contro il suo volere, cfr. *supra*, p. 52 nt. 25. Si vedano in generale S.A. CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali a Roma*, in «Le relazioni affettive non matrimoniali», Torino, 2014, p. 170 s., e ARENDS OLSEN, *La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome*, cit., p. 70 ss.

⁹⁶) Su come prima della *lex Atilia* l'impubere privo di tutore legittimo agnatizio o di tutore testamentario fosse di fatto affidato alla madre ed ai parenti di lei cfr. in breve ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*, cit., p. 494 s., e, sulla tutela dativa delle donne, attuata su richiesta della donna e con il consenso del nominato, p. 502 (si veda in particolare PEPPE, *Storie di parole, storie di istituti*, cit., p. 134 ss.). Risulta peraltro verosimile che, nell'età anteriore alle XII Tavole, la tutela si strutturasse in maniera non poco diversa rispetto all'epoca successiva: cfr. F. ZUCCOTTI, *Il «custos» nel diritto romano arcaico. Considerazioni sistematiche e prospettive di ricerca circa la situazione degli incapaci ed il sistema successorio nella normazione decemvirale*, in «RDR», IX, 2009, p. 24 s. (estr.).

⁹⁷) Sulla diffusa avversione degli uomini romani per il matrimonio, almeno in determinati strati sociali, sull'alternativa del concubinato ai tempi di Plauto e su come in epoca augustea tale soluzione informale tese a dilagare in vista della rigidità della legislazione matrimoniale cfr. *supra*, p. 32 ss. e nt. 76: si veda in particolare SALLER, *I rapporti di parentela*, cit., p. 533 s.

acquistasse in ogni caso la qualità di moglie legittima, sul piano del diritto umano, soltanto con la *conventio in manum* procurata dall'*usus*, si apre il problema della qualifica da attribuire a tale donna nell'anno che precede tale risolutivo evento finale: essa infatti, pur vivendo con un uomo che non è ancora giuridicamente ad ogni effetto suo marito, non è purtuttavia una semplice concubina, dato che a differenza di questa, che nonostante il lungo tempo eventualmente trascorso rimane sempre tale, vive invece in una situazione di convivenza particolarmente qualificata, che dopo un anno la porta allo *status* di moglie legittima. Né, si noti ancora una volta, avrebbe potuto essere diversamente, a meno di voler assurdamente trasformare con l'*usus* ogni concubinato in matrimonio⁹⁸.

Tale donna non può quindi essere indicata come «moglie», ma neppure come «concubina», e soprattutto manca del tutto, a meno di voler ricorrere a una non breve locuzione perifrastica, un termine per designarla (fattore che appare per più versi decisivo, in quanto la parola '*paelex*', di cui si ignora il preciso significato, si incontra con una figura che, pur senza dubbio esistente, non ha tuttavia un nome specifico, e che per le ragioni viste non può essere denominata '*concubina*')⁹⁹. D'altra parte, tra tutte le donne cui non era concesso secondo le tradizioni religiose romane, poiché non legittimamente sposate, di *aram Iunonis tangere*, la donna che entro l'anno sarebbe divenuta moglie ad ogni effetto era il soggetto che più di ogni altro – molto più della ragazza nubile, dell'amante e della stessa concubina – si avvicinava alla condizione di sposa legittima, per cui non è improbabile che già da prima che l'anno si compisse tendesse ad atteggiarsi quasi a normale moglie *conventa in manum* e a comportarsi da tale, praticando un culto di *Iuno* appunto del tutto analogo a quello seguito dalle spose legittime: e «toccando» nella preghiera, in particolare, l'ara della dea¹⁰⁰.

10. Si tratta, ovviamente, di una congettura piuttosto labile dal punto di vista della sua possibile dimostrazione positiva di ordine testuale, e tuttavia alquanto verisimile e soprattutto idonea a risolvere nella maniera più semplice

⁹⁸) Su come in ogni caso il concubinato, nell'epoca successiva in cui si afferma il matrimonio *sine manu*, potesse in ogni caso trasformarsi in matrimonio proprio in quanto per quest'ultimo non erano previsti sul piano dello *ius civile* riti aventi valore costitutivo, si veda ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano*, cit., p. 181.

⁹⁹) Cfr. *infra*, p. 79 ss. e 104 ss.

¹⁰⁰) Tra l'altro, sulla ricorrente indicazione della concubina come '*pro uxore*' o '*in uxoris loco*' in Terenzio (*Andr.* 146 e 273, *Heaut.* 98 e 104), cfr. *supra*, p. 32 ss. e nt. 76: e tale modo di vedere il concubinato doveva ben a maggior ragione valere per la *paelex*, destinata con il compiersi dell'anno di *usus* a divenire moglie a tutti gli effetti.

e linearmente logica i vari problemi in materia.

Innanzitutto questa ipotesi spiegherebbe il ricorso all'inusuale termine 'paelex', in seguito interpretata dagli antichi come «concubina», ma che propriamente una concubina non doveva del tutto essere, se veniva appunto indicata con tale peculiare denominazione e non *tout court* come 'concubina'¹⁰¹; e renderebbe soprattutto più chiaro il portato della norma numana 'paelex aram Iunonis ne tangito' ed il motivo per cui, tra le varie donne – ragazze non sposate, amanti, concubine e forse vedove¹⁰² e schiave¹⁰³ – per le quali doveva parimenti valere il divieto di *aram Iunonis tangere*, la *lex regia* si rivolga invece proprio alla *paelex*, ossia, in ipotesi, alla donna che più di ogni altra era prossima ad una *mulier* regolarmente sposata e che dunque, come si è detto, era portata a comportarsi come tale: elemento che si inquadrerebbe del resto con la diffusa concezione delle *leges regiae* come espressione del potere di ordinanza del monarca, prospettiva in cui il riferimento alla 'paelex' potrebbe essere visto non come una norma dal contenuto generale – come si è detto erano infatti vari i tipi di donne per cui doveva valere tale divieto – bensì come contingente e fattuale risposta dell'ordinamento ad una violazione di tale più vasta e preesistente proibizione da parte appunto di una donna che attendeva il compiersi dell'anno per divenire moglie legittima, potendo essa in pratica tendere a considerarsi già tale: per la cui infrazione si dispose, secondo una decisione che poi assunse valore generale per i casi simili, il *piaculum* del sacrificio di un'agnella *crinibus dimissis*, ossia – sembrerebbe – con un'acconciatura appunto propria delle donne nubili¹⁰⁴.

Né sarebbe un'obiezione molto fondata a tale ipotesi controbattere che tale donna, secondo le parole di Gaio (*inst.* 1.111), poteva altresì essere 'nupta', e che non si comprenderebbe perché mai, se essa era sposata almeno sul piano dello *ius sacrum*, la religione dovesse sanzionarla vietandole, con

¹⁰¹) Si ricordi come a proposito della *paelex* Gellio (*noct. Att.* 4.3.3) e Festo (*verb. sign.*, sv. 'pelices', L. 248) non usino il termine 'concubina', e anche Sabino, in Paolo (D. 50.16.144), lo impieghi come alternativa ad 'amica' ed in ogni caso in riferimento al suo tempo ('*nunc*'): cfr. tra l'altro BRESCIA, *La Paelex*, cit., p. 100 ss. e nt. 33, secondo la quale la definizione di Sabino rifletterebbe la situazione creatasi al tempo delle leggi matrimoniali augustee.

¹⁰²) Sulla posizione religioso-culturale di vedove nonché di nubili si veda J. GAGÉ, *Matronalia. Essai sur les dévotions et les organisations culturelles des femmes dans l'ancienne Rome*, Brussels, 1963, p. 86 s., 104 ss., 122 ss. e 230 s. (sulle fanciulle vergini p. 64, 142 e 223): cfr. la recensione di P. GRIMAL, in «Revue des Études Anciennes», LXVI, 1964, p. 250 s.

¹⁰³) Sulla loro posizione religioso-culturale cfr. ancora GAGÉ, *op. cit.*, p. 40 ss. (cfr. *supra*, p. 42 s. e nt. 108).

¹⁰⁴) Sul valore di ordinanza (o anche di sentenza) delle *leges regiae* cfr. in sintesi ZUCCOTTI, *Ancora sulla configurazione originaria della sacertà*, cit., p. 313 s. e nt. 33.

un'altra norma giuridico-sacrale, di *aram Iunonis tangere* come se si trattasse di una donna non coniugata: a parte il fatto che le *nuptiae* non dovevano essere sempre e comunque una caratteristica intrinseca alle donne che attendevano il compiersi dell'*usus*, e dunque alla *paelex* in quanto tale, sarebbe agevole ribattere, infatti, che nel complessivo ordinamento romano arcaico la donna veramente sposata a ogni effetto era in quei tempi soltanto quella *conventa in manum*, e quindi coniuge sul piano quiritario, mentre il valore delle *nuptiae* religiose era in ogni caso, come si è in parte visto, alquanto limitato: la donna *nupta*, in effetti, doveva, al pari di colei che vivesse *more uxorio* senza essere *nupta*, attendere in ogni caso l'anno di *usus* per divenire una vera moglie (e in effetti – si può tra l'altro notare – solo alle mogli *conventae in manum* era riservato, com'è noto, il titolo di '*materfamilias*')¹⁰⁵.

11. Se risulta quindi ininferente agli effetti di tale ipotesi ricostruttiva il fatto che la *paelex* potesse nel caso risultare *nupta* da un punto di vista religioso, tale congettura, soprattutto, riesce a spiegare soddisfacentemente altresì il motivo per cui il significato originario di tale termine andò presto perduto cosicché esso, smarrita altresì ogni verosimile memoria delle specifiche circostanze che ne avevano causato l'impiego, andò confluendo – come si è avuto modo di

¹⁰⁵ Sulla pluralità di significati (donna *in manu*, donna *sui iuris*, donna che vive '*non inboneste*' seguendo i *boni mores*, *uxor*) assunti dal termine '*materfamilias*' nelle fonti letterarie e giuridiche si veda R. FIORI, '*Materfamilias*', in «BIDR.», XCVI-XCVII, 1993-1994, p. 455 ss., polisemia cui si aggiunge il problema se la '*materfamilias*' è qualsiasi donna sposata con *conventio in manum* o soltanto la moglie di un *paterfamilias* (Fest., *verb. sign.*, sv. '*materfamilias*', L. p. 112): in ogni caso quello di moglie *conventa in manum* risulta se non prevalente in ogni caso generalmente diffuso nelle fonti (cfr. in particolare Quint., *inst. or.* 5.10.62, Gell., *noct. Att.* 18.6.8-9, Serv., in *Verg. Aen.* 11.476): cfr. HANARD, *Manus et mariage à l'époque archaïque*, cit., p. 167 ss., e GAUDEMET, *Observations sur la Manus*, cit., p. 342 s. Significativo in tal senso è soprattutto Cic., *top.* 3.14 ('*Si ita Fabiae pecunia legata est a viro, si ei viro materfamilias esset; si ea in manum non convenerat, nihil debetur. Genus enim est uxor; eius duae formae: una matrumfamilias, eae sunt, quae in manum convenerunt; altera earum, quae tantum modo uxores habentur. Qua in parte cum fuerit Fabia, legatum ei non videtur*'): cfr. BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 65 ss., che tuttavia giudica il passo una mera esercitazione retorica che lascerebbe alquanto perplessi in una prospettiva giuridica, poiché in realtà, se Fabia si fosse sottoposta alla *manus* del marito e quindi si fosse trovata rispetto a lui nel ruolo di *filia*, ne sarebbe derivata la rottura del testamento per sopravvenienza di *sui* e il conseguente venir meno del legato in questione (p. 73 s.: ma in realtà il testamento potrebbe già prevedere quale erede Fabia in maniera condizionata, ovvero diseredarla, nel caso *inter ceteros*). Si vedano altresì in generale PEPPE, *Paelex et spurius*, p. 346 ss. e nt. 10 e 12, SALVADORE, *Due donne*, cit., p. 56 s., e GAGÉ, *Matronalia*, cit., p. 126 ss., 222 ss., 264 ss. e 284 ss. Su Cic., *top.* 3.14, e Boeth., *comm. ad h.l.*, cfr. tra l'altro VOLTERRA, *La conception du mariage*, cit., p. 12 s.

vedere in precedenza¹⁰⁶ – in quello di «concubina», per poi allargarsi, risulterebbe, a quello di «amante»¹⁰⁷ e di «*foemina probosa*»¹⁰⁸, senza escludere illazioni circa una pretesa e verosimilmente assurda poligamia romana dei primordi¹⁰⁹, affermazione di cui si vedranno in seguito i probabili motivi¹¹⁰.

In effetti, risulta in tale prospettiva del tutto naturale che la norma sulla *paelex* debba essere stata di fatto resa inoperante già a partire dalla legislazione duodecimbtabulare e dal nuovo assetto che questa dava all'istituto matrimoniale. Se infatti, prima dell'introduzione dell'*usurpatio trinoctis*, la donna che attendeva il compiersi dell'anno di *usus* non era ancora certo considerabile una moglie dal punto di vista dello *ius Quiritium* ed in generale nel quadro del complessivo ordinamento romano, con l'introduzione di tale istituto si legittimò ovviamente un matrimonio che può definirsi *sine manu*, ossia un matrimonio che in nulla mutava lo stato potestativo della donna e rinunciava, per così dire, all'appartenenza della moglie alla compagine familiare del marito: cosa prima del tutto impossibile¹¹¹. Se quindi in precedenza la donna, quando anche *nupta* sul piano dello *ius sacrum*, non essendo *in manu mariti* ovvero *socer* non era per tutto l'anno previsto ai fini dell'*usus* una vera moglie bensì semplicemente, in ipotesi, una *paelex*, con l'introduzione dell'*usurpatio trinoctis* e l'ammissione di un matrimonio senza *conventio in manum* la stessa donna diveniva ora ad ogni effetto una moglie, anche se per vari versi non del tutto parificata a quella *conventa in manum*¹¹², una moglie che anzi sarebbe stato offensivo e forse piuttosto insultante considerare in termini di «*paelex*»: veniva meno, cioè, non solo l'impiego del termine in tale significato, ma altresì scompariva dal mondo del diritto e dal contesto religioso e sociale il virtuale soggetto ontologico cui esso avrebbe potuto riferirsi: la *paelex*, in altre parole, non esisteva più¹¹³.

¹⁰⁶) Cfr. *supra*, p. 19 ss., 26 ss. e 30 ss.

¹⁰⁷) Gell., *noct. Att.* 4.3.3: cfr. *supra*, p. 19 ss.

¹⁰⁸) Si vedano Masurio Sabino e Granio Flacco in D. 50.16.144, Paul. 10 *ad l. Inl. et Pap.*: cfr. *supra*, p. 30 ss.

¹⁰⁹) Fest., *verb. sign.*, sv. «*pelices*» (L. 248): cfr. *supra*, p. 26 ss.

¹¹⁰) Cfr. *infra*, p. 108 s. e nt. 94.

¹¹¹) Mentre la dottrina precedente tendeva a ricollegare il matrimonio *sine manu* ad eventi come la *lex Cincia*, che presuppone l'indipendenza giuridica dei coniugi, collocandone il sorgere verso il 200 a.C., già WESTRUP, *Recherches sur les formes antiques de mariage*, cit., p. 31 ss. (cfr. LÉVY-BRUHL, *Les origines du mariage sine manu*, cit., p. 454 ss.) lo metteva in relazione alle XII Tavole e all'*usus* interrotto dal *trinoctium*, (cfr. indicativamente ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*, cit., p. 435 s.): ma di regola gli studiosi non si spingono a cercare di comprendere quale fosse la verosimile situazione predecemvirale (cfr. *infra*, p. 84 ss.).

¹¹²) Sulla distinzione tra «*uxor*» e «*materfamilias*» cfr. *supra*, p. 73 nt. 105.

¹¹³) E questa sarebbe appunto l'unica via per spiegare il totale oblio del significato originario del termine, normalmente diffuso in età regia in virtù della norma numana, ma

Si spiega dunque perfettamente, in tale prospettiva, perché dalla tarda repubblica gli antiquari latini faticino a trovare il senso di tale parola al di là della vaga assonanza di massima che essa presenta rispetto a «concubina», ed altresì come tale accezione possa agevolmente dilatarsi, già in Plauto, alla più vasta nozione di «amante» e di «*foemina probosa*»¹¹⁴: perduto ed anzi scomparso dalla storia il referente oggettivo cui si riferiva il termine «*paelex*», doveva essere inevitabile che il suo significato originario risultasse via via pressoché misterioso e si stemperasse nei concetti in qualche modo limitrofi¹¹⁵.

Tale congettura dunque sembra l'unica in grado di spiegare, postulando la scomparsa di tale soggetto sin dalla metà del quinto secolo, non solo lo smarrirsi del suo significato originario e le accezioni più vagamente late che esso sin da Plauto tende ad assumere, ma altresì il motivo, altrimenti alquanto misterioso, per cui si perde il significato di un lemma che pur non era riservato a norme in ipotesi astruse e tecnicistiche del diritto, estranee alla vita quotidiana, ma risultava al contrario un termine del vocabolario religioso di cui più o meno tutti, ed in particolare le donne, dovevano essere a conoscenza: il vocabolo «*paelex*», infatti, era strettamente legato al diffuso e ben assestato culto di Giunone, ai suoi riti ed alle sue festività, e ogni fedele e soprattutto ogni adepto doveva ben sapere a chi era proibito di toccare l'altare della dea e quindi chi era la «*paelex*» menzionata dalla norma numana¹¹⁶.

subitaneamente perso nel suo esatto significato a partire dalla prima età repubblicana: e si vedrà come non manchino fonti attestanti (cfr. *infra*, p. 121 ss.) che il suo originario significato non dovesse essere di segno negativo, come invece risulterebbe invece dai testi che convergono sull'accezione di «concubina», «amante» ed in genere di «*foemina probosa*» (cfr. *supra*, p. 19 ss., 26 ss. e 30 ss.).

¹¹⁴ Cfr. *supra*, p. 32 ss.

¹¹⁵ Su tale traslazione semantica cfr. *infra*, p. 104 ss.

¹¹⁶ Su come le *leges regiae* non riguardino la sfera interna sacerdotale, ma interessino e riguardino in maggiore o minor misura la posizione dei comuni cittadini (cfr. Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, Leipzig, 1877, p. 41 s.) si veda S. TONDO, *Leges regiae e paricidas*, Firenze, 1973, p. 64 s. e nt. 186. E' latamente diffusa in dottrina l'idea che il termine «*paelex*» fosse parola tecnica e specialistica ignota al linguaggio comune e sconosciuta ai più (cfr. M. TRAMUNTO, *Paelex aedem Iunonis ne tangito*; *Gell. N.A.* 4.3.3, in «Les exclus dans l'Antiquité. Actes du colloque organisé a Lyon les 23-24 septembre 2004» – cur. C. Wolff –, Paris, 2007, p. 182; CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., p. 9, arriva ad affermare che «molto saggiamente l'antico legislatore disponeva e non definiva, perché la definizione spetta agli interpreti»: ma qui doveva appunto trattarsi invece di una parola nota e di piena comprensione), anche se si tratta di un'illazione indimostrata, contraria alle più banali esigenze cultuali ed altresì smentita dal fatto che tale termine, pur subendo in epoca postdecemvirale una brusca evoluzione semantica (cfr. *infra*, p. 104 ss.), in ogni caso continuava ad essere usato nel linguaggio comune, tanto che Nevio intitola una commedia «*paelex*»

12. Per tal verso, non vedo quale altra ipotesi possa spiegare un simile precoce oblio del significato tecnico della parola, posto che nei dati a disposizione per quanto riguarda l'arcaico diritto romano non mi sembrano constare ulteriori e diversi elementi atti a spiegare il subitaneo smarrirsi dell'esatto significato della parola '*paelex*'. In effetti, se anche questa era in qualche modo una sorta di «concubina», propriamente come si è osservato una «concubina» *tout court* non doveva esserlo, se infatti veniva denominata più specificamente '*paelex*': e tale dato minimo appare uno dei pochissimi elementi sufficientemente sicuri in ordine a tale risalente figura: muovendo da esso, sembra quindi giocoforza impennare ogni possibile ricerca in argomento su tale problema, ossia la specificità di tale denominazione nel quadro del più risalente sistema matrimoniale romano¹¹⁷.

L'altra relativa certezza a nostra disposizione è che, come si è visto, l'originario significato di '*paelex*' venga, ed è strano, precocemente perso nella storia di Roma, e si stemperi in non del tutto coincidenti accezioni limitrofe, per cui si rende di per sé necessario che ogni ricerca su tale tema sia volta altresì a tentare di spiegare tale risalente oblio¹¹⁸.

E può altresì essere utile ad una eventuale nuova ricerca tenere presente – in conformità con il carattere fattuale della normazione romana arcaica ed altresì con la natura di «ordinanza» proprio delle cosiddette *leges regiae* – la questione di quale categoria di donne potesse essere più facilmente portata a *tangere aram Iunonis*, in quanto in una condizione assai prossima a quella di una donna regolarmente sposata¹¹⁹.

L'identificazione della '*paelex*' con la donna che, prima dell'introduzione dell'*usurpatio trinocis*, attende il compimento dell'anno previsto per l'*usus* al fine di diventare *conventa in manum* e quindi ad ogni effetto una «moglie» di fronte allo *ius Quiritium*, sembra in effetti l'unica strada per pervenire a tale duplice risultato, sia per quanto riguarda la verosimile distinzione della '*paelex*' dalla «concubina» *tout court*, sia in relazione al veloce smarrirsi del suo originario significato, divenuto obsoleto, in tale prospettiva, sin dall'epoca decemvirale, sia infine per la verosimile naturale tendenza di costei ad atteggiarsi con ogni probabilità, anche prima che trascorresse l'anno dell'*usus*, a donna normal-

ed il termine viene ampiamente usato da Plauto (cfr. *supra*, p. 32 ss. e nt. 76).

¹¹⁷) Cfr. *supra*, p. 70 s.

¹¹⁸) Tale dato, in effetti, rappresenta una delle pochissime sicurezze in materia e come si vedrà risulta alquanto significativo ed anzi fondamentale (cfr. *infra*, p. 84 ss. e 104 ss.).

¹¹⁹) Su come la *ratio* dell'intervento di Numa si spieghi postulando che la convivenza con una *paelex* dovesse costituire una prassi diffusa, nel cui ambito questa tendesse ad assumere atteggiamenti propri della *uxor*, cfr. PIRO, *Unioni confarreate e 'diffarreatio'*, cit., p. 272, e CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali a Roma*, cit., p. 156.

mente maritata. Né risulta che per tal verso, come si accennava e come si tenterà di mostrare compiutamente più avanti, vi siano in tale ambito altre vie concretamente praticabile nel quadro dell'arcaico sistema matrimoniale romano¹²⁰. Ma se qualcuno trovasse altre possibili soluzioni che soddisfino, magari anche meglio di questa, tali credo imprescindibili condizioni, ed arrivasse ad una tesi più compiutamente dimostrabile dal punto di vista delle fonti a disposizione, ovviamente non potrei che esserne alquanto lieto.

¹²⁰) Cfr. *infra*, p. 79 ss., 82 ss. e 84 ss.

III

«Usus», «trinoctium» e «paelex»

1. La *paelex* come donna in attesa di divenire moglie attraverso il periodo annuale dell'*usus* – 2. La convivente che attende il compiersi dell'*usus* prima della riforma decemvirale – 3. Da '*paelex*' a '*uxor*': il matrimonio senza *conventio in manum* e la scomparsa della '*paelex*', con conseguente smarrirsi dell'esatto significato del termine – 4. L'*usus* prima dell'*usurpatio trinoctis*: interruzione dell'*usus* muliebre prima delle XII Tavole e cd. '*usurpatio*' nella *usucapio* del dominio – 5. La prescrizione acquisitiva arcaica e la novità del '*trinoctio abesse*' – 6. Incertezze pratiche in ordine ai matrimoni che si perfezionavano mediante l'*usus* – 7. Esigenze che richiedevano un matrimonio privo di *conventio in manum* – 8. I matrimoni misti tra patrizi e plebei prima della *lex Canuleia*, il problema dei *sacra* ed il matrimonio *sine manu* – 9. La riforma matrimoniale duodecimtabulare e le trasformazioni semantiche in negativo del termine '*paelex*'.

1. Nelle precedenti pagine si è velocemente analizzata la figura della '*paelex*' della norma numana '*pelex aram Iunonis ne tangito; si tanget, Iunoni crinibus dimissis agnum feminam caedito*'¹, partendo dalla tesi, recentemente avanzata, secondo cui essa sarebbe la donna sposata con nozze non confarreate in un matrimonio misto tra patrizi e plebei², e scartando quindi la verosimiglianza di tale idea ricostruttiva in quanto contraddetta dalla varietà dei matrimoni e dei tipi di *conventio in manum* caratterizzanti i primordi di Roma, che non sembrano consentire una simile discriminazione³: così da tornare quindi al significato genericamente attestato dalle fonti (Fest., *verb. sign.*, sv. '*pelices*' [L. 248]⁴, Gell., *noct. Att.* 4.3.3⁵, Paul. in D. 50.16.144⁶) che convergono in linea di massima

¹) Cfr. *supra*, p. 11 nt. 5.

²) B. SIRKS, *Paelex, conubium and the lex Canuleia*, in «Scritti M. Marrone», Torino, 2019, p. 241 ss.

³) Cfr. *supra*, p. 11 ss. e 13 ss.

⁴) «*Pelices' nunc quidem appellantur alienis succumbentes non solum feminae, sed etiam mares. Antiqui proprie eam pelicem nominabant, quae uxorem habenti nubeat. Cui generi mulierum etiam poena constituta est a Numa Pompilio hac lege: 'Pelex aram Iunonis ne tangito; si tanget, Iunoni crinibus dimissis agnum feminam caedito'*». Cfr. *supra*, p. 26 ss.

⁵) '*Paelicem autem appellatam probrosamque habitam, quae iuncta consuetaque esset cum eo, in cuius manu mancipioque alia matrimonii causa foret, hac antiquissima lege ostenditur, quam Numae regis fuisse accepimus: 'Paelex aedem Iunonis ne tangito; si tangit, Iunoni crinibus demissis agnum feminam caedito'. 'Paelex' autem quasi παλλαξ, id est quasi παλλακίς. Ut pleraque alia, ita hoc quoque*

nel considerare la ‘*paelex*’ nei termini di una «concubina»⁷; per poi avanzare, nel secondo capitolo, la congettura che la ‘*paelex*’ fosse un tipo di «concubina», o meglio «convivente», del tutto particolare, ossia la donna che coabitasse per un anno col futuro marito in attesa di divenire, attraverso l’*usus* acquisitivo, moglie sottoposta alla *manus* di quest’ultimo ovvero di colui che esercitava la potestà sul coniuge *alieni iuris*⁸.

Tale congettura, pur non incontrando vere e proprie puntuali riprove testuali e riscontri nelle scarse fonti a disposizione sulla figura della ‘*paelex*’, tuttavia poteva risultare in via induttiva non poco convincente da un punto di vista strettamente logico, specie in quanto in ogni caso rispondeva soddisfacentemente ai requisiti decisivi e ai problemi di fondo che risultano essenziali in una indagine su questa pressoché sconosciuta figura⁹.

In primo luogo, infatti, è da considerare che, se la ‘*paelex*’ è senza dubbio, in qualche modo, *lato sensu* una sorta di «concubina», propriamente una ‘*concubina*’ *tout court* non doveva esserlo, se infatti veniva denominata più specificamente ‘*paelex*’: non sembra in effetti che un mero rapporto di sinonimia tra i due termini possa essere soluzione appagante, sia in quanto le fonti a disposizione, pur non del tutto certe e definitive circa il suo significato, non la sovrappongono mai del tutto ad una normale concubina, tendendo semmai a proporre soluzioni diverse e più complesse, sia in quanto, se così fosse, non si comprenderebbe perché mai da tale ipotetico significato semplice e lineare la parola ‘*paelex*’ si diversifichi poi in una gamma di accezioni che vanno dalla

vocabulum de Graeco flexum est’. Cfr. *supra*, p. 19 ss.

⁶) ‘Libro memorialium Massurius scribit *pellicem*’ *apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat: quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari. Granius Flaccus in libro de iure Papiriano scribit pellicem nunc vulgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat: [quosdam] <quondam> eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam παλλακην Graeci vocant*’. Cfr. *supra*, p. 30 ss.

⁷) Cfr. *supra*, p. 43 s.

⁸) Cfr. *supra*, p. 46 ss., 71 ss. e 73 ss.

⁹) In effetti, se è vero che «oscurissimo è lo statuto giuridico ... della *paelex*» (così B. ALBANESE, *Questioni di diritto romano arcaico: Sex suffragia. Sulla legge di Numa a riguardo della Paelex. Liv. 1,40,4 e la creazione della prima coppia consolare*, in «Minima Epigraphica et Papyrologica», IX [fasc. 11], 2006, p. 52) e le fonti a disposizione cui normalmente si ricorre non sono sufficienti a permettere di superare tale oscurità e a delineare soddisfacentemente i contorni di tale figura, si impone evidentemente la necessità di ricorrere a congetture logiche fondate sul quadro di insieme del diritto arcaico e di tentare una ricostruzione che in certo modo sappia emanciparsi dal diretto dettato di tali insoddisfacenti fonti, che del resto mostrano di ignorare l’originario significato della parola ‘*paelex*’: e si vedrà del resto che non mancano testi in materia certo meno diretti ma non per questo da trascurare ai fini di un approfondimento (cfr. G. BRESCIA, *La Paelex e Giunone tra diritto e mito*, in «Numa. I culti, i confini, l’omicidio» – cur. L. Garofalo –, Bologna, 2022, p. 92 s. e 97 s., ed *infra*, p. 121 ss.).

seconda moglie di un uomo già sposato alla convivente sempre di un marito altrui ovvero del pari di un uomo senza che invece rilevi il suo stato coniugale, sino alla mera amante e alla *foemina probosa*¹⁰.

In secondo luogo, appare poi essenziale spiegare il motivo per cui l'esatto significato della parola '*paelex*' sia andato precocemente perso, e nello smarrirsi del suo senso originale la parola abbia conosciuto appunto una notevole ed incerta diversificazione semantica, facendo quindi pensare ad un fenomeno di oblio linguistico alquanto risalente. Per tal verso, è altresì da notare che la parola in questione non costituisce un lemma usato nell'ambito di ipotesi giuridiche strane e poco note ai consociati¹¹, estranee alla vita di tutti i giorni, ma al contrario doveva rappresentare un termine del lessico religioso piuttosto noto e dal significato chiaro anche al cosiddetto popolo, ed in particolare alla sua componente femminile, posto che il termine '*paelex*' doveva infatti essere intimamente connesso al diffuso e ben assestato culto di Giunone e alle prescrizioni relative ai suoi riti, per cui ogni fedele e soprattutto ogni adepta doveva conoscere come cosa ovvia a quali donne non era consentito «toccare» l'ara della divinità e dunque, in particolare, chi era appunto la '*paelex*' cui si riferisce la *lex regia* di Numa Pompilio¹².

Se dunque il primo problema è comprendere perché mai il significato di un termine una volta alquanto noto e di piana comprensione si smarrisca nella storia e venga dimenticato abbastanza precocemente tanto da permettere il moltiplicarsi di accezioni differenti, anche se impennate in linea di massima tutte sul concetto di '*foemina probosa*', mentre già Plauto non lo usa più nel senso di «concubina» ma soprattutto in quello più generico di «amante» nonché di «donna facile»¹³, ecco che non si deve neppure trascurare un altro indizio forse minimo e purtuttavia non inutile in una simile ricerca congetturale: ossia il problema di quale tipo e categoria di donne fosse più facilmente portata a simulare e ad appropriarsi di una fittizia condizione di donna regolarmente sposata pur non essendo tale, così da *tangere* l'ara di Giunone, com'era invece riservato alle donne maritate e *conventae in manum*¹⁴. Tenendo in effetti presente il carattere fattuale della normazione romana arcaica ed altresì la natura di «ordinanza» proprio delle cosiddette *leges regiae* ormai comunemente ammesso in dottrina, si può pensare che il re Numa sia intervenuto non certo con una norma avente valore generale, ma abbia semplicemente deciso – te-

¹⁰) Cfr. *supra*, p. 32 ss. e 73 ss.

¹¹) Cfr. *supra*, p. 75 e nt. 116.

¹²) Cfr. tra l'altro S. TONDO, *Leges regiae e paricidas*, Firenze, 1973, p. 64 e nt. 184 s., ed E. PERUZZI, *Origini di Roma*, Bologna, 1970-1973, I, p. 101.

¹³) Cfr. *supra*, p. 32 ss.

¹⁴) Cfr. *supra*, p. 70 s.

nendo presente le varie categorie di donne cui tale atto era interdetto in quanto non sposate, secondo prospettive religiose con ogni probabilità già preromane¹⁵ – quale *piaculum* prescrivere di fronte all'illecito religioso di questo genere perpetrato da una specifico tipo di donna, ossia la '*paelex*', secondo una decisione che doveva essere emessa in relazione a un caso concreto e specifico di violazione ('*Iunoni crinibus dimissis agnum feminam caedito*') ma che poi rimase come norma generale per i casi analoghi¹⁶.

In tale prospettiva, se è poco credibile che una normale «concubina», vista negativamente proprio in quanto convivente non sposata, osasse *aram Iunonis tangere* come se fosse invece una donna maritata, tale eventualità sarebbe stata molto più facile e naturale, si può presumere, nel caso di una donna che convivesse con un uomo a scopo appunto matrimoniale ed attendesse il compimento dell'anno necessario per divenire, attraverso l'*usus*, una normale moglie *conventa in manum*¹⁷: se infatti si può ritenere che in tale condizione vi dovessero essere in ogni caso elementi specifici che differenziassero dalla diversa figura della concubina la donna convivente e destinata a diventare una normale moglie tramite l'*usus* – che non poteva certo trasformare in moglie qualsiasi concubina –, non sembra improbabile che la donna oggetto per così dire di una prossima prescrizione acquisitiva dovesse sentire tale sua condizione della durata di un anno come alcunché di provvisorio e di quasi insensenziale, e che, già prima che l'anno necessario fosse trascorso, si considerasse moralmente già pressoché una «quasi moglie» *conventa in manum*, almeno in potenza. Parrebbe del tutto naturale, quindi, che potesse atteggiarsi a normale sposa e praticare al pari delle donne maritate e sottoposte alla *manus* del marito il normale culto di Giunone riservato alle *matres familias*¹⁸.

2. Se tutto questo porta a ritenere alquanto verosimile che la '*paelex*' cui era interdetto *aram Iunonis tangere* fosse appunto la donna convivente con un uomo e in attesa di divenire dopo un anno sua moglie *conventa in manum*, una simile ipotesi risulta altresì perfettamente in grado di spiegare il precoce smarrirsi dell'esatto significato del termine in questione. In effetti, se con una

¹⁵) Cfr. *supra*, p. 22 e nt. 42.

¹⁶) Si veda per tutti A. GUARINO, *Il carattere decretale delle leggi arcaiche*, in *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli, 1994, p. 68 ss. (cfr. in breve, in «Lineamenti di storia del diritto romano»² – dir. M. Talamanca – Milano, 1989, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, p. 24 s., e M. TALAMANCA, p. 35: ancora oggi fondamentali le considerazioni di R. ORESTANO, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino, 1967, specie p. 154 ss., 165 ss. e 170 ss.).

¹⁷) Cfr. *supra*, p. 72 s. Sull'*usus* matrimoniale si veda in generale C. FAYER, *La famiglia romana*, II, Roma, 2005, p. 270 ss.

¹⁸) Cfr. anche *supra*, p. 73 ss. e 76 s.

dottrina che si può dire ormai dominante si accetta che le ‘*nuptiae*’, che potevano nel caso – ma non necessariamente – precedere la convivenza, fossero un semplice rito di ordine religioso che spiegava i suoi effetti nell’ambito dello *ius sacrum* ma non sul piano dello *ius Quiritium*¹⁹, ove invece la donna doveva appunto attendere il compiersi annuale dell’*usus* per essere sia moglie agli effetti del diritto civile che *conventa in manum*, si spiega agevolmente la posizione di tale donna prima della riforma decemvirale dell’*usurpatio trinoctis*, e soprattutto il motivo per cui essa non poteva *aram Iunonis tangere*: semplicemente, non era ancora una «moglie» agli occhi dell’ordinamento umano, in particolare quiritario²⁰. E se Gaio parla di ‘*nupta*’ a proposito di tale donna (*inst.* 1.111: ‘*usu in manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat*’)²¹, tale termine, oltre che riferirsi alla diversa situazione successiva alla riforma decemvirale descritta dal giurista, non poteva avere un’efficacia civilistica anche in quanto nell’epoca più risalente tali *nuptiae*, come si è mostrato, potevano sovente mancare, come in particolare attesta l’episodio del cosiddetto ratto delle Sabine, dove, a parte l’assenza dei parenti potestatari che potessero e volessero dare il loro imprescindibile assenso nella ipotetica *confarreatio* o *coemptio* (non si deve infatti dimenticare, come pur sovente avviene, che il consenso del padre era necessario quanto quello dei nubendi ed anzi per così dire di più ancora)²², in ogni caso la concitazione di quell’episodio violento, pur nella sua prevalente leggendarietà, impedisce di credere che in quel frangente si potesse procedere a regolari matrimoni religiosi²³. E si sono visti alcuni dei casi – l’immigrato a Roma, la liberta che sposa il manumissore, la donna *sui iuris* priva di un tutore – nei quali, mancando un parente potestentario che manifestasse il suo assenso, anche le *nuptiae* religiose non potevano verosimilmente essere celebrate, e si doveva attendere che si compisse l’anno previsto affinché la donna diventasse moglie *in manu*²⁴: il fatto che tale convivenza

¹⁹) Cfr. I. PIRO, «*Usus* in manum convenire», Napoli, 1994, p. 161 ss., e U. BARTOCCI, *Le species nuptiarum nell’esperienza romana antica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nella testimonianza delle fonti*, Roma, 1999, p. 101 ss.

²⁰) Cfr. *supra*, p. 72.

²¹) Sulle varie teorie avanzate più antiche circa l’*usus* matrimoniale si veda in particolare E. VOLTERRA, *La conception du mariage d’après les juristes romains* (1940), in *Scritti giuridici*, II, Napoli, 1991, p. 5 ss.

²²) Cfr. *supra*, p. 48 ss.

²³) Perfino l’«attualizzante» Dionigi di Alicarnasso (cfr. *supra*, p. 39 nt. 94: sul carattere «tendenzioso» di tale storico cfr. G. HANARD, *Manus et mariage à l’époque archaïque*, in «*RIDA.*», 2ª s., XXXVI, 1989, p. 212 ss., e su Plutarco p. 221 ss.) parla di riti stranieri, quindi irrilevanti sul piano del *ius Quiritium* ma tutt’al più aventi una propria eventuale efficacia sul piano dello *ius sacrum* (cfr. *supra*, p. 59 nt. 58).

²⁴) Cfr. *supra*, p. 53 ss., 67 ss. e 70 ss.

fosse a fine matrimoniale e non un mero concubinato poteva essere infatti dedotto da altri elementi di ordine *lato sensu* sociale sufficientemente univoci, senza che vi fosse il rischio assurdo che l'*usus* potesse magari trasformare in matrimonio qualsiasi anche contingente e differente concubinato²⁵.

3. Se dunque la '*paelex*' era la donna che attendeva il compiersi dell'anno previsto per divenire moglie *in manu mariti*, come si diceva si spiega agevolmente che il significato esatto di tale termine sia stato già in epoca alquanto risalente in buona parte perso, confondendolo con l'in qualche modo limitrofa e tuttavia diversa accezione di «concubina».

In effetti, come si osservava, risulta in tale prospettiva del tutto naturale che la norma sulla *paelex* debba essere stata di fatto resa inoperante già a partire dalla legislazione duodecimtabulare e dal nuovo assetto che questa dava all'istituto matrimoniale²⁶. Se infatti, prima dell'introduzione dell'*usurpatio trinoctis*, la donna che attendeva il compiersi dell'anno di *usus* non era ancora certo considerabile una moglie dal punto di vista dello *ius Quiritium* ed in generale nel quadro del complessivo ordinamento romano, con l'introduzione di tale istituto si legittimò ovviamente un matrimonio che può definirsi *sine manu*, ossia un matrimonio che in nulla mutava lo stato potestativo delle donna e rinunciava, per così dire, all'appartenenza della moglie alla compagine familiare del marito: cosa ovviamente prima impossibile²⁷. Se quindi in precedenza la donna, quand'anche *nupta* sul piano dello *ius sacrum*, non essendo *in manu mariti* ovvero *soceri* non era per tutto l'anno previsto ai fini dell'*usus* una vera moglie bensì semplicemente, in ipotesi, una '*paelex*', con l'introduzione dell'*usurpatio trinoctis* e l'ammissione di un matrimonio senza *conventio in manum* la stessa donna diveniva ora ad ogni effetto subito una moglie, anche se per vari versi non del tutto parificata a quella *conventa in manum*, una donna che anzi sarebbe stato offensivo ed anzi piuttosto insultante considerare in termini di '*paelex*'²⁸: veniva meno, cioè, non solo l'impiego del termine in tale

²⁵) S.A. CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali a Roma*, in «Le relazioni affettive non matrimoniali», Torino, 2014, p. 167 ss., e C. CASTELLO, *In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano*, Milano, 1940, p. 40: ma è chiaro come tale problema tenda a sfuggire agli studiosi che si fondano fideisticamente su Gai., *inst.* 1.111 e sul valore di '*nupta*' nell'affermazione '*anno continuo nupta perseverabat*'.

²⁶) Cfr. *supra*, p. 73 ss.

²⁷) Cfr. in breve M. BALESTRI, '*Matrimonio nel diritto romano*', in «Digesto⁴. Discipline privatistiche. Sezione civile», XI, Torino, 2001, p. 320. Si veda H.J. WOLFF, *Trinotium*, in «RHD.», XVI, 1939, p. 149, e P. GIUNTI, *Consors vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano, 2004, p. 185 ss.

²⁸) Cfr. *infra*, p. 104 ss.

significato, ma altresì scompariva dal mondo del diritto e dal contesto religioso e sociale il virtuale soggetto ontologico cui esso avrebbe potuto riferirsi propriamente tale termine: la *paelex*, in altre parole, non esisteva più²⁹.

Si spiega dunque perfettamente, in tale prospettiva, perché dalla tarda repubblica gli antiquari latini faticino a trovare il senso di tale parola al di là della vaga assonanza di massima che essa presenta rispetto a «concubina», ed altresì come tale accezione possa agevolmente dilatarsi, già in Plauto, alla più vasta nozione di «amante» e di «*femina probrosa*»³⁰: perduto ed anzi scomparso dalla storia il referente oggettivo e normativo cui si riferiva il termine «*paelex*», doveva essere inevitabile che il suo significato originario risultasse via via sempre più sfuggente se non pressoché misterioso e si stemperasse nei con-

²⁹) In effetti, una domanda fondamentale per rintracciare la natura di tale soggetto, e che la dottrina non risulta essersi fatta, è come e quando scompare la figura della *paelex*, che si tende a proiettare semplicemente in una antichità protostorica quasi mitica e a confinarvela, senza pensare che il suo venir meno nel culto di Giunone, nel diritto e quindi nella società romana, è un problema irrinunciabile anche per comprendere chi fosse. Si tende invece a scorgere in certo modo nella *paelex* delle definizioni di Granio Flacco, Sabino, Festo e Gellio (cfr. *supra*, p. 19 ss., 26 ss. e 30 ss.) alcunché in immediata relazione con la norma numana, senza por mente che, ben diversamente, è proprio il venir meno della *lex regia* a rendere già *ab antiquo* misterioso il significato del termine (cfr. ad esempio L. ARENDS OLSEN, *La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome. L'évolution de droit jusqu'au debut de l'Empire*, Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt a.M. – New York – Wien, 1999, p. 26). Del resto, se «*paelex*» si dilata nel suo significato fino a divenire la convivente di un uomo, la concubina del marito di un'altra, l'amante, la *femina probrosa* e persino – specie in Plauto – la donna che fa mercimonio del suo corpo (cfr. *supra*, p. 32 ss.), specie nelle *Metamorfosi* di Ovidio tende a venire intesa non tanto come la rivale della moglie, ma, in riferimento a Giunone, come la donna che rimanendo incinta ne scatena l'ira divenendo sua rivale nella sua specifica funzione di madre (si veda BRESCIA, *La Paelex*, cit., p. 102 ss.), mentre vi è anche chi sostiene che il sostantivo «*paelex*» (almeno nelle fonti classiche) indichi chi intrattiene una relazione sessuale con un uomo, ma divenendo così «*paelex*» non in rapporto a quest'ultimo, bensì nei confronti della moglie, per cui, ad esempio sempre in Ovidio, è *paelex* rispetto a Giunone (si veda A. MARTÍN RODRÍGUEZ, *Lacunes lexicales dans le champ sémantique de la femme en latin*, in «Autour du lexique latin. Communications faites lors du XIII^e Colloque International de Linguistique Latine, Bruxelles, 4 au 9 avril 2005», Bruxelles, 2008, p. 71 ss., e *La notion de lacunes lexicales en latin*, in «Revue de Linguistique Latine du Centre Alfred Ernout 'De Lingua Latina'», VI, 2011, p. 18 ss. [estr.]). Ed è piuttosto evidente che tale pluralità di accezioni e di sfumature di significato non si accorda affatto con la relativa precisione che caratterizza la norma arcaica, dove – atteso altresì il suo noto carattere «fattuale»: cfr. ORESTANO, *I fatti di normazione*, cit., p. 69 ss. – tale parola doveva avere un significato esatto e circoscritto: tale successivo «dilatarsi» del significato di «*paelex*», in effetti, non appare per tal verso una lineare evoluzione del suo primigenio significato, cui rinvia la norma numana, ma al contrario un risultato reso possibile dal suo venir meno e dal conseguente smarrirsi del suo senso originario (cfr. *supra*, p. 70 ss. e 73 ss., ed *infra*, p. 104 ss.).

³⁰) Cfr. *infra*, p. 114 nt. 21 e p. 116 nt. 25.

cetti in qualche modo limitrofi³¹.

4. A questo punto, se la congettura che identifica la *paelex* con la donna che, prima della riforma duodecimtabulare, attendeva l'anno previsto per divenire con l'*usus* moglie *conventa in manum*, potrebbe in ipotesi risolvere i principali problemi in materia, ossia il precoce perdersi del suo originario significato nonché la differenza implicata dalle fonti tra di essa e la normale «concubina», rimane ovviamente da indagare, approfondendo quantomeno sotto alcuni limitati aspetti il meccanismo acquisitivo dell'*usus* e la soluzione decemvirale dell'*usurpatio trinoctis*, se sia nel caso possibile rinvenire ulteriori elementi idonei a mettere meglio a fuoco la vicende storiche e semantiche inerenti alla '*paelex*', così da spiegare almeno un poco più compiutamente i motivi dello smarrirsi dell'esatto significato del lemma ed il suo generico stemperarsi nelle accezioni dei termini limitrofi (dalla concubina all'amante sino alla *foemina probosa*).

E il primo problema che si presenta in tale prospettiva appare rappresentato dal regime giuridico relativo alla donna che attende l'anno previsto per *convenire in manum* quale moglie nel periodo precedente l'introduzione della *usurpatio trinoctis*, ossia appunto nel periodo storico in cui, secondo l'ipotesi qui sostenuta, esisteva ancora la '*paelex*'. In particolare, è da chiedersi se anche prima della legislazione decemvirale si potesse «interrompere» la convivenza al fine di impedire l'acquisto della *manus* sulla donna da parte del marito o dell'avente potestà su di lui: problema in verità non soverchiamente affrontato dalla dottrina. Si è infatti ipotizzato, in particolare, che già nell'epoca arcaica fosse già possibile, tramite il *non perseverare* della donna e quindi il suo allontanamento, bloccare l'acquisizione della *manus* su di essa, ma tale tesi non sembra convincente per più ordini di ragioni³².

In primo luogo Gaio presenta il '*trinoctio abesse*' come un'innovazione decemvirale (*itaque lege duodecim tabularum cautum est*) che non riguarda soltanto il termine di tre giorni, ma la stessa possibilità di interrompere l'*usus* stesso (*ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni usum interromperet*)³³, ed infatti l'*escamotage* delle settantadue ore risulta un sistema per rendere certa e incontrovertibile l'intenzione di produrre tale risultato, posto che

³¹) Cfr. *supra*, p. 32 ss., e *infra*, p. 104 ss.

³²) Cfr. PIRO, «Usus in manum convenire», cit., *passim* e p. 25 s., e BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, cit., p. 107 s.

³³) Gai., *inst.* 1.111: '*usu in manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat: nam velut annua possessione usu capiebatur, in familiam viri transiebat filiaeque locum optinebat. itaque lege duodecim tabularum cautum est, ut si qua nollet eo modo in manum mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni usum interromperet. sed hoc totum ius partim legibus sublatum est, partim ipsa desuetudine oblitteratum est*'. Mi limito qui a rinviare a BARTOCCI, *op.ult. cit.*, p. 94 ss.

nella convivenza tra un uomo e una donna non potrebbe aver senso, in ipotesi, un interruzione istantanea di tale situazione, quale è invece sufficiente, almeno teoricamente, per bloccare in ipotesi l'*usus* acquisitivo del *dominium*, dove la perdita momentanea del «possesso» è invece in linea di principio agevolmente rilevabile e possono quindi esserle attribuiti effetti certi in ordine all'acquisto prescrittivo³⁴: ma se in una convivenza non può avere rilevanza un'interruzione momentanea, non si vede tuttavia a quale altro termine temporale si potesse in ipotesi fare riferimento prima dell'introduzione legislativa del *trinoctium*³⁵.

E in effetti il '*trinoctio abesse*' – a proposito del quale, come è stato più volte sottolineato dagli studiosi, Gaio non parla mai di '*usurpatio*' – non sembra istituito che si collochi nell'alveo di quella che sarà la più generale interruzione della prescrizione acquisitiva – detta appunto '*usurpatio*' – ma figura che semmai si collega a differenti concezioni giuridico-sacrali, quali in primo luogo l'interdizione per il *flamen Dialis*³⁶ di assentarsi da Roma per più di due giorni ('*binotium*') e quindi al divieto per tale sacerdote di dormire fuori città per tre notti consecutive ('*non decubare eo lecto trinoctium continuum*')³⁷.

Il '*trinoctio abesse*', dunque, sembrerebbe costituire non solo, come sottolinea Gaio, un'innovazione duodecimitabulare, ma altresì una protosoluzione di carattere fattuale al problema della necessità di interrompere il decorso del-

³⁴) Sull'*usus* arcaico ed i suoi rapporti con l'usucapione si veda per tutti L. VACCA, 'Usucapione (diritto romano)', in «ED.», XLV, Milano, 1992, p. 991 ss. (ora in *Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustiniane*, Padova, 2006, p. 188 ss.).

³⁵) Sulle tesi che vorrebbero il *trinoctio abesse* non introdotto dalle XII Tavole, bensì in epoca anteriore o successiva ad esse, cfr. PIRO, «*Usus* in *manum convenire*, cit., p. 15 s. e nt. 22, GIUNTI, *Consortes vitae*, cit., p. 192 ss., R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, Napoli, 2018, p. 217, e L. FRANCHINI, *La desuetudine delle XII tavole nell'età arcaica*, Milano, 2005, p. 21 nt. 7. Opinava per un *usus* matrimoniale risalente alle XII Tavole F. BOZZA, *Manus e matrimonio*, in «AUMA.», XV, 1942, p. 111 ss., nell'ambito della tesi che considera matrimonio e *conventio in manum* elementi inscindibilmente connessi fino a tale epoca (cfr. E. VOLTERRA, *Ancora sulla manus e sul matrimonio* [1948], in *Scritti giuridici*, II, cit., p. 83 ss.).

³⁶) Cfr. Gell., *noct. Att.* 10.15.14 ('*Pedes lecti, in quo cubat, luto tenui circumlitos esse oportet et de eo lecto trinoctium continuum non decubat neque in eo lecto cubare alium fas est ...*') e Tac., *ann.* 3.71.2: si veda GIUNTI, *Consortes vitae*, cit., p. 357 ss.

³⁷) Si vedano in particolare B. ALBANESE, *Il trinoctium del flamen Dialis* (1969), in *Scritti giuridici*, I, Palermo, 1991, p. 675 ss., e L. PEPPE, *Storie di parole, storie di istituti sul diritto matrimoniale arcaico romano*, in «SDHL», LXIII, 1997, p. 188 ss. (sulla «novità» del '*trinoctio abesse*' di Tab. VI.5 cfr. F. ZUCCOTTI, *Sulle origini e sulla struttura dell'usucapione romana*, in «A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici», Milano, 2019, p. 418 ss.). Non mi soffermo sull'idea di Riccardo Astolfi (*Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit. 276 ss.: ma si veda anche la *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, Padova, 2000, p. 220 ss.) secondo cui «il *trinoctium* è una forma di divorzio e come tale scioglie il matrimonio».

l'*usus*, probabilmente antecedente all'elaborazione giurisprudenziale che condurrà alla costruzione dell'interruzione poi prevalsa nella prescrizione acquisitiva e così all'istituto della *usurpatio*. Una sorta, quindi, di antecedente storico di quest'ultima ed una prima approssimazione fattuale di ordine pragmatico in tale direzione: il '*trinoctio abesse*' sarebbe cioè stato una sorta di primo tentativo, per così dire quasi sperimentale, per giungere al risultato di bloccare gli effetti dell'*usus*³⁸.

In effetti, essendo il cosiddetto '*trinoctio abesse*' una innovazione decemvirale, è verosimile che in precedenza non si tributasse comunque soverchia importanza all'interruzione del possesso, dato che altrimenti non vi sarebbe stata necessità alcuna di una nuova specifica regola in ordine all'interruzione dell'*usus* matrimoniale (ed oltretutto, non è inutile tornare a sottolinearlo, lo strano periodo appunto del *trinoctium* si differenzia sensibilmente da tutta la successiva evoluzione dell'*usurpatio*, che sarà poi vista come un evento istantaneo ed anzi verrà simboleggiata, com'è noto, attraverso la rottura da parte del proprietario del ramo di un albero del fondo posseduto dal terzo)³⁹.

Ma se l'istituto della cosiddetta *usurpatio* appare perciò una prima formulazione fattuale e contingente – essendo altresì relativa ad un singola fattispecie del tutto particolare – di una figura che solo in seguito acquisterà caratteri generali, venendo così applicata al possesso in quanto tale appunto come fattore interruttivo – *usurpatio* – del periodo di tempo necessario affinché l'usucapione si compia, sembrerebbe dunque di poter plausibilmente ritenere che prima delle XII Tavole non si desse propriamente veruna rilevanza all'ininterruzione del possesso.

E qui risulta necessaria una breve digressione.

5. In uno studio di quindici anni fa avevo sottolineato la problematicità insita nella posizione tralaticia, propria delle trattazioni istituzionali ma non solo, in

³⁸) Sono note le non brevi né facili questioni relative al termine stesso '*usurpatio*' – di cui i testi giuridici parlano solo in D. 41.3.2, Paul. 54 *ad ed.*, proprio per escluderne la valenza giuridica di «interruzione» dell'*usucapio* e riferirne invece il ricorso al lessico oratorio: cfr. ZUCCOTTI, *op. ult. cit.*, p. 422 s. – e altra parte le discussioni dottrinali intorno alla stessa natura dell'istituto, specie in connessione al significato etimologico di '*usurpatio*' ('*usurpare*', «prendre possession par usage»: cfr. A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étimologique de la langue latine. Histoire des mots*, 4^a ed. *augm.* [J. André], Paris, 1994, sv. '*utor*', p. 758). Si vedano tra l'altro F. D'IPPOLITO, *Giuristi e sapienti in Roma arcaica*, Roma-Bari, 1986, p. 50 ss., e A. GUARINO, *Appio Claudio «de usurpationibus»*, in «Labeo», XXXVII, 1981, p. 7 ss.

³⁹) Cic., *de orat.* 3.28.110 ('*Atque hac in instituendo divisione utuntur, sed ita, non ut iure aut indicio, vi denique recuperare amissam possessionem, sed ut [iure civili] surculo defringendo usurpare videantur*'): cfr. in breve E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, Bologna, 1927, rist. Roma, 1964, I, p. 109 s.

base a cui si tende a considerare come dato piano ed autoevidente che l'acquisizione di un bene mediante *usucapio* si verifichi soltanto in presenza di tutti i requisiti previsti dal diritto a tale scopo, ossia quando risultino sussistere, come sintetizzato nel noto esametro del diritto intermedio, gli elementi di *res habilis*, *titulus*, *fides*, *possessio*, *tempus*, mentre per altro verso risulta evidente che l'accertamento di tali elementi si possa verificare soltanto qualora intervenga tra le parti una *reivindicatio* in cui uno sostenga e l'altro neghi l'avvenuto acquisto prescrittivo: e anche in questo frangente la sentenza avrebbe in ogni caso valore di giudicato e farebbe «stato» soltanto tra le parti, i loro eredi ed i loro aventi causa⁴⁰. Per evitare dunque di postulare che l'avvenuta usucapione rimanga in pratica per sempre alcunchè di incerto e non passibile di una vera prova definitiva, sembrerebbe di dover giocoforza postulare che, anche dopo l'introduzione di tali requisiti – la *res habilis* da parte della legislazione decemvirale, la *fides* ed il *titulus* ad opera della giurisprudenza successiva –, in realtà l'effetto acquisitivo si verificasse sempre secondo le modalità con cui avveniva nell'antico *usus* duodecimtabulare, ossia una volta che constassero semplicemente il «possessione» ed il tempo necessario, mentre l'assenza degli altri requisiti – idoneità della cosa, buona fede e giusta causa – avrebbe in realtà funzionato soltanto come motivo in base al quali la controparte avrebbe potuto poi intentare la *reivindicatio*, dimostrando così la non avvenuta usucapione della cosa per l'assenza di uno di tali requisiti⁴¹. Per quanto a prima vista forse strana ed eterodossa, una simile congettura sembrerebbe necessariamente imporsi per evitare l'assurdità di una usucapione in realtà mai del tutto verificabile nei suoi requisiti e, quindi, in linea di massima priva di qualsiasi efficacia, come avverrebbe qualora si dovesse attendere un simile accertamento: né mancano pur precisi indizi in tal senso, come in particolare il fatto che ancora Cicerone⁴² parli tranquillamente di «*usus*» nel senso di «*usucapio*», con ciò lasciando intendere che la struttura dell'antico istituto non era affatto del tutto desueta⁴³, e del pari i giuristi, parlando dell'usucapione in quanto tale, sia limitino a parlare di un acquisto del dominio tramite il possesso protratto per in certo tempo, senza menzionare in sede di definizione generale dell'*usucapio* gli ulteriori requisiti⁴⁴; e per tal verso è notevole come

⁴⁰) F. ZUCCOTTI, *Per una storia dell'usucapione romana (Vivagni V)*, in «RDR.», V, 2005, p. 35-61 (estr.).

⁴¹) ZUCCOTTI, *Per una storia dell'usucapione*, cit., p. 36 (estr.), e *Sulle origini e sulla struttura*, cit., p. 382 s.

⁴²) Si vedano Cic., *Caec.* 19.54, *leg.* 1.21.55 e 2.46.61, *top.* 4.23, nonché tra l'altro *Rhet. Her.* 4.29.40 (cfr. ZUCCOTTI, *Per una storia*, cit., p. 45 [estr.]).

⁴³) ZUCCOTTI, *loc. ult. cit.*, e *Sulle origini e sulla struttura*, cit., p. 391 s.

⁴⁴) Ad esempio in Gai., *inst.* 2.44, in D. 41.3.1 (Gai. 21 *ad ed. prov.*), ed in D. 41.3.3

Gaio, in *inst.* 2.55-57, parlando dell'*usucapio pro herede* come *improba et lucrativa*, affermi che, grazie ad un senatoconsulto emanato sotto Adriano, tale problema era stato superato, perché l'erede ora poteva agire risolutivamente contro il possessore anche dopo che questi aveva usucapito, «revocando» l'avvenuta usucapione ('*ut tales usucapiones revocarentur*'): implicando così che l'usucapione, pur già verificatasi ('... *potest heres ab eo, qui rem usucepit* ...'), può essere posta nel nulla, ossia «revocata», invocandone il vizio genetico, mediante l'esperimento in questo caso della *petitio hereditatis*⁴⁵.

Se tali considerazioni e gli spunti offerti in tal senso dalle fonti suggerivano, con tale nuova ipotesi ricostruttiva, una non lieve riconsiderazione dei presupposti e dell'operatività dell'*usucapio*, di cui si vedrà la relativa rilevanza anche ai fini dell'argomento di queste note, ulteriori ricerche su tale argomento mi portarono poi⁴⁶, altresì sulla base di una prospettiva in parte comparatistica, a congetturare che anche il diritto romano dovette forse conoscere, prima di arrivare alla soluzione della prescrizione acquisitiva – istituto del resto non molto conosciuto nel quadro dei diritti antichi –, una precedente fase di prescrizione estintiva, ossia di più semplice ed immediata prescrizione delle azioni, secondo quella che risulta la normalità negli ordinamenti grosso modo coevi, dal diritto greco a quello germanico⁴⁷: una fase che, da un punto di vista generale, sarebbe difficile pensare che il diritto romano abbia per così dire «saltato», arrivando subito alla più complessa prescrizione acquisitiva senza passare mai per la più semplice ed elementare fase della prescrizione dell'azione, ossia del mero venir meno dell'altrui pretesa per effetto del tempo trascorso.

Con questo non si vuole certo implicare che prima delle XII Tavole il diritto romano avesse un preciso istituto ascrivibile all'ambito della prescrizione delle azioni: è anzi più che verosimile che già si parlasse semplicemente di '*usus*', ma che questo fosse considerato in una prospettiva più fluida e comprensiva, tale da includere in certo modo tanto la prescrizione estintiva che quella acquisitiva, in una lata indistinzione di fondo dei due fenomeni o forse meglio in una percezione in ultima analisi unitaria dei loro risultati che naturalmente era semmai portata ad enfatizzare l'aspetto processuale su quello sostanziale: la disponibilità e l'utilizzo della *res* da parte del possessore veniva cioè visto in una prospettiva che teneva altresì e soprattutto conto della posi-

(Mod. 5 *pand.*): cfr. ZUCCOTTI, *Per una storia dell'usucapione*, cit., p. 38 (*estr.*).

⁴⁵) ZUCCOTTI, *op. ult. cit.*, p. 40 ss. (*estr.*).

⁴⁶) ZUCCOTTI, *Sulle origini e sulla struttura*, cit., p. 410 ss.

⁴⁷) Cfr. anche F. ZUCCOTTI, *Per una storia della prothesmia prescrittiva*, in «Rivista di Diritto Ellenico», II, 2012, p. 287 ss.

zione del titolare di quella pretesa che il trascorrere del tempo cancellava⁴⁸, così come avviene anche in altri diritti indoeuropei ove il tempo necessario all'acquisto della *res* mediante «usucapione» viene commisurato in primo luogo alla possibilità della controparte di averne contezza, in particolare stabilendo periodi differenti a tal fine a seconda che la cosa venga usata pubblicamente o solo in casa, oppure in città o in campagna (così come avviene tanto nel cosiddetto *Codice di Manu* [8.147-148] quanto nelle *Leggi* di Platone [954c-e])⁴⁹. E l'acquisizione del bene, in tale prospettiva, continuerebbe a lungo ad essere più che altro percepita dal punto di vista del venir meno dell'azione spettante alla controparte, ed anzi quale effetto corrispettivo di tale perdita della possibilità di reagire all'altrui possesso della *res*⁵⁰.

Anche in questo caso, per quanto apparentemente estrema ed eccentrica, non mancavano a tale idea ricostruttiva sensibili riprove indiziarie, che si possono ancora scorgere nella struttura dell'istituto nella XII Tavole: non sono certo molti, ma data la frammentarietà e la penuria dei dati a disposizione appare già notevole che alcuni di essi ci siano stati conservati. Così, in particolare, vi è innanzitutto la circostanza che la riforma duodecimbolare relativa ai tempi dell'usucapione – '*usus auctoritas fundi biennium est, ... ceterarum rerum omnium annus usus est*'⁵¹ – appaia a prima vista implicare una perfetta corrispondenza tra il tempo in cui la cosa rimane rivendicabile e deve essere prestata la garanzia per evizione ed il periodo necessario affinché si compia l'acquisto prescrittivo (*usus*): ma in realtà tale equazione tra i due termini è ovviamente illusoria, come infatti ha rilevato la dottrina, poiché ovviamente può accadere che l'usucapiente perda per qualsiasi ragione il possesso della *res* e, interrompendosi l'*usus*, il tempo necessario debba quindi ripartire ed alla fine si compia così in un tratto temporale assai più lungo. Invece tale periodo sufficiente a far venir meno la garanzia per evizione avrebbe più senso e sarebbe stato maggiormente congruo se, in una fase più antica, esso fosse stato direttamente commisurato al periodo che il terzo aveva di agire in via di rivendica evitando la prescrizione dell'azione, in una equivalenza perfetta tra l'anno in cui sarebbe stato possibile esperire la *reivindicatio* prima che si prescrivesse e l'anno in cui il venditore poteva essere chiamato a prestare l'*auctoritas*. Se quindi tali termini ritrovano un preciso e soddisfacente significato in un regime di prescrizione delle azioni, il subentrare della successiva regolamentazione decemvirale dell'acquisto per *usus* avrebbe dunque fatto venir

⁴⁸) ZUCCOTTI, *Sulle origini e sulla struttura*, cit., p. 418 ss.

⁴⁹) ZUCCOTTI, *Per una storia della prothesmia prescrittiva*, cit., p. 333 ss.

⁵⁰) ZUCCOTTI, *Sulle origini e sulla struttura*, cit., p. 420.

⁵¹) Su *Tab. VI.3* cfr. VACCA, 'Usucapione', cit., p. 991 ss. (= p. 188 ss.).

meno tale puntuale corrispondenza ⁵².

Un ulteriore possibile argomento in tale direzione può essere rinvenuto nella regola per cui l'eredità si usucapiva in un anno, criterio precedente al nuovo regime in cui si potranno usucapire le singole cose che ne fanno parte ma non le eredità nel loro complesso ⁵³: in effetti, il periodo annuale sufficiente ad usucapire l'eredità quand'anche comprendesse immobili, per i quali era invece com'è noto previsto un tempo biennale, porterebbe verosimilmente a pensare all'unicità dell'azione con cui prima si poteva reagire alla sottrazione dell'eredità, azione che in un regime di prescrizione estintiva sarebbe divenuta non più esperibile appunto dopo un anno: mentre se si fosse invece avuto presente sin dalle origini la prescrizione acquisitiva e quindi il possesso dell'usucapiente, sarebbe stato presumibilmente ben più agevole nonché ragionevole, con la riforma decemvirale dei tempi necessari all'*usus*, prevedere anche per le eredità un tempo nel caso biennale, dato che di norma la parte più consistente di esse e per così dire «centrale», cui tutto il resto doveva sembrare accedere, doveva appunto essere rappresentata da uno o più immobili; prolungando il tempo necessario per usucapire i fondi, sarebbe stato naturale allungare del pari il tempo necessario ad usucapire le eredità che li ricomprendevano: ma si dovette comunque preferire lasciare sopravvivere il più antico termine ormai tradizionale, retaggio di un'epoca in cui non vi era un'usucapione in senso proprio e l'azione si prescriveva in ogni caso dopo un anno ⁵⁴.

Ma l'indizio più forte in tale direzione è appunto costituito, come si accennava, proprio dal cosiddetto '*trinotio abesse*', che Gaio presenta già come un'innovazione decemvirale, ma che, molto di più, sembra costituire una sorta di soluzione primigenia ed assolutamente isolata nella sua assoluta novità, un remoto antecedente a sé stante che infatti non si rapporta menomamente a quelli che saranno gli sviluppi futuri della *usurpatio*, ma semmai si collegano a limiti temporali di assenza previsti dallo *ius sacrum*, in particolare come si è visto in ordine al *flamen Dialis*: e nel quale, com'è noto, ad interrompere la prescrizione acquisitiva non risulta, come sarebbe normale, il soggetto che la subisce, ossia il potestatario della donna, bensì appunto l'oggetto di

⁵²) ZUCCOTTI, *op. ult. cit.*, p. 420 ss.

⁵³) Gai., *inst.* 2.54 ('*quare autem hoc casu etiam soli rerum annua constituta sit usucapio, illa ratio est, quod olim rerum hereditariarum possessiones ut ipsae hereditates usucapi credebantur, scilicet anno: lex enim xii tabularum soli quidem res biennio usucapi iussit, ceteras vero anno. ergo hereditas in ceteris rebus videbatur esse, quia soli non est. et quamvis postea creditum sit ipsas hereditates usucapi non posse, tamen in omnibus rebus hereditariis, etiam quae solo teneantur, annua usucapio remansit*'). cfr. VACCA, *op. cit.*, p. 991 ss. e 1005 s. (= p. 188 ss. e 217 ss.).

⁵⁴) ZUCCOTTI, *op. ult. cit.*, p. 426.

essa, ossia propriamente la donna stessa⁵⁵. Tale istituto mostra quindi fino in fondo come mancasse ancora una disciplina compiuta dell'*usus*, e come sia verosimile che, in particolare, non fosse precisamente regolamentato il regime della sua interruzione, dato che altrimenti sarebbe alquanto strano che per la donna ci si ispirasse a istituti alquanto differenti e non ad una *usurpatio* che, qualora fosse già esistita, sarebbe stato il più immediato e naturale referente costruttivo. E tutto questo porta a ritenere anche per tal verso che l'*usus* sia istituto che solo a partire dalla legislazione decemvirale inizia a venire disciplinato in maniera indipendente e sistematicamente complessiva (e del resto lo spaziare di tale arcaico istituto in un'area assai più vasta della recenziore *usucapio*, relativa alla sola proprietà, sembra anch'esso argomento che lo ricollega a età precedenti ove, guardandosi alla prescrizione dell'azione, il fattore temporale investiva conseguentemente qualsivoglia tipo di rapporto giuridico)⁵⁶.

6. Tornando dunque al problema da cui questa breve digressione ha preso le mosse, non appare in effetti probabile che, prima dell'introduzione da parte dei decemviri della soluzione del '*trinoctio abesse*', si potessero «interrompere» le conseguenze della convivenza agli effetti dell'*usus* mediante un atto, magari istantaneo o comunque di breve periodo, che avesse una valenza stilizzata e convenzionale a tal fine: se si volevano bloccare gli effetti del trascorrere del periodo annuale prescrittivo non sembra che in effetti vi potesse essere altra verosimile soluzione che porre termine definitivamente alla convivenza a fine matrimoniale che era in corso, ossia interromperla una volta per tutte, impedendo così il prodursi dei suoi effetti, anche se naturalmente nulla impediva di riniziarne un'altra analoga dopo poco tempo. La differenza rispetto alla situazione che si creerà con le XII Tavole era, com'è ovvio, che con la riforma decemvirale, su cui si tornerà tra breve, la donna era già moglie sin dall'inizio della convivenza, in un'unione *sine manu*, mentre in precedenza, quando tale tipo di matrimonio non esisteva ancora, essa era invece una mera convivente che attendeva, con il compiersi dell'*usus*, di diventare sia moglie agli effetti civilistici che *conventa in manum*, ossia era ancora – nell'ipotesi qui seguita – appunto una '*paelex*'. E mentre la prima volta che conviveva con un uomo tale unione poteva essere nel caso considerata come attuata a scopo matrimoniale attraverso l'*usus*, non è inverosimile che, se la coabitazione veniva interrotta per impedire il realizzarsi della prescrizione acquisitiva, l'eventuale successiva

⁵⁵) Cfr. – specie in riferimento alle osservazioni di H. LÉVY-BRUHL, *Nouvelles perspectives sur le mariage romain*, in *Nouvelle études sur le très ancien droit romain*, Paris, 1947, p. 63 ss. e 68 ss. – PIRO, «*Usu*» in *manum convenire*, cit., p. 19 s.

⁵⁶) ZUCCOTTI, *Sulle origini e sulla struttura*, cit., p. 418 ss. e 428 ss.

convivenza tra i due potesse nel caso non venire più considerata negli stessi termini, e, specie se tale interruzione veniva reiterata, il legame finisse col venire visto come un mero concubinato⁵⁷.

Per tal verso, non sembra soverchio immaginare che col tempo e la nuova dimensione assunta da Roma nell'ultimo periodo monarchico e poi protorepubblicano, prima delle XII Tavole si fosse tra l'altro venuta a creare una difficile situazione di incertezza, in cui diventava difficile non solo distinguere dal concubinato le convivenze a scopo matrimoniale destinate a essere sanate dall'*usus*, ma altresì sapere con relativa sicurezza in quali casi la prescrizione acquisitiva si fosse compiuta oppure no, e quindi se una coabitazione si fosse trasformata o meno in unione civile tra l'uomo e la donna tramite il conseguimento dello stato di coniugi e l'acquisizione della *manus* sulla moglie da parte del marito⁵⁸.

⁵⁷) Sugli «antecedenti» dell'interruzione dell'*usus* in età predecemvirale e prima del '*trinotio abesse*' cfr. ZUCCOTTI, *Sulle origini e sulla struttura*, cit., p. 422 ss. Lo stesso *trinotium* desta non poche perplessità in dottrina, e ad esempio – ma non solo – VOLTERRA, '*Matrimonio (diritto romano)*', in «ED.», XXV, Milano, 1975, p. 758, ritiene assurda l'ipotesi che il *trinotium*, per evitare la trasformazione del matrimonio *sine manu* in matrimonio *cum manu*, dovesse reiterarsi ogni anno per tutta la vita: ma anche se tale ritualità doveva certo risultare un po' farraginoso, non si vedono i motivi per escluderla, tantopiù che questa ripetizione annuale corrisponde al dettato di Gaio (*inst.* 1.111: '*ea quotannis trinotio abesset*').

⁵⁸) Gran parte della letteratura più antica ha considerato, complice Gaio (cfr. *supra*, p. 55 ss.) l'acquisto per *usus* della *manus* sulla donna nei termini di un'usucapione della donna stessa (si veda la descrizione dello stato della letteratura in PIRO, '*Usus in manu convenire*', cit., p. 12 s. e nt. 16 ss.), vedendo anzi in tale prescrizione acquisitiva uno strumento per sanare i vizi di una *mancipatio* eventualmente invalida (cfr. *ivi*, p. 7 ss. e nt. 12 ss.). Tale prospettiva, in particolare, condiziona il libro di Isabella Piro, teso ad un riscatto della posizione muliebre volto a smentire appunto che la donna venisse usucapita e a dimostrare una partecipazione attiva e cosciente di quest'ultima quale soggetto e non quale oggetto dell'*usus*. Tuttavia tale impostazione va troppo oltre e risulta basarsi su una tripla serie di equivoci, che la rende forzata nei suoi metodi e del tutto inutile nei risultati ricostruttivi che persegue (cfr. tra l'altro E. CANTARELLA, '*L'«usus» e la «conventio in manu»*', in «Labeo», XLI, 1995, p. 434 ss.: alquanto inconcludente l'inane difesa di P. ZANNINI, '*Ancora su «usu in manu convenire»*', *ivi*, XLV, 1999, p. 412 ss.). Innanzitutto tale trattazione muove dal presupposto che l'*usus* arcaico sia la medesima cosa dell'*usucapio* successiva, ossia uno strumento specificamente diretto all'acquisto della proprietà e limitato ad essa ed anzi strutturato su tale scopo, mentre è relativamente noto che l'*usus* arcaico non solo aveva presupposti diversi (bastando il mantenimento della situazione di fatto per un certo tempo, senza che in origine occorressero i requisiti della *res habilis*, della *fides* e della *iusta causa*: cfr. ZUCCOTTI, *Per una storia dell'usucapione romana*, cit., p. 37 ss. [estr.]), ma altresì un ambito di applicazione differente, riguardando non solo il *dominium* ma altresì le servitù prediali, l'eredità e appunto il matrimonio (cfr. in breve G. NICOSIA, *Il possesso*, I², Catania, 2008, p. 47 ss.): in effetti, in una prospettiva evolutiva sovente trascurata, se nel futuro l'*usus* condurrà all'*usucapio*, guardando a ritroso esso di conduce ad una più generica valenza sanante del tempo, ricollegandosi non solo alla *vetustas*, ma altresì, probabil-

In effetti, benché tale pur fondamentale aspetto tenda talvolta a sfuggire, non è da credere che l'usucapione abbia effetti automatici e definitivi una volta che si concluda utilmente il periodo prescrittivo previsto, in modo tale che di per sé l'avvenuto acquisto mediante lo stato di fatto *lato sensu* possessorio protratto per un certo tempo spieghi le sue conseguenze oggettive sulla realtà ontologica, imponendosi con la sua forza a tutti i consociati ed improntando automaticamente a sé la situazione giuridica esistente. Ben diversamente, l'acquisto prescrittivo è un evento che rimane in una dimensione per così dire virtuale e del tutto astratta, senza per nulla rivelarsi alla concreta realtà del diritto, sino a che qualcuno non lo faccia in qualche modo valere, trasfondendolo sul piano della concretezza dei suoi effetti giuridici. Se il possessore, dopo aver usucapito la *res*, continua a detenerla, se ne potrà considerare anche *dominus*, ma finché non esternerà con mezzi idonei tale situazione, essa rimarrà per vari versi alcunché di soggettivo senza imporsi alla realtà dei consociati: ed i mezzi con cui tale concretizzazione può avvenire – oltre ov-

mente, alla prescrizione delle azioni tipica dei diritti arcaici (cfr. *supra*, p. 88 ss.: per una più ampia visione dell'*usus*, che si estenderebbe anche al diritto sacro, si veda tra l'altro ALBANESE, *Il trinoctium del flamen Dialis*, cit., p. 97 s.), e per tal verso non è strano che, così come col tempo si sanavano le situazioni di fatto consistenti nel possesso di una *res* o nell'esercizio di un rapporto di servitù, allo stesso modo si sanasse la situazione paraconiugale di due persone non regolarmente sposate ma conviventi come tali: senza quindi che la donna fosse l'oggetto dell'*usucapio*, ma semplicemente trasformando lo stato di fatto in uno stato di diritto appunto matrimoniale (né si deve per tal verso dimenticare la probabile risalenza precivica dell'*usus* matrimoniale: si veda M. TORELLI, *Lavinio e Roma, Riti iniziatici e matrimonio tra archeologia e storia*, Roma, 1984, p. 119; cfr. E. CANTARELLA, «*Usu farreo coemptione*». *Ipotesi recenti sul matrimonio romano* [1992], in *Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti*, Milano, 2011, p. 579 ss.). In secondo luogo, è certamente vero che da un punto di vista strettamente giuridico l'*usus* realizza un acquisto della *manus* sulla donna a favore del marito (e del resto questo era il solo modo in cui i romani concepivano il matrimonio), ma da un punto di vista sostanziale non pare da dimenticare che tale sanatoria diacronica, trasformando una convivenza *more uxorio* in matrimonio, realizzava un fine che era comune ad entrambi i soggetti, che parimenti, coabitando per un anno, desideravano regolarizzare la propria posizione: e quindi di fatto la *conventio in manum* era altresì a favore della donna, e non solo dell'uomo. In terzo luogo, fa sorridere che si insista reiteratamente sul fatto che la *conventio in manum* appaia «vicenda che si instaura per volontà della donna, autrice e non oggetto degli atti che la producono» (PIRO, *op. cit.*, ad esempio p. 117), dimenticando del tutto che perlopiù si trattava di bambine di soli dodici anni (la stessa Isabella Piro, del resto, ha poi scritto diffusamente su tale fenomeno: cfr. *Spose bambine. Risalenza, diffusione e rilevanza giuridica del fenomeno in età romana. Dalle origini all'epoca classica*, Milano, 2013, p. 1 ss., 21 ss. e 89 ss., *Le spose bambine in Roma antica. Tra prassi sociale e riflessione giurisprudenziale*, in «Matrimoni forzati e diritti negati. Le spose bambine» – cur. A.C. Amato Mangiameli –, Torino, 2015, p. 18 ss., e *Il fenomeno delle spose bambine. Una piaga non solo antica*, in «No tan lejano. Una visión de la mujer romana a través de temas de actualidad», Valencia, 2018, p. 47 ss.

viamente ad atti di disposizione che presuppongano la condizione di proprietario – sono in primo luogo le controversie giudiziarie, ossia le liti relative al *dominium* sulla cosa in cui il precedente titolare ne rivendichi la proprietà e l'altro difenda a propria situazione invocando appunto l'avvenuta usucapione⁵⁹. Ma se per quanto riguarda il *dominium* sulle *res* i problemi conseguenti tale iniziale situazione di incertezza sono relativamente contenuti, anche in quanto i contrapposti diritti oggetto di causa sono linearmente oggetto di uno specifico interesse dei due pretesi proprietari a farli valere, la situazione si complica non poco per quanto riguarda l'*usus* muliebre, ove invece non esiste un altrettanto diretta corrispondenza tra il diritto acquistato prescrittivamente e il concreto interesse del titolare, e dove anzi manca del tutto una altrettanto netta contrapposizione di interessi tra due ipotetiche controparti⁶⁰.

Per quanto riguarda l'*usus* della donna, infatti, il suo compiersi poteva venire con relativa facilità ignorato nei suoi effetti dal marito o dall'avente potestà su di esso, che avrebbe potuto non far prendere atto della nuova posizione conseguita dalla donna dopo l'anno previsto, confidando nel fatto che per un verso l'unica azione attraverso cui tale condizione sarebbe stata accertabile sarebbe stata un'ipotetica *reivindicatio* intentata appunto da lui stesso o nella quale lui resistesse al precedente potestatario della donna, e d'altra parte sapendo che si trattava di vicende familiari e private che si svolgevano all'interno della casa maritale e quindi non conosciute con esattezza dagli altri consociati. Per converso, se il marito avesse voluto invece comportarsi come se la donna fosse già una moglie caduta sotto la sua *manus* pur non essendo ancora trascorso l'anno necessario a tal fine, gli sarebbe stato altrettanto relativamente facile comportarsi in tal modo, ad esempio – in ipotesi – registrando la donna come coniuge a lui sottoposta in un censimento: specie confidando nel silenzio complice o addirittura nell'assenza di colui che sarebbe stato l'unico a poterlo giuridicamente contraddire, ossia di un padre che potesse rivendicare la propria potestà sulla donna⁶¹.

Beninteso, in simili questioni si può tranquillamente presupporre che dovesse esservi un certo controllo sociale, e che i costumi e la religione condannassero tali abusi: nei casi più gravi, poi, non è inverosimile che un controllo di tipo censorio *ante litteram* potesse altresì venire esercitato dai magistrati (taluno ha tra l'altro ipotizzato che nella *cura morum* che sarà poi dei censori do-

⁵⁹) ZUCCOTTI, *Per una storia dell'usucapione*, cit., p. 36 (estr.).

⁶⁰) Sull'anomalia del «possesso» della donna (e delle sue conseguenze prescrittive) si veda in particolare E. VOLTERRA, *Nuove ricerche sulla «conventio in manum»* (1966) in *Scritti giuridici*, III, Napoli, 1991, p. 71 s.

⁶¹) Sui poteri del *pater* della donna durante l'anno di *usus* si veda tra l'altro M. DE SIMONE, *Una congettura sull'arcaico filiam abducere*, in «AUPA.», XLV, 2012, p. 323 ss.

vesse in antico intervenire altresì il *pater gentis*)⁶², ma in ogni caso la possibilità di simulare anzitempo una condizione di moglie *in manu* oppure di ignorare tale pur conseguita situazione non doveva risultare soverchiamente ardua⁶³.

Ne risultava una situazione di estrema incertezza circa i vincoli coniugali e potestativi ottenuti attraverso via diversa dalla *confarreatio* e dalla *coemptio*, e in effetti l'*usus* muliebre poteva essere precisa cagione di una situazione in buona parte indistinta e confusa in ordine a una parte delle unioni matrimoniali, con il risultato che in pratica in molti casi non era con certezza accertabile chi fosse una moglie *conventa in manum* e chi ancora no (ossia fosse ancora, nell'ipotesi qui seguita, una '*paelex*')⁶⁴.

⁶² F. ZUCCOTTI, *Il «custos» nel diritto romano arcaico. Considerazioni sistematiche e prospettive di ricerca circa la situazione degli incapaci ed il sistema successorio nella normazione decemvirale*, in «RDR», IX, 2009, p. 29 s. (estr.): cfr. di recente M. HUMM, *Les normes sociales dans la République romaine d'après le regimen morum des censeurs*, in «La norme sous la République et le Haut-Empire romains. Elaboration, diffusion et contournements» – cur. T. Itgenshorst, Ph. Le Doze –, Bordeaux, 2017, p. 301 ss.

⁶³ Se sono relativamente note le difficoltà in ordine alla certezza degli atti di stato civile a Roma (cfr. G. GERACI, *Le dichiarazioni di nascita e di morte a Roma e nelle province*, in «MEFRA», CXIII.2, 2001, p. 675 ss., e, ad esempio per l'Atene classica, A. BISCARDI, *Diritto greco antico* [Milano, 1982], ora in «Rivista di Diritto Ellenico», V, 2015, p. 63 ss.), per quanto riguarda il periodo monarchico sussistono soltanto le notizie forniteci da Dion. Hal., *ant. Rom.* 4.15.3 ss., circa l'escogitazione di Servio Tullio, per la raccolta delle tasse e la chiamata alle armi, di far depositare una determinata moneta, diversa per uomini donne e bambini, in templi diversi, in occasione di ogni nascita, morte ed entrata nell'età virile, in maniera tale da poter avere un quadro complessivo relativamente preciso della popolazione (cfr. E. GABBA, *Studi su Dionigi di Alicarnasso*, II. *Il regno di Servio Tullio*, in «Athenaeum», n.s., XXXIX, 1961, p. 98 ss., specificamente p. 103 ss. e 117, e GERACI, *op. cit.*, p. 676 s.): senza voler entrare in tali problemi, sembra in ogni caso chiaro come per quanto riguarda i matrimoni la situazione dovesse risultare ancora più incerta.

⁶⁴ In riferimento a Gai., *inst.* 1.111 (*«itaque lege duodecim tabularum cautum est, ut si qua nollet eo modo in manum mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni usum interromperet»*) le fonti a disposizione lasciano del tutto aperto ed insoluto un fondamentale problema, per quanto non sempre rilevato dalla dottrina, sovente più attenta a rilevare il ruolo decisionale della donna (cfr. *supra*, p. 94 nt. 58) che a prestare attenzione agli effettivi problemi in materia: già nella prima parte del passo (*«usu in manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat: nam velut annua possessione usu capiebatur, in familiam viri transiebat filiaeque locum optinebat»*) Gaio parlava solo del *nupta permanere* della donna, senza pensare che occorreva anche il conforme comportamento dell'uomo, che poteva ovviamente anch'esso por fine all'unione (cfr. *supra*, p. 86 ss.: si veda tra l'altro LÉVY-BRUHL, *Nouvelles perspectives sur le mariage romain*, cit., p. 69: «Il faut donc considérer cette première année de mariage comme un sorte de stage que la coutume impose à la jeune femme ... Au bout de l'année, si la femme a donné toute satisfaction à son mari, elle est sans autre forme, introduite dans la famille de celui-ci»), ed altresì nel seguito attribuisce la facoltà di interrompere l'*usus* alla sola donna, senza neppure porsi il problema che un'analoga volontà di evitare la *conventio in manum* poteva provenire dal marito o dalla famiglia di lui (anche in vista del principio per cui '*nemini invito suus heres adgnascitur*': cfr. nota seguente): in effetti

7. A questa situazione di incertezza si aggiungevano tra l'altro anche le istanze e le pressioni, per così dire, di coloro che, pur non volendo che la *manus* sulla donna venisse acquistata dal marito, desideravano in ogni caso che simili convivenza non fossero più considerate in termini di quasi concubinato, considerando così la donna tutt'al più una *paelex*, ma ovviamente volevano che tale convivenza *more uxorio*, benché priva di *manus*, fosse considerata un'unione legittima e che quindi ricevesse dall'ordinamento il riconoscimento di un legame, sia pur diverso da quello *cum manu*, ma comunque di tipo matrimoniale, e, si può aggiungere, sia pur quale unione coniugale in qualche modo di grado minore rispetto al legame coniugale fino allora conosciuto. Si doveva trattare, in particolare, di donne *sui iuris* che non volevano perdere tale condizione, e con essa il loro patrimonio, subendo la *conventio in manum*, o anche di giovani *alieni iuris* che il potestario preferiva tenere sotto la propria *manus*, per preservare le loro aspettative ereditarie o anche solo per motivi sociali che sconsigliassero la loro transizione ad altra famiglia, mentre anche il marito o l'avente potestà su di esso, si può ipotizzare, in determinate ipotesi potevano preferire che la donna convivente non entrasse a far parte del suo gruppo agnatizio (si tenga tra l'altro presente che – forse – già allora tutti gli ascendenti di grado intermedio tra il potestario e il marito avrebbero in teoria dovuto prestare il proprio consenso: '*nemini invito suus heres adgnascitur*')⁶⁵. E a costoro si sommavano altresì, come si è visto, quelli che per motivi vari non

Gaio si pone anche qui in una prospettiva di *usucapio rei*, per cui l'acquisto tende ad essere percepito come qualcosa di positivo per chi lo consegue, e quindi, essendo la donna non una *res* ma un essere senziente, riferisce a lei anziché al suo potestario la facoltà di impedire tale acquisto tramite il *trinoctium*. Ma il problema, anche se ignorato da Gaio, egualmente si pone: si potrebbe pensare che il marito o il padre di questi, non volendo addivenire alla *conventio in manum* sulla donna, potessero in ogni caso allontanarla per tale periodo dalla casa maritale, così che l'*usus* fosse interrotto da tale comportamento (un'assenza dell'uomo non avrebbe verosimilmente ottenuto alcun effetto, dato che la donna sarebbe comunque rimasta nella casa maritale): ma è probabile che Gaio descriva soltanto l'aspetto formale del fenomeno in una prospettiva strettamente giuridica, mentre in realtà la decisione dell'allontanamento della donna per il *trinoctium* veniva sostanzialmente presa dal suo *paterfamilias* insieme al marito o all'avente potestà su di lui, una decisione cui la donna – anzi spesso la ragazzina – non avrebbe potuto né voluto opporsi (si veda E. CANTARELLA *La vita delle donne*, in «Storia di Roma», IV. «Caratteri e morfologie», Torino, 1989, p. 562 ss., secondo cui «il *trinoctium* ... fu un'istituzione maschile»). In ogni caso, rimane chiaro come la formulazione di Gai., *inst.* 1.111 risulti piuttosto affrettata ed eviti di affrontare non pochi dei problemi implicitamente sollevati, forse anche perché all'autore interessava soltanto ricordare l'aspetto della *conventio in manum* e non descrivere nei dettagli i meccanismi particolari dell'antico istituto, da lungo tempo scomparso.

⁶⁵ D. 23.2.2 (Paul. 35 *ad ed.*): cfr. *supra*, p. 40 e nt. 17.

potevano ricorrere alla *confarreatio* o alla *coemptio*, specie in relazione all'assenza di potestatari che prestassero il loro assenso (immigrati, liberte, donne *sui iuris* senza tutore)⁶⁶.

Sembrerebbe dunque che in tale situazione e di fronte a tali non secondarie esigenze i decenviri abbiano compiuto una riforma alquanto audace degli istituti familiari, ammettendo per un verso che con l'interruzione dell'*usus* annuale la donna evitasse di cadere sotto la *manus* del marito (Gai., *inst.* 1.111: '... itaque lege duodecim tabularum cautum est, ut si qua nollet eo modo in manum mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset ...'), ma soprattutto, a monte, scindendo dalla *conventio in manum* il matrimonio in quanto tale, che sino allora, per lo *ius Quiritium*, coincideva del tutto con essa: e mentre per i matrimoni tramite *confarreatio* e *coemptio* le cose non cambiarono, nel matrimonio per *usus* si riconosceva alquanto innovativamente la condizione di coniugi legittimi a coloro che convivevano con l'intenzione di essere marito e moglie, e quindi lo *status* di '*uxor*' o '*mulier*' (ma non di '*materfamilias*')⁶⁷ alla donna che si trovasse in tale situazione, senza che fosse più necessario che i coniugi vedessero riconosciuto tale *status*, insieme alla *conventio in manum*, attraverso il trascorrere dell'anno previsto per l'*usus*: elemento che invece rimaneva imprescindibile, se non interrotto dal *trinoctium*, ai soli effetti dell'acquisto della potestà sulla donna e quindi per la sua uscita dalla famiglia di origine ed il suo ingresso nel gruppo parentale del marito⁶⁸.

In pratica, al matrimonio normale e tradizionale, ossia a quello con *conventio in manum* della moglie, si aggiungeva un secondo tipo di matrimonio, quello cosiddetto *sine manu* (espressione alquanto, ma in fondo ingiustamente, criticata), verosimilmente sentito come una unione di grado per così dire minore, ma in ogni caso riconosciuta nella sua funzione e nei suoi effetti dallo *ius Quiritium*, ed alla quale rimaneva aperta in ogni caso la possibilità, tramite l'anno interrotto di *usus*, di trasformarsi poi in un matrimonio tradizionale,

⁶⁶ Cfr. *supra*, p. 69 s.

⁶⁷ R. FIORI, '*Materfamilias*', in «BIDR.», XCVI-XCVII, 1993-1994, p. 455 ss. Sull'ampio significato di '*uxor*', che si dilata a ricomprendere varie figure di conviventi, cfr. in ogni caso R. QUADRATO, '*Maris atque feminae coniunctio*': «*matrimonium*» e unioni di fatto, in «Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato», Milano, 2014, p. 392 ss. (= «Index», XXXVIII, 2010, p. 241 ss.).

⁶⁸ Benché la dottrina non affronti soverchiamente tale punto, sembra pressoché evidente che ciò sia una conseguenza intrinseca dell'ammettere il sorgere del matrimonio *sine manu* in connessione alle XII Tavole ed alla riforma decemvirale dell'*usus* coniugale: cfr. *supra*, p. 73 ss. Nel quadro della sua tesi di totale scissione tra matrimonio e *conventio in manum*, VOLTERRA, '*Matrimonio*', cit., p. 762 s., sostiene che *nuptiae* senza *conventio in manum* esistessero già prima delle XII Tavole (sul dubbio valore civilistico che tale autore attribuisce alle *nuptiae* cfr. *supra*, p. 58 s. e nt. 53).

mentre attraverso il ‘*trinotio abesse*’ tale mutamento sarebbe stato evitato e l’unione sarebbe rimasta disgiunta dalla *manus* maritale sulla donna e dall’entrata di questa nella famiglia agnatizia del coniuge⁶⁹.

E a tale proposito si potrebbe notare, benché ciò vada oltre i più limitati interessi di queste note, che gli elementi su cui si fonderà il cosiddetto matrimonio *sine manu*, ossia la convivenza e l’*affectio maritalis*, non siano altro che i fattori che, prima della riforma decemvirale, conducevano attraverso il decorso del tempo all’acquisto dello *status* di coniugi e al conseguimento della *manus* sulla donna, ossia la coabitazione e l’intenzione di di essere moglie e marito, sia pure attraverso la sanatoria diacronica dell’*usus* (ossia quella peculiarità che come si è visto doveva differenziare tale particolare convivenza dal mero concubinato)⁷⁰. E nel valore completamente diverso attribuito a tali due elementi – che non condurranno più ad un’acquisto prescrittivo ma subito e direttamente ad un matrimonio privo di *conventio in manum* – sta appunto l’audace innovatività della riforma operata dai decemviri.

8. Tuttavia, si può notare, i ricordati casi delle donne *sui iuris* che non volessero perdere la titolarità del proprio patrimonio con la *conventio in manum*, o delle giovani *alieni iuris* che il padre o il potestatario preferisse tenere sotto la propria *manus*, e gli altri casi simili, come le ricordate ipotesi di persone (immigrati, liberte, donne *sui iuris* senza tutore) che non potessero ricorrere alla *confarreatio* o alla *coemptio*, non appaiono nel loro insieme del tutto sufficienti a giustificare sino in fondo, nella marginalità sociale che in ultima analisi caratterizzava tali situazioni, una riforma profonda e a ben vedere di forte rottura quale quella intrapresa dai decemviri introducendo, accanto al tradizionale ed accettato matrimonio mediante *conventio in manum*, il nuovo matrimonio dove si rinunciava a tale sino allora essenziale elemento di transizione potestativa: «inventando» cioè quel matrimonio ‘*sine manu*’ in cui entrambi i coniugi continuavano ad appartenere a due famiglie agnatizie diverse e potevano agevolmente rimanere per sempre in tale situazione tramite l’*usurpatio trinotis*. In effetti, nella Roma arcaica, fino alla riforma duodecitalare, il matrimonio e la *conventio in manum* dovevano essere sempre stati considerati

⁶⁹) Sul diffondersi del matrimonio *sine manu* ed il ricorso solo eccezionale alla *conventio* a partire dalla media repubblica cfr. BALESTRI, ‘*Matrimonio*’, cit., p. 320; si veda tra l’altro VOLTERRA, ‘*Matrimonio*’, cit., p. 755, che scrive che esso «sarebbe sorto verso l’anno 200 di Roma (epoca dei primi testi nei quali si pretende vederlo menzionato)»: ma si tratta evidentemente di un distratto refuso. Si veda in generale C. FAYER, *La famiglia romana*, II, cit., p. 327 ss.

⁷⁰) Sugli elementi su cui si fondava il matrimonio *sine manu* cfr. in breve BALESTRI, *loc. ult. cit.* (si veda VOLTERRA, *op. ult. cit.*, p. 738 ss.).

ed erano istintivamente percepiti come alcunché di unitario e di inscindibile, un tutt'uno concettualmente unitario nella comune percezione dei suoi effetti, e spezzare tali due aspetti e la loro complementarietà totalizzante su cui si erano sempre fondate le unioni coniugali, per creare un «nuovo matrimonio» senza vincoli di parentela agnatzia, non doveva certo essere una riforma da poco, tale da poter essere presa di leggieri e senza ragioni estremamente valide e pressanti⁷¹.

Infatti, benché tale aspetto non risulti essere stato soverchiamente approfondito dalla dottrina, nella temperie dell'epoca sembra inevitabile e del tutto naturale porre tale nuovo tipo di matrimonio in relazione con l'altra innovazione di ordine nunziale che una forse leggendaria tradizione (*tab. XI.1: Liv., urb. cond. 4.4.5*⁷², *Dion Hal., ant. Rom. 10.60.5*⁷³, e *Cic., rep. 2.36*⁷⁴, quest'ultimo riferendola alle due *tabulae iniquae* volute da Appio Claudio) attribuisce agli stessi decemviri ma che in ogni caso costituiva in quel periodo il principale problema ed il motivo di fortissime tensioni nell'ambito matrimoniale e non solo, ossia il problema del cosiddetto '*conubium*' tra patrizi e plebei⁷⁵. E per tal verso non è né strano né forzato chiedersi se la riforma decemvirale relativa al matrimonio *sine manu* non sia in ipotesi da ricollegare ad un voluto

⁷¹) Nella dottrina si tende a dare per scontato che la *conventio in manum* mediante l'*usus* fosse istituito precedente le XII Tavole, e parimenti si accetta in linea di massima il dettato di Gai., *inst. 1.111*, secondo cui il rimedio del *trinoctium* sarebbe stato introdotto dai decemviri (cfr. *supra*, p. 87 nt. 35): ma se già durante l'anno di *usus* i coniugi fossero stati già sposati (cfr. in particolare VOLTERRA, *op. ult. cit.*, p. 762 s.) in tal caso essi si sarebbe potuto agevolmente arrivare già da tempo ad impedire (uso un termine volutamente generico) il compiersi della prescrizione acquisitiva, in quanto un elemento sorgerà già di per sé distinto dall'altro (cfr. *supra*, p. 97 nt. 64), né – sembrerebbe – Gaio (*inst. 1.111*) potrebbe presentare la sua introduzione da parte delle XII Tavole come un'innovazione loro propria ('*itaque lege duodecim tabularum cautum est*'), ma semmai al massimo come la regolamentazione ritualizzata di uno strumento già in qualche modo esistente (cfr. *supra*, p. 59 ss.): il fatto che viceversa il *trinoctium* sia innovazione duodecimitabulare parrebbe di per sé implicare che prima che si compisse l'anno di *usus* non vi fosse ancora legame matrimoniale.

⁷²) '*Hoc ipsum, ne conubium patribus cum plebe esset, non decemviri tulerunt paucis his annis ...*'.

⁷³) Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀππίον τοὺς λοιποὺς συγγράψαντες νόμους ἐν δέλτοις δυοῖς καὶ ταύτας ταῖς πρότερον ἐξενηχθείσαις προσέθηκαν ἐν αἷς καὶ ὁ νόμος ἦν, μὴ ἐξεῖναι τοῖς πατρικίσις πρὸς τοὺς δημοτικὸς ἐπιγαμίας συνάψαι: «Appio e gli altri intanto avevano scritto le leggi rimanenti su due tavole, e le avevano fatte aggiungere a quelle già pubblicate. Fra l'altro c'era anche questa norma: non era lecito ai patrizi contrarre nozze con i plebei» (cfr. Dionisio di Alicarnasso, *Storia di Roma arcaica (Le antichità romane)*, cur. F. Cantarelli, Milano, 1984, p. 920).

⁷⁴) '*... qui duabus tabulis iniquarum legum additis, quibus, etiam quae diunctis populis tribui solent conubia, haec illi ut ne plebei cum patribus essent, inhumanissima lege sanxerunt, quae postea plebei scito Canuleio abrogata est ...*'.

⁷⁵) Sul *conubium* tra patrizi e plebei si veda in particolare A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, Napoli, 1975, p. 160 ss. e 313.

tentativo di placare le diatribe circa il *conubium* tra patrizi e plebei concedendo, attraverso il nuovo tipo di legame nuziale, una soluzione sia pur parziale a tale problema, e permettendo così tra i membri dei due ordini un vincolo coniugale che non era quello né confarreato né per *coëmpio*, ossia quello con *conventio in manum*, ma che in ogni caso costituiva una unione legittima sia pur di grado per così dire «minore», in quanto privo di transizione potestativa e quindi di legami agnatizi, e tuttavia pur sempre di tipo matrimoniale⁷⁶.

Sembra infatti che tale spiegazione della rivoluzionaria riforma duodecimbolare, giustificata da urgenti ed imprescindibili ragioni pacificatorie tra i due ordini, potrebbe in effetti rappresentare una plausibile soluzione di compromesso, tale da fornire una sufficiente spiegazione della riforma operata dai decemviri, altrimenti difficilmente giustificabile, e dare quindi contezza di una decisione normativa per così dire di rottura rispetto agli adusti canoni matrimoniali romani che diversamente rimarrebbe alquanto misteriosa nei suoi motivi. Per tal verso, anche se tale espediente per trovare un accordo tra i due ordini non ebbe successo e certamente non soddisfece i plebei, che lo superarono nel 445 con la legge Canuleia⁷⁷, risulta in ogni caso assai verosimile che proprio a un simile risultato mirassero i decemviri, attuando un tentativo di compromesso che cercava di risolvere il problema dei matrimoni «misti» attraverso una unione coniugale appunto di grado «minore» che preservasse nella sua integrità quello che rimaneva il vero e proprio matrimonio romano, ossia quello con *conventio in manum*. E anche se ovviamente non è dato trovare, nella scarsità delle notizie relative alla Roma più arcaica e in particolare al matrimonio di tale periodo, fonti che suffraghino in maniera definitiva e completa una simile congettura, essa appare comunque poter rispondere in maniera congruente nonché sufficientemente lineare ai problemi giuridici relativi al problema in esame, fornendo una ipotesi di soluzione soddisfacente in relazione alla scarsità di notizie a disposizione nonché tale da inserirsi in maniera logicamente compiuta nel contesto di quel periodo e dei problemi costruttivi che lo caratterizzavano riguardo alle unioni matrimoniali.

Se per quanto riguarda la rivendicazione plebea dell'accesso al consolato essa secondo la tradizione risulta, com'è noto, di fatto rinviata attraverso la soluzione della possibilità dei plebei di far parte della nuova magistratura dei cosiddetti *tribuni militum consulari potestate*, cosicché sembra che solo nel 367 con le leggi Licinie Sestie i membri di tale ordine furono virtualmente am-

⁷⁶) Cfr. *infra*, p. 104 ss.

⁷⁷) Cfr. GUARINO, *La rivoluzione*, cit., p. 206 ss., 217 ss. e 222 ss. Si veda di recente P. GIUNTI, *Il mare del diritto. Legalità e famiglia in Roma antica*, in «Le legalità e le crisi della legalità» – cur. C. Storti –, Torino, 2016, p. 10 ss., e *Consors vitae*, cit. p. 418 ss.

messi al consolato⁷⁸, per quanto riguarda il versante matrimoniale di tali istanze politiche le principali preoccupazioni patrizie e quindi i motivi della loro ferma opposizione erano, stando alla narrazione liviana, la *contaminatio sanguinis* e la *confusio* degli *iura gentilitia*⁷⁹, ossia in primo luogo la mescolanza di stirpi che avrebbe impedito di considerare i soli patrizi come dotati di *auspicium* e quindi idonei a ricoprire le magistrature⁸⁰, e d'altra parte ancor di più la paventata *perturbatio sacrorum*, cioè l'appartenenza di un soggetto a una duplice serie di *sacra*, che verosimilmente, nell'originaria visione patrizia di tali aspetti religiosi, doveva essere insita nel ricorrere a forme nunziali diverse dalla *confarreatio*: nella *coemptio* plebea, infatti, non sembra verosimile che, almeno in origine, fosse prevista come nel matrimonio patrizio una rinuncia ai *sacra familiaria* da parte della donna, mentre per quanto riguarda i *sacra gentilitia*, poi, la plebe com'è noto non ne poteva avere (*plebs gentes non habet*)⁸¹, cosicché doveva essere pressoché inevitabile che la moglie, in un matrimonio *cum manu* «misto», finisse con l'assumere i *sacra* del marito senza rinunciare ai propri, realizzando con ciò quella duplicità di *sacra* contraria agli *iura manium* e foriera di ostilità e di vendette dei morti: appunto la *perturbatio* temutissima dai pontefici e dai sacerdoti romani.

Livio insiste reiteratamente su tali aspetti, mostrando la loro pregnanza e la loro decisività nella visione romana ed in particolare patrizia, secondo le concezioni religiose dell'epoca: i matrimoni misti (visti come *conubia promiscua* non diversi da *concubitus prope ritu ferarum: urb, cond. 4.2.6*) avrebbero comportato senza alternative una *contaminatio sanguinis* e una *confusio iura gentium* (4.1.2), uno '*scelus civium*' (4.2.14) in vista dall'inammissibile *adfinitas* e *propinquitas* di sangue mischiato (4.4.6), tale da comportare una *conludio* di esseri umani d'origine diversa: e con essa, per un verso, una *perturbatio auspiciorum* in quanto i «sangue misti» non avrebbero più posseduto tale capacità di porsi in contatto con la divinità, e dall'altro, soprattutto, una situazione tale da far sì che si ignorasse «che cosa» si fosse nati, e non si sapesse più a quale sangue, a quali *sacra* si appartenesse (*... ut qui natus sit ignoret, cuius sanguinis, quorum sacrorum sit, dimidiis patrum sit, dimidiis plebis, ne secum quidem ipse concors*); insomma, una *turbatio* di *omnia divina humanaque* (4.2.6).

⁷⁸) Cfr. in breve GUARINO, *op. ult. cit.*, p. 223 ss.

⁷⁹) Liv., *urb. cond.* 4.1.2: cfr. 4.2.5-6 e 4.4.5-7. Cfr. SIRKS, *Paelex, conubium and the lex Canuleia*, cit., p. 245, e A MAIURI, *Sacra privata. Rituali domestici e istituti giuridici in Roma antica*, Roma, 2013, p. 34 ss.

⁸⁰) Cfr. in breve F.CASSOLA, *Lo scontro tra patrizi e plebei e la formazione della «nobilitas»*, in «Storia di Roma», I. «Roma in Italia», Torino, 1988, p. 452 s.

⁸¹) Si vedano tra l'altro V. GIUFFRÈ, «*Plebei gentes non habent*», in «Labeo», XVI, 1970, p. 329 ss., e GUARINO, *op. ult. cit.*, p. 158 ss. e 279 ss. (cfr. *supra*, p. 18 e nt. 30).

Se l'accesso alle cariche politiche, ed in primo luogo al consolato, dei nati da matrimoni misti era dopotutto in linea di massima evitabile da parte dei patrizi, che di fatto controllavano l'accesso alle magistrature, quanto invece non era per nulla controllabile sul piano umano era soprattutto il sommarsi e il mischiarsi in una sola persona di due serie di *sacra* diversi, sia in quanto soltanto la *confarreatio* doveva prevedere una compiuta rinuncia al culto dei propri antenati originari da parte della donna che entrava in una nuova famiglia, sia in quanto, verosimilmente, i sistemi religiosi dei due ordini dovevano forse essere, in relazione al culto degli antenati, alquanto diversi e difficilmente conciliabili. In tale prospettiva, la temutissima *perturbatio sacrorum* e la conseguente ira rancorosa dei morti, dovuta al mancato rispetto dei *manes*, era una conseguenza inevitabile di tale sovrapporsi di serie di *sacra* differenti in un medesimo soggetto, per impedire la quale tutta la sapienza religiosa dei romani e la loro scienza sacrale potevano per tal verso fare ben poco se non pressoché nulla, al di là di riti espiatori volti ad ottenere il successivo perdono dei defunti e tentare per tal via di ristabilire la *pax deorum* violata⁸².

In tale situazione, quindi, sarebbe alquanto inverosimile pensare che i decemviri, e dietro di loro la classe sacerdotale romana, non dovessero considerare che introducendo un nuovo matrimonio privo di *conventio in manum*, in cui i due coniugi non divenissero membri della stessa famiglia agnatizia, era un perfetto *escamotage* per permettere un matrimonio che andasse incontro alla esigenza di aprire alle unioni coniugali miste, sia pure in un legame familiare di grado minore, ma al contempo preservare la purezza e l'integrità del culto dei *sacra* evitando i problemi religiosi legati al mischiarsi ed alla conseguente *perturbatio* degli antenati. E sarebbe alquanto arduo pensare che tale innovativa ed audace riforma del legame matrimoniale nel suo complesso operata dai decemviri non fosse in primo luogo strettamente collegata a quella che in quel contesto era senz'altro la prima e più pressante esigenza in tal senso, ossia quella di risolvere il problema dei matrimoni tra patrizi e plebei evitando però ogni pericolosa violazione della religione. E anche se allo stato delle fonti a disposizione essa rimane ovviamente una ipotesi non del tutto compiutamente dimostrabile e quindi in linea di massima congetturale, da un punto di vista di congruità logica e di verosimiglianza storica essa si presenta in ogni caso come estremamente probabile se non di per sé inevitabile⁸³.

9. Ma senza addentrarsi nei dibattuti problemi specifici riguardanti la rico-

⁸²) Cfr. MAIURI, *Sacra privata*, cit., p. 58 s.

⁸³) Cfr. SIRKS, *Paelex, conubium and the lex Canuleia*, cit., p. 249 e 251 s.

struzione storica del matrimonio ed ancor più nelle questioni concernenti il *conubium* tra patrizi e plebei, quello che interessa ai fini di queste note è che con tale – credo si possa definire così – epocale riforma operata dai decemviri la ‘*paelex*’ diveniva una ‘*uxor*’, e quindi tale particolare figura scompariva dal mondo del diritto, in particolare sacrale, tanto che – seguendo tale ipotesi riguardo la natura della ‘*paelex*’ – anche la *lex* numana circa l’ara di Giunone non poteva trovare più applicazione per il venir meno dello stesso soggetto sanzionato. Come si è visto, la ‘*paelex*’, in altre parole, non esisteva più: il nuovo assetto delle unioni matrimoniali attuato dai decemviri l’aveva trasformata in una *uxor* una volta per sempre, ed anzi ricordare a tale donna il suo virtuale passato di ‘*paelex*’, o anzi chiamarla addirittura ‘*paelex*’, avrebbe intuitivamente costituito un sanguinoso insulto⁸⁴.

Il diritto, con la bacchetta magica della norma, può conformare a sé la realtà ed altresì mutarla secondo i suoi disegni, ed anche senza ricorrere al cosiddetto giudicato può, come nel noto brocardo medioevale, *facere de albo nigrum* ed *aequare quadrata rotundis*, e persino *falsum in verum mutare*⁸⁵. La ‘*paelex*’ era diventata per l’ordinamento («*originem creat*») una *uxor* e tutti ne dovevano prendere atto ed adeguarsi alla nuova situazione miracolata dal legislatore.

Ma il diritto, per quanto onnipotente, non può piegare a sé il sentire quotidiano e spontaneo dei cosiddetti consociati, e la sensibilità sociale, se anche si adegua formalmente al nuovo disposto di una norma, lo fa in ogni caso attraverso i tempi che le sono propri, che sono tendenzialmente alquanto più lunghi: la comunità reagisce lentamente alle nuove regole, non sempre le accetta subito, e sovente oppone loro una sorda resistenza passiva in cui la norma, per quanto giocoforza applicata, può rimanere in ogni caso malvista e più sopportata che accettata, se non addirittura osteggiata.

⁸⁴) Si veda in generale FRANCHINI, *La desuetudine delle XII tavole nell’età arcaica*, cit., specie p. 20 ss., a proposito dell’*usus* matrimoniale: ma per le *leges regiae* il fenomeno è in realtà più complesso, dato che esse, nelle loro origini, per la loro maggior parte si perdono semplicemente nella storia (ad esempio, per la norma numana relativa all’*amotio termini*, si veda tra l’altro F. ZUCCOTTI, *Ancora sulla configurazione originaria della sacerdotia*, in «*dura*», LXIV, 2016, p. 336 s. e nt. 93).

⁸⁵) «*Res iudicata facit de albo nigrum, originem creat, aequat quadrata rotundis, naturalia sanguinis vincula et falsum in verum mutat*» (o più brevemente «*sententia facit de albo nigrum, de quadrato rotundum*», oppure «*res iudicata facit ex albo nigrum, ex nigro album, ex curvo rectum, ex recto curvum*» e anche «*sententia facit ius, et res iudicata pro veritate accipitur*»). Il Digesto reca la formula più sintetica ‘*res iudicata pro veritate accipitur*’ (D. 50.17.207, Ulp. 1 l. *lul. et Pap.*: cfr. D. 1.5.25): si veda da ultimo A. WACKE, *Res iudicata pro veritate accipitur? Le finalità della procedura civile romana fra principio dispositivo e principio inquisitorio*, in «*Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*», Napoli, 2013, p. 380 ss. (cfr. L. MANNA, ‘*Res iudicata pro veritate accipitur*’. *Origini e significato di una ‘regula iuris*’, in «*Res iudicata*» – cur. L. Garofalo –, Napoli, 2015, I, p. 1 ss.).

Se quindi si tiene conto del tradizionalismo che, pur nella scarsità delle fonti a disposizione, si intravede a proposito delle concezioni matrimoniali romane, non è del tutto impossibile immaginare il quadro approssimativo della situazione che di fatto si creò e dell'atteggiamento diffuso con cui tali nuove «mogli» vennero viste e considerate⁸⁶.

Se i patrizi, e verosimilmente ai tempi della cosiddetta serrata di tale ordina, potevano considerare i matrimoni misti e quindi non confarreati al pari di *concubitus ferarum ritu* (Liv., *urb. cond.* 4.2.6)⁸⁷, se le donne di tale ordine ancora all'inizio del terzo secolo potevano scacciare dal tempio della *Pudicitia* Virginia in quanto sposata con un plebeo e quindi, si deduce, non con il rito proprio del patriziato (Liv., *urb. cond.* 10.23.1-10)⁸⁸, si può agevolmente immaginare, in un contesto in cui da secoli matrimonio e *conventio in manum* si coniugavano inscindibilmente, come potesse venire considerata questa nuova 'uxor' creata dall'innovazione decemvirale, e che già dall'inizio della convivenza veniva ora considerata «moglie» mentre fino a poco prima, sinché non si fosse compiuto l'*usus* annuale, era relegata nel rango di semiconcubina o, secondo l'ipotesi qui seguita, di 'paelex': alla quale era appunto interdetto, a discriminante differenza delle donne sposate a tutti gli effetti, di *aram Iunonis tangere*. Se si considera altresì come il titolo di 'materfamilias' sia ancora in tempi molto più recenti riservato alle mogli *conventae in manum*, mentre la donna priva di tale caratteristica rimane sempre una mera 'uxor'⁸⁹, non è difficile disegnare in maniera presuntiva ma sufficientemente concludente l'atteggiamento del costume, e segnatamente delle *matres familias*, nei confronti di tale donna, una *paelex* promossa a *uxor* soltanto grazie ad una improvvisa decisione dall'alto, e vista probabilmente da alcuni come arbitraria, del legislatore.

Per di più, nel periodo postdecemvirale, com'è noto questa già non facile situazione era ulteriormente complicata e per così dire incattivita dalla ricordata contesa patrizio-plebea in ordine ai matrimoni misti tra i membri dei due ordini, e prima la polemica circa la loro validità, e poi, anche dopo la *lex Canuleia*, circa la loro per vari versi ancor più difficile accettabilità sociale, non doveva certo contribuire ad appianare le dispute ed i risentimenti delle *matres familias* tradizionali anche in ordine alla nuova «moglie» creata dai decemviri, che appunto fino a poco tempo prima non era stata tale ma soltanto una 'paelex': cosicché l'antipatia e l'ostilità verso quest'ultima doveva interse-

⁸⁶) Sul «trazionalismo» romano rinvio qui, in breve, a ZUCCOTTI, *Ancora sulla configurazione originaria della sacertà*, cit., p. 358 e nt. 136.

⁸⁷) Cfr. *supra*, p. 13 ss. e 37 ss.

⁸⁸) Cfr. *supra*, p. 15 s.

⁸⁹) Cfr. *supra*, p. 72 s. e nt. 105.

carsi ed iteragire con l'odio patrizio per le *mésaillances* legittimate nel 445 dal plebiscito, in una interazione ed in un reciproco rafforzamento polemico che doveva vedere le spose per così dire tradizionali, altresì plebee, malevoli ed astiose verso le «mogli» di recente introduzione, «colpevoli» di un sovvertimento dei costumi e di un ribaltamento delle concezioni di fondo del matrimonio certo non facile da accettare sino in fondo in tempi così brevi ⁹⁰.

Questi aspetti possono indubbiamente venire utili per ricostruire le vicende semantiche del termine '*paelex*', dalla precoce perdita del suo esatto significato allo stemperarsi del suo significato nei termini limitrofi di «concubina» e di «amante» ed insomma, agli occhi delle caste matrone, di «poco di buono». Chiamare la donna, sposatasi senza *conventio in manum* secondo le nuove ed inusitate modalità previste dai decemviri, '*paelex*' e non '*uxor*' doveva in effetti costituire, a rigore, una forte inesattezza giuridica, ma nella logica polemica dell'insulto non era poi del tutto sbagliato, poiché alla fine tale nuova *uxor* era sposata attraverso i due stessi elementi – intenzione di essere marito e moglie e coabitazione – che avevano per secoli caratterizzato l'acquisto per *usus* dopo un anno della condizione di moglie *conventa in manum*, ossia quegli elementi che appunto avevano segnato specificamente lo status di '*paelex*'. E se definire con tale termine la nuova moglie *sine manu* era da una parte chiaramente diffamante, l'arguzia del parallelo certo non del tutto privo di ragioni doveva rendere più godibile l'insulto e per converso farlo ancora più sfregiante ⁹¹.

In effetti, se il nuovo tipo di matrimonio introdotto dalla XII Tavole doveva nel comune sentire dei cittadini collocarsi all'ultimo gradino della gerarchia nuziale, le donne *conventae in manum* e per prime quelle confarreate dovevano disprezzare non poco quella nuova figura di *uxor* la cui unione con il marito dipendeva non da un vincolo virtualmente definitivo come il matrimonio sanzionato dalla *conventio in manum*, ma semplicemente dal persistere della convivenza e dal perseverare nell'*affectio maritalis*, per cui bastava che un coniuge mutasse idea perché l'unione non esistesse semplicemente più e si dissolvesse: insomma ciò che poteva in certo modo apparire come cosa per così dire poco seria. Tale parificazione tra le *matres familias* e questo nuovo tipo di «moglie» *sine manu*, che anche dopo il primo anno poteva attraverso il *trinoctium* rimanere per sempre tale, non doveva dunque risultare gradito alle

⁹⁰) Si ricordi tra l'altro l'episodio di Virginia narrato da Livio (*urb. cond.* 10.23.1-10), in cui una patrizia sposata con un plebeo, sia pur console, viene allontanata dai riti della dea *Pudicitia*, riservato alle donne patrizie sposate con *confarreatio*, cosicché fonda il culto della *Pudicitia* plebea: cfr. *supra*, p. 15 s. e nt. 19.

⁹¹) Ciò infatti è soprattutto mostrato dall'evoluzione successiva del termine: cfr. *supra*, p. 32 ss., e *infra*, p. 113 ss. e 121 ss.

matronae, e chiamare tale *uxor* con l'epiteto ironico insultante di '*paelex*', termine che ora, scomparsa la '*paelex*' propriamente detta, non aveva più un preciso significato tecnico attuale ma si stemperava nel generico senso di «concubina» se non di «amante», doveva costituire pressoché il minimo degli epiteti sprezzanti di fronte all'animosità delle mogli tradizionali. Un sarcasmo alquanto facile, del resto, perché – mi si conceda di insistere su tale aspetto – fino a pochi anni prima essa non era una *mulier*, ma appunto una *paelex* in attesa di divenire dopo un anno di convivenza una normale moglie *in manu*: ed ora anzi, con la riforma decemvirale, poteva persino evitare tale *manus*, che da sempre era stata tutt'uno con il matrimonio romano, e vivere senza sottoporsi alla potestà del marito, libera se *sui iuris* o comunque ancora sottoposta al *pater* come una fanciulla. La perfidia delle *matres familias* poteva forse facilmente spingersi addirittura a chiedersi perfidamente – si potrebbe forse aggiungere con un po' di malizia – dove mai andasse in quei tre giorni che si assentava dal tetto coniugale e si coricava lontano dal marito ...

Ci si potrebbe domandare financo, di fronte al lemma di Festo che sembra adombrare una sorta di poco credibile bigamia diffusa nella Roma arcaica⁹², se magari, in estrema ipotesi, tale leggenda era forse nata dal fatto che taluno, già sposato con una moglie *conventa in manu*, non avesse magari approfittato forse di particolari circostanze di vario genere per celare l'assenza di *conubium* e così procurarsi stabilmente una seconda *uxor* convivendo con essa e manifestando un' *affectio maritalis*, dato che ormai tale due elementi erano sufficienti a fare un matrimonio: ovvero, ancor più semplicemente, nel caso per procacciarsi due *uxores* entrambe senza *conventio in manum*⁹³. Dopotutto il diritto romano per secoli accettò che la cessazione dell' *affectio maritalis* potesse tranquillamente dedursi dal compimento di un secondo matrimonio, talvolta con conseguenze appunto scandalose, come narra Cicerone⁹⁴, mentre del pari la differenza tra matrimonio *sine manu* e concubinato rimane a lungo tanto labile da dover ricorrere ad elementi del tutto estrinseci e giuridicamente ininferenti, quale in parti-

⁹² Cfr. Fest., *verb. sign.*, sv. '*pelices*' [L. 248]: '*... antiqui proprie eam pelicem nominabant, quae uxorem habenti nubeat ...*': cfr. *supra*, p. 26 ss.

⁹³ Si veda M.V. SANNA, *Dalla paelex della lex numana alla concubina*, in «BIDR.», CIX, 2015, p. 196 s.

⁹⁴ Cic., *de orat.* 1.40.183. Cfr. oltre a M. DELLA LUNA, *Antiquitus libera matrimonia esse placuit. Profili evolutivi del matrimonio nel diritto romano e nel diritto moderno*, in «Atene e Roma», n.s., XXXII, 1987, p. 129 s., R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano. Dal diritto classico al diritto giustiniano*, Milano, 1951, p. 111, A. CORBINO, *Status familiae*, in «Homo, caput, persona La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana», Pavia, 2010, p. 203 ss., CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali*, cit., p. 161 ss., ARENDS OLSEN, *La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome*, cit., p. 49 s., e M. RIZZUTI, *Il problema dei rapporti familiari poligamici. Precedenti storici e attualità della questione*, Napoli, 2016, p. 24

colare l'esistenza di una dote, per poterli distinguere l'uno dall'altro⁹⁵.

Ma al di là di tali battute, peraltro non prive di una loro verità di fondo, quello che è certo e che la riforma decemvirale volta all'introduzione di un nuovo tipo di matrimonio dovette essere una riforma epocale, che scardinava secoli di tradizione giuridica ininterrotta in cui il matrimonio e la *conventio in manum* erano tutt'uno e inscindibili, e dove soprattutto la convivenza e l'intenzione di essere coniugi, ora elevati a elementi costitutivi del nuovo matrimonio, a lungo erano stati al massimo considerati fattori semplicemente idonei a far conseguire lo *status* matrimoniale mediante l'anno di *usus*, mentre in tale periodo la donna, ora considerata da subito moglie, prima non lo era affatto, e, secondo la tesi qui seguita, costituiva una semplice '*paelex*'.

Non deve quindi apparire strano che, nel conservatorismo romano e nel rispetto per la risalenza delle tradizioni esistenti, il nuovo matrimonio senza *manus*, pur ammesso dal nuovo diritto e senz'altro praticato dalle persone che avevano interesse a sposarsi in tal modo, abbia d'altra parte destato ostilità e scandalo, calpestando inveterate abitudini e atavici modi di concepire il matrimonio, così da provocare sul piano del costume ostilità e radicati disprezzi per chi si sposasse in tale modo per così dire «minore». E gli strali di tale malevolenza si fecero soprattutto sentire sul lato femminile, dove le donne, molto più degli uomini che dopotutto avevano il più delle volte altresì una vita pubblica, tendevano a identificare la loro stessa essenza muliebre con il ruolo familiare assunto⁹⁶. E del malanimo delle *matres familias*, che si sentivano decurtate della paradigmaticità del loro *status*, la vittima fu la *uxor* del nuovo matrimonio.

La parola '*paelex*', di cui era ormai venuto meno, con la scomparsa di tale figura dal mondo del diritto e del linguaggio comune, il referente per così dire oggettivo e ufficiale, passò verosimilmente ad indicare non più tecnicamente, come epiteto sprezzante, la nuova *uxor* priva di *manus*, qualificandola come sorta di concubina, e nel complesso come donna poco seria ed onorata. E da tale significato traslato e improprio si aprì la strada ai diversi significati poi assunti dal termine, il quale, avendo con ogni probabilità ormai una funzione spiccatamente denigrante, poteva facilmente assumere diverse accezioni – concubina, amante, seconda moglie di un bigamo, concubina di un uomo sposato – sempre in tale direzione diffamante (secondo il *Thesaurus lin-*

⁹⁵ Cfr. ORESTANO, *op. ult. cit.*, p. 328 ss, e sull'intrinseca necessità in diritto classico di mezzi di obbiettivazione del consenso, stante la strutturale informalità del matrimonio romano, p. 303 ss. nonché p. 327 ss. su Ulp. 63 *ad ed.*, D. 23.3.3. Si veda anche R. ASTOLFI, *Sintesi della storia della bigamia*, in Roma, in «SDHI.», LXXXVI, 2010, p. 282 s.

⁹⁶ Sui *virilia officia* si vedano CANTARELLA *La vita delle donne*, cit., p. 596 ss., e P. GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale tra discriminazione e riconoscimento*, in «Ubi tu Gaius», cit., p. 95 ss.

gae Latinae, «proprie de muliere, quae extra coniugium legitimum cum viro consuetudinem habet») ⁹⁷.

Si tratta quindi, come si vedrà nella prossime pagine, di indagare più a fondo l'evoluzione semantica subita dal termine '*paelex*', esaminando in particolare quei testi – scarsi ma per nulla trascurabili – che appaiono poter dimostrare che l'accezione originaria della parola non era quello, tendenzialmente ingiurioso, che sembra emergere dagli antiquari tardorepubblicani e del principato, ma un significato neutro ed anzi per nulla negativo, capace sì di svilupparsi in un senso deteriore, come poi in massima parte accadde, ma altresì tale da conservare in ogni caso un senso positivo e ed ironicamente affettuoso: aspetto ben più decisivo agli effetti di questa ricerca, di cui non mancano precise tracce nelle fonti ⁹⁸.

⁹⁷) «ThLL», X.1, sv. '*paelex*', c. 38, ll. 3 s.

⁹⁸) Cfr. *infra*, p. 121 ss.

IV

Sull'originario significato del termine «paelex»

1. Premessa – 2. I significati postdecemvirali della parola ‘paelex’ e il prevalere di accezioni di segno negativo – 3. Persistere in alcune fonti di un parallelo significato di ‘paelex’ di segno tendenzialmente positivo: l’epitaffio di Geneia – 4. Alcune conclusioni.

1. Nelle pagine precedenti si è indagato il significato originario del termine ‘paelex’, guardando innanzitutto se è possibile ritenere che la norma numana ad essa relativa¹ possa essere interpretata come divieto posto alla donna sposata con un matrimonio misto patrizio-plebeo, e quindi non confarreato, di «toccare» l’ara di Giunone, secondo una tesi recentemente avanzata²; ed esclusa la verosimiglianza di tale eventualità, contraddetta dalla varietà dei matrimoni e dei tipi di *conventio in manum* caratterizzanti i primordi di Roma,³ si era iniziato ad indagare la possibilità che in effetti, come suggeriscono le fonti antichistiche a disposizione⁴, la ‘paelex’ fosse sì nel caso un tipo di «concubina», e tuttavia una «convivente» del tutto particolare: ossia che essa fosse in realtà

¹) ‘Paelex aram Iunonis ne tangito; si tangit, Iunoni crinibus demissis agnum feminam caedito’: cfr. *supra*, p. 11 nt. 5.

²) E’ la tesi di B. SIRKS, *Paelex, conubium and the lex Canuleia*, in «Scritti M. Marrone», Torino, 2019, p. 241 ss.

³) Cfr. *supra*, specie p. 38 ss.

⁴) Fest., *verb. sign.*, sv. ‘pelices’ ([L. 248]: «‘Pelices’ nunc quidem appellantur alienis succumbentes non solum feminae, sed etiam mares. Antiqui proprie eam pelicem nominabant, quae uxorem habenti nubeat. Cui generi mulierum etiam poena constituta est a Numa Pompilio hac lege: ‘Pelex aram Iunonis ne tangito; si tangit, Iunoni crinibus demissis agnum feminam caedito’»), Gell., *noct. Att.* 4.3.3 (‘Paelicem autem appellatam probrosamque habitam, quae iuncta consuetaque esset cum eo, in cuius manu mancipioque alia matrimonii causa foret, hac antiquissima lege ostenditur, quam Numae regis fuisse accepimus: ‘Paelex aedem Iunonis ne tangito; si tangit, Iunoni crinibus demissis agnum feminam caedito’. ‘Paelex’ autem quasi πάλλαξ, id est quasi παλλακίς. Ut pleraque alia, ita hoc quoque vocabulum de Graeco flexum est’) e D. 50.16.144 (Paul. 10 ad l. *Iul et Pap.*: ‘Libro memorialium Massurius scribit ‘pellicem’ apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat: quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari. Granius Flaccus in libro de iure Papiriano scribit pellicem nunc vulgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat: [quosdam] <quondam> eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam παλλακίην Graeci vocant’). Cfr. *supra*, p. 19 ss., 26 ss. e 30 ss.

la donna che coabitava per un anno col futuro marito in attesa di divenire, attraverso l'*usus*, una moglie sottoposta alla *manus* di quest'ultimo (ovvero di colui che esercitava la potestà sul coniuge *alieni iuris*)⁵.

In effetti, se certamente la *paelex* risulta in linea di massima essere una donna che convive con un uomo col quale non è sposata, non per questo è propriamente una '*concubina*' – figura dalla quale le fonti a disposizione tendono a ben vedere a differenziarla – ma è appunto una '*paelex*': e se le due nozioni non sono del tutto inconciliabili, e con il tempo tenderanno anzi in certo modo a sovrapporsi, già il fatto che la *lex Numae* parli di '*paelex*' e non di '*concubina*', ed intervenga a proibire appunto alla prima, e specificamente ad essa⁶, di *aram Lunonis tangere*, appare elemento di per sé significativo e come tale da indagare un po' più a fondo di quanto sinora si è fatto⁷.

Il punto nodale rimane ovviamente la riforma decenvirale dei vincoli coniugali, poiché – accanto al matrimonio tradizionale in cui la sposa diviene parte del gruppo agnatizio del marito tramite la *confarreatio*, la *coemptio* o il compiersi dell'*usus*, cosicché la coppia risulta divenire con la *conventio in manum* altresì sposata agli effetti dello *ius Quiritium*⁸ – le XII Tavole introdussero un ulteriore tipo di matrimonio, che si può dire *sine manu*, basato su mera convivenza ed *affectio maritalis* e garantito come tale tramite l'*escamotage* del *trinotium abesse*, che evita la trasformazione per *usus* di questo genere di unione coniugale in un matrimonio *cum manu*⁹: una epocale riforma, nel diritto di famiglia arcaico, che non appare arduo mettere altresì in relazione allo scontro fra patrizi e plebei connesso al *conubium*, dato che tale riforma, pur permettendo matrimoni tra i membri dei due ordini, evitava ad ogni modo il principale problema che si facevano i patrizi, ossia quello della *perturbatio sacrorum*¹⁰, vale a dire l'appartenenza della donna a una duplice serie di *sacra* – i propri e quelli del marito –, una situazione religiosa contraria agli *iura manium* e foriera di ostilità e di vendette

⁵) Cfr. *supra*, in particolare p. 46 ss.

⁶) Cfr. *supra*, p. 70 s. e 71 ss.

⁷) Cfr. *supra*, p. 79 ss. Si veda in particolare I. PIRO, *Unioni confarreate e 'diffarreatio'. Presupposti e limiti di dissolubilità delle unioni coniugali in età regia*, in «Index», XXV, 1997, p. 269 ss.

⁸) Cfr. *supra*, p. 53 ss., 59 ss., 62 ss., 66 s. e 67 ss.

⁹) Gai., *inst.* 1.111: '*Usu in manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat: nam velut annua possessione usu capiebatur, in familiam viri transiebat filiaeque locum optinebat. Itaque lege duodecim tabularum cautum est, ut si qua nollet eo modo in manum mariti convenire, ea quotannis trinotio abesset atque eo modo cuiusque anni usum interromperet. Sed hoc totum ius partim legibus sublatum est, partim ipsa desuetudine oblitteratum est*'. Sulle perplessità destinate dal passo, che schiacciato in una prospettiva di *usucapio rei* evita persino di considerare come altresì il marito potesse *non perseverare* nella condizione coniugale, cfr. *supra*, p. 55 ss., e sul *trinotium abesse* quale scelta delle famiglie e non certo soltanto della donna, p. 97 e nt. 64.

¹⁰) Si veda in particolare A. MAIURI, *Sacra privata. Rituali domestici e istituti giuridici in Roma antica*, Roma, 2013, p. 34 ss.

da parte dei morti¹¹ (anche se com'è noto tale apertura non risultò sufficiente ad appagare i plebei, che pochi anni dopo ottennero una piena eguaglianza agli effetti matrimoniali con la *lex Canulacia*)¹².

In ogni caso, tale riforma, considerando la coppia come sposata *sine manu* fin dalle *nuptiae* – che risultano avere un mero valore religioso e sociale ma non civilistico – e fondando l'unione su elementi di fatto quali la convivenza e l'*affectio maritalis*¹³, ebbe l'immediata conseguenza di far scomparire la figura della 'paelex' dalla realtà romana, dato che essa, trasformata, sin dall'inizio del periodo annuale precedentemente di *usus*, in una moglie, sia pur di rango inferiore rispetto alle spose *conventae in manum*, risultava soggetto ormai abolito, per così dire, dal mondo del diritto: essa, semplicemente, in quanto tale non esisteva più, e con essa anche la norma numana che ne sanzionava il comportamento relativamente al *aram Iunonis tangere* andava in desuetudine per la sopravvenuta mancanza giuridica del soggetto da essa preso in considerazione¹⁴.

2. L'idea che la 'paelex' potesse essere in origine la donna che conviveva a scopo matrimoniale con un uomo in attesa che dopo un anno l'*usus* trasformasse tale situazione di fatto in una condizione giuridica, con la sua trasformazione in moglie *conventa in manum*, rimane ovviamente un'ipotesi essenzialmente congetturale, nell'assenza di dati testuali che possano positivamente provarla. Tuttavia tale idea ricostruttiva sembra in effetti l'unica idonea soddisfare e a risolvere i vari problemi circa tale misterioso termine, spiegando il perché dello smarrirsi *ab antiquo* del suo originario esatto senso e il suo precoce stemperarsi in significati limitrofi, tutti sempre ruotanti – stando alle fonti che appaiono decisive – intorno al concetto di 'foemina probosa': e tuttavia tra di loro contraddittori e sfuggenti, e quindi irriducibili ad una accezione univoca¹⁵.

In primo luogo, come si è visto, il problema fondamentale appare legato alla perdita già in età antica del preciso significato assunto dal termine 'paelex' nella *lex regia* attribuita a Numa Pompilio circa il divieto per tale soggetto di *aram Iunonis tangere*, per la cui infrazione era disposto il sacrificio di un'agnella

¹¹) Cfr. *ivi*, p. 58 ss.

¹²) Cfr. *supra*, p. 98 e 100 ss.

¹³) Cfr. *supra*, p. 66 ss., 70 ss. e 98 ss.

¹⁴) Cfr. *supra*, p. 73 ss. e 104 ss.

¹⁵) Cfr. *supra*, p. 32 ss. Si veda in particolare G. BRESCIA, *Pro me tenet altera caelum. Giunone e la paelex: dinamiche di un conflitto femminile tra terra e cielo*, di prossima pubblicazione, § I.3 (ringrazio l'autrice per avermi fatto gentilmente consultare il dattiloscritto), e G. FINAZZI, *Amicitia e doveri giuridici*, in «Homo, caput, persona La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana», Pavia, 2010, p. 721 s.,

*crinibus dimissis*¹⁶: una norma sacrale il cui divieto doveva essere in origine pur chiaro a chiunque praticasse il culto di Giunone¹⁷, poiché era inevitabile che qualsiasi adepto ben conoscesse i soggetti cui era interdetto tale contatto: e, tra le donne che non potevano toccare l'ara della dea, la '*paelex*' – appunto oggetto dell'unica norma esplicita in tal senso – si distingueva dalle altre verosimili ipotesi – giovani ancora nubili, concubine ed in genere donne non sposate – se non altro perché appunto indicata con tale peculiare termine, che doveva avere un significato sufficientemente preciso per non confonderla con la normale «concubina» (altrimenti non si spiegherebbero gli incerti tentativi di definizione successivi che, pur accostandola a quest'ultima, tendono in ogni caso a differenziarla da essa)¹⁸.

Inoltre, tra le varie donne non sposate cui era interdetta l'ara di Giunone, come si è ricordato era proprio la '*paelex*' che più facilmente poteva essere portata ad infrangere tale divieto, sentendosi in certo modo giustificata, poiché, se pur non era ancora una moglie, era purtuttavia una «quasi moglie» destinata a diventarlo in breve attraverso l'*usus* annuale: il che spiegherebbe l'intervento autoritativo, attraverso il cosiddetto potere di ordinanza del re, volto a ribadire in relazione ad essa tale divieto¹⁹.

Se quindi la '*paelex*' fosse stata la donna in attesa di regolarizzare la situazione mediante l'*usus*, in tal caso si spiegherebbe senza problema lo smarrirsi già in epoca arcaica del suo significato, dato che con le XII Tavole la '*paelex*' non esiste più ma viene trasformata in '*uxor*', sia pur *sine manu*: venendo meno il suo referente oggettivo, è naturale che il suo significato tenda a dilatarsi in accezione limitrofe ed imprecise, che per un verso convergono verso l'accezione di «concubina», ma senza impedire che già da Plauto '*paelex*' sia invece usata perlopiù nel senso di «amante» se non eufemisticamente di «meretrice»²⁰, mentre nel *De Verborum Significatu* di Festo emerge improvvisa ed isolata una nozione di '*paelex*' come donna maritata a un uomo già sposato, per non pochi spunto irresistibile per congetturare un originario quanto improbabile regime di bigamia in Roma arcaica²¹.

¹⁶) Cfr. *supra*, p. 19 ss., 26 ss. e 30 ss.

¹⁷) Anche se talvolta, a torto, si tende a reputare tale parola sin dalle sue origini dal significato difficile se non misterioso: cfr. *supra*, p. 75 nt. 116.

¹⁸) Cfr. *supra*, p. 47 nt. 10.

¹⁹) Cfr. in breve F. ZUCCOTTI, *Ancora sulla configurazione originaria della sacerdotessa*, in «Iura», LXIV, 2016, p. 313 s. e nt. 33, e *supra*, p. 41 s.

²⁰) Cfr. *supra*, p. 32 ss.

²¹) Si veda soprattutto, recentemente, L. PEPPE, *Paelex e spurus*, in «Mélanges A. Magdelain», Paris, 1998, p. 358 s. (cfr. P. ARCÉS, *La pelex tra poligamia e concubinato in Roma antica*, in «Più cuori e una capanna. Il poliamore come istituzione» – cur. E. Grande e L. Pes –, Torino, 2018, p. 217 e 221 ss., e *Il regime giuridico-sacrale della «pelex» tra «pallakia» e*

Inoltre, tale fenomeno semantico troverebbe una ulteriore e più precisa ragione nel fatto che il nuovo tipo di matrimonio introdotto dai decemviri, anche in vista della cosiddetta *usurpatio trinocis*, non dovette verosimilmente incontrare, come si è tentato di mostrare, molta comprensione specie da parte delle *matres familias* romane *conventae in manum*, che facilmente dovevano tacciare la nuova *uxor* di non essere nient'altro, in pratica, che una '*paelex*' trasformata in moglie da una norma malaccettata, e non ancora considerata a tutti gli effetti tale dal costume: fattore che contribuì anch'esso allo stemperarsi del significato di '*paelex*' specie in accezioni limitrofe ma comunque insultanti ed offensive²².

Questa ipotesi, dunque, nonostante l'estrema labilità degli elementi testuali in materia, risulta dunque in ogni caso idonea a risolvere in modo lineare ed esaustivo i vari problemi presentati dalla storia della parola '*paelex*' e dalle sue un poco misteriose vicende, a partire dalla stranezza del prematuro smarrirsi del suo significato pur di fronte al suo impiego che doveva essere alquanto comune in età regia, vista la normale applicazione in quei tempi

concubinato, in «RDR» XX, 2020, p. 34 ss. e 40 ss., nonché C. CASCIONE, *Antichi modelli familiari e prassi corrente in età protoimperiale*, in «Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato», Milano, 2014, p. 40 s., a proposito del noto divorzio di Spurio Carvilio Ruga, imposto dai censori sembrerebbe al di fuori dei casi previsti da Romolo – Plut., *Rom.* 22.3 –, perché sposasse una donna fertile: cfr. A. WATSON, *The Divorce of Carvilius Ruga*, in «T.», XXXIII, 1965, p. 38 ss., P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Milano, 1990, p. 87 ss., e *Consors vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano, 2004, p. 107 ss., ed E. CANTARELLA, *La vita delle donne*, in «Storia di Roma», IV. «Caratteri e morfologie», Torino, 1989, p. 585 ss.). Cosimo Cascione afferma che la riprovazione per tale comportamento si manifestò altresì «nella terminologia utilizzata per indicare la seconda moglie: *paelex* e *probrosa*»; l'autore non indica la fonte di tale notizia, ma chiaramente si riferisce a Gell., *noct. Att.* 4.3.1-3 (che non cita), dove l'antiquario, dopo aver narrato l'episodio del «primo divorzio» di Ruga e dello scalpore da esso destato (§ 2), passa appunto a trattare della '*paelex*' definita '*probrosa*' (§ 3: cfr. *supra*, p. 111 nt. 4): ma tale nesso, o meglio tale associazione di idee, è soltanto tutt'al più implicita (cfr. R. LAURENDI, *Leges regiae e Ius Papirianum. Tradizione e storicità di un corpus normativo*, Roma, 2013, p. 109 ss., e BRESCIA, *Pro me tenet altera caelum*, cit., § I.1), e Gellio soprattutto non riferisce tali termini alla seconda moglie di Ruga: del resto, anche in tal caso, sarebbe da vedere se il passaggio al tema della '*paelex*' avverrebbe semplicemente in quanto termine denigrante e conseguente al disprezzo per la seconda moglie sposata dopo il ripudio della prima (su tale valenza negativa della parola cfr. *supra*, p. 114 nt. 21) o se addirittura volesse considerare il matrimonio con tale seconda moglie in certo modo come un caso di bigamia, ritenendo moralmente invalido il divorzio dalla prima, cosa che sembra inverosimilmente improbabile, anche in quanto Gellio non parla affatto di tale accezione di '*paelex*', come invece fa Festo (cfr. *supra*, p. 111 nt. 4, nonché p. 46 ss. e nt. 10). Su come le notizie circa la bigamia in Roma si possano piuttosto riferire ad età più recenti e al matrimonio *sine manu*, come nello scandaloso episodio narrato da Cic., *de orat.* 1.40.183, cfr. *supra*, p. 108 e nt. 94.

²²) Cfr. *supra*, p. 104 ss.

della norma numana, e soprattutto fornisce un quadro accettabile dei motivi per cui gli antiquari ci forniscono versioni diverse circa il suo significato, dalla semplice concubina alla seconda moglie ed all'amante sino a colei che convive stabilmente con un uomo già sposato con un'altra donna *in manu*, in un sommarsi di nozioni analoghe e convergenti ma a rigore tra loro contraddittorie e inconciliabili²³.

Sembra dunque che l'identificare la '*paelex*' con la donna che attende il compiersi dell'*usus* annuale per divenire moglie *conventa in manum*, e quindi in seguito con l'epiteto ingiurioso indirizzato a tale donna pur trasformata poi in moglie dai decemviri, sia un'ipotesi che, meglio di ogni altra praticabile, riesce a dare un esauriente quadro complessivo di tutti i vari problemi in materia. E, come già osservavo, non mi sembra che, allo stato dei dati disponibili, siano avanzabili altre ipotesi altrettanto soddisfacenti²⁴.

In generale, infine, si deve sottolineare come la parola '*paelex*', pur indicando genericamente una donna considerata '*probrsa*'²⁵ (come rimarcava Aulo Gellio), non si spinge mai ad indicare, in modo proprio, la donna perduta o di malaffare ed insomma la prostituta. Per quanto nelle opere letterarie sovente assuma accezioni assai prossime a quello di meretrice, e soprattutto nella comicità di Plauto possa altresì implicare in qualche modo in maniera più diretta una simile nozione, la '*paelex*' in linea di massima non è affatto una donna di tal genere, e anche quando il termine viene usato in tale direzione sembra che semmai si voglia evitare un termine più forte, ed appunto limitarsi al meno increscioso eufemismo di '*paelex*'²⁶. Una breve indagine sia

²³) Ed in effetti non sembra assurdo postulare che sia proprio tale precoce smarrirsi dell'originario significato di '*paelex*' ed il suo stemperarsi dilatandosi in accezioni limitrofe ma diverse la chiave privilegiata per risalire al valore primigenio del termine: cfr. *infra*, p. 121 ss. (si veda *supra*, p. 76 e nt. 118)

²⁴) Cfr. *supra*, p. 77.

²⁵) Sulla nozione di '*feminae probrosae*' si vedano Th.A.J. MCGINN, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome*, Ann Arbor, 2003, p. 107 ss., C. FAYER, *Meretrix. La prostituzione femminile nell'antica Roma*, Roma, 2013, p. 594 ss., e L. PEPPE, *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce, 2016, p. 137 ss. Cfr. anche L. ARENDS OLSEN, *La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome. L'évolution du droit jusqu'au début de l'Empire*, Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt a.M. - New York - Wien, 1999, p. 35 s. e 178 s. Sul termine '*probrum*' cfr. G. RIZZELLI, *Adulterium. Immagini, etica, diritto*, in «Ubi tu Gaius», cit., p. 146 ss.

²⁶) Sull'impossibilità di ricondurre '*paelex*' ad un significato univoco e cristallizzato si veda G. BRESCIA, *La Paelex e Giunone tra diritto e mito*, in «Numa. I culti, i confini, l'omicidio» – cur. L. Garofalo –, Bologna, 2022, p. 100 (cfr. M.V. SANNA, *Dalla paelex della lex numana alla concubina*, in «BIDR.», CIX, 2015, p. 194 s.). Sull'uso di '*paelex*' nel senso di «prostituta» specie in Plauto (cfr. *supra*, p. 32 ss.: si veda in particolare *Cist.* 34 s.) e soprattutto in Curzio Rufo (*hist.* 3.3.24, 6.6.2, 8.3.5, 10.2.27), oltre che nel latino tardo (cfr. *Isid.*, *etym.* 10.299), si veda in particolare M.T. QUINTILLÀ ZANUY, *La interdicción lingüística*

pur lievemente digressiva in tal senso non sembra inutile.

La «paelex» può dunque in certo modo essere talora magari considerata quasi uno «scortillum», in una denominazione al diminutivo più lieve e blanda, ma non certo uno «scortum»²⁷, e la nozione di «moecha»²⁸ non ha certo nulla a fare con essa: così come essa non sarà mai una «lupa»²⁹, una «quaestuarium»³⁰, e neppure una «noctiluca»³¹ né tantomeno una «bustuarium»³², e del pari non ha nulla

en las denominaciones latinas para 'prostituta', in «Revista de Estudios Latinos», IV, 2004, p. 114 s., che insiste sul valore in origine eufemistico di tale eccezione di «paelex» (cfr. p. 106 s.): si veda anche J.N. ADAMS, *Words for 'prostitute' in latin*, in «Rheinisches Museum für Philologie», CXXVI, 1983, p. 355 s. Del resto, l'uso di «paelex» nel senso di «prostituta» non ha necessariamente alcunché a che vedere con il suo significato originario: basti pensare che nella stessa accezione viene altresì usato il termine «puella» (cfr. A.E. FORCELLINI, «Lexicon Totius Latinitatis», rist. Bologna, 1965, III, p. 957, sv. «puella»: «Speciatim Augusteo saeculo, gliscente morum depravatione, apud Poetas praesertim ... puella dicitur quaecumque mulier virorum amoribus inservire potest»); per l'uso eufemistico di quest'ultimo termine nel senso di «prostituta» si vedano ADAMS, *op. cit.*, p. 344 ss., QUINTILLÀ ZANUY, *op. cit.*, p. 115 s., e FAYER, *Meretrix*, cit., p. 394 ss. e, sulla distinzione tra «meretrix mala» e «meretrix bona», p. 88 ss. Sull'accezione di «puella» come «amante» si veda T. PRIVITERA, *Teri puellae: metamorfosi latine*, Pisa, 2007, p. 77 ss.

²⁷) Forse il termine più volgare per indicare la prostituta (da «scortum» come «pellis»: Varr., *l. Lat.* 7.84): cfr. FORCELLINI, «Lexicon», cit., IV, p. 261, sv. «scortum» («Translate ... saepissime de femina, et est meretrix, meretrice, amorosa, πόρνη, ἑταίρα, vel quia scortae veste olim indutae huiusmodi feminae») e sv. «scortillum» («deminut. a scortum, amorosetta, puttarella, πορνίδιον, ἑταίριδιον, parvum scortum, meretricula»). Si veda FAYER, *op. cit.*, p. 377 ss.

²⁸) Cfr. «ThLL», VIII, c. 1325, sv. «moechus», ll. 34 ss. («moecha»): «strictiori sensu i.q. adultera ... latiore sensu: i.q. meretrix, scortum». In effetti, nel termine – «emprunt au gr. μοιχός, 'adultère' de la langue populaire (comiques, satiriques)»: cfr. A. ÉRNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étimologique de la langue latine. Histoire des mots*, 4^a ed. augm. [J. André], Paris, 1994, p. 409 – si differenziano presto la forma maschile e quella femminile, e mentre la prima rimane legata al significato più ristretto di «adultero», la seconda si dilata sino ad essere sinonimo di «prostituta»: si vedano ADAMS, *op. cit.*, p. 350 ss., e QUINTILLÀ ZANUY, *op. cit.*, p. 111 ss.

²⁹) Cfr. «ThLL», VII.2, sv. «lupus», c. 1859, ll. 7 ss. («lupa ... significantur meretrices, scorta»): si vedano ADAMS, *op. cit.*, p. 333 ss., e QUINTILLÀ ZANUY, *op. cit.*, p. 106. Secondo FORCELLINI, «Lexicon», cit., II, p. 127, il termine è connesso alla rapacità delle prostitute (cfr. ADAMS, *op. cit.*, p. 333 nt. 26). Si veda FAYER, *op. cit.*, p. 390 ss.

³⁰) Cfr. FORCELLINI, «Lexicon», cit., III, p. 995, sv. «quaestuarium» («quaestuarium ... est quae corpore quaestum facit»): cfr. D. 23.2.41.pr. (Marcell. 26 dig.) e D. 23.2.43.9 (Ulp. 1 ad l. *Inl et Pap.*), su cui G. HANARD, *Manus et mariage à l'époque archaïque*, in «RI-DA», 2^a s., XXXVI, 1989, p. 170; si vedano specificamente ADAMS, *op. cit.*, p. 324, e FAYER, *op. cit.*, p. 401.

³¹) Cfr. FORCELLINI, «Lexicon», cit., III, p. 380, sv. «noctiluca», che si limita a riportare il termine quale epiteto della luna e nel senso di «lucerna», richiamando poi la voce «noctilugam» – «noctipugam» (?) – di Fest., *verb. sign.* (L. p. 290): «... Lucilius cum dicit obscenum significat»; cfr. però QUINTILLÀ ZANUY, *op. cit.*, p. 106, che attribuisce – senza però motivare in base alle fonti – al termine «noctiluca» il senso traslato di «prostituta». Invece FAYER, *op. cit.*, p. 404 e nt. 135 ss. mette in evidenza le difficoltà di tale preteso uso traslato del termine.

a che vedere con le *'famosae'*³³ e men che meno con le *'spurcae'*³⁴, mentre è certamente donna del tutto diversa da una *'meretrix'* o altresì da una *'maretricula'*³⁵ o anche solo da una *'muliercula'*³⁶, ed allo stesso modo non si confonde certo neppure con una *'fornix'*³⁷ o con una delle cosiddette *'prostibula'*³⁸ (insomma, non frequentava il *Submemmum*³⁹ e, se poteva venire scacciata dal tempio di Giunone, non praticava certo la devozione della *Fortuna Balnearis*⁴⁰): e anche quando viene usato in riferimento a donne che sembrano fare più o meno mercimonio di se stesse⁴¹, *'paelex'* sembra impiegato appunto come eu-

³² Cfr. «ThLL», II, c. 2255, sv. *'bustuaris'* (Mart., *epigr.* 3.93.15 – *'admittat inter bustuanas moechas'* – e Iuv., *sat.* 6 Ox. 15 s.: *'recuset flava ruinosi lupa degustare sepulchri'*): cfr. ADAMS, *op. cit.*, p. 334, e QUINTILLÀ ZANUY, *op. cit.*, p. 106. Si veda soprattutto FAYER, *op. cit.*, p. 398 s. e 473 s. Cfr. *infra*, nt. 41.

³³ Cfr. «ThLL», VI.1, c. 256, sv. *'famosus'*, ll. 80 ss. (*«malae famae, infamis»*) e quindi come (c. 257 ll. 15 ss.) *«meretrice»*: si vedano ADAMS, *op. cit.*, p. 342, e QUINTILLÀ ZANUY, *op. cit.*, p. 117 s.

³⁴ Cfr. FORCELLINI, «Lexicon», cit., IV, p. 465, sv. *'spurcus'*, *sub* II.2 (*«translate ... speciatim est obscaenus, impurus, incestus»*) e quindi nel senso di *«meretrices»*: si veda QUINTILLÀ ZANUY, *op. cit.*, p. 122 s.

³⁵ Cfr. «ThLL», VIII, c. 827, sv. *'meretrix'* (*«i.q. scortum, mulier que corpore quaestum facit»*) e *'meretricula'* (*«i.q. meretrix [vilis], scortillum sexus feminini»*): si vedano ADAMS, *op. cit.*, p. 354, QUINTILLÀ ZANUY, *op. cit.*, p. 106, e FAYER, *op. cit.*, p. 77 e 393 s. e nt. 83.

³⁶ Cfr. «ThLL», VIII, c. 1575, sv. *'muliercula'*, ll. 41 ss. (*«de ipsis feminis: ... amatricibus, adulteris, meretricibus sim.»*): si vedano ADAMS, *op. cit.*, p. 354, e QUINTILLÀ ZANUY, *op. cit.*, p. 106 e 122. Sull'accezione di *'muliercula'* quale *«sposa bambina»* cfr. I. PIRO, *Spose bambine. Risaleenza, diffusione e rilevanza giuridica del fenomeno in età romana. Dalle origini all'epoca classica*, Milano, 2013, p. 21 ss., e *Le spose bambine in Roma antica. Tra prassi sociale e riflessione giurisprudenziale*, in «Matrimoni forzati e diritti negati. Le spose bambine» – cur. A.C. Amato Mangiameli –, Torino, 2015, p. 22 s.

³⁷ Cfr. «ThLL», VI.1, sv. *'fornicatrix'* e *'fornix'*, c. 1123 e 1125, ll. 29 ss.: si vedano ADAMS, *op. cit.*, p. 339, QUINTILLÀ ZANUY, *op. cit.*, p. 106, e FAYER, *op. cit.*, p. 403 s.

³⁸ Cfr. «ThLL», X.2, c. 2234, sv. *'prostibulum'*, termine neutro che indicava i prostituti sia femminili che maschili, mentre il termine *'prostibula'*, di genere femminile, è piuttosto tardo (ll. 63 ss.: cfr. FORCELLINI, «Lexicon», cit., III, p. 936): si vedano ADAMS, *op. cit.*, p. 331 s., QUINTILLÀ ZANUY, *op. cit.*, p. 106., e FAYER, *op. cit.*, p. 382 s.

³⁹ Luogo ai margini della città (*«sub moenia»*) che era il quartiere della prostituzione (cfr. Mart., *epigr.* 1.34.6), dove si aprivano una serie di piccole e sporche cellette malamente chiuse da una tenda dove ragazzi e ragazze attendevano semisvestiti o anche nudi i clienti: cfr. in breve J.N. ROBERT, *Les plaisirs à Rome*, Paris, 2005, p. 193 s. Sul termine *'summernianae'* per indicare le prostitute cfr. FAYER, *op. cit.*, p. 399 ss., e, sulla cd. *cellae meretriciae*, p. 516 ss.

⁴⁰ Frequentata dalla *meretrices*: cfr. in breve J. GAGÉ, *Matronalia. Essai sur les dévotions et les organisations culturelles des femmes dans l'ancienne Rome*, Brussels, 1963, p. 47 e nt. 1. (cfr. tra l'altro MCGINN, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome*, cit., p. 24 ss.).

⁴¹ Nel «web» proliferano pagine *internet* (tutte più o meno eguali, ossia in linea di massima «copiate» le une dalle altre) dedicate alla prostituzione romana, dove oltre a storpiature quali *«postribulae»* in luogo di *'prostibula'* e *«nocticulae»* invece che *'noctilucae'* (per di più intese come «lucciole», che in latino invece sono indicate come *'cicindelae'* o *'lampy-*

femismo, quasi un vezzeggiativo che rende anche tali donne più accettabili e quasi ironicamente più simpatiche e gradevolmente piacevoli, in una sorta di attenuazione che tende almeno in parte a riscattarle. In qualche modo, anche tale uso estremo di «paelex» ricorda semmai *L'uomo nero* di Sergej Esenin, dove il poeta

rides»), si parla ad esempio di «*ambulatae*» (che battevano le strade: «passeggiatrici» o «peripatetiche»: in realtà il termine risulta comparire solo in C. DU CANGE, *Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis*, Niort, 1883-1887, I, c. 220b, sv. «*ambulatae*», in un'unica occorrenza dove però tale termine viene usato per «*ambubajae*», suonatrici siriane che *quae corpore quaestum faciebant*: cfr. FORCELLINI, *op. cit.*, I, 212, sv. «*ambubaja*»; si veda FAYER, *op. cit.*, p. 396 ss.), nonché di «*delicatae*» (meretrici di alta classe) e di «*castides*» che si prostituivano nella propria casa (forse «*castidicae*»? cfr. «ThLL», III, c. 529, sv. «*castidicus*»: ma sembra improbabile): tutti termini inesistenti nella lingua latina (cfr. in particolare «ThLL», sv. «*delicatus*», c. 444, ll. 65 ss.). E tali figure vengono connotate di descrizioni accurate: le «*ambulatae*» ad esempio avrebbero aspettato i clienti nei pressi dei più costosi bordelli, vicino ai circhi e alle arene dei gladiatori, e per la misera cifra di due denari (in realtà a vendersi per tale somma erano le *scortae diabolariae*: cfr. FAYER, *op. cit.*, p. 378) soddisfacevano velocemente i clienti tra uno spettacolo e l'altro, e così le «*postribulae*» sarebbero state le più povere tra le tante donne costrette a vendersi per denaro, quelle che non risultano nei registri tenuti nell'ufficio del magistrato edile (cfr. FAYER, *op. cit.*, p. 615 ss.: sulla tassazione delle prostitute cfr. MCGINN, *op. cit.*, p. 248 ss.). Ma la narrazione apparentemente più interessante è quella relative alle «*bustuariae*» (usato come sostantivo: cfr. *supra*, p. 118 nt. 32), parificate alle «*nocticulae*», che esercitavano di notte all'interno dei cimiteri, con un aspetto fisico consono all'ambientazione (incarnato pallido e volto senza espressione, sguardo gelido quasi da defunta e movimenti del corpo lentissimi): solitamente il primo approccio con i clienti sarebbe avvenuto durante un funerale, visto che la maggioranza delle *bustuariae* di giorno lavorava come prefica, ed abbordavano di regola i vedovi, che, si vorrebbe, secondo Marziale ne sarebbero stati attratti per quel loro modo lugubre e lamentoso di gemere durante l'amplesso, e per il loro essere disposte ad assecondare fantasie macabre, come fingere di essere un cadavere o consumare il rapporto sulla terra appena scavata di una tomba. La più famosa bustuaria sarebbe stata, oltre a una Licia che si vorrebbe realmente esistita, una certa *Nuctina*: una figura inquietante al limite del leggendario cui si affiancherebbe la più reale Licia, *nuctiluca* nominata, sempre secondo tali siti, anche da Marziale, Giovenale e Catullo: di *Nuctina*, riferiscono, si dice che consumasse il macabro amplesso fra le tombe del cimitero, e poi tornasse a dormire nella sua tomba; qui l'uomo metteva ben due monete d'oro (prezzo non proprio economico) sugli occhi della donna, come onorario per Caronte che l'avrebbe traghettata fino all'aldilà, come avveniva nei riti funerari. Tuttavia una pur veloce ricerca nella opere di Marziale, Giovenale e Catullo per parole chiave nei motori di ricerca («Musaio 2002» e CDROM «Bibliotheca Teubneriana Latina») non ha dato alcun risultato idoneo a confermare tali notizie: forse sarà la mia inadeguata incapacità di rinvenirle, ma egualmente mi viene il sospetto che si tratta di dati a dir poco alquanto fantasiosi: in ogni caso, mi hanno fatto perdere non poco tempo. L'unica bibliografia che uno di questi siti cita è rappresentata da R.C. KNAPP, *Invisible Romans*, Havard University Press, 2011, trad. spagn. – *Los olvidados de Roma. Prostitutas, forajidos, esclavos, gladiadores y gente corriente* –, Barcelona, 2011, ma nel capitolo dedicato in tale pubblicazione all'argomento (p. 314 ss.) non si parla affatto né della terminologia relativa ai tipi di prostitute né tantomeno delle «*bustuariae*».

apostrofa affettuosamente l'amata chiamandola «diletta» e ... «puttanella» ...⁴².

Nel suo nucleo essenziale, la parola '*paelex*' rimane fermo nell'indicare, essenzialmente, una donna in linea di massima monogama e fedele al suo compagno, dato che non la si accusa mai di promiscuità sessuale o di tradimenti, e solo quando il termine acquisterà accezioni più late e traslate tenderà a confondersi con donne invece aduse a tale comportamento: nel suo significato se non certo originale, come si è visto⁴³, ma comunque di epoca post-decemvirale, essa sarà semmai la «concubina» propriamente detta, indipendente dalla condizione libera o meno dell'uomo, e anche quando il termine, dopo la riforma matrimoniale operata dai decemviri, diventerà verosimilmente un epiteto diffamante in riferimento alla nuova *uxor* priva di *conventio in manum*, tale insulto non si spingerà oltre al sottolineare la similarità, di fronte alla *materfamilias conventa in manum*, che tale nuova «moglie» di recente creazione presenta appunto con la «concubina», senza peraltro di per sé mettere in dubbio la sua moralità e la sua fedeltà al proprio uomo⁴⁴.

In ultima analisi, ciò che differenzia la '*paelex*' dalla donna come normale moglie è soltanto l'assenza di un matrimonio⁴⁵, di un legame ufficiale e definitivo che la inserisca compiutamente nel quadro delle donne socialmente accettate: in qualche modo, ella è in fondo, nel suo significato originario, quella che oggi potremmo definire la «compagna»⁴⁶, una sorta di moglie senza matrimonio, ed anzi, nella sua essenza originaria, destinata a divenirlo a tutti gli effetti nel breve arco di un anno. Se ciò era vero nel periodo più antico, quando doveva attendere il tempo previsto dall'*usus* per divenire una moglie *in manu*, e nel frattempo, non essendo ancora tale, non poteva in particolare *tangere* l'ara di Giunone, tale idea di fondo non sarà neppure superata, nella pur ostile considerazione sociale specie, parrebbe, delle *matres familias*, quando pur il diritto la promuoverà ad *uxor*, sia pur *sine manu*: i costumi romani erano troppo abituati ad un matrimonio che costituiva un tutt'uno con la *conventio in manum* per accettare facilmente e in tempi brevi un nuovo tipo di matrimonio quale quello introdotto dai decemviri, ma non per questo pur

⁴² Cfr. S.A. ESENIN, *Poesie e poemetti* – cur. E. Bazzarelli –, Milano («BUR.» Rizzoli), 2000, p. 463.

⁴³ Cfr. tra l'altro *infra*, p. 122 nt. 52 (cfr. *supra*, p. 117 ss.).

⁴⁴ Sulla espressione '*iuncta consuetaque*' di Gell., *noct. Att.* 4.3.3, si vedano in particolare, nel senso di una «relazione stabile», PEPPE, *Paelex e spurius*, cit., p. 351, BRESCIA, *La Paelex*, cit., p. 94 s., e S.A. CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali a Roma*, in «Le relazioni affettive non matrimoniali», Torino, 2014, p. 146 e in particolare 148. Sulla valenza sessuale del verbo '*consuescere*' cfr. BRESCIA, *Pro me tenet altera caelum*, cit., § I.1 e nt. 14.

⁴⁵ PEPPE, *op. ult. cit.*, p. 351, e BRESCIA, *La Paelex*, cit., p. 96 s.

⁴⁶ Su come financo la concubina sia indicata da Terenzio come '*pro uxore*' o '*in uxoris loco*' – Andr. 146 e 273, *Heaut.* 98 e 104 – cfr. *supra*, p. 33 nt. 76.

anche nella visione più ostile sarà possibile farne del tutto una sorta di «donna perduta».

La «paelex» rimase così, tanto nel suo più risalente significato proprio, quanto poi venendo il termine usato in un'accezione denigratoria per indicare dopo la riforma decemvirale la *uxor non conventa in manum*, una «quasi moglie» che tuttavia non era a ogni effetto considerata tale, in una sorta di legame quasi coniugale che tuttavia non era propriamente un matrimonio, e che già dalla *lex Numae* veniva trattata al pari di una mera contubernale, per poi diventare coi decemviri una *uxor* solo sul piano asettico del diritto, ma non così facilmente nella considerazione sociale e dal punto di vista dell'*honoris* riservato a lungo alle sole *matres familias conventae in manum*.

Si spiega quindi che il suo esatto significato sia andato precocemente smarrito, anche perché la riforma decemvirale dovette in pratica cancellare la «paelex» dall'oggettività del diritto vigente, cosicché, usato spregiativamente nei confronti della moglie *sine manu* di recente introduzione, il suo senso si stemperò in senso offensivo nel significato più lato di «concubina», per poi assumere latamente quello di «amante» ed in genere, sempre in peggio, di donna *probosa*, in un sovrapporsi di accezioni limitrofe e tuttavia differenti che condussero a perdere ogni contezza del suo significato originario, come mostrano le testimonianze degli antiquari, degli eruditi e degli stessi giuristi, che si limitano ad alcune parche e contraddittorie notazioni⁴⁷.

3. E si può anzi aggiungere conclusivamente che in realtà non mancano tracce di come, accanto alle accezioni di «concubina», «amante», «donna facile» ed insomma di «*foemina probosa*», in epoca successiva alla legislazione duodecimbtabulare ed ancora fino all'età classica ed oltre permanga parallelamente un significato più scherzoso e positivo di «paelex», verosimilmente connesso all'accostamento con il verbo «*pellicio*», che, se non sembra da porre in relazione con l'origine etimologica di «paelex», ma forse soltanto della forma più tarda «*pellex*»⁴⁸, in ogni caso dovette anch'esso influenzarne sensibilmente, nell'ovvia assonanza tra i due lemmi, la successiva evoluzione semantica⁴⁹.

⁴⁷ Cfr. *supra*, p. 109 s.

⁴⁸ Si veda Fest., *verb. sign.*, sv. «*pelliculationem*» (L. 280 s.: «*Pelliculationem Cato a pelliciendo, quod est inducendo, dixit*»); cfr. F. ZUCCOTTI, «... *Qui fruges excantassit* ...». Il primigenio significato animistico-religioso del verbo «*excanto*» e la duplicità delle previsioni di *xii Tab.* VIII.8, in «Atti del III Seminario Romanistico Gardesano», Milano, 1988, p. 90 nt. 9.

⁴⁹ L'ipotetica relazione etimologica tra la forma «*pellex*» ed i lemmi «*pellis*» («*scortum*») e «*pellicio*» è l'unico dato relativamente sicuro ed accettabile secondo ERNOUT, MEILLET, *Dictionnaire étimologique de la langue latine*, cit., p. 474, ma anche senza postulare una derivazione vera e propria è sufficiente seguire V. PISANI, *Testi latini arcaici e volgari con commento*

La principale riprova di tale uso del termine ‘*paelex*’ è costituito da un’epigrafe funeraria tardoantica⁵⁰ (databile tra la fine del III secolo e l’inizio del quarto)⁵¹ rinvenuta a Macerata e conservata al Museo Archeologico di Napoli⁵²:

D(IS) M(ANIBUS) / GENEIAE / SUCCESS(a)E / FILIAE DULCIS/SIMAE QUAE / VIX(it) ANN(os) XI DIE(s) / XXX / HOC PAT(er) INFELIX / POSUIT PI(a)E NAT(a)E ME/RENT(i) ET MATER SIMI/LEM LACHRIMIS TI/TULUM SU(a)E PELLICI IUN/XIT QUOD FILIA PATRI / FACERE DEBUER(at) MORS / INMATUR(a) FEC(it) UT. FACE/RET PAT(er) B(ene) M(erenti).⁵³

Il fatto che i genitori ed in particolare la madre indichino la figlia Geneia, morta undicenne, con l’epiteto di ‘*paelex*’ ha altresì destato perplessità e stupore, ma in realtà il significato del termine in tale contesto – in cui esso è contenuto in un’iscrizione funeraria, ove per un verso esso può ben riflettere usi terminologici in sostanza familiari e quindi intimi e convenzionali, ma d’altra lato compare per converso in quello che è altresì un documento pub-

*glottologico*³, Torino, 1975, p. 40 e nt. III, che parla di un «riaccostamento etimologico-popolare tra *paelex* *pellex* e *pellicio*», che ben potrebbe averne influenzato la successiva evoluzione semantica (cfr. *supra*, p. 20 ss. e nt. 36 ss.). Sui rapporti tra latino letterario e lingua parlata cfr. in breve S. BOSCHERINI, *La costruzione del latino*, in «Storia di Roma», IV, cit., p. 661 ss. e in particolare p. 671 ss.

⁵⁰) «CIL.» IX.5771 = «CLE.» 1546 = «IRN.» 7017. Si veda anche «CIL.» IV.6825 («*quo bibet paelexs, ossa cinisque tenet*»: cfr. E. ENTRÖM, *Carmina Latina Epigraphica post editam collectionem Buecheleriana in lucem prolata*, Gotemberg-Leipzig, 1912, p. 91 n. 280.

⁵¹) Cfr. O.A. BOLOGNA, *L’epitaffio di Geneia*, in «Archivium Anatolicum», IV, 2000, p. 69.

⁵²) La fonte non è soverchiamente considerata in tutte le sue implicazioni dalla letteratura romanistica (la richiamano C. CASTELLO, *In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano*, Milano, 1940, p. 22 s., e LAURENDI, *Leges regiae e Ius Papirianum*, cit., p. 86 s., che in ogni caso, partendo dal significato di «giovinetta» assunto da ‘*paelex*’, nell’epigrafe nota che «il significato sessuale di *paelex* è traslato, mentre primario è quello di ‘ragazzina’, ma in sé e per sé privo di conotazioni sessuali»: cfr. anche M. TRAMUNTO, *Paelex aedem Iunonis ne tangito*; *Gell. N.A. 4.3.3*, in «Les exclus dans l’Antiquité: Actes du colloque organisé a Lyon les 23-24 septembre 2004» – cur. C. Wolff –, Paris, 2007, p. 182 nt. 16, che peraltro equivoca sul significato dell’età *viripotens*, preso come assoluto: cfr. *supra*, p. 49 e nt. 19).

⁵³) Per la descrizione dell’epigrafe si veda BOLOGNA, *L’epitaffio di Geneia*, cit., p. 49 ss.; per gli aspetti metrici («un hexámetro dactílico sin problema, en el segundo se compone una forma singular de heptámetro dactílico al añadir al hexámetro un pie más; los dos últimos versos son senarios yámbicos») si veda M. MAYER Y OLIVÉ, *Observaciones sobre C.I.L. IX 5771 y el signicado de pellici en su testu*, in «Picus», XXXVII, 2017, p. 79 («hoc pat(er) infelix | posuit pie nate me|rent(i) // et mater simi|lem lachrimis ti|tulum sue pellici iun|xit // quod filia patri | facere debuer(at), // mors / inmatur(a) fec(it) ut face|ret pat(er)»: cfr. F. BUECHLER, *Carmina Latina Epigraphica*, Leipzig 1895 (= «CLE.»), p. 737 n. 1546. Si veda altresì BOLOGNA, *op. cit.*, p. 59 ss.

blico e un *elogium* mortuario esposto a tutta la comunità⁵⁴ – appare abbastanza facilmente spiegabile appunto in relazione al verbo ‘*pellicio*’ e quindi al carattere di «incantatrice», «seduttrice», «ammaliatrice» che nell'intimità della casa doveva essere attribuito alla sventurata fanciulla, e che faceva accettare come pressoché del tutto normale il ricorso al termine ‘*paelex*’, qui impiegato più o meno nel senso scherzoso di «piccola maliarda», in riferimento al suo naturale potere di seduzione⁵⁵.

Benché quindi tale appartenente stranezza abbia fatto persino pensare ad un errore nell'epigrafe, in cui sarebbe stato posto ‘*sue pellici*’ in luogo del diffuso ed in tali ipotesi normale ‘*suo delicio*’ (o ‘*sui delici*’ o ancor più probabilmente ‘*suus delictiis*’)⁵⁶, tale particolare uso per così dire domestico di ‘*paelex*’ si può dunque agevolmente spiegare, mercé la sua assonanza con ‘*pellicio*’ (e quindi con ‘*pellacia*’)⁵⁷, come un semplice soprannome o attributo affettuoso della giovane seduttrice che con le sue lusinghe e la sua capacità di «adescamento» tutto poteva ottenere dai genitori⁵⁸.

Ed una riprova di tale significato che permane nel termine accanto ad accezioni come si è visto di tendenziale segno negativo si può ritrovare nell'uso che Virgilio (*Aen.* 2.90 s.) fa del termine ‘*pellax*’, riferito all'astuto Ulisse (*‘invidia postquam pellacis Ulixi / (hant ignota loquor) superis concessit ab oris’*), parola che, se alla fine allude all'astuzia ed alla capacità di ingannare dell'eroe omerico, cui non sono estranei l'arte del raggio e della perfidia, in ogni caso si riferisce in prima battuta alla capacità di blandire e di convincere propria del personaggio, e quindi alla sua arte di sedurre gli altri e di farne le proprie vittime (magari con «accorte» e «mielate parole»: Hom., *Od.* 6.141 ss.). E infatti Servio Grammatico (*ad Aen.* 2.90) commenta tali parole annotando ‘*PELLACIS per blanditias decipientis. Pellicere enim est blandiendo elicere*’⁵⁹, in una

⁵⁴ Cfr. MAYER Y OLIVÉ, *Observaciones*, cit., p. 80 ss. e specificamente p. 82.

⁵⁵ Cfr. BOLOGNA, *L'epitaffio di Geneia*, cit., p. 68 s.

⁵⁶ Si veda MAYER Y OLIVÉ, *Observaciones*, cit., p. 82 s.

⁵⁷ Cfr. M. MAYER Y OLIVÉ, *De nuevo sobre C.I.L. IX 5771 y el valore de pellici en el mismo*, in «Picus», XXXVIII, 2018, p. 177 ss., e *Observaciones*, cit., p. 83 ss.

⁵⁸ Si veda MAYER Y OLIVÉ, *Observaciones*, cit., p. 85, e *De nuevo*, cit., p. 177: cfr. BOLOGNA, *L'epitaffio di Geneia*, cit., p. 68 s. (nonché «ThLL», X, c. 39, sv. ‘*paelex*’, ll. 80 ss., in riferimento a «CIL» IX.5771: «vix fortasse in sermone familiari ut blandimentum iocosum adhibita est»).

⁵⁹ Si veda anche Schol. Veron. *ad h.l.* (Keil, III, p. 85: ‘*Pellacis, circumventoris est vel etiam corruptoris a verbo quo(d est o -dam) pellicio, id est circumvenio, sollicito, trado: Lucretius, Nec poterat quemquam placidi pellacia ponti*’ [r. nat. 5. 1004]): cfr. MAYER Y OLIVÉ, *De nuevo*, cit., p. 179 s., e su come in origine anche nel greco παλλακίς non vi sia alcun senso peggiorativo cfr. ad esempio É. BOISACQ, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque étudiée dans ses rapports avec les autres langues indo-européennes*, Heidelberg-Paris, 1916, p. 743, sv. ‘*hom. παλλακίς*’. Su tale nesso linguistico si veda di recente LAURENDI, *Leges regiae e Ius Papirianum*,

dimensione dove tale parola, certo più forte e dalle implicazioni tendenzialmente negative se riferite ad un adulto ed in particolare allo scaltro Odisseo, diventano un blando e dolce *'elidere'* quando invece vengono riferite ad una ragazzina di undici anni, per di più vista nel rimpianto della morte, riferendosi tutt'al più ai suoi piccoli capricci e alla sua capacità di far leva sull'amore dei genitori per averla, come si dice, «sempre vinta»⁶⁰.

Nel complesso, tale tendenzialmente duplice significato di *'paelex'* in età storica, che per un verso diventa pressoché sinonimo di «concubina», «amante» e di «donna facile» ma che d'altra parte può altresì venire riferito all'innocenza di una bambina morta undicenne ed alle sue ingenue lusinghe, sembra forse definitivamente mostrare come nelle sue origini la parola in questione non dovesse avere certo un'accezione negativa⁶¹, corroborando così in certo modo l'ipotesi ricostruttiva qui sostenuta. In origine, la *'paelex'* era semplicemente una donna che, non potendo o non volendo sposarsi tramite *confarreatio* o *coëmpio*, conviveva con un uomo in attesa di diventarne moglie sottoposta alla sua *manus* tramite l'istituto dell'*usus* annuale, una «compagna» ed anzi in certo modo una «quasi moglie» per nulla di per sé condannabile – anche se verosimilmente vista come figura inferiore dalla *uxores* considerate *matronae* e *matres familias*⁶² – in quanto collocantesi in una situazione ammessa e riconosciuta dall'ordinamento romano appunto tramite la figura dell'*usus* prescrittivo, che presupponeva di per sé una convivenza annuale *more uxorio* per arrivare, attraverso tale via pur minore, ad una normale unione matrimoniale ed ad una usuale *conventio in manum*⁶³: essa era quindi una figura di per sé ammessa dai primigeni costumi quiritari e dal diritto romano arcaico, e non era certo per nulla connotata in senso negativo, anche se, non essendo sposata di fronte al *ius civile* quiritario, la *lex Numae* la escludeva per certi versi dal culto di Giunone⁶⁴. Quando, con la riforma decemvirale, si introdusse il

cit., p. 85 ss. (cfr. *supra*, p. 19 s. e nt. 34).

⁶⁰ Cfr. BOLOGNA, *L'epitaffio di Geneia*, cit., p. 69, e MAYER Y OLIVÉ, *Observaciones*, cit., p. 80.

⁶¹ Si veda SANNA, *Dalla paelex*, cit., p. 192 e nt. 67, che, rifacendosi a Rossella Laurendi (cfr. *supra*, p. 122 nt. 52), sottolinea come «né Gellio, né Granio Flacco utilizzano la figura della *concubina* quale termine di paragone con la *paelex*» (cfr. *supra*, p. 47 nt. 10) e richiama S.L. BUDIN, *Pallakai, Prostitutes and Prophetesses*, in «Classical Philology», XCVIII.2, 2003, p. 148 ss., per il quale «it is possible, then, that the original meaning of *pallake/pallakis* referred more to some manner of hand-maiden, and that the meaning of concubine is only a sub-section of the original meaning or group of meanings» (p. 156 s.): cfr. *supra*, p. 20 ss. e nt. 36 ss.

⁶² Cfr. *supra*, p. 84 ss. e 104 ss.

⁶³ Cfr. *supra*, p. 82 ss.

⁶⁴ Cfr. *supra*, p. 16 ss., 40 ss. e 71 ss.

nuovo matrimonio *sine manu* e la *paelex* venne «promossa» ad *uxor*, il conservatorismo livoroso delle tradizionali mogli sposate tramite *confarreatio* o *coemptio* e comunque *conventae in manum* dovette trasformare sotto più aspetti il termine «paelex» in un diffamante sinonimo di «concubina», favorito in questo, come si è visto, dal semplice fatto che la «paelex», propriamente, non esisteva più essendo in quanto tale stata «abolita» dall'ordinamento, per cui non sussisteva ormai un referente certo che contraddicesse tale impiego: e da qui ebbe origine quella linea semantica per così dire maggioritaria e di più ampia risonanza che condusse alle ricordate definizioni di Festo, Gratio Flacco, Masurio Sabino e di Aulo Gellio⁶⁵: ma accanto ad essa, meno visibile e come in tono minore, la fonti attestano che purtuttavia permase intatta e continuò a venire impiegata una diversa accezione di «paelex», semanticamente collegata tramite la forma «pellex» a «pellicio» e dunque ad «elicio», in cui la seduttività insita nel termine conservava più blande sfumature del tutto prive di aspetti apertamente sessuali e lontane da ogni connotazione di dubbia moralità⁶⁶, tanto da poter riferire senza problemi il termine ad una fanciulla morta di undici anni (fenomeno che verosimilmente – è opportuno sottolinearlo – non sarebbe certo stato possibile se il significato originario di «paelex» fosse stato quello di «concubina», o comunque un valore linguistico di segno negativo). E tale accezione legata alla nozione di «blandire», «attrarre», «ammaliare» si ricollega appunto in maniera diretta, ben più che il precedente significato negativo legato alla nozione di «concubina», alla «paelex» originaria di età predecemvirale, una giovanissima ragazza – l'età matrimoniale era fissata com'è noto più o meno ai dodici anni⁶⁷ – che conviveva con un uomo per diventare sua moglie in capo a un anno, senza che in ciò potesse assolutamente scorgersi alcunché di male, e dove la spontanea e naturale attrattiva della giovinezza era sufficiente a connotare in senso seduttivo tale figura poi tanto bistrattata dalla storia successiva. La «paelex» era una fanciulla in quanto tale seducente e che in qualche modo costringeva entro certi limiti ad accon-

⁶⁵ Cfr. *supra*, p. 19 ss., 26 ss. e 30 ss.

⁶⁶ Isid., *etym.* 10.229 («*Pelex apud Graecos proprie dicitur, a Latinis concuba. dicta autem a fallacia, id est versutia, subdolositate vel mendacio*») e 10.204 («*Pellax a perlicendo*»): cfr. «ThLL», X.1, c. 996, ll. 72, sv. «pellax»: «fallax» (cfr. ll. 32 ss., sv. «pellacia» – «fallacia» –, e ll. 26 ss., sv. «pella») Si veda anche FORCELLINI, *Lexicon*, cit., III, p. 614, sv. «pellax» («qui per blanditias aliquem decipit») e p. 615, sv. «pellicio» («pellicere est blanditiis in fraudem inducere»). Il significato negativo risulta in ogni caso accentuarsi – forse sulla scia delle fonti poetiche – nella letteratura più tarda: ma si veda soprattutto «ThLL», X.1, c. 998, ll. 11 ss., sv. «pellicio»: «attrahere ... in malam partem ... in neutram vel bonam partem ...»: per quanto specie a partire da una certa epoca tendano a prevalere le accezioni negative, il significato del verbo di per sé è altresì positivo, e comprende parimenti entrambi i significati.

⁶⁷ Cfr. *supra*, p. 49 e nt. 19.

tentarla per quanto possibile in ogni suo desiderio, e tale più positivo significato, per quanto offuscato dalla successiva sovrapposizione a «concubina», permase in ogni caso accanto a quest'ultimo, tanto da poterlo ritrovare intatto e fino in fondo esplicito in una epigrafe di età imperiale, dove Geneia Successa può essere chiamata in tal modo dalla sua stessa madre affranta dalla prematura morte della sua bambina.

E si noti che, da un lato, è facilmente spiegabile che un termine in origine neutro ed anzi vagamente positivo possa, come nell'ipotesi qui sostenuta, virare ad indicare alcunché di moralmente negativo come la «concubina», l'«amante» e la «donna facile», in quanto com'è probabile usato spregiativamente dalle donne *conventae in manum* ad indicare la nuova *uxor* sposata *sine manu* dopo la riforma duodecimtabulare (fenomeno che spiega altresì il precoce smarrirsi dell'originario significato di '*paelex*', figura scomparsa nel suo valore proprio sin da tale epoca): ma sarebbe per converso pressoché impossibile spiegare perché un termine, in ipotesi indicante sin dalle sue origini la «concubina», potesse poi edulcorarsi nel suo significato di fondo e piegarsi stranamente ad accezioni invece positive fino ad indicare giocosamente una seduttiva bimba di undici anni le cui malie non avevano certo nulla di oltremodo malizioso o addirittura di pronunciatamente sessuale: una tale inversione di significato rimarrebbe, mi sembra, ben difficilmente spiegabile, ed è quindi più che verosimile che l'accezione positiva del termine si riallacci direttamente al suo significato originario.

4. Appare quindi estremamente probabile che il termine '*paelex*' in origine indicasse tecnicamente (tanto da essere impiegato nel lessico giuridico della *lex Numae*) semplicemente la fanciulla che conviveva con futuro marito in attesa che l'*usus* annuale la trasformasse in moglie *conventa in manum*, senza che vi fosse alcuna sfumatura spregiativa in tale denominazione. Tale figura venne abolita definitivamente dall'introduzione decemvirale del matrimonio *sine manu*, che trasformò la *paelex* in *uxor* sia pure come sposa in un matrimonio di grado «minore»: e fu semmai forse la malizia delle *matres familias* tradizionali – in polemica con tale nuova forma di matrimonio ed in un contesto reso ancor più livido dalle polemiche circa il *conubium* tra patrizi e plebei – che mutò tale termine, in riferimento alle nuove *uxores* introdotte dai decemviri, in un epiteto insultante, tale da implicare che queste ultime non fossero delle vere mogli ma semplicemente una sorta di «concubine»; da qui tutta una serie di trasformazioni semantiche, sempre imperniate su tale accezione negativa, che caratterizzarono la successiva storia del termine, e che condussero altresì all'oblio del suo esatto significato originario: fenomeno ben spiegabile se si pen-

sa che sin dalle XII Tavole la *paelex* in quanto tale, come figura tecnica del lessico giuridico, non esisteva più. Ma accanto a tale accezione negativa sopravvisse purtuttavia, specie per quanto riguarda la forma '*pellex*' ed il verbo '*pellicio*', l'altra e più positiva accezione del lemma, che anche se conobbe anch'essa sensi più tendenzialmente negativi dove la blandizia e l'allettamento tracimano nella astuzia e nell'inganno, conservò in ogni caso la valenza neutra ed anzi per certi versi tendenzialmente positiva del significato originario di «ammaliatrice» proprio della '*paelex*', che infatti a distanza di molti secoli ritroviamo riferita ad una povera bambina morta anzitempo.

Beninteso, non sfugge certo a chi scrive come si tratti qui di semplici congetture, che, per quanto confortate da riscontri storici e soprattutto logici, mancano di riprove definitive ed assolutamente certe, mentre d'altra parte lo stato delle fonti a disposizione non consente di pervenire a risultati più certi. Ma se è lecito allo storico tentare di colmare i vuoti che la tradizione ci consegna, questa ipotesi sembra in effetti in grado di pervenire a un quadro coerente della questione e a proporre una soluzione non inverosimile dei problemi in materia: e forse non è poco.

Può essere, certamente, che il rinvenimento di nuovi dati e magari la scoperta di nuove fonti forniranno il materiale o quantomeno lo spunto per congetture più puntuali e soluzioni migliori. Nel frattempo, fondandomi sul pur inoppugnabile dato costituito dall'epigrafe di Geneia, mi limito a proporre ai cosiddetti studiosi queste mie illazioni.

V

Qualche osservazione finale sulle unioni coniugali in Roma arcaica

1. L'arcaico significato di '*paelex*': testimonianze delle fonti e metodo d'indagine - 2. Totale assenza di fonti attestanti un rito matrimoniale di diritto civile nel diritto romano - 3. La costruzione del matrimonio *sine manu* su convivenza ed *adfectio maritalis* ed il suo significato - 4. Riscontri di diritto comparato - 5. L'illusione prospettica del rito matrimoniale civile in Roma - 6. Commiato

1. Negli studi sul diritto romano arcaico è ovvio come sovente l'individuazione dell'esatto significato di un termine possa essere l'unica via per giungere a comprendere sino in fondo il significato di una norma o altresì di un istituto, e come talvolta tale genere di indagine si debba giocoforza svolgere al di fuori dei metodi di ricerca propri della giusromanistica, per spostarsi invece in ambiti piuttosto attinenti alle discipline letterarie e segnatamente linguistiche e glottologiche. E' questo appunto tra l'altro il caso della norma numana sulla *paelex*. Se il significato della *lex regia* è sufficientemente chiaro, essendo Giunone dea legata al matrimonio e non essendo la *paelex*, stando alle poche fonti in materia, una donna sposata, non è altrettanto certa l'esatta identità di tale donna, che le fonti tendono in linea di massima a rapportare alla concubina dei tempi più recenti, ma con molte incertezze e in ogni caso senza mai sovrapporre del tutto le due figure. In effetti, quello che ci viene dalle fonti tardorepubblicane è una similitudine con la contubernale che vive con un uomo senza essergli sposata, ma con notevoli oscillazioni che per un verso portano al requisito che l'uomo, per aversi una *paelex*, debba essere già sposato, ed anzi fanno talora di tale donna addirittura una seconda moglie, mentre d'altra parte arrivano per converso a parificarla semplicemente a un'amante o più latamente a una donna di facili costumi (*femina probrosa*): per cui tale quasi equazione tra '*paelex*' e '*concubina*', che ad una prima lettura dei relativi luoghi di Festo, Gellio e Giulio Paolo, che cita Masurio Sabino e Granio Flacco, sembrerebbe imporsi come chiara ed univoca, in realtà non è affatto tanto sicura e definitiva come d'acchito sembrerebbe. La verità par-

rebbe essere che la ricerca si è concentrata in pratica esclusivamente su tali tre fonti di tipo antiquario, che tendono senza riuscirci del tutto a dare una definizione compiuta del termine '*paelex*', senza soffermarsi su altre fonti, certo meno tecniche, ma può darsi altrettanto significative, mentre per altro verso l'unica altra e diversa via tentata per approfondire il significato del termine è quella dell'etimologia di '*paelex*', che tuttavia, tutt'al più conducendo e fermandosi ai termini greci *πάλλαξ* e *παλλακή*, non appare in effetti per nulla di risolutivo aiuto. In effetti, le fonti letterarie relative a tale arcaico termine possono riservare notevoli sorprese, ed essere pur nella loro genericità più decisive verso una possibile soluzione di quelle apparentemente più tecniche: in esse non vi sono infatti soltanto casi che riconducono la parola '*paelex*' alla concubina ed alla «donna perduta», se non addirittura, come si è visto, alla prostituta, ma altresì ad esempio testi che definiscono '*paelex*' una bambina morta a undici anni, in un epigrafe funeraria dove quindi è del tutto assente ogni implicazione sessuale ed in genere di segno negativo, facendoci così comprendere non solo come il termine abbia una gamma di significati molto ampio e diversificato, ma suggerendoci altresì che il senso originario, prima che tali trasformazioni semantiche prendessero inizio, non doveva essere affatto negativo, e come quindi, verosimilmente, la '*paelex*' presa in considerazione da Numa Pompilio non fosse affatto una donna valutata con biasimo e sprezzo, ma alcuñché di notevolmente diverso.

In effetti, l'aspetto più interessante di una ricerca sul significato originario della parola '*paelex*' appare proprio la scarsità di notizie nelle fonti in ordine a tale problema: di fronte a tre testi di tipo antiquario – Festo, Gellio e Paolo – che al di là del loro apparente tecnicismo non sono affatto risolutive in tal senso, vi è un elevato numero di fonti letterarie che usa il termine secondo una variegata gamma di accezioni di segno negativo che convergono verso il senso di '*foemina probrosa*' ma senza giungere menomamente a fornirci un significato univoco di '*paelex*': se per tal verso il quadro d'insieme che ne deriva sembrerebbe privo di ogni possibilità di pervenire ad una soddisfacente soluzione, tuttavia l'epitaffio di Geneia giunge inaspettato a capovolgere per così dire la situazione, mostrandoci un'accezione positiva della parola che doveva corrispondere come si è visto al significato originario, dato che è concepibile una traslazione in negativo di '*paelex*' attraverso l'accostamento con il concetto limitrofo di «concubina», ma sarebbe alquanto arduo postulare all'inverso un mutamento di significato da negativo in positivo. E nella scarsità dei dati certi a disposizione, tale elemento risulta l'unico aspetto relativamente sicuro nella storia della parola, restituendoci così quasi in controluce il senso primigenio del lemma latino '*paelex*'.

Tale quadro d'insieme corrobora quindi l'ipotesi avanzata in queste note,

secondo cui la *'paelex'* potrebbe essere nient'altro che quella del tutto particolare *'concubina'* che conviveva con un uomo a scopo matrimoniale e che dopo un anno, tramite l'*usus*, diveniva sposata e *conventa in manum* agli effetti del *ius Quiritium*, una donna che, se per alcuni versi rapportabile alla *'concubina'* in quanto convivente senza essere propriamente sposata, in realtà era figura completamente diversa dalla *'concubina'* in senso proprio, che nonostante tutto il tempo nel caso trascorso rimaneva sempre tale.

La *'paelex'* scomparve tuttavia con la riforma duodecimtabulare degli istituti matrimoniali, dato che l'introduzione del nuovo rapporto coniugale *sine manu* trasformava la convivenza con l'intenzione di essere marito e moglie, da requisito dell'*usus*, in un matrimonio sia pur di grado per così dire minore rispetto a quello *cum manu*. E ciò spiega altresì la successiva evoluzione semantica del termine, poiché, scomparsa con l'*usus* arcaico la *'paelex'* in senso tecnico, trasformata sin dall'inizio della convivenza in moglie, la parola, priva di ogni referente oggettivo, poté essere piegata ad assumere altre accezioni, ed in particolare, come si è visto, nella polemica delle mogli *conventae in manum* contro le nuove spose estranee alle tradizioni romane e nel livore della contesa matrimoniale tra patrizi e plebei, la sposa *sine manu* venne verosimilmente qualificata in senso spregiativo come una *paelex*, ossia a quello che era effettivamente stata nell'anno iniziale di convivenza prima che i decemviri la trasformassero da subito in moglie, e quindi in pratica paragonata, in maniera sprezzante, a una concubina che convive senza essere sposata, almeno secondo il parametro del primigenio matrimonio romano tramite *conventio in manum*.

Da tale trasformazione del termine *'paelex'* in una sorta di insulto, che rapportava la moglie *sine manu* a una concubina, derivarono con ogni probabilità le ulteriori accezioni della parola in linea con tale significato denigrante, ossia concubina di un uomo già sposato, o persino seconda moglie di un bigamo, e poi amante, persino prostituta ed insomma *femina probrosa*: e tale piuttosto veloce evoluzione semantica postdecemvirale condusse altresì alle incertezze circa l'esatto significato originario di *'paelex'* che in particolare si notano, come si è visto, nei tentativi antiquari di definizione del lemma, in particolare risalenti a Festo, Granio Flacco, Masurio Sabino e Gellio, che pur riportando la nozione di *'paelex'* a quella di *'concubina'* tendono in ogni caso a mantenere distinti i due concetti, senza sovrapporli del tutto, e quindi, in ultima analisi, falliscono nel loro intento definitorio.

Ma che il significato originario di *'paelex'* non fosse affatto negativo né connotato in senso latamente sessuale ci viene mostrato da fonti di altro genere, come in particolare la cosiddetta epigrafe di Geneia Successa, che appunto riferisce tale termine ad una bambina morta undicenne, definita così nello stesso rimpianto della madre, dando al termine un senso che si ricollega

a 'pellicio' e quindi allusivo alle innocenti lusinghe e attrattive di una bimba. E tale accezione doveva appunto ricollegarsi al significato originario della parola, conservatosi pur nel parallelo prevalere delle preponderanti accezioni negative di ordine sessuale, dato che, come più volte ripetuto, è possibile che un termine connotato in maniera neutra se non positiva assuma col tempo accezioni negative (e se ne sono infatti visti i plausibili motivi), ma sembrerebbe molto arduo che un termine denigratorio sin dalle origini assuma poi accezioni invece favorevoli (passando, in particolare dal significato di «concubina» e di 'foemina probrosa' ad epiteto riferibile ad una bambina).

Ed in effetti, se la 'paelex' non doveva in origine indicare un soggetto biasimevole, tale non era certamente la giovane che attendesse l'anno di *usus* per divenire moglie, figura pacificamente ammessa dall'ordinamento, anche se nella considerazione comune in una posizione minore rispetto alle donne *conventae in manum*. E se la *paelex*, essendo di fatto una «quasi moglie», era colei che più facilmente poteva simulare una posizione matrimoniale pregando Giunone al pari delle donne sposate – il che spiega l'intervento del re Numa per ribadire il divieto in questione –, la riforma del sistema matrimoniale romano operato dalle XII Tavole, con l'introduzione dell'unione *sine manu* e la scomparsa della *paelex* quale figura contemplata dall'ordinamento, spiega altresì l'agevole possibilità, in assenza ormai di un referente oggettivo certo, di una veloce trasformazione del significato del termine, che per i motivi visti, nel livore denigratorio delle matrone romane, viene inteso nel senso di «concubina», per poi traslare altresì a quello di «amante» e persino di «prostituta».

E tali ritorni e corrispondenze costituiscono quindi, pur nella congetturalità del tema, la migliore e più compiuta riprova della verosimiglianza di tale ricostruzione, che, pur trovando solo relativi fondamenti nel dettato delle fonti, mi sembra in ogni caso riuscire ad arrivare ad un complessivo riordinamento dei dati a disposizione coerente e logicamente compiuto.

2. Nel corso delle ricerche sulla *paelex* e sui suoi rapporti con la *conventio in manum* per *usus*, poi, si è poi giocoforza dovuto allargare l'indagine all'arcaico sistema matrimoniale romano, prima che i decemviri introducessero l'unione *sine manu*, guardando quindi nel complesso i tre modi della *conventio in manum*, che com'è noto una dottrina fino a poco tempo fa pressoché dominante scindeva e distingueva nettamente dal matrimonio cosiddetto *in fieri*, ossia dall'atto di unione coniugale.

Ed in questo *excursus*, sia pur velocemente, ci si è resi conto di un problema di non poco conto, e praticamente ignorato dalla dottrina in materia.

Se infatti non mancano notizie in ordine alle *nuptiae* religiose, richiamate

anche da Gaio (*inst.* 1.111) a proposito della donna che convive con il futuro marito in attesa del compiersi dell'anno di *usus*, latitano del tutto nelle fonti luoghi che trattino del matrimonio *in fieri* o sposalizio avente valore civilistico. Atto che non viene mai nominato dalle fonti giuridiche per quanto riguarda il periodo arcaico e dell'unione *cum manu* (che tuttavia, com'è noto, si conservò relativamente a lungo nella storia romana, pur di fronte al preponderante diffondersi del matrimonio *sine manu*). Il che – se come si è visto le *nuptiae* sono cerimonia religiosa e sociale al più per certi versi recepitata poi dallo *ius civile*, ma che in ogni caso non risulta essere imprescindibile per aversi un matrimonio agli effetti di quest'ultimo ordinamento – crea com'è ovvio il problema del modo in cui ci si sposava per quanto riguarda lo *ius Quiritium*, o meglio delle modalità attraverso cui si risultava divenire marito e moglie di fronte a tale sistema civilistico. E ciò, non è inutile ribadirlo, non avveniva certo mediante le *nuptiae*, che come si è visto avevano valore solo sul piano dello *ius sacrum*, tanto che dal punto di vista civilistico si distinguevano le *iustae nuptiae*, aventi rilevanza per tale ordinamento, dalle semplici *nuptiae*, che spiegavano invece il loro valore su altri piani, e segnatamente su quello sacrale e nel caso sociale, ma non su quello quiritario.

Ed infatti, oltre che in *inst.* 1.111, Gaio tratta del matrimonio in *inst.* 1.55-95, ma lo fa trattando in realtà dei presupposti (soprattutto del *conubium*) e degli effetti (in particolare riguardo ai figli) del matrimonio, ma mai dell'atto delle '*nuptiae*' o comunque dello «sposalizio», ossia del matrimonio *in fieri* come rito *lato sensu* «contrattuale» (né, così come non tratta del atto matrimoniale in riferimento alla *conventio in manum*, del resto Gaio non indulge mai, nel suo primo commentario, a spiegare cosa sia il cosiddetto matrimonio in quanto tale, *cum manu* o *sine manu* che sia).

In effetti, se i giuristi ed in particolare le istituzioni gaiane non si occupano affatto di questo elemento, sembra verosimile che ciò sia da riconnettere alla circostanza che, nella loro cosiddetta *Isolierung*, come si è visto essi non potevano fare diversamente, in quanto simili aspetti dovevano essere privi di ogni rilevanza agli effetti del diritto civile: il che vuol dire, in altri termini, che nel più ristretto ambito dello *ius civile* il matrimonio *in fieri* quale istituto doveva essere privo di ogni rilevanza in quanto, semplicemente, non sembra affatto impossibile che il «matrimonio», quale atto a sé fondativo dello stato nuziale, semplicemente non esistesse per nulla e che la condizione di legittimamente coniugati, per quanto riguarda tale ordinamento, fosse in origine una mera conseguenza implicita della *conventio in manum*.

Questa soluzione, che a prima vista, di fronte all'abituale prospettazione del matrimonio romano che si fanno i moderni, potrebbe apparire aquanto eterodossa e financo eretica, a ben vedere non è poi così strana nel quadro

dei diritti antichi, ed anche per quanto riguarda la storia di Roma non sembra affatto priva, pur nella precipua congetturalità del tema, di verosimili riscontri e di sensibili indizi in tal senso.

E infatti, se si postulasse che, oltre alle *nuptiae* religiose, per ottenere di fronte allo *ius Quiritium* la condizione di legittimi sposi occorresse un ulteriore atto giuridico, ossia un vero e proprio matrimonio o spotalizio che sanzionasse le nozze civilmente, ne deriverebbero insolubili problemi.

In effetti, per quanto riguarda la *confarreatio* la questione sarebbe più semplice, dato che essa riassumeva in sé tanto le nozze quanto la *conventio in manum* (anche se anche qui è dubbio se la condizione di legittimi sposi derivasse dalla cerimonia matrimoniale di ordine religioso o direttamente dalla *conventio in manum*). Ma per quanto riguarda già la *coemptio*, si porrebbe il problema del caso – certo piuttosto raro, ma per nulla impossibile – della *mancipatio* della donna avvenuta senza previo atto matrimoniale: se infatti fosse stato necessario un matrimonio civile, quale sarebbe stata la condizione della donna *conventa in manum* e quindi «acquistata» alla famiglia dell'uomo senza che vi fosse stato un precedente o almeno successivo matrimonio? Non sembrerebbe che essa, se il matrimonio civile fosse stato imprescindibile, potesse in sua assenza essere considerata ad ogni effetto una «moglie» legittima, né che i due soggetti potessero venire parimenti considerati come «sposati».

Ma i problemi maggiori provengono ovviamente dall'*usus*. Qui infatti la *conventio in manum* si verificava, indipendentemente da ogni atto o comportamento umano, automaticamente allo scadere dell'anno, e l'ipotesi che non venisse celebrato l'atto matrimoniale, in ipotesi necessario per lo stato di coniugi agli effetti civili, era com'è naturale alquanto più concreta, dato che, in età predecemvirale e per certi versi anche oltre, le due persone conviventi a scopo matrimoniale potevano semplicemente ignorare o dimenticare tale necessità e ritrovarsi quindi una nella *manus* dell'altro (o del suo avente potestà) senza anche qui divenire propriamente marito e moglie, in una situazione irregolare cui tuttavia di fatto l'*iter* giuridico previsto consentiva pianamente di realizzarsi.

Qualora il matrimonio civile fosse esistito, nell'*usus* come altresì nella *coemptio* il problema della mancata celebrazione di esso pur in presenza di una *conventio in manum* non avrebbe certo mancato di concretizzarsi, ed è verosimile che i giuristi se ne sarebbero dovuti occupare. Ma, molto di più, ci si dovrebbe stupire del fatto che l'unione coniugale dell'arcaica Roma si fondasse su presupposti tanto malcerti e insicuri, in cui era sufficiente non procedere al matrimonio civile, cosa del tutto possibile e di per sé non illegittima né sanzionata, per aversi la *conventio in manum* di una donna che non diventava legittima sposa, con tutti i problemi costruttivi in ordine alla sua condizione personale che ne derivavano: e sembrerebbe del tutto improbabile che i ro-

mani – e forse già prima per vari versi le antiche popolazioni laziali ed italiche – avessero elaborato un sistema matrimoniale tanto difettoso, mal congegnato e potenzialmente foriero di problemi pressoché insolubili.

Anche sotto tale non secondario aspetto, quindi, non appare inverosimile che il matrimonio civile per i romani semplicemente non esistesse affatto, e che, a parte le *nuptiae* che si situavano su di un piano religioso e come si è visto non erano di per sé imprescindibili, la condizione di legittimi sposi non derivasse affatto da un apposito atto matrimoniale civilistico bensì direttamente dalla *conventio in manum*, che una volta avvenuta rendeva di per sé, in maniera automatica, i nubenti marito e moglie a tutti gli effetti: costruzione che, oltre ad essere molto più lineare e logica, evitava alla radice la possibilità di situazioni incresciose di per sé irrisolvibili.

3. Una riprova e conferma che le *nuptiae* dovessero collocarsi su un piano di *ius sacrum* e non di diritto umano e quindi civilistico e che nello *ius Quiritium* un atto matrimoniale non esistesse affatto, viene del resto dalla stessa struttura del cosiddetto *matrimonium sine manum*, ove tale rito è pur presente con la sua promessa di massima di essere coniugi senza ulteriori specificazioni e quindi virtualmente per sempre, ma dove d'altra parte il vincolo civilistico viene ben diversamente fondato non su un definitivo impegno giuridico di tal genere, ma com'è noto semplicemente sulla convivenza *more uxorio* dei coniugi e la reciproca *affectio maritalis*: elementi fattuali e dunque liberamente reversibili da cui traggono origine, in particolare, gli effetti giuridici dell'unione matrimoniale, in particolare riguardo ai figli. In tale prospettiva, sembra chiaro che se le *nuptiae*, col loro impegno potenzialmente definitivo ad essere coniugi, dovessero collocarsi anch'esse sul piano dello *ius civile*, o che in ogni caso esistesse un matrimonio nell'ordinamento civilistico, ne deriverebbe una irrimediabile contraddizione con la circostanza che invece il matrimonio *sine manu* si fonda fattualmente su fattori oggettivi e perduranti cui d'altra parte i coniugi possono senza problema porre fine agendo su di un mero piano di fatto: ma tale incongruità si sana, né sussiste più alcun problema, se invece le *nuptiae* si situano viceversa sul diverso piano appunto dello *ius sacrum*, e costituiscono quindi ancora una volta una cerimonia dagli effetti ininferenti nell'ambito del diritto civile, mantenuta del resto più per motivi religiosi e per rispetto della tradizione sociale che per le sue effettive conseguenze pratiche, mentre lo sposalizio civile, ancora una volta, non esisteva affatto.

Del resto sembra piuttosto chiaro che se un tale atto matrimoniale vi fosse stato, ed anzi avesse per così dire improntato a sé il matrimonio *cum manu*, i decemviri, nell'introdurre il nuovo matrimonio *sine manu*, si sarebbero

mossi da esso in tale nuova loro costruzione, fondando sull'atto matrimoniale e sul consenso in esso espresso dai nubendi altresì la nuova unione coniugale che prescindeva dalla *conventio in manum*. Ciò evidentemente sarebbe stato più logico e lineare in quanto in sintonia con i costumi matrimoniali romani, che già avrebbero conosciuto, per il matrimonio *cum manu*, tale atto matrimoniale, in ipotesi perfettamente distinto dalla *conventio in manum*, senza quindi rendere necessario ricorrere ad altra costruzione diversa su cui fondare l'unione coniugale.

Invece il nuovo matrimonio *sine manu* si fonderà piuttosto su elementi fattuali quali l'effettiva convivenza e la cosiddetta *affectio maritalis*, ossia su fatti completamente diversi da quanto avveniva nel matrimonio *cum manu*, con una notevole innovazione che non avrebbe avuto molto senso se già vi fosse stato un atto matrimoniale civilistico (tanto che, a quanto lascia intuire Gaio, le *nuptiae* religiose – che prima non erano affatto imprescindibili: basti pensare al ratto delle Sabine o a casi come quello della donna immigrata a Roma senza parenti o alla donna priva di tutore, che non avevano un potestario che potesse prestare il suo consenso – divenirono un normale presupposto dell'unione matrimoniale, a distinguere tale fenomeno dal concubinato, anche se non in maniera assoluta, tanto che ancora secoli dopo per distinguere i due rapporti si ricorreva ad elementi estrinseci e giuridicamente irrilevanti, anche se socialmente quasi obbligatori, quali la dazione di una dote).

La convivenza e l' *affectio maritalis*, anzi, a ben vedere sono i medesimi elementi su cui si fondava l'arcaico *usus*, che appunto presupponeva che l'uomo e la donna vivessero per un anno come marito e moglie pur senza essere ancora sposati, e che quindi coabitassero *more uxorio*: praticamente la riforma duodecimbultare non creò *ex novo* un nuovo tipo di matrimonio, ma istituì quello *sine manu* come una «diversione» dalla *conventio in manum* per *usus*, consentendo tramite l'*usurpatio trinocis* che l'acquisto della potestà sulla donna non avvenisse, e considerando da subito i due soggetti nei termini di legittimi sposi senza attendere il trascorrere di un anno, cosicché, come si è visto, la *paelex* veniva in pratica trasformata in moglie, con la possibilità di rimanere per tutta la vita sciolta dalla potestà maritale. E sembra evidente come una simile costruzione innovativa, a ben vedere piuttosto farraginoso e complicata, ed oltretutto con l'obbligo annuale muliebre di assentarsi tre notti dal tetto coniugale, non sarebbe stata necessaria ed anzi sarebbe risultata assurda se lo *ius Quiritium* avesse previsto un atto matrimoniale già prodromico alla *conventio in manum*, che avrebbe potuto agevolmente venire posto alla base anche del nuovo matrimonio *sine manu*, facendone l'atto imprescindibile altresì per tale tipo di unione senza ricorrere ad elementi estrinseci e fattuali quali la convivenza e l' *affectio maritalis*, ed agendo innovativamente soltanto sul piano

della *conventio in manum*, ossia evitando il compiersi di questa per *usus*.

Se invece i decemviri scelsero ed anzi furono obbligati a seguire tutt'altra strada, elevando *ex abrupto* la convivenza *more uxorio* da requisito dell'*usus* prematrimoniale a elemento costitutivo dell'unione coniugale *sine manu*, e con ciò trasformando la *paelex* in moglie, ciò dovette avvenire proprio in quanto il matrimonio cosiddetto *in factio* romano non si fondava ed anzi prescindeva del tutto da uno spotalizio avente valore civile: questo semplicemente non doveva verosimilmente neppure esistere, ed in origine la condizione di legittimi sposi di fronte al *ius Quiritium* era una mera conseguenza della *conventio in manum*, che insieme al trasferimento potestativo della donna aveva appunto come conseguenza l'unione coniugale dei soggetti o meglio la loro condizione giuridica di legittimi sposi.

4. Ma se l'assenza di un matrimonio di diritto quiritario può sembrare ai nostri occhi e soprattutto alle nostre abitudini di pensiero cosa piuttosto strana limitandosi a guardare il solo mondo romano ed alle concezioni posteriori che gli si sono sovrapposte fino a divenire una sola cosa con esso, tale visione ricostruttiva cessa in massima parte di apparirci idea tanto sconcertante se si allarga lo sguardo alle notizie che ci sono pervenute in ordine al mondo antico, ove ben diversamente la non sussistenza di un matrimonio in senso moderno, ossia di uno spotalizio avente valore per l'ordinamento civile, non era affatto fenomeno così unico e bizzarro come a prima vista potrebbe apparire riguardo al mondo romano.

E si è infatti visto come nell'Atene classica – e si può pensare in maniera simile per quanto riguarda in linea di massima il mondo greco in generale – il matrimonio legittimo nascesse dalla precedente ἐγγύη, promessa in cui il padre si impegnava a dare e il fidanzato a prendere la donna in moglie, seguita a tempo debito dalla consegna al marito della sposa, senza che i nubendi prestassero alcun specifico consenso: o come nei diritti germanici, ciò che soprattutto rilevava era la *deductio in domum mariti* della donna, nonché l'avvenuta consumazione del matrimonio, e dove anzi il matrimonio non era sempre considerato definitivo se non con l'accettazione del marito, che, almeno in certi contesti geografico-temporali, dopo la prima notte di nozze poteva infatti restituire la moglie ai suoi parenti, se non l'aveva trovata vergine, e prenderne un'altra; ed anche nel matrimonio ebraico arcaico era normale che i figli potessero non venissero neppure consultati e che la conclusione del matrimonio fosse decisa dai genitori, ed in ogni caso il consenso della sposa, anche se di età maggiore, non era neppure necessario e l'unione era conclusa dal padre anche in assenza della figlia, cosicché la consegna della sposa al

marito poteva avvenire, dopo il contratto nunziale e nel caso dopo il fidanzamento conseguente, anche senza che si passasse per lo spotalizio, che quindi non era di per sé giuridicamente necessario. La mancanza di una concreta ed esplicita prestazione del consenso degli sposi non è dunque caratteristica affatto strana nel matrimonio antico, né deve poi stupire in un contesto ove, come si è accennato, più della volontà dei nubendi contava quella degli aventi potestà su di essi. Pur tenendo presente come gli altri popoli adottino un matrimonio cosiddetto «a tappe», ossia a formazione progressiva, in cui specie la promessa o il fidanzamento assumono un valore determinante agli effetti del matrimonio, mentre a Roma si segue invece un modello di matrimonio che si incardina in un unico atto, sia pur, nel matrimonio *sine manu*, con dei requisiti costitutivi che devono permanere nel tempo, in entrambi i casi il matrimonio *in fieri*, ossia lo «spotalizio», non sembra per nulla assurgere a momento necessario e imprescindibile affinché i soggetti diventino legittimi coniugi.

Anche in ambiti più prossimi a Roma, poi, come Ardea, si assiste ad una lite su a chi dovesse andare sposa una ragazza tra i tutori e – cosa impossibile a Roma – la madre, che anzi viene risolta dai giudici a favore di quest'ultima (Liv., *urb. cond.* 4.9.4-7), senza che rilevi menomamente il volere della fanciulla stessa e senza quindi porsi per nulla il problema del suo assenso all'eventuale matrimonio. E persino a Roma, ancora ai tempi di Ulpiano (D. 23.2.28-29), per la libertà manomessa a scopo matrimoniale non era necessario il suo consenso alle nozze con il patrono, e quindi, si può presumere, non venivano celebrate neppure le *nuptiae* religiose, senza che ciò ostasse in qualche modo all'unione coniugale: così come, del pari, gli *sponsalia* consistevano in un impegno giuridico definitivo del padre, che evidentemente non doveva per nulla temere che il figlio o la figlia potessero contraddire la sua volontà esternata mediante *sponsio*, altrimenti non si sarebbe costruito un istituto in cui egli prestava definitivamente il proprio impegno in tal senso; del resto, anche la circostanza per cui potevano essere *nuptae* anche bambine inferiori a dodici anni, sia pur senza rilevanza per il *ius civile*, mostra quanta poca importanza dovesse avere nel mondo romano la volontà dei nubendi e quindi lo «spotalizio».

Se quindi tutto ciò conforta l'idea che dunque un matrimonio avente valore civile e fondato sul consenso degli sposi a Roma semplicemente non esistesse, è da dire che, in tale contesto più generale, sarebbe semmai strano che invece a Roma soltanto esistesse uno spotalizio vero e proprio nell'ambito del diritto quiritario, al contrario di quanto in linea di massima soleva avvenire presso gli altri popoli. Si tratta infatti, anche a proposito del matrimonio di diritto civile in senso moderno, come in tutti i fenomeni umani, di

quella che parrebbe una vera e propria «invenzione», le cui origini andrebbero non postulate acriticamente ed aprioristicamente per qualsivoglia epoca e per qualsiasi ordinamento, ed in particolare per quello romano, ma ritrovate positivamente nella storia e rintracciate nei loro fattori causali determinanti.

5. Se si è visto come l'attenzione dei giuristi si concentri sul matrimonio *in facto* senza guardare più di tanto al matrimonio *in fieri*, di cui in linea di massima non trattano, sembra tra l'altro notevole come anche le definizioni di «matrimonio» si pongano nella medesima prospettiva, a partire dalla nota affermazione di Modestino (1 reg., D. 23.2.1) secondo cui '*nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio*', che verrà fatta propria da Giustiniano, pur con qualche mutamento e forse in realtà desunta da Ulpiano (*inst.* 1.9.1: '*nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuum consuetudinem vitae continens*'), per poi passare altresì al diritto canonico medioevale: e se appare evidente il carattere per nulla tecnico-giuridico ma semmai lamente etico di simili definizioni, è significativo come i referenti concettuali di tali definizioni non sembrano provenire dal contesto giuridico, bensì dalle trattazioni retoriche ed in particolare dalla *declamationes minores* di Quintiliano, come metteva covincentemente in luce Fabio Lanfranchi¹.

Nello stessa direzione, ossia nel senso di una estraneità al mondo giuridico romano della nozione di un matrimonio *in fieri* avente valore civile, depongono altresì le affermazioni dei giuristi, pur strumentalizzate talvolta dalla dottrina nel senso di un riferimento allo spozalizio, secondo cui *consensus facit nuptias* (ad esempio D. 50.17.30, Ulp. 36 *ad Sab.*: '*nuptias non concubitus, sed consensus facit*'): che infatti con tale massima ci si riferisse non ad un consenso iniziale in senso moderno bensì all'*affectio maritalis* è infatti piuttosto chiaro, come in particolare mostra Ulp. 35 *ad Sab.*, D. 35.1.15 ('*Cui fuerit sub hac conditione legatum 'si in familia nubsisset', videtur impleta condicio statim atque ducta est uxor, quamvis nondum in cubiculum mariti venerit. nuptias enim non concubitus, sed consensus facit*'), dove tale espressione viene addirittura riferita semplicemente alla *ductio in domum mariti*, senza che in tale prospettiva rilevasse l'eventuale prestazione del consenso in sede di *nuptiae*.

Se quindi, nel complesso, manca ai giuristi romani la stessa nozione di un matrimonio *in fieri* in cui viene prestato un consenso avente valore per lo *ius civile*, la risposta al quesito sull'«invenzione» del matrimonio in senso moderno non sembra neppure rinvenibile in riferimento all'età tardoantica ed al

¹) *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano, 1938, p. 214 ss.

diritto postclassico, dove, se ad esempio Edoardo Volterra² ha sostenuto che in tale periodo le parole ‘*adfectus*’ o ‘*consensus facit nuptias*’ non sono più intese volontà continua e persistente dei coniugi come avveniva in età classica nell’alveo dell’*affectio maritalis*, bensì come consenso istantaneo prestato inizialmente e che continua ad esistere di per sé quale rapporto giuridico, nondimeno le compiute prove di tali affermazioni appaiono in linea di massima latitare, e sembra più convincente la posizione di chi, come ad esempio Vincenzo Arangio-Ruiz³, ritiene che neppure l’avvento del Cristianesimo abbia radicalmente modificato la costruzione del matrimonio, cosicché le varie cerimonie religiose, nell’ultimo mondo romano, si limitarono ad affiancare quest’ultimo senza alterarne la struttura giuridica, mentre tutt’al più si considerò la presenza dei nubendi alla benedizione del vescovo come una prova dell’*affectio maritalis*, senza andare sensibilmente oltre.

Le origini dell’«invenzione» del matrimonio sembrano quindi andare ricercate su altri piani, specie guardando a quegli aspetti religiosi e sociali che, nel loro reiterarsi e perdurare, iniziano a diventare parte dello stesso ordinamento in senso istituzionale, oltre che del nuovo contesto sociale, pur senza ancora assurgere ad elementi del suo diritto positivo. Ed in effetti il vero cambiamento sembra avvenire semmai nel diverso ambito della religione cristiana e poi del suo diritto canonico, dove ebbe un ruolo preciso nell’elevare la prestazione iniziale del consenso ad elemento strutturale dell’unione coniugale la concezione cristiana dell’indissolubilità del matrimonio, che rese tale consenso appunto definitivo ed irremeabile, togliendo ogni importanza alla cosiddetta *affectio maritalis* quale consenso perdurante e continuo, tanto che, come notava Jean Gaudemet⁴, si è talvolta parlato di un consenso continuo del diritto romano e viceversa di un consenso iniziale nella dottrina cristiana.

Certamente, una relativa enfattizzazione sempre più pronunciata del momento iniziale e quindi delle *nuptiae* di *ius sacrum* era senz’altro iniziata già nel mondo romano, come mostra in particolare la diffusione in età imperiale delle cosiddette *tabulae* o *tabellae nuptiales*⁵, che, in relazione alla costituzione della dote ma contenenti altresì una dichiarazione dell’avvenuto matrimonio, ne divennero altresì una sorta di prova privilegiata, attestando l’avvenuto consenso dei coniugi a tale unione, pur non incontrando dal punto di vista giuridico un soverchio riconoscimento né tantomeno un decisivo valore in qualche modo costitutivo.

² ‘*Matrimonio (diritto romano)*’, in «ED.», XXV, Milano, 1975, p. 785 ss.

³ *Istituzioni di diritto romano*¹⁴, Napoli, 1993, p. 439.

⁴ *Le mariage en Occident*, Paris, 1987, trad. it. – *Il matrimonio in Occidente* –, Torino, 1989, p. 43.

⁵ Cfr. di recente P. CUNEO, *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.)*, Roma, 2013, p. 247 ss.

Ma più che in tali prodromi parziali, come si diceva il decisivo mutamento sembrerebbe essere avvenuto con il cristianesimo e con la concezione di un matrimonio indissolubile che gli è propria, che appunto portava ad enfatizzare e incardinare l'unione sul consenso iniziale prestato dai nubendi una volta per tutte e per sempre. Ovviamente fu uno sviluppo non breve cui contribuirono disparati fattori, che sarebbe eccessivo pretendere di affrontare anche solo cursorialmente in questa sede: e che probabilmente si concluse in ogni caso soltanto quando, nel XV secolo, il matrimonio assurse definitivamente a costituire uno degli ormai sette sacramenti (Concilio di Firenze del 1439). E sembra comunque verosimile che questo possa essere l'alveo di ricerca in cui rintracciare le origini e lo sviluppo del matrimonio in senso moderno, quale atto di spotalizio dotato di effetti giuridici compiuti.

6. E giunti a questo punto, in cui le ricerche sulla nozione di *paelex* hanno condotto, rendendola per più versi necessaria, ad una incursione nel complicato e dibattuto tema del matrimonio romano, che ha portato a ritenere che in origine non il matrimonio, bensì la *conventio in manum*, fornisse ai nubendi la condizione di legittimi sposi, non resta che tornare brevemente alla figura della *paelex*, figura piuttosto maltrattata dalla storia e dalla più parte delle fonti romane che la nominano, in una ingiusta prospettiva che l'ha condannata ad essere pressoché un sinonimo di '*concubina*', se non addirittura la seconda moglie di un bigamo, l'amante e addirittura la prostituta: insomma una '*femina probrosa*' ed alla fine una persona moralmente condannabile.

Ma se i romani, in una pur probabilmente falsa etimologia che dovette però influenzare anche le concezioni comuni e quotidiane, ricollegavano la forma '*pellex*' a '*pellicio*' e quindi ad '*elicio*', si spiega come il verosimile significato originario del termine – che non aveva nulla di negativo riferendosi, secondo la tesi qui seguita, ad una fanciulla che, secondo un istituto pianamente ammesso dall'ordinamento e dai costumi, conviveva per un anno *more uxorio* con un uomo per divenire alla fine con l'*usus* sua legittima moglie – si sia conservato accanto alle accezioni negative che via via assunse per i motivi che si sono visti, ed anche nella scarsità di fonti in tal senso ricompare quasi miracolosamente nel 400 d.C. in un epitaffio funebre di una bambina undicenne, mostrandoci sino in fondo come il primo e vero significato di '*paelex*' non fosse quello piuttosto dispregiativo da esso poi assunto nelle fonti successive, e come anzi esso forse sin dalle origini fosse connotato in un senso che doveva alludere alle blandizie ed alla capacità di seduzione, senza alcuna decisiva implicazione sessuale, di una giovane fanciulla.

Tali elementi della storia della parola '*paelex*' sembrerebbero in effetti suggerire come non sia sempre consigliabile concentrarsi su fonti antiche che

sembrano dare una definizione antiquaria di un termine, e perciò appaiono più tecniche e di per sé rigorose, anche in quanto esse possono in realtà riflettere usi ed accezioni successivi e non originari del lemma, e come sia invece consigliabile considerare, e tendenzialmente con pari dignità, tutte le fonti in materia, anche quelle che appaiono isolate e lontane dal significato testimoniato dalle prime. E simili fattori suggeriscono altresì che determinati termini possono subire una trasformazione semantica a tal punto veloce che anche le fonti classiche, e segnatamente quelle tardorepubblicane, magari possono avere già dimenticato ed ignorare il suo significato originario. Superare simili abitudini di pensiero, un poco irriflesse e perciò talvolta istintive, può come in questo caso aiutare a risolvere i problemi circa l'esatto significato primigenio di un termine, giungendo a soluzioni che pur a prima vista sarebbero potute apparire strane e poco credibili, ma che viceversa risultano forse confermate da un esame complessivo dei testi in materia.

Anche per quanto riguarda l'altro e secondario tema di queste note, ossia il matrimonio romano, sembra auspicabile, indipendente dalla fiducia che si voglia dare ai risultati, sia pur del tutto provvisori, qui raggiunti, che si abbandonino abitudini di pensiero che fanno ad esempio sì che – essendo il matrimonio quale unione duratura di un uomo e di una donna costume ed istituzione diffusa in linea di massima pressoché in tutti i popoli – lo stesso debba valere altresì per il matrimonio nel senso di spozalizio, che per lo più si è teso a dare per scontato come alcunché di autoevidente anche come pratica giuridica romana, ignorando come viceversa presso vari popoli antichi esso non esistesse o in ogni caso fosse al più una tappa inessenziale per essere legittimamente coniugati, e come quindi anche a Roma, specie per quanto riguarda l'età arcaica, non sia affatto detto che esistesse uno spozalizio sul piano del diritto civile. Il matrimonio cosiddetto *in fieri* è stato anzi concepito, altresì in riferimento ai primordi di Roma, nei termini *lato sensu* contrattuali propri della tradizione canonistica, senza neppure fermarsi ad osservare come tutto questo manchi in realtà di qualsiasi definitiva fonte che lo suffraghi.

Pur quindi senza essere qui certo giunti a risultati definitivi in tal senso, è forse lecito sperare che queste note contribuiscano può darsi a convincere della necessità di una profonda revisione delle idee correnti su tale argomento.

Indici

Indice delle fonti

CODICE DI MANU

8.147-148 91.

EPITOME ULPIANI

5.2 50 nt. 20.

LEGES REGIAE («FIRA.» I)

Numa 13 (13) 11 nt. 5; 38; 41 e nt. 98; 79; 111 nt. 1; 113; 126.

LEX XII TABULARUM

IV.3 63 nt. 68.
VI.3 91 e nt. 51.
VI.5 87 nt. 37.
VIII.8b 19 nt. 33.

GAII INSTITUTIONES

1.55 55 nt. 40.
1.55-95 55; 59; 133.
1.58 55 nt. 40.
1.59 55 nt. 40.
1.61 55 nt. 40.
1.63 55 nt. 40.
1.64 55 nt. 40.
1.68 55 nt. 40.
1.90 55 nt. 40.
1.91 55 nt. 40.
1.109 ss. 55.
1.110 40 nt. 97; 69 nt. 93
1.111 46 nt. 8; 48 nt. 11; 55 e nt. 42; 56 ss. e nt. 48 e 51; 59; 62; 67; 72; 83; 84 nt. 25; 86 e nt. 33; 94 nt. 57; 97 nt. 64; 99; 101 nt. 71; 112 nt.

9; 133.

1.112 63 nt. 70.
1.118 55 nt. 40.
1.137a 55 nt. 40.
1.144 55 nt. 40.
2.44 89 nt. 44.
2.54 92 e nt. 53.
2.55-57 90.

* * *

CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS

5.4.14 50 nt. 21.

DIGESTA

1.1.1.3 55 nt. 39.
1.5.25 105 nt. 85.
23.1.11 50 nt. 21.
23.1.7 50 nt. 21.
23.1.9 49 nt. 19.
23.2.1 55 nt. 39; 58; 139.
23.2.2 49 e nt. 17; 98 e nt. 65.
23.2.4 49 nt. 19.
23.2.21 50 nt. 21.
23.2.23 50 nt. 21.
23.2.28 52 nt. 25.
23.2.28-29 138.
23.2.29 52 nt. 25.
23.2.41 117 nt. 30.
23.2.43.9 117 nt. 30.
23.3.3 109 nt. 95.
24.1.32.13 58 nt. 55.
24.1.66.1 59 nt. 58.
25.7.1 30 nt. 67.
35.1.15 58 nt- 55; 139.
41.3.1 89 nt. 44.

41.3.2	88 nt. 38.
41.3.3	89 nt. 44.
48.5.14.8	49 nt. 19.
50.16.144	23; 27 nt. 59; 30 ss. e nt. 67 e 70 s.; 40; 46 nt. 6; 47 nt. 8; 48 e nt. 13; 72 nt. 101; 74 nt. 108; 79 e nt. 6; 85 nt. 29; 111 nt. 4; 125; 129 s.; 131.
50.17.30	58 nt. 55; 139.
50.17.207	105 nt. 85.

INSTITUTIONES IUSTINIANI

1-9-1	55 nt. 39; 139.
-------	-----------------

* * *

BASILICORUM LIBRI

2.2.139	31 nt. 69.
---------	------------

* * *

APULEIUS

metamorphoseon

5.26.6-7	53 e nt. 31; 60 nt. 59.
6.9	50 nt. 20.

ARNOBIUS

adversus gentes

4.20	40 nt. 97; 69 nt. 93.
------	-----------------------

AUCTOR AD HERENNIIUM

rhetorica

4.29.40	89 nt. 42.
---------	------------

AUGUSTINUS

de civitate Dei

14.19	16 nt. 22.
-------	------------

BOETHIUS

commentarii in Ciceronis topica

3.14	40 nt. 97; 3 e nt. 32; 67 nt. 81; 69 nt. 93; 3 nt. 105.
------	--

CAECILIUS STATIUS

Plocium (Ribbeck)

v. 154	33 s. e nt. 77.
--------	-----------------

CICERO

pro Caecina

19.54	89 e nt. 42.
-------	--------------

pro Cluentio

5.12	34 nt. 79.
9.26-10.29	34 nt. 79.
60.167	34 nt. 79.
62.175-69.194	34 nt. 79.
70.199	34 e nt. 79.

pro Flacco

34.84	56 nt- 44.
-------	------------

de legibus

1.21.55	89 e nt. 42.
2.46.61	89 e nt. 42.

pro Murena

12.27	54 nt. 33
-------	-----------

de oratore

1.40.183	108 e nt. 94; 114 nt. 21.
3.28.110	88 nt. 39.

de republica

2.36	101 e nt. 74.
------	---------------

in Sallustium

21	29 nt. 65
----	-----------

topica

3.14 53 e nt. 32; 73 nt. 105.
4.23 89 e nt. 42.

CURTIUS RUFUS

historiae Alexandri Magni

3.3.24 116 nt. 26.
6.6.2 116 nt. 26.
8.3.5 116 nt. 26.
9.8.22-24 36 nt. 84.
10.2.27 116 nt. 26.

DIO CASSIUS

historiae Romanae

56.5.5 59 nt. 58.

DIONYSIUS HALICARNASSENSIS

antiquitates Romanae

2.25.1-7 53 nt. 28; 60 nt. 59.
2.27.4 53 nt. 28.
2.30.5 ss. 39 nt. 94.
2.30.6 27 nt. 57; 59 nt. 58.
2.50.3 17 nt. 26.
4.15.3 ss. 97 nt. 63.
8.56.3 16 nt. 22.
10.60.5 101 e nt. 73.
18-3-10 60 nt. 59.

FESTUS

de verborum significatu (Lindsay)

'*curiales mensae*' (56) 17 nt. 26.
'*depontani*' (66) 29 nt. 62.
'*Gaia Caecilia*' (215) 54 nt. 33.
'*materfamilias*' (112) 73 nt. 105.
'*mensae*' (175) 17 nt. 26.
'*noctilugam*' (290) 117 nt. 31.
'*pelices*' (248) 25; 26 ss. e nt.
59; 38; 40; 46 nt.
6; 47 nt. 8; 72 nt.
101; 74 nt. 109;
79 e nt. 6; 85 nt.
29; 108 nt. 92;
111 nt. 4; 114 e

nt. 21; 125; 129
s.; 131.

'*pelliculationem*' (280 s.) 121 nt. 48.

'*sacer mons*' (424) 29 nt. 62.

'*sexagenarios*' (452) 29 nt. 62.

'*vecors*' (512 s.) 33 nt. 76.

GELLIUS

noctes Atticae

2.23.10 34 nt. 78.
4.3.1-3 114 nt. 21.
4.3.2 114 nt. 21.
4.3.3 12 nt. 7; 19 ss.; 27 nt. 59; 40;
46 nt. 6; 47 nt. 8; 72 nt. 101;
74 nt. 107; 79 e nt. 6; 85 nt.
29; 11 nt. 4; 120 nt. 44; 122
nt. 52; 125; 129 s.; 131.
10.4.2 24 nt. 49.
10.15.14 87 nt. 36.
18.6.8-9 73 nt. 105.
18.6.9 25 nt. 52.
19.8.15 24 nt. 49.

HERODOTUS

historiae

1.199 20 nt. 37.

HISTORIA AUGUSTA

Aelius Verus

5 31 nt. 73.

HOMERUS

Ilias

9.452 22.

Odyssea

6.141 ss 123.

ISAEUS

de Pyrrho

39 42 nt. 107.

IUVENALIS

saturarum libri

6 Ox. 15 s. 118 nt. 32.

ISIDORUS

etymologiae sive origines

10.204 26 nt. 55; 125 nt. 66.
10.299 26 nt. 55; 27 nt. 58; 116
nt. 26; 125 nt. 66.
12.4.41-42 23 s.

LIBER DE PRAENOMINIBUS

7 54 nt. 33.

LIVIVS

ab urbe condita

1.9.6 ss. 68.
1.9.10-12 39; 68.
1.9.14 39; 68; 69 nt. 94.
1-9-14-15 69 nt. 93.
1.13.3 39 e nt. 93; 68.
2.40.12 16 nt. 22.
3.47.1 14.
4.1.2 103 e nt. 79.
4.2.1 ss. 38.
4.2.5 14.
4.2.5-6 103 nt. 79.
4.2.6 13; 14; 103; 106.
4.2.6-7 14.
4.2.14 103.
4.3.4 38.
4.4.5 101 e nt. 72.
4.4.5-7 103 nt. 79.
4.4.6 103.
4.4.7 38.
4.9.1 ss. 52 nt. 25.
4.9.1-11 14 nt. 18.
4.9.4-7 138.
9.1.1 39.
9.1.5 39.
10.8.10 12 nt. 6; 107; 107 nt. 90.
10.23.1-10 15.
39.53.3 36 nt. 84.
40.9.2 36 nt. 84.

LUCRETIVS

de rerum natura

5.1004 123 nt. 59.

MACROBIVS

Saturnalia

3.11.5-6 17 nt. 26; 26 nt. 53.

MARTIALIS

epigrammata

1.24.4 30 nt. 68.
1.34.6 118 nt. 39.
3.93.15 118 nt. 32.
8.12.1 ss. 30 nt. 68.
10.51.4 35 nt. 82.

NAEVIVS

Paelex (Warmington)

fr. 64 33 nt. 76.

NONIVS MARCELLVS

de compendiosa doctrina (Lindsay)

II, sv. 'faxs' (I, 161) 54 nt. 35.
XII, sv. 'nubentes' (III, 852) 54 nt. 36.

OVIDIVS

metamorphoses

1.622 35.
1.726 35.
2.204 ss 35 nt. 81.
2.466 ss. 35 nt. 81.
2.469 35.
2.475 ss. 35 nt. 81.
2.505 35.
2.530 35.
6.537 35.
6.606 35.
10.348 s. 34.

PACUVIUS

Ilona (Ribbeck)

v. 17 33 nt. 76.

PLAUTUS

Captivi

977 43 nt. 108.

Cistellaria

34 s. 116 nt. 26.
36 s. 33.

Persa

108 43 nt. 108.

Rudens

1046 s. 33.

PLATO

leges

954c-e 91.

PLATO COMICUS

fragmenta (Kassel, Austin)

222 21.

PLINIUS

naturalis historia

8.48.74.194 43 nt. 33.
19.3.10-11 53 e nt. 30.

POLLUX

onomasticon

2.9 21.

PLUTARCHUS

comparatio Lycurgi et Numae

3.1 53 nt. 29.

Romulus

19.7 ss. 53 e nt. 29.
22 54.
22.3 114 nt. 21.
30 54 nt. 33.

QUINTILIANUS

institutio oratoria

1.7.28 54 nt. 33.
5.10.62 53 e nt. 32; 73 nt. 105.
11.1.61 34 nt. 79.

declamationes minores

388.32 34 nt. 79.

SCHOLIA VERONENSIS IN VIRGILIUM

Ad Aen. 2.9 123 nt. 59.

SENECA

controversiae

6.6.1 34 nt. 79.
8.6 50 nt. 20.
9.6.1 34 nt. 79.

SENECA

de matrimonio (Haase)

88 (343) 56 nt. 47.

SERVIUS

in Vergilii Aeneidos libros

2.90 123.
4.103 54 nt. 34; 67 nt. 81.
11.476 13 nt. 10; 73 nt. 105.

in Vergilii bucolicon librum

8.99 19 nt. 33.

In Vergilii georgicon libros

1.31 40 nt. 97; 46 nt. 8; 67
nt. 81; 68; 69 nt. 93.

SUETONIUS

divus Augustus

40.3 14 nt. 16.

divus Iulius

49.1 29 nt. 65.

TACITUS

annales

3.71.2 87 nt. 37.

11.27 59 nt. 57.

12.44 36 nt. 84.

TERENTIUS

Andria

146 33 nt. 76; 71 nt. 100;
120 nt. 46.

273 33 nt. 76; 71 nt. 100;
120 nt. 46.

Phormio

941 ss. 28 nt. 61.

1004 ss. 28 nt. 61.

1041 ss. 28 nt. 61.

Hautontimorumenos

98 33 nt. 76; 71 nt. 100;
120 nt. 46.

104 33 nt. 76; 71 nt. 100;
120 nt. 46.

VALERIUS MAXIMUS

facta et dicta memorabilia

1.8.4 16 nt. 22.

VARRO

de lingua Latina

5.2 24 nt. 48.

de vita populi Romani (Riposati)

fr. 78 54 nt. 35.

fr. 25 54 nt. 36.

VERGILIUS

Aeneis

2.90 s. 123.

georgica

1.31 54 nt. 36.

VULGATA

Tobias

7.9-12 62 nt. 64.

7.14-6 62 nt. 64.

* * *

CARMINA LATINA EPIGRAPHICA

1546 122 nt. 50 e nt. 53.

CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM

4.6825 122 nt. 50.

9.5571 122 ss e nt. 50 e 53;
130; 131.

INSCRIPTIONES REGNI NEAPOLITANI

7017 122 nt. 50.

Indice degli Autori

- ADAMS, J.N.: 31 nt. 73; 116 nt. 26; 117 nt. 28, 29 e 30; 118 nt. 32, 33, 35, 36, 37 e 38.
- ALBANESE, B.: 12 nt. 7; 26 nt. 53 e 55; 27 nt. 57 e 58; 30 nt. 68; 31 nt. 70; 41 nt. 98; 80 nt. 9; 87 nt. 37; 94 nt. 58.
- ALBISETTI, A.: 62 nt. 66.
- ALUFFI, R.: 51 nt. 22.
- AMATO MANGIAMELI, A.C.: 50 nt. 21; 94 nt. 58; 118 nt. 36.
- ANDREAU, J.: 43 nt. 108.
- ARANGIO-RUIZ, V.: 49 nt. 18; 50 nt. 21; 67 nt. 82; 70 nt. 96; 74 nt. 111; 140 e nt. 3.
- ARCES, P.: 11 nt. 2; 12 nt. 7; 19 nt. 32; 26 nt. 54; 27 nt. 59; 29 nt. 62; 30 nt. 67; 114 nt. 21.
- ARENDS OLSEN, L.: 16 nt. 21; 17 nt. 27; 19 nt. 32; 46 nt. 8; 70 nt. 95; 85 nt. 29; 108 nt. 94; 116 nt. 25.
- ARNETT JENSEN, L.: 51 nt. 22.
- ASTOLFI, R.: 18 nt. 28; 19 nt. 32; 24 nt. 50; 26 nt. 54 e 56; 27 nt. 58 e 59; 30 nt. 67 e 68; 48 nt. 11; 49 nt. 17; 53 nt. 27; 61 nt. 61; 63 nt. 68 e 70; 64 nt. 72; 87 nt. 35 e 37; 108 nt. 95.
- AVERNA, D.: 35 nt. 81.
- BADELLINO, O.: 43 nt. 109.
- BALESTRI, M.: 52 nt. 25; 65 nt. 74; 84 nt. 27; 100 nt. 69 e 70.
- BARTOCCI, U.: 19 nt. 32; 24 nt. 50; 25 nt. 51; 26 nt. 54; 27 nt. 58; 30 nt. 67; 40 nt. 97; 46 nt. 8; 50 nt. 21; 52 nt. 24 e 26; 53 nt. 28, 30 e 31; 54 nt. 34; 55 nt. 40, 42 e 43; 56 nt. 44; 59 nt. 58; 60 nt. 59; 66 nt. 76, 79 e 80; 67 nt. 81 e 84; 69 nt. 93; 73 nt. 105; 83 nt. 19; 86 nt. 32 e 33.
- BAYET, J.: 17 nt. 27.
- BAZZARELLI, E.: 120 nt. 42.
- BEEKES, R.: 20 nt. 37.
- BETTINI, M.: 39 nt. 94; 63 nt. 71; 68 nt. 89 e 92.
- BISCARDI, A.: 61 nt. 62; 68 nt. 92; 69 nt. 94; 97 nt. 63.
- BLÁZQUEZ, J.M.: 16 nt. 23; 60 nt. 60.
- BOISACQ, É.: 22 nt. 45; 123 nt. 59.
- BOLOGNA, O.A.: 122 nt. 51 e 53; 123 nt. 55 e 58; 124 nt. 60.
- BONA, F.: 29 nt. 62.
- BONFANTE, P.: 33 nt. 76; 54 nt. 33.
- BOSCHERINI, S.: 121 nt. 49.
- BOTHE, F.H.: 33 nt. 76.
- BOTTA, F.: 35 nt. 83.
- BOTTONI, R.: 51 nt. 22.
- BOZZA, F.: 87 nt. 35.
- BRESCIA, G.: 12 nt. 7; 19 nt. 32; 21 nt. 38; 24 nt. 50; 26 nt. 54 e 55; 27 nt. 57, 58 e 59; 30 nt. 67 e 68; 31 nt. 70 e 72; 32 nt. 74; 33 nt. 76; 34 nt. 79 e 80; 35 nt. 82 e 83; 36 nt. 84; 41 nt. 98; 42 nt. 107; 48 nt. 12; 72 nt. 101; 80 nt. 9; 85 nt. 29; 113 nt. 15; 114 nt. 21; 116 nt. 26; 120 nt. 44 e 45.
- BROUDE, G.J.: 51 nt. 22.
- BRUNS, C.G.: 11 nt. 5.
- BRUTTI, M.: 31 nt. 72.
- BUDIN, S.L.: 124 nt. 61.
- BUECHELER, F.: 122 nt. 53.
- BURGUIÈRE, A.: 50 nt. 21.
- BUSACCA, C.: 19 nt. 32.
- CALONGHI, F.: 43 nt. 109.
- CANTARELLA, E.: 27 nt. 58; 29 nt. 63; 30 nt. 66; 33 nt. 76; 35 nt. 83; 49 nt. 19; 54 nt. 33; 59 nt. 58; 60 nt. 59; 65 nt. 73; 66 nt. 78; 69 nt. 93; 94 nt. 58; 97 nt. 64; 108 nt. 96; 114 nt. 21.
- CANTARELLI, F.: 59 nt. 58; 101 nt. 73.

- CAPOGROSSI COLOGNESI, L.: 24 nt. 50; 82 nt. 16.
CARCOPINO, J.: 22 nt. 45.
CASAUBON, L.: 31 nt. 73.
CASCIONE, C.: 59 nt. 58; 114 nt. 21.
CASSOLA, F.: 103 nt. 80.
CASTELLO, C.: 19 nt. 32; 20 nt. 37; 29 nt. 65; 30 nt. 67; 31 nt. 69, 70 e 73; 33 nt. 76; 34 nt. 77, 79 e 80; 35 nt. 81, 82 e 83; 36 nt. 84; 75 nt. 116; 84 nt. 25; 122 nt. 52.
CECI, L.: 20 nt. 37.
CHANTRAINE, P.: 20 nt. 36; 22 e nt. 44; 42.
CITRONI, M.: 24 nt. 49.
CLACKSON, J.: 40 nt. 97.
CORBI, G.: 36 nt. 87.
CORBINO, A.: 18 nt. 28; 40 nt. 97; 50 nt. 20; 59 nt. 57; 108 nt. 94.
COSTA, E.: 33 nt. 76; 34 nt. 79; 88 nt. 39.
CRAWFORD, M.H.: 11 nt. 5.
CRISTALDI, S.A.: 18 nt. 28; 19 nt. 32; 20 nt. 37; 24 nt. 50; 26 nt. 53 e 54; 27 nt. 57 e 58; 30 nt. 67 e 68; 31 nt. 70; 33 nt. 76; 34 nt. 78 e 79; 35 nt. 81 e 82; 36 nt. 84; 41 nt. 98; 43 nt. 108; 59 nt. 57; 60 nt. 59; 63 nt. 70; 70 nt. 95; 76 nt. 119; 84 nt. 25; 108 nt. 94; 120 nt. 44.
CUNEO, P.O.: 52 nt. 26; 54 nt. 37; 55 nt. 39; 58 nt. 54; 59 nt. 58; 140 nt. 5.

D'ALESSIO, R.: 24 nt. 49.
D'IPPOLITO, F.: 88 nt. 38.
DAREMBERG, C.V.: 17 nt. 25.
DE BERNARDI, M.: 12 nt. 7; 30 nt. 67 e 68; 31 nt. 70, 71 e 73; 32 nt. 74.
DE FRANCISCI, P.: 37 nt. 89; 64 nt. 72.
DE SIMONE, M.: 53 nt. 29; 63 nt. 69; 96 nt. 60.
DE VAAN, M.: 20 nt. 37.
DE VAUX, R.: 62 nt. 64.
DELLA LUNA, M.: 50 nt. 20; 108 nt. 93; 108 nt. 94.
DESCAT, R.: 43 nt. 108.
DEVOTO, G.: 20 nt. 37.
DU CANGE, C.: 31 nt. 73; 118 nt. 41.
DUMÉZIL, G.: 17 e nt. 25 e 27; 37 nt. 89.

ENTRÖM, E.: 122 nt. 50.
ERDMANN, W.: 12 nt. 7; 20 nt. 37.
ERNOUT, A.: 20 e nt. 36; 24 nt. 49; 88 nt. 38; 117 nt. 28; 121 nt. 49.
ESENIN, S.: 119 s. e nt. 42.
ESTIENNE (STEPHANUS), H.: 21 nt. 40 e 45; 42 nt. 106.

FABIETTI, U.: 51 nt. 22.
FAYER, C.: 30 nt. 67; 33 nt. 76; 46 nt. 8; 54 nt. 37; 82 nt. 17; 100 nt. 69; 116 nt. 25 e 26; 117 nt. 27; 117 nt. 29, 30 e 31; 118 nt. 32, 35, 37, 38, 39 e 41.
FERRARI, S.: 51 nt. 22.
FINAZZI, G.: 31 nt. 72; 113 nt. 15.
FINLEY, M.I.: 22 nt. 44.
FIORI, R.: 13 nt. 10; 49 nt. 19; 52 nt. 24; 66 nt. 79; 73 nt. 105; 99 nt. 67.
FLACELIÈRE, R.: 53 nt. 29.
FLOBERT, P.: 23 nt. 47.
FORCELLINI, Æ.: 15 nt. 20; 27 nt. 58; 30 nt. 66; 39 nt. 93; 116 nt. 26; 117 nt. 27, 29, 30 e 31; 118 nt. 34, 38 e 41; 125 nt. 66.
FORMIGARI, L.: 23 nt. 47; 24 nt. 48.
FRANCHINI, L.: 58 nt. 51; 87 nt. 35; 105 nt. 84.
FRANCIOSI, G.: 14 nt. 15; 15 nt. 20; 18 nt. 28 e 29; 27 nt. 57; 38 nt. 91; 63 nt. 71.
FRISK, H.: 20 nt. 36.

GABBA, E.: 97 nt. 63.
GAGÉ, J.: 14 nt. 16; 16 nt. 21 e 22; 17 nt. 25 e 27; 39 nt. 92; 41 nt. 98; 72 nt. 102 e 103; 73 nt. 105; 118 nt. 40.
GALLO, F.: 24 nt. 50.
GAROFALO, L.: 12 nt. 7; 48 nt. 12; 63 nt. 71; 80 nt. 9; 105 nt. 85; 116 nt. 26.
GATTI, M.L.: 23 nt. 47.
GAUDEMET, J.: 24 nt. 50; 51 nt. 23; 53 nt. 29; 73 nt. 105; 140 e nt. 4.
GERACI, G.: 97 nt. 63.
GIUFFRÈ, V.: 18 nt. 30; 26 nt. 56; 34 nt. 79; 103 nt. 81.
GIUNTI, P.: 17 nt. 25; 19 nt. 32; 24 nt. 50; 26 nt. 53 e 54; 27 nt. 59; 29 nt. 63; 30 nt. 67; 48 nt. 11; 52 nt. 26; 54

- nt. 33; 55 nt. 39; 56 nt. 44; 63 nt. 68
e 70; 84 nt. 27; 87 nt. 35 e 36; 102
nt. 77; 108 nt. 96; 114 nt. 21.
- GRANDE, E.: 12 nt. 7; 114 nt. 21.
- GREENE, S.J.: 51 nt. 22.
- GRIMAL, P.: 72 nt. 101.
- GRUTER, J.: 31 nt. 73.
- GUARINO, A.: 15 nt. 19; 18 nt. 30; 36 nt.
85; 53 nt. 29; 82 nt. 16; 88 nt. 38;
101 nt. 75; 102 nt. 77; 103 nt. 78;
103 nt. 81.
- GUASTELLA, G.: 13 nt. 14, 15, 16 e 18.
- HAASE, F.: 56 nt. 47.
- HANARD, G.: 19 nt. 32; 24 nt. 50; 25 nt.
51; 30 nt. 67; 46 nt. 8; 54 nt. 33; 56 nt.
44; 73 nt. 105; 83 nt. 23; 117 nt. 30.
- HARKNESS, S.: 51 nt. 22.
- HEIMBACH, C.G.E.: 31 nt. 69.
- HILD, J.A.: 17 nt. 25.
- HOFMANN, J.B.: 20 nt. 36.
- HOPKINS, K.: 65 nt. 75.
- HUMM, M.: 97 nt. 62.
- ITGENSHORST, T.: 97 nt. 62.
- JHERING, R. VON: 28 nt. 60.
- Ji LIU, J.: 51 nt. 22.
- KLAPISH-ZUBER, C.: 50 nt. 21.
- KNAPP, R.C.: 118 nt. 41.
- KRÜGER, P.: 28 nt. 60.
- LA BUA, G.: 34 nt. 79.
- LANFRANCHI, F.: 139 e nt. 1.
- LAURENDI, R.: 19 nt. 32; 26 nt. 53, 54 e
55; 27 nt. 57, 58 e 59; 29 nt. 62; 30
nt. 67 e 68; 31 nt. 70; 33 nt. 76; 41
nt. 98; 47 nt. 10; 114 nt. 21; 122 nt.
52; 123 nt. 59.
- LE DOZE, P.: 97 nt. 62.
- LENEL, O.: 30 e nt. 67.
- LENTANO, M.: 12 nt. 7; 39 nt. 94; 68 nt. 89.
- LEPSCHY, G.C.: 23 nt. 47.
- LESZL, W.: 23 nt. 47.
- LEVI, M.A.: 16 nt. 23; 17 nt. 27.
- LEVIN, S.: 20 nt. 37.
- LEVY, E.: 59 nt. 58.
- LÉVY-BRUHL, H.: 12 nt. 6; 58 nt. 53; 66
nt. 77; 69 nt. 93; 74 nt. 111; 93 nt.
55; 97 nt. 64.
- LIDDEL, H.G.: 21 nt. 39; 22 nt. 45.
- LOMBARDI, D.: 51 nt. 23.
- LÓPEZ GREGORIS, R.: 33 nt. 76.
- LÜBTOW, U. von: 46 nt. 8.
- LUCREZI, F.: 35 nt. 83.
- MAGDELAINE, A.: 11 nt. 3; 46 nt. 7.
- MAIURI, A.: 18 nt. 28, 29 e 31; 103 nt.
79; 104 nt. 82; 112 nt. 10.
- MANCUSO, A.S.: 62 nt. 66.
- MANENTI, C.: 52 nt. 24.
- MANNA, L.: 105 nt. 85.
- MANTOVANI, D.: 31 nt. 70.
- MARRONE, M.: 11 nt. 4; 45 nt. 2; 79 nt.
2; 111 nt. 2.
- MARTÍN RODRÍGUEZ, A.: 32 nt. 75; 85
nt. 29.
- MASI DORIA, C.: 34 nt. 79.
- MATTHEWS, P.: 23 nt. 47; 24 nt. 48.
- MAVRIDIS, C.J.: 51 nt. 22.
- MAYER Y OLIVÉ, M.: 122 nt. 53; 123 nt.
54, 56, 57 58 e 59; 124 nt. 60.
- MCCLINTOCK, A.: 39 nt. 94; 63 nt. 71.
- MCGINN, T.A.J.: 30 nt. 67; 116 nt. 25;
118 nt. 40 e 41.
- MEILLET, A.: 20 e nt. 36; 24 nt. 49; 88
nt. 38; 117 nt. 28; 121 nt. 49.
- MEYER, P.M.: 20 nt. 37.
- MOMMSEN, T.: 12 nt. 8; 75 nt. 116.
- MONTINI, G.P.: 61 nt. 63.
- NAGLAK, M.C.: 40 nt. 97.
- NARDUCCI, E.: 34 nt. 79.
- NICOSIA, G.: 94 nt. 58.
- NOAILLES, P.: 17 nt. 25.
- ORESTANO, R.: 16 nt. 21; 30 nt. 68; 32
nt. 74; 48 nt. 11; 49 nt. 17 e 19; 50 nt.
20 e 21; 52 nt. 24; 55 nt. 42; 56 nt.
47; 58 nt. 51 e 55; 59 nt. 56, 57 e 58;
61 nt. 61, 62 e 63; 71 nt. 98; 82 nt.
16; 85 nt. 29; 108 nt. 94; 108 nt. 95.
- PAPONI, S.: 33 nt. 76.
- PARLATO, V.: 36 nt. 86.

- PAULY, A.: 12 nt. 7.
PEPPE, L.: 11 nt. 3; 13 nt. 11; 14 nt. 18;
16 nt. 21; 19 nt. 32; 20 e nt. 34; 21
nt. 38; 24 nt. 50; 25 nt. 51; 26 nt. 54;
27 nt. 59; 30 nt. 67; 32 nt. 74; 33 nt.
76; 41 nt. 98; 42 nt. 105; 46 nt. 7; 53
nt. 29; 58 nt. 51; 63 nt. 70; 68 nt. 92;
70 nt. 96; 73 nt. 105; 87 nt. 37; 114
nt. 21; 116 nt. 25; 120 nt. 44 e 45.
PERNICE, A.: 31 nt. 70.
PERTILE, A.: 61 nt. 63.
PERUZZI, E.: 22 nt. 42; 53 nt. 29; 81 nt. 12.
PES, L.: 12 nt. 7; 114 nt. 21.
PIRO, I.: 24 nt. 49.
PIRO, I.: 27 nt. 58; 46 nt. 8; 48 nt. 11;
49 nt. 19; 50 nt. 21; 52 nt. 26; 53 nt.
28 e 29; 56 nt. 44 e 46; 57 nt. 49; 58
nt. 52; 59 nt. 58; 60 nt. 60; 63 nt. 68
e 70; 65 nt. 75; 66 nt. 76; 67 nt. 81;
76 nt. 119; 83 nt. 19; 86 nt. 32; 87
nt. 35; 93 nt. 55; 94 nt. 58; 112 nt.
7; 118 nt. 36.
PISANI, V.: 20 nt. 37; 121 nt. 49.
PITTÀ, A.: 54 nt. 35 e 36.
POHLENZ, M.: 23 nt. 47.
PRIVITERA, T.: 35 nt. 82; 116 nt. 26.

QUADRATO, R.: 19 nt. 32; 43 nt. 108; 99
nt. 67.
QUINTILLÀ ZANUY, M.T.: 31 nt. 73; 116
nt. 26; 117 nt. 28, 29 e 31; 118 nt.
32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.

RABELLO, A.M.: 62 nt. 65.
RASI, P.: 28 nt. 61; 32 nt. 74; 49 nt. 18;
59 nt. 56 e 57.
REMOTTI, F.: 51 nt. 22.
RIBBECK, O.: 33 nt. 76; 34 nt. 77.
RICHARD, J.-C.: 18 nt. 30.
RIZZELLI, G.: 35 nt. 83; 116 nt. 25.
RIZZUTI, M.: 19 nt. 32; 27 nt. 59; 64 nt.
72; 108 nt. 94.
ROBERT, J.N.: 118 nt. 39.
ROCCI, L.: 22 nt. 45.
ROESCH, S.: 23 nt. 47.
RUBINO, J.: 28 nt. 60.

SABBATUCCI, D.: 17 nt. 25.

SACCHI, O.: 41 nt. 98.
SAGLIO, E.: 17 nt. 25.
SALLER, R.: 16 nt. 22; 30 nt. 66; 33 nt.
76; 42 nt. 107; 49 nt. 19; 70 nt. 97.
SALVADORE, M.: 27 nt. 57; 31 nt. 70; 39
nt. 92; 50 nt. 20 e 21; 53 nt. 29; 68
nt. 90; 73 nt. 105.
SANNA, M.V.: 12 nt. 7; 24 nt. 50; 27 nt.
58 e 59; 30 nt. 67 e 68; 31 nt. 69 e
70; 32 nt. 74; 33 nt. 76; 52 nt. 26; 56
nt. 44; 108 nt. 93; 116 nt. 26; 124 nt.
61.
SANTALUCIA, B.: 26 nt. 56; 64 nt. 72.
SAUMAISE, C.: 31 nt. 73.
SCHERILLO, G.: 12 nt. 7.
SCHULZ, F.: 28 nt. 60.
SCOTT, R.: 21 nt. 39; 22 nt. 45.
SCOVAZZI, M.: 61 nt. 63.
SEGALEN, M.: 50 nt. 21.
SEMERANO, G.: 20 nt. 37.
SHAW, B.D.: 65 nt. 75.
SILVER, M.: 29 nt. 63; 30 nt. 67; 68 nt. 92.
SIRKS, B.: 11 e nt. 4; 12 e nt. 8; 13 e nt.
9, 12 e 13; 14 nt. 18; 15 e nt. 19; 18
nt. 28 e 31; 19 nt. 32; 26 nt. 54; 27
nt. 57; 29 nt. 65; 30 nt. 67; 37 nt. 89;
42 nt. 105; 45 e nt. 2; 46 nt. 7; 79 nt.
2; 103 nt. 79; 104 nt. 83; 111 nt. 2.
SOLAZZI, S.: 57 nt. 49.
STEPHANUS: vedi ESTIENNE, H.
STORTI, C.: 102 nt. 77.
SUPER, C.M.: 51 nt. 22.

TAFARO, S.: 65 nt. 75.
TALAMANCA, M.: 82 nt. 16.
TERRENATO, N.: 40 nt. 97.
THOMAS, Y.: 50 nt. 21.
TOMULESCU, C.S.: 46 nt. 8.
TONDO, S.: 17 nt. 24 e 26; 20 e nt. 36 e
37; 21 e nt. 38 e 41; 22 e nt. 42, 43 e
45; 26 nt. 53; 29 nt. 63; 31 nt. 70; 41
nt. 98; 75 nt. 116; 81 nt. 12.
TORELLI, M.: 17 nt. 27; 18 nt. 30; 41 nt.
98; 68 nt. 92; 69 nt. 93; 94 nt. 58.
TRAMUNTO, M.: 12 nt. 7; 16 nt. 21 e 22;
30 nt. 68; 33 nt. 76; 35 nt. 82; 75 nt.
116; 122 nt. 52.

- VACCA, L.: 87 nt. 34; 91 nt. 51; 92 nt. 53.
VALDITARA, G.: 11 nt. 5; 31 nt. 70.
VANIČEK, A.: 20 nt. 36.
VEGETTI, M.: 23 nt. 47.
VOLTERRA, E.: 14 nt. 18; 24 nt. 50; 33 nt. 76; 39 nt. 93; 49 nt. 19; 50 nt. 20 e 21; 52 nt. 24 e 25; 54 nt. 36; 55 e nt. 42; 58 nt. 53; 59 nt. 58; 63 nt. 71; 64 nt. 72; 65 nt. 75; 69 nt. 94; 73 nt. 105; 83 nt. 21; 87 nt. 35; 94 nt. 57; 96 nt. 60; 99 nt. 68; 100 nt. 69 e 70; 101 nt. 71; 140 e nt. 2.
WACKE, A.: 105 nt. 85.
WAGENVOORT, H.: 37 nt. 89.
WALDE, A.: 20 nt. 36; 22 nt. 43.
WARMINGTON, E.H.: 33 nt. 76.
WATSON, A.: 24 nt. 50; 33 nt. 76; 56 nt. 44; 114 nt. 21.
WESTRUP, C.W.: 12 nt. 6 e 8; 14 nt. 15; 18 nt. 28; 31 nt. 70; 32 nt. 74; 37 nt. 88; 46 nt. 8; 54 nt. 35; 59 nt. 57; 74 nt. 111.
WILMS, J.G.A.: 56 nt. 44.
WISSOWA, G.: 12 nt. 7.
WOLFF, C.: 12 nt. 7; 75 nt. 116; 122 nt. 52.
WOLFF, H.J.: 30 nt. 67; 56 nt. 44; 84 nt. 27.
ZABŁOCKI, J.: 24 nt. 49; 24 nt. 50.
ZANNINI, P.: 87 nt. 37; 94 nt. 58.
ZONABEND, F. 50 nt. 21.
ZUCCOTTI, F.: 14 nt. 16 e 17; 19 nt. 33; 22 nt. 42; 24 nt. 49; 28 nt. 60; 42 nt. 102; 70 nt. 96; 72 nt. 104; 87 nt. 37; 88 nt. 38; 89 nt. 40, 41, 42, 43 e 44; 90 nt. 45, 46 e 47; 91 nt. 48, 49 e 50; 92 nt. 52 e 54; 93 nt. 56; 94 nt. 57 e 58; 96 nt. 59; 97 nt. 62; 105 nt. 84; 106 nt. 86; 114 nt. 19; 121 nt. 48.

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

<https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/collana.html>

DIRETTORE

Ferdinando Zuccotti

- Pierfrancesco Arces, *Studi sul disporre mortis causa. Dall'età decemvirale al diritto classico*, 2013
- Pierfrancesco Arces, *Ricerche sulle tecniche di scrittura delle «Istituzioni» di Gaio*, 2020
- Atti del Convegno «Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico» in memoria di Arnaldo Biscardi (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001)*, 2011
- Basilicorum Libri LX, Tomus I (lib. I-XII continens)*. Edidit C.G.E. Heimbach, Lipsiae 1833.
Ristampa digitale a cura di Michele Antonio Fino. Prefazione di Fausto Gorla, 2002
- Basilicorum Libri LX, Tomus II (lib. XIII-XXIII continens)*. Edidit C.G.E. Heimbach, Lipsiae 1840.
Ristampa digitale a cura di Michele Antonio Fino, 2003
- Basilicorum Libri LX, Supplementa Editionis Basilicorum Heimbachianae*. Ediderunt C.E. Zachariae a Lingenthal, Lipsiae 1846, e E.C. Ferrini et J. Mercati, Lipsiae-Mediolani 1897. Ristampa digitale a cura di Massimo Miglietta, 2008
- Arnaldo Biscardi: *Actio pecuniae traiecticiae. Contributo alla dottrina delle clausole penali*.
Ristampa emendata della seconda edizione a cura di Ivano Pontoriero e Ferdinando Zuccotti, 2019
- Mariateresa Carbone, *L'emersione dell'«emptio» consensuale e le «leges venditionis» di Catone*, 2017
- Valentina Casella, *La trasmissibilità ereditaria della stipulatio*, 2018
- Paola Ombretta Cuneo, *Anonymi Graeci Oratio Funebris in Constantinum II*, 2012
- Paola Ombretta Cuneo, *Sequestro di persona, riduzione in schiavitù e traffico di esseri umani. Studi sul «crimen plagii» dall'età diocleziana a Costantino II*, 2018
- In ricordo di Remo Martini*, 2021
- Lucia Di Cintio, *L'«Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Il libro IX*, 2013
- Lucia Di Cintio, *Nuove ricerche sulla «Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Libri I-II*, 2016
- Lucia Di Cintio, *«Ordine» e «ordinamento». Idee e categorie giuridiche nel mondo romano*, 2019
- Lucia Di Cintio, *Archivio di Babatha: un'esperienza ai confini dell'impero romano. Sul processo nelle province*, 2021
- Filippo Gallo, *L'interpretazione del diritto è «affabulazione»?», 2005*
- Fabrizio Lombardo, *Studi su «stipulatio» e azioni stipulatorie nel diritto giustiniano*, 2020
- Lauretta Maganzani, *La «diligentia quam suis» del depositario dal diritto romano alle codificazioni nazionali. Casi e questioni di diritto civile nella prospettiva storico-comparatistica*, 2006
- Gianluca Mainino, *Studi sul caput XXI della Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, 2012
- Gianluca Mainino, *Studi giuridici sulla Tabula Alimentaria di Veleia*, 2019
- Annamaria Manzo, *«Magnum munus de iure respondendi substinebat». Studi su Publio Rutilio Rufo*, 2016
- Mariangela Ravizza, *Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana*, 2020
- In ricordo di Remo Martini*, 2021
- Raffaella Siracusa, *La nozione di «universitas» in diritto romano*, 2016
- Ferdinando Zuccotti, *Sacramentum Civitatis. Diritto costituzionale e ius sacrum nell'arcaico ordinamento giuridico romano*, 2016
- Ferdinando Zuccotti, *Della transazione, purtroppo*, 2018
- Ferdinando Zuccotti, *Paelex. Note sulle unioni coniugali in Roma arcaica*, 2023

Il catalogo aggiornato di LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto è consultabile all'indirizzo web <https://www.lededizioni.com>, dove si possono trovare anche informazioni dettagliate sui volumi sopra citati: di tutti si può consultare il sommario, di alcuni vengono date un certo numero di pagine in lettura, di altri è disponibile il testo integrale. Tutti i volumi possono essere ordinati online.